

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (XIII Camera e 9 <sup>a</sup> Senato) .....	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (I e VII) .....	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (II e III) .....	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII) .....	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (II e X) .....	»	20
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	»	21
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX) .....	»	31
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	32
GIUSTIZIA (II) .....	»	41
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	69
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	73
FINANZE (VI) .....	»	88
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	94

---

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE  
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 42.**

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.**

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	<i>Pag.</i>	131
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	141
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	142
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	151
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	197
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	206
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	208
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	215
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE .....	»	227
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI .....	»	229
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	231
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	232

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa (Esame C. 3097 – Governo) (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*) ..... 3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale (Esame T.U. 1079-2418-2610) (Parere alla Commissione XI) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) ..... 6

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Lino DUILIO.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

**Conversione in legge del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa (Esame C. 3097 – Governo).**

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Pino PISICCHIO, *relatore*, osserva che il provvedimento ripropone una modalità di

produzione legislativa che il Comitato ha già avuto occasione di giudicare in termini critici. Infatti, da un lato si rinnova la stratificazione normativa in materia di missioni militari, anche con riguardo al delicato settore delle norme penali, dall'altro si introducono elementi eterogenei.

In riferimento all'esigenza di adottare una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse, soprattutto di carattere penale, ricorda che su iniziativa di alcuni membri del Comitato in occasione del precedente decreto-legge lo scorso 17 dicembre era stato presentato un ordine del giorno che invitava l'Esecutivo a procedere urgentemente al riordino delle norme di settore in un testo organico, accettato dal Governo.

Illustra quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 3097 e rilevato che:

esso reca un contenuto eterogeneo in quanto alla consueta proroga della

partecipazione di personale italiano alle diverse missioni internazionali che vedono impegnato il nostro Paese fino al 30 giugno 2010 il provvedimento affianca disposizioni riferite all'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna da cui si fa derivare la necessità di un piano quinquennale di reclutamento di personale del Ministero per gli affari esteri, (articolo 4), nonché disposizioni in materia di reclutamento, assunzioni e trattamenti previdenziali relativi al personale dell'amministrazione della difesa (articolo 9);

secondo un procedimento consueto nei decreti che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento effettua ampi rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria – più volte auspicata dal Comitato – che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse ed i cui elementi essenziali potrebbero adesso rinvenirsi nella recente legge n. 108 del 2009, cui, ad esempio, si rinvia per alcuni aspetti in materia di personale; invece, per la disciplina in materia penale si è scelto, da un lato, di perpetuare la lunga e complessa catena di rinvii normativi (ai decreti legge n. 152 del 2009 e n. 209 del 2008 che, a sua volta, contiene anche ulteriori rinvii al codice penale militare di pace ed alla peculiare disciplina in materia di missioni militari recata dal decreto-legge n. 421 del 2001), dall'altro lato, viene dettata un'ulteriore disposizione di carattere sostanziale; come già rilevato in precedenti occasioni, tale modalità di produzione normativa – pur connessa a situazioni specifiche quali le missioni militari per le quali non si sono evidentemente ritenuti interamente applicabili i codici penali militari – non appare tuttavia pienamente coerente con quelle esigenze di certezza e conoscibilità del diritto maggiormente rilevanti proprio nel delicato ambito della legge penale, rendendo quindi sicuramente urgente un riordino delle norme di settore in un testo organico, come peraltro richiesto nel recente ordine del giorno 9/3016/6, presentato lo scorso 17 dicembre in occa-

sione del precedente decreto-legge ed accettato dall'Esecutivo;

in ragione della peculiare fattispecie delle missioni militari, il provvedimento si caratterizza come disciplina ampiamente derogatoria del diritto vigente; in proposito, si rileva come, in alcuni casi, le disposizioni derogate siano specificatamente richiamate ovvero sia richiamata la normativa vigente in materia di missioni militari, in funzione del mantenimento delle deroghe da essa già previste; vi sono infine discipline implicitamente derogatorie rispetto all'ordinamento vigente (ad esempio in materia penale) per la quali sarebbe invece opportuno indicare espressamente le norme derogate, secondo quanto statuito dall'articolo 13-bis della legge n. 400 del 1988;

esso reca due disposizioni di interpretazione autentica (articolo 3, comma 7 e articolo 9, comma 3); inoltre, l'articolo 6, comma 3, novella un provvedimento di recente approvazione (il decreto-legge n. 152 del 2009), circostanza che costituisce – a giudizio del Comitato – « una modalità di produzione normativa sicuramente non conforme alle esigenze di semplificazione e di riordino della normativa vigente »;

il decreto-legge presenta all'articolo 4, commi 4 e 5, due norme che intervengono ad aumentare progressivamente l'importo dei diritti per il trattamento delle domande di visto per l'area Schengen a decorrere dal 1° luglio 2010 e, nuovamente, a decorrere dal 1° luglio 2011 (comma 4), per poi prevedere che successive variazioni siano determinate con decreto interministeriale, avente natura non regolamentare (comma 5); tali disposizioni, ed in particolare il comma 5 che è destinato a produrre effetti solo dopo il 1° luglio 2011, non appaiono rispondenti al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della « immediata applicabilità » delle misure disposte dal decreto;

il provvedimento, infine, adotta espressioni imprecise: l'articolo 1, comma 5, dispone che il « Ministero degli affari

esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari »;

il disegno di legge di conversione presentato dal Governo è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si verifichi la portata normativa dell'articolo 3, comma 7 – che interpreta l'articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008 nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo – dal momento che l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 108 del 2009 appare già disporre in tal senso.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 4, comma 5 – che, come rilevato in premessa, attribuisce ad un decreto interministeriale, avente natura non regolamentare, il compito di apportare le « successive variazioni all'importo da corrispondersi per il trattamento delle domande per visti nazionali » dopo che il comma 4 del medesimo articolo ne ha fissato, peraltro con modifica non testuale di una precedente norma, un primo au-

mento nel luglio 2010 ed un secondo aumento nel luglio del 2011 – dovrebbe valutarsi l'opportunità di accompagnare questo passaggio dalla norma primaria a strumenti giuridici di rango subordinato con la formulazione di criteri e parametri di incremento prestabiliti, attualmente del tutto assenti;

agli articoli 7 e 9, comma 4 – ove si detta la disciplina di rango penale applicabile alle missioni internazionali – dovrebbe valutarsi l'esigenza di procedere ad una sua riscrittura al fine di realizzare un accorpamento della normativa processuale e sostanziale, attualmente desumibile invece da rinvii normativi plurimi e da interventi piuttosto stratificati e disomogenei, connessi alla proroga nel tempo delle singole missioni; al riguardo, si evidenzia che l'articolo 9 (rubricato come « disposizioni per l'Amministrazione della difesa ») introduce al comma 4 una nuova ipotesi di non punibilità, prevedendo che non sia punibile per la violazione di: « disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, in relazione alle peculiarità organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e all'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per fatti commessi nell'espletamento del servizio connesso ad attività operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali, il militare dal quale non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli »; al riguardo si rileva peraltro che il citato articolo 3 del D.lgs n. 81 affida ad un decreto ministeriale l'individuazione delle « peculiarità organizzative, ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate », che non risulta essere stato adottato;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 9, comma 1, dovrebbe chiarirsi se il riferimento contenuto al

terzo periodo del comma ai « diplomati presso le scuole militari » riguardi tutti coloro che hanno conseguito il diploma o solo i diplomati che comunque appartengono a categorie di soggetti ritenute meritevoli di aiuto e per le quali si prevede una riserva fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso ».

Lino DUILIO, *presidente*, alla luce dei contenuti del parere illustrato, invita il relatore a valutare la presentazione di un ordine del giorno di contenuto analogo a quello da lui stesso citato, ove nel corso dell'*iter* parlamentare non abbia seguito l'osservazione formulata in relazione agli articoli 7 e 9, comma 4.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,  
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

**Disposizioni sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale (Esame T.U. 1079-2418-2610).**

(Parere alla Commissione XI).

*(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).*

Antonino LO PRESTI, *relatore*, illustra la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il Testo unificato delle proposte di legge nn. 1079 Bobba, 2418 Cazzola e 2610 Delfino, adottato come testo base dalla Commissione nella seduta del 14 gennaio 2010 e rilevato che:

esso reca una delega legislativa al Governo per l'adozione di norme finalizzate a riconoscere e disciplinare il diritto dei lavoratori all'apprendimento e alla formazione (articolo 1), cui si connette la consueta delega di tipo integrativo e correttivo (articolo 2, comma 2) ed un'ulteriore delega finalizzata ad autorizzare il

Governo all'adozione di « decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti legislativi... con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili » (articolo 2, comma 3);

il provvedimento adotta espressioni imprecise ovvero dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione: ad esempio, i concetti di « formazione non formale e informale » richiamati all'articolo 1, comma 1, lettera i) non risultano definiti a livello legislativo, ma solo rinvenibili in un allegato tecnico al regolamento del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 2007;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 1, lettera v) – che richiama « il rispetto dell'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 » – sia eliminato il richiamo a tale disposizione in quanto ormai abrogata dall'articolo 31 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; al riguardo, dovrebbe chiarirsi se l'obbligo formativo cui si intende fare riferimento sia quello dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 76 del 2005, che disciplina appunto (come indicato in rubrica) il « diritto-dovere all'istruzione e alla formazione »;

all'articolo 2, comma 1 – che richiama l'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 – si sostituisca il riferimento normativo alla legge n. 468 del 1978, ora integralmente abrogata, con il rinvio all'articolo 17, comma 3, della nuova legge di contabilità dello Stato (legge n. 196 del 2009).

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, comma 3 – che delega ulteriormente il Governo, entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni integrative e correttive di cui al comma 2, ad adottare « i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili »- dovrebbe verificarsi la portata normativa della disposizione, atteso che l'articolo 17-*bis* della legge n. 400 del 1988 (introdotto dalla legge n. 69 del 2009), già autorizza il Governo in via generale e permanente all'adozione di testi unici compilativi in base ai seguenti criteri: *a)* puntuale individuazione del testo vigente delle norme; *b)* ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni; *c)* coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa; *d)* ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, dovrebbe sostituirsi il riferimento alle « istituzioni formative di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40 », con l'espressione « enti », correttamente utilizzata sia alla lettera *a)*, n. 2) che alla lettera *u)* del medesimo comma;

all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di dare collocazione autonoma ai distinti principi e criteri direttivi contenuti nella lettera *f)* e nella lettera *g)*;

all'articolo 1, comma 1, lettera *p)* – che indica tra i principi e criteri direttivi anche la possibilità di prevedere, « senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica », la deducibilità delle spese per attività formative, finanziata attraverso la « rimodulazione delle misure esistenti » – dovrebbe precisarsi a quale ambito delle risorse e delle misure attualmente esistenti il legislatore delegato possa attingere per la copertura degli oneri connessi alla deducibilità delle spese per attività formative;

all'articolo 2, comma 1 – che prevede un meccanismo di scorrimento della delega, qualora il termine di un mese previsto per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega – dovrebbe valutarsi l'esigenza di prevedere che il meccanismo di scorrimento del termine di delega scatti anche qualora il termine per l'espressione del parere scada successivamente al termine per l'esercizio della delega, in analogia a quanto previsto, ad esempio, nelle leggi comunitarie ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Lino DUILIO, *presidente*, nel dichiarare conclusa la seduta, rinnova l'invito a far pervenire alla Presidenza eventuali contributi finalizzati ad integrare con considerazioni conclusive ed ulteriori proposte il documento « tendenze e problemi della decretazione d'urgenza », che sarà licenziato nella sua versione definitiva nella prossima seduta, già convocata per giovedì 21 gennaio. Accogliendo una richiesta in tal senso, si riserva di trasmettere in tempo utile ai colleghi i testi, integrativi del medesimo documento fino ad ora elaborati.

**La seduta termina alle 14.30.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### XIII (Agricoltura) della Camera dei deputati e 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale delle organizzazioni professionali agricole e delle corrispondenti  
rappresentanze dell'imprenditoria giovanile in merito ai profili attinenti ai provvedimenti  
di riordino della normativa sull'attività agricola ..... 8

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 19 gennaio 2010.*

**Audizione informale delle organizzazioni profes-  
sionali agricole e delle corrispondenti rappresen-  
tanze dell'imprenditoria giovanile in merito ai profili at-  
tinenti ai provvedimenti di riordino della normativa  
sull'attività agricola.**

La riunione si è svolta dalle 14.30 alle  
15.20.

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del ministro dell'interno recante modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi. Atto n. 158 (*Esame e rinvio*) ..... 9

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO.

#### La seduta comincia alle 14.40.

**Schema di decreto del ministro dell'interno recante modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi.**

Atto n. 158.

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore per la I Commissione*, illustra il contenuto dello schema di decreto del ministro dell'interno recante modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi (atto n. 158), volto a modificare il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale al fine di introdurre – come precisato nella relazione di accompagnamento – alcuni elementi correttivi alle

modalità di gestione ed impiego degli *steward* tenendo conto degli esiti di una prima esperienza applicativa.

Nel soffermarsi sui profili che attengono maggiormente agli ambiti di competenza della I Commissione, ricorda che il decreto del 2007 è stato adottato in attuazione dell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante « Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive », convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2007.

Rileva come il decreto ministeriale definisca i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato del controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché dell'instradamento degli spettatori e della verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, stabilendo le modalità di collaborazione degli *steward* con le Forze dell'ordine.

Fa presente che il comma 2 dell'articolo 2 prevede la facoltà – per le società incaricate – di avvalersi anche di istituti di

sicurezza privata autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Tale articolo, a sua volta, prevede la necessità di acquisire la licenza da parte del Prefetto per la prestazione, da parte di enti o privati, di opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e per l'esecuzione di investigazioni o ricerche o per il raccoglimento di informazioni per conto di privati.

Ricorda quindi che, con riguardo alla figura del cosiddetto *steward*, nell'ordinamento italiano sono state introdotte disposizioni specifiche solo recentemente nell'ambito dei provvedimenti finalizzati al contrasto degli episodi di violenza in occasione delle manifestazioni sportive.

In particolare, il decreto-legge n. 28 del 2003 (cosiddetto « decreto Pisanu ») prevede che, in occasione di competizioni calcistiche, i titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle 7.500 unità siano numerati e che, al fine di prevenire l'introduzione di strumenti di offesa, l'ingresso agli impianti debba avvenire attraverso varchi dotati di metal detector presidiati da personale appositamente incaricato.

L'articolo 6-*quater* della legge n. 401 del 1989, inoltre, come modificato cinque anni fa, nel disciplinare i reati consistenti nella violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive – fa riferimento ai soggetti « incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive », specificando che essi devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per le autorizzazioni di polizia.

Successivamente, l'articolo 2-*ter* del già citato decreto-legge n. 8 del 2007, affidando ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dei requisiti, delle modalità di selezione e formazione dei *steward*, ha, tra l'altro, stabilito che le società sportive incaricate dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti

sportivi, comunichino al prefetto della provincia i nominativi delle persone adibite ai servizi di controllo cosicché quest'ultimo, effettuati i necessari controlli, possa vietare alle società sportive l'utilizzo di personale che non risulti in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni sopra indicate.

Nel ricordare che sulla materia dei servizi di sicurezza presso gli impianti sportivi in occasione di manifestazioni sportive vertono alcuni progetti di legge assegnati alle Commissioni I e VII (C. 575 De Corato, C. 615 Caparini, C. 1200 Frassinetti, C. 2346 Consiglio regionale Veneto) evidenzia come il provvedimento in esame investa principalmente profili di carattere giuslavoristico.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore per la VII Commissione*, ricorda preliminarmente che la figura dello *steward* rappresenta un tratto caratteristico del modello di assistenza e sicurezza adottato in diversi Paesi europei e in particolare in Inghilterra, inserito nell'ordinamento nazionale a partire dalla stagione calcistica 2007-2008, anche tenendo conto delle osservazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Dopo il decreto-legge n. 28 del 2003, cosiddetto « decreto Pisanu », ricordato dal collega Volpi, si è trattato di un primo intervento volto a favorire la diffusione dello spettacolo calcistico, non solo in chiave repressiva. In attuazione dell'articolo 2-*ter* del già citato decreto-legge n. 8 del 2007, il decreto del Ministro dell'interno dell'8 agosto 2007 ha definito infatti requisiti, modalità di selezione e formazione degli *steward*, stabilendo tra l'altro che le società sportive incaricate dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, comunichino al prefetto della provincia i nominativi delle persone adibite ai servizi di controllo cosicché questo ultimo, effettuati i necessari controlli, possa vietare alle società sportive l'utilizzo di personale che non risulti in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni sopra indicate.

Precisa quindi che l'articolo 1 del provvedimento in esame introduce all'articolo 2, comma 2, del decreto dell'8 agosto 2007, l'ulteriore previsione secondo la quale i servizi di assistenza forniti dagli *steward* sono assicurati dalle società, oltre che direttamente, mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro anche avvalendosi di istituti di sicurezza privata. In ogni caso, le società sono responsabili del rispetto del possesso dei requisiti personali e delle capacità professionali previste dall'allegato A del decreto nonché del rispetto delle procedure relative alle modalità di selezione degli *steward*. È, inoltre, aggiunta la previsione secondo la quale le società organizzatrici, gli istituti di sicurezza privata autorizzati, le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici di servizi, possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, comprese le tipologie flessibili, ovvero il lavoro intermittente e le prestazioni di lavoro occasionale accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, recante attuazione di deleghe in materia di lavoro, cioè attività lavorative di natura occasionale rese in ambiti specifici, comprese le manifestazioni sportive. Ricorda, quindi, che attualmente gli *steward* svolgono attività di bonifica degli impianti, richiedenti un'ispezione dell'intero stadio prima della sua apertura al pubblico; di prefiltraggio, in prossimità dei varchi di accesso, e di filtraggio, presso gli accessi ed in prossimità dei tornelli elettronici; varie attività all'interno dell'impianto sportivo per l'assegnazione dei posti; attività in caso di violazioni del regolamento d'uso dell'impianto; attività di documentazione infine delle attività svolte. Ritiene che l'attività svolta, con l'esclusione della presenza delle forze dell'ordine all'interno degli stadi, sia stata assolutamente positiva. Sottolinea infatti che il risultato, dopo un primo periodo ormai considerevole nel quale sono stati attivati gli *stewards*, è proficuo. La presenza degli *stewards* negli stadi ben si concilia con il concetto di « nuovo impianto sportivo » che deve essere sempre più integrato nel territorio e dotato anche di attività commerciali; inoltre,

il sempre più preoccupante calo di spettatori alle partite induce ancor più a cercare sistemi di sicurezza più moderni ed efficaci. È necessario superare in questo modo anche la tendenza di un *calcio spezzatino* per effetto della quale le partite di una giornata si articolano in quattro giorni dal venerdì al lunedì.

Aggiunge infine che nella scorsa legislatura, anche per favorire una maggiore presenza di famiglie di tifosi allo stadio, le Commissioni giustizia e cultura approvarono alcune modifiche al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, introducendo all'articolo 11-ter della legge di conversione n. 41 citata la previsione dell'ingresso gratuito dei minori di 14 anni accompagnati da un genitore o da un parente entro il quarto grado. Ritiene inoltre che affidare il mantenimento della sicurezza agli *stewards* può essere anche un modo per coinvolgere la parte più responsabile e sana delle tifoserie delle curve che potrebbe svolgere così una proficua attività di collaborazione. L'affidabilità degli *stewards* è garantita sia dai corsi di formazione ai quali essi devono obbligatoriamente partecipare, sia dalla presenza dei requisiti dei quali devono essere in possesso per poter svolgere l'attività. Auspica quindi che la figura indicata diventi sempre più qualificata ed integrata nel contesto degli stadi italiani.

Giovanni LOLLI (PD) rileva che il provvedimento in esame interviene nella materia in modo sostanziale. Ritiene, peraltro, che sarebbe opportuno prioritariamente dare seguito alla riforma degli impianti sportivi approvata dal Senato della quale si è fatto promotore insieme al senatore Butti, per questo ramo del Parlamento. Nel merito del provvedimento, rileva l'esigenza di precisare nella proposta di parere che verrà presentata la richiesta di un maggior controllo sui soggetti ai quali sarà affidato il compito di svolgere l'attività di *steward*, visto che rispetto al passato si estende tale possibilità anche ad istituti di sicurezza privati, con un'estensione che appare ingiustificata. È necessario, invece, un controllo dei

soggetti ai quali è affidato questo delicato incarico.

Alessandro NACCARATO (PD) rileva l'esigenza di approfondire alcuni profili, ricordando come sulla materia vi sia stata finora una continuità di intenti da parte dei Ministri dell'interno che si sono succeduti. Ciò si evince dai provvedimenti adottati dagli allora Ministri Pisanu ed Amato e da quanto sembra voler fare il Ministro Maroni. Rileva peraltro come con lo schema in esame vi sia il rischio di seguire un orientamento differente rispetto al passato.

Evidenzia come il nuovo testo del comma 2 dell'articolo 2, del decreto dell'8 agosto 2007, aggiunge l'ulteriore previsione secondo la quale i servizi di assistenza forniti dagli *steward* sono assicurati dalle società, oltre che direttamente, mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro anche avvalendosi di istituti di sicurezza privata. È, inoltre, aggiunta la previsione secondo la quale le società organizzatrici, gli istituti di sicurezza privata autorizzati, le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici di servizi, possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, comprese le tipologie flessibili.

Rileva quindi come le modifiche introdotte estendano in maniera indefinita le tipologie di soggetti a cui sarà possibile ricorrere, a discapito anche della qualità del servizio fornito.

Evidenza inoltre come il testo in esame appaia come una sanatoria, applicandosi alla stagione calcistica in corso così sanando, di fatto, quanto avvenuto a partire dal mese di settembre. Il decreto dell'8 agosto 2007 invece era stato correttamente adottato prima dell'inizio della stagione calcistica.

Ritiene che con le modifiche in discussione vi sia il forte rischio di penalizzare quelle società che con serietà avevano costituito cooperative e società di servizi,

ampliando anche i posti di lavoro, secondo le previsioni del decreto ministeriale. In tal modo si annulleranno gli atti compiuti dai soggetti più virtuosi, estendendo in maniera indefinita la platea di soggetti che potranno svolgere le funzioni in questione.

Nel rilevare che molti profili attengono più propriamente agli ambiti di competenza della Commissione lavoro, auspica che il Ministro confermi l'orientamento finora seguito, ad esempio, con il decreto del 6 ottobre 2009 recante « Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 ». Tale decreto, infatti, prevede che i gestori delle suddette attività possano provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio personale o avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Chiede quindi al Governo di fornire chiarimenti in ordine all'estensione operata, che appare immotivata e dannosa, ed auspica che tali profili possano essere evidenziati nel parere che le Commissioni esprimeranno sul provvedimento in esame.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che – alla luce delle questioni poste – nel corso della prossima seduta sarà assicurata la presenza del rappresentante dell'Esecutivo. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per giovedì 21 gennaio 2010.

**La seduta termina alle 15.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

---

#### S O M M A R I O

#### COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326/A Governo .....	13
--	----

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 19 gennaio 2010.*

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.**

**C. 2326/A Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 12.50 alle 13.

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici. Atto n. 167 (*Esame e rinvio*) .....

14

##### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del vicepresidente della VIII Commissione Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

##### La seduta comincia alle 13.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.**

**Atto n. 167.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame.

Franco STRADELLA (PdL), *relatore per la VIII Commissione*, sottolinea che lo schema di decreto legislativo all'esame delle Commissioni Giustizia e Ambiente reca il recepimento della direttiva 2007/

66/CE sulle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici, inclusa nell'allegato B della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), per la quale viene conferita delega al Governo di adottare il relativo decreto di recepimento. L'articolo 44 della legge reca i criteri di delega e stabilisce, altresì, che entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto possano essere emanate disposizioni correttive e integrative.

Nonostante il termine di recepimento sia scaduto il 20 dicembre 2009, il termine per l'esercizio della delega è prorogato di novanta giorni, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1. Tale comma prevede, infatti, che qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

In particolare, la direttiva 2007/66/CE, attraverso alcune modifiche alle direttive ricorsi (direttiva 89/665/CEE per i settori cosiddetti ordinari e direttiva 92/13/CEE per i settori cosiddetti speciali) è volta essenzialmente a migliorare l'efficacia dei mezzi di tutela, quali le procedure di ricorso, al fine di garantire maggiore tra-

sparenza delle procedure di aggiudicazione nonché ad assicurare la parità di trattamento e la non discriminazione delle imprese interessate. Quanto al merito delle disposizioni, la direttiva conferma le linee generali dell'impostazione delle direttive vigenti, ma ne integra in modo sostanziale la disciplina, introducendo, tra l'altro, due principi essenziali: il termine sospensivo minimo per la stipula del contratto e la privazione di effetti dei contratti stipulati in violazione del termine minimo ovvero affetti da gravi violazioni del diritto comunitario.

Sostanzialmente i punti cardine del provvedimento riguardano: l'accordo bonario, la cui procedura viene rafforzata, da un lato, attraverso l'istituzione del mediatore unico cui viene affidata la procedura di conciliazione, dall'altro con l'introduzione dell'obbligo di ricorrere all'accordo bonario prima di avvalersi dell'arbitrato o adire il giudice ordinario; l'arbitrato, che viene confermato quale sistema preferenziale di risoluzione delle liti negli appalti in considerazione del risparmio di tempo che esso produce. A tale proposito ricorda che l'articolo 3, commi da 19 a 22 della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), aveva vietato alle pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie in tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. L'entrata in vigore di tale norma era stata più volte rinviata, da ultimo al 30 giugno 2010 dall'articolo 5, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, in corso di conversione presso il Senato: lo schema in esame provvede quindi alla sua definitiva abrogazione. Quanto alla revisione dei compensi degli arbitri, viene chiarito che essi dovranno essere determinati con i criteri e le tariffe del vigente decreto ministeriale n. 398/2000, ovvero con le vecchie parcelle che erano state dimezzate dal decreto-legge n. 207/2008. Inoltre il ricorso al Tar diventa la via esclusiva di tutela per i controinteressati, con l'abolizione della possibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato. Innanzi al

giudice amministrativo, viene delineato un modello di procedimento caratterizzato da un termine di trenta giorni per proporre ricorso e dalla riduzione degli altri termini processuali; nel caso di impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con contestuale domanda cautelare, la stazione appaltante, per un determinato periodo di tempo, non può stipulare il relativo contratto.

Quanto al contenuto del provvedimento, fa presente, per quanto riguarda gli articoli di più stretta competenza della Commissione Ambiente, fa notare che l'articolo 1 definisce l'ambito soggettivo di applicazione, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 44, comma 3, della citata legge di delega prevedendo che vengano definite quali « stazioni appaltanti » tutti i soggetti di cui agli articoli. 32 e 207 del decreto legislativo. n. 163/2006 (cosiddetto Codice appalti), nonché ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto comunitario o nazionale, al rispetto di procedure o principi di evidenza pubblica nell'affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi o forniture.

L'articolo 2 recepisce, con alcune novelle all'articolo 11 del Codice appalti relativo alle fasi della procedura di affidamento, i principi ed i criteri direttivi recati dall'articolo 44, comma 3, lettere *b*) ed *e*) della legge comunitaria 2008, relativi alla fissazione di un termine generale minimo obbligatorio di sospensione tra la comunicazione della aggiudicazione e la stipula del contratto, al fine di permettere un ricorso efficace.

L'articolo 3 recepisce anch'esso, con alcune novelle all'articolo 79 del Codice appalti sulle procedure di informazione relative alle aggiudicazioni, i principi ed i criteri direttivi recati dall'articolo 44, comma 3, lettere *b*) ed *e*) della legge comunitaria 2008 in merito a forma, termini e destinatari della comunicazione della aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'articolo 4, a seguito delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto in esame alla procedura di ricorso in materia di aggiudicazione, la parte IV del Codice viene divisa in due distinti

Titoli: Titolo I – Strumenti di definizione delle liti diversi dal processo giurisdizionale; Titolo II – Giurisdizione e norme processuali.

Il successivo articolo 5, in attuazione di uno dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 44, comma 3, lettera *m*), della legge comunitaria 2008, reca misure volte ad agevolare il ricorso all'accordo bonario, prima di avviare l'arbitrato o il ricorso al Tar. Tali misure si sostanziano prevalentemente: nell'istituzione di una nuova figura, il mediatore unico, cui viene affidata la procedura di conciliazione; nell'obbligatorietà di ricorrere all'accordo bonario prima di avvalersi dell'arbitrato o adire il giudice ordinario; nella condanna alle spese dell'impresa appaltatrice che aveva rifiutato l'accordo nel caso in cui la successiva sentenza ricalchi la proposta di accordo.

Segnala, in particolare, la lettera *b*) che sostituisce colui cui spetta la nomina del terzo componente dell'apposita commissione nel caso di mancato accordo. Esso è individuato nell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, al posto del presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto e svolge le funzioni di presidente.

La successiva lettera *d*) introduce una riduzione dei compensi dei commissari prevedendo che essi vengano determinati nella misura massima di un terzo dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale n. 398/2000, oltre al rimborso delle spese documentate.

L'articolo 6 dà attuazione alla lettera *m*) del comma 3 (nn. 2, 3, 4 e 5) dell'articolo 44 della legge comunitaria 2008 che prevede la razionalizzazione dell'arbitrato secondo i seguenti criteri: considerare l'arbitrato come ordinario rimedio alternativo al giudizio civile; prevedere che le stazioni appaltanti indichino fin dal bando o avviso di indizione della gara se il contratto conterrà o meno la clausola arbitrale, proibendo contestualmente il ricorso al negozio compromissorio successivamente alla stipula del contratto; contenere i costi

del giudizio arbitrale; prevedere misure che accelerino il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.

Il principio sotteso a tali disposizioni è che l'arbitrato costituisce una corsia preferenziale per gli appalti in quanto comporterebbe rilevanti risparmi per le amministrazioni aggiudicatrici andando a abbattere i tempi dei ricorsi.

L'articolo 7 inserisce l'articolo aggiuntivo 243-*bis* al Codice appalti, recante disposizioni volte a recepire i criteri di delega dell'articolo 44, comma 3, lettere *b*) e *d*), della legge comunitaria 2008, volti a: assicurare un quadro processuale omogeneo per tutti i contratti contemplati dal Codice appalti, ancorché non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e operare un recepimento unitario della direttiva 2007/66/CE; recepire integralmente l'articolo 1, paragrafo 4, delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo, inoltre, che la stazione appaltante, tempestivamente informata dell'imminente proposizione di un ricorso giurisdizionale, con una indicazione sommaria dei relativi motivi, si pronunci valutando se intervenire o meno in autotutela.

L'articolo 13 inserisce l'articolo aggiuntivo 251-*bis* con il quale viene data attuazione ai criteri di delega dell'articolo 44, comma 3, lettera *l*), della legge comunitaria 2008, che prevedono il recepimento degli articoli 3 e 4 della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 8 e 12 della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, relativi rispettivamente al « meccanismo correttore » e all'attuazione della direttiva 2007/66/CE, individuando il Ministero competente e il procedimento.

L'articolo 14 dà attuazione all'articolo 44, comma 3, lettera *c*) e al comma 4 della comunitaria 2008, che dispongono rispettivamente che venga assicurato il coordinamento con il vigente sistema processuale prevedendo le abrogazioni necessarie, nonché che venga fatta salva la disciplina speciale sul contenzioso amministrativo

introdotta dall'articolo 20, comma 8, del decreto-legge n. 185/2008 nei limiti temporali ivi previsti.

L'articolo 15 reca l'usuale clausola di invarianza finanziaria, l'obbligo delle amministrazioni interessate di provvedere ai compiti introdotti dallo schema di decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nel lasciare la parola al collega della Commissione Giustizia, si riserva di approfondire ogni elemento che emergerà nel corso del dibattito, anche, eventualmente, prevedendo l'audizione dei soggetti interessati all'attuazione del provvedimento, esprimendo comunque, sin d'ora, un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento in esame.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore per II Commissione*, ricorda che lo schema di decreto legislativo recepisce in Italia la « direttiva ricorsi » (2007/66) che impone un periodo di sospensione tra l'aggiudicazione definitiva di una gara di lavori, servizi e forniture e la firma del contratto di appalto, per permettere a chi si sente lesa dalle scelte della PA di presentare un ricorso e provvede ad una riforma complessiva del contenzioso degli appalti.

Fa presente che gli articoli da 8 a 12 riguardano specificamente gli ambiti di competenza dalla Commissione Giustizia.

L'articolo 8 novella l'articolo 245 del Codice appalti, relativo agli strumenti di tutela, sostanzialmente introducendo uno specifico rito per le controversie relative alle procedure di affidamento.

Per quanto concerne i provvedimenti impugnabili, la novella al comma 1 dell'articolo 245 comporta le seguenti specificazioni: con procedure di affidamento si intendono anche le « attività tecnico-amministrative connesse alle procedure stesse »; si deve trattare di procedure pubbliche o comunque poste in essere da « soggetti tenuti al rispetto di procedure o principi di evidenza pubblica »; si può trattare anche di « provvedimenti dell'Autorità », purché connessi alle suddette procedure di affidamento.

Per quanto riguarda, in generale, gli strumenti di tutela, la novella elimina l'alternatività tra ricorso al TAR e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, consentendo unicamente la prima soluzione.

Inoltre, rispetto alla disciplina vigente, il nuovo comma 1 elimina il rinvio al rito speciale previsto dall'articolo 23-*bis* della legge sui TAR, prevedendo, con specifiche disposizioni processuali, un rito speciale accelerato *ad hoc*: l'applicazione delle regole ordinarie sul processo amministrativo conserva pertanto carattere residuale ed è subordinata alla compatibilità con le disposizioni speciali dettate dai nuovi commi dell'articolo 245.

L'articolo 9 inserisce nel Codice dei contratti pubblici l'articolo 245-*bis*, volto a disciplinare l'ipotesi di impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con contestuale domanda cautelare.

La disposizione, in attuazione della direttiva comunitaria, e per evitare che oltre alla procedura di affidamento anche la stipulazione del contratto sia oggetto di contenzioso, precisa che l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva, con contestuale domanda cautelare, impedisce – per un determinato periodo di tempo – alla stazione appaltante di stipulare con il vincitore della gara il relativo contratto (comma 3).

Tale periodo inizia con la notificazione alla stazione appaltante del ricorso e perdura fino alla decisione sulla domanda cautelare in primo grado ovvero – se il tribunale ritiene di poter decidere nel merito già in sede di udienza cautelare – fino alla sentenza di primo grado, e comunque per almeno 20 giorni. La preclusione alla stipulazione del contratto viene meno in caso di rinuncia, anche tacita, alla domanda cautelare.

Il contratto potrà essere stipulato se i suddetti provvedimenti del giudice respingono il ricorso ovvero la domanda cautelare proposti avverso l'aggiudicazione definitiva (comma 5).

La nuova disposizione reca inoltre specifiche regole processuali applicabili al

procedimento innanzi al giudice amministrativo che scaturisce da tale impugnazione.

L'articolo 10 inserisce nel Codice dei contratti pubblici l'articolo 245-*ter* volto a disciplinare gli effetti sul contratto dell'annullamento dell'aggiudicazione definitiva.

In primo luogo, il legislatore attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione sul contratto successivo all'aggiudicazione, consentendogli di privarlo di effetti o di comminare sanzioni alternative (comma 1); in tal modo, si risolve un lungo contrasto tra autorità giudiziaria ordinaria e autorità giudiziaria amministrativa.

In secondo luogo, lo schema di decreto legislativo precisa che ogni qualvolta sia impugnato il provvedimento di aggiudicazione, si intende che il ricorrente miri a sostituirsi all'aggiudicatario e dunque a stipulare il contratto: conseguentemente, se un contratto è stato nel frattempo già stipulato, il ricorso avverso l'aggiudicazione deve essere ritenuto comprensivo della domanda di privazione di effetti del contratto, e ciò a prescindere da un'espressa indicazione del ricorrente (comma 2).

Pertanto, il giudice amministrativo, se conclude per l'annullamento dell'aggiudicazione deve anche decidere se: privare di effetti il contratto eventualmente già stipulato, ovvero accordare il risarcimento per equivalente del danno.

Il comma 3 dell'articolo 245-*ter* consente, peraltro, al giudice di emanare una sentenza parziale, con la quale annulla l'aggiudicazione e invita la stazione appaltante a valutare l'adozione di conseguenti provvedimenti entro un termine dato. Solo scaduto tale termine il giudice terrà un'ulteriore udienza nella quale si pronuncerà sulla sorte del contratto e sull'eventuale risarcimento, tenendo conto delle valutazioni della stazione appaltante.

La scelta del giudice non è discrezionale in quanto i successivi commi dell'articolo 245-*ter* individuano una serie di vizi dell'aggiudicazione in presenza dei quali la scelta del giudice diviene vincolata (comma 4). In presenza dei vizi di cui al comma 4, dunque, il giudice deve annullare

l'aggiudicazione e disporre la privazione di effetti del contratto, potendo scegliere se (comma 5): il venir meno degli effetti è retroattivo; il venir meno degli effetti è limitato alle prestazioni ancora da eseguire. In questo caso saranno applicate sanzioni alternative di cui ai successivi commi 11 e 12.

L'unica ipotesi in cui, nonostante il ricorrere dei vizi di cui al comma 4, il giudice può evitare di travolgere il contratto, limitandosi ad applicare le sanzioni alternative è enunciata dal comma 6: si tratta dei casi in cui risultino prevalenti « esigenze imperative connesse ad un interesse generale », interesse che può essere soddisfatto solo con la conservazione degli effetti del contratto (lo schema di decreto, peraltro, opera una prima esemplificazione di tali esigenze).

Il comma 8 dell'articolo 245-*ter* chiarisce il contenuto del cosiddetto avviso volontario per la trasparenza preventiva, la cui pubblicazione consente alla stazione appaltante di evitare la privazione di effetti del contratto nonostante i vizi di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*.

I commi 11 e 12 dell'articolo 245-*ter* individuano le sanzioni alternative e dettano una serie di principi per la loro applicazione da parte del giudice amministrativo.

Le sanzioni alternative, che possono trovare applicazione cumulativa o disgiunta, sono di due tipi (comma 12). Sono previste sanzioni pecuniarie: la stazione appaltante può essere condannata a pagare un importo calcolato in proporzione al valore del contratto, pari a minimo lo 0,5 per cento e massimo il 5 per cento del prezzo di aggiudicazione. Sono, altresì, previste sanzioni relative alla durata del contratto: la durata residua del contratto, dal momento della pubblicazione del dispositivo, può essere ridotta da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 50 per cento.

Nell'applicare tali sanzioni, il giudice deve verificare che producano effetti dissuasivi, proporzionati al valore del contratto, alla gravità della condotta della stazione appaltante e all'opera svolta dalla

stazione appaltante per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione (comma 11).

Infine, il comma 13 precisa che l'irrogazione delle sanzioni alternative, così come la privazione di effetti del contratto, non escludono la possibilità di condannare la stazione appaltante al risarcimento dei danni (comma 13).

L'articolo 11 inserisce nel Codice dei contratti pubblici l'articolo 245-*quater*, volto a disciplinare l'ipotesi in cui l'interessato non abbia potuto impugnare tempestivamente (ovvero nei termini fissati dagli articoli precedenti) il provvedimento di aggiudicazione e si sia addivenuti alla stipulazione del contratto.

La disposizione individua ulteriori termini di ricorso (commi 2-4) per i casi tipizzati dal comma 1 (ad esempio: l'aggiudicazione è avvenuta senza che del bando o avviso di gara fosse data la prescritta pubblicità, ovvero è avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti, e tali vizi hanno impedito l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva prima della stipulazione del contratto).

Il comma 5 precisa che i nuovi diversi termini previsti dall'articolo 245-*quater* decorrono comunque dalla piena conoscenza del provvedimento di aggiudicazione ovvero della stipulazione del contratto, se anteriore ai diversi eventi previsti nei commi da 2 a 4.

L'articolo 12 novella l'articolo 246 del Codice dei contratti pubblici, che detta disposizioni specifiche in relazione alle controversie relative alle cosiddette infra-

strutture strategiche, prevedendo l'applicazione delle disposizioni processuali inserite nel codice e dettando regole specifiche in merito alla caducazione del contratto conseguente a sospensione o annullamento dell'affidamento.

Salvatore MARGIOTTA (PD) sottolinea la complessità del provvedimento ed il fatto che con esso viene abrogata la norma, la cui operatività è stata più volte sospesa, secondo la quale alle pubbliche amministrazioni è vietato di inserire clausole compromissorie in tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Esprime sin d'ora un giudizio contrario sull'abrogazione di tale norma e chiede alla Presidenza di prevedere un ciclo di audizioni dei soggetti maggiormente interessati dall'applicazione del provvedimento in esame, a partire dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, al fine di meglio approfondire ogni aspetto relativo all'applicazione delle norme in esame.

Roberto TORTOLI, *presidente*, fa presente, d'accordo con il Presidente della II Commissione Giustizia, che la prossima settimana sarà convocato un ufficio di presidenza congiunto delle due Commissioni al fine di definire un elenco dei soggetti da ascoltare in audizione. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.20.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in relazione all'esame delle proposte di legge C. 3 Iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano e C. 2239 Mantini, in materia di riforma delle professioni.

Audizione di rappresentanti della Confederazione italiana di unione delle professioni intellettuali (CIU), di Pierangelo Sardi, rappresentante italiano nel Conseil européen des professions libérales e dei rappresentanti della Confprofessioni (*Svolgimento e conclusione*) ..... 20

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO.*

**La seduta comincia alle 11.45.**

**Indagine conoscitiva in relazione all'esame delle proposte di legge C. 3 Iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano e C. 2239 Mantini, in materia di riforma delle professioni.**

**Audizione di rappresentanti della Confederazione italiana di unione delle professioni intellettuali (CIU), di Pierangelo Sardi, rappresentante italiano nel Conseil européen des professions libérales e dei rappresentanti della Confprofessioni.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giulia BONGIORNO (PdL), *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Corrado ROSSITTO, *presidente nazionale CIU*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Ottavia MATERA, *segretario nazionale Agenzia dei professionisti*, svolge ulteriori considerazioni sulle proposte di legge in titolo.

Pierangelo SARDI, *presidente Conseil européen des professions libérales*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gaetano STELLA, *presidente Confprofessioni*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Giulia BONGIORNO (PdL), *presidente*, ringrazia il gli intervenuti per il contributo offerto all'approfondimento delle proposte di legge in titolo.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 12.40.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097 Governo. ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	21
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	25

#### SEDE REFERENTE

Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente della IV Commissione Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

#### La seduta comincia alle 13.35.

**DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097 Governo.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2010.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore della IV Commissione*, avverte che sono state presentate 15 proposte emen-

dati riferite al provvedimento in esame (*vedi allegato*). Per quanto riguarda gli emendamenti agli articoli 1 e 2, in materia di cooperazione, vale a dire gli emendamenti Evangelisti 1.1 e 2.1, Mogherini Rebesani 1.2 e 2.2, che dispongono un incremento delle dotazioni finanziarie relative alla cooperazione, pur apprezzandone le finalità, anche a nome del relatore per la III Commissione, formula un invito al ritiro, in quanto prevedono una copertura finanziaria che va ad intaccare ulteriormente, rispetto a quanto previsto dal provvedimento, gli stanziamenti di spesa allocati nei diversi ministeri ai sensi della legislazione vigente, prevedendo, rispettivamente, un taglio lineare delle risorse di cui alla Tabella C e una riduzione delle risorse destinate alle Agenzie fiscali.

Per quanto concerne, invece, l'unico emendamento all'articolo 6, ossia l'emendamento Bernardo 6.1, formula un invito al ritiro, anche al fine di consentire un approfondimento del relativo esame di ammissibilità in vista di un'eventuale ripresentazione in Assemblea.

Con riferimento all'articolo 9, invece, esprime parere favorevole sull'emendamento Ascierito 9.2, peraltro identico all'emendamento 9.1 dei relatori, poiché riformula il comma 1 dell'articolo 9, chiarendo che la riserva di posti è unica per tutte le diverse categorie di beneficiari e precisa che anche il coniuge e i parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti dei deceduti in servizio e per causa di servizio della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri hanno diritto alla medesima quota di riserva prevista per gli orfani sul ruolo dei funzionari della pubblica sicurezza.

Esprime, conseguentemente, un invito al ritiro sull'emendamento Ruggia 9.3 — che sarebbe, peraltro, assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti 9.1 dei relatori e Ascierito 9.2 — in quanto la relativa formulazione lascia lo stesso margine di ambiguità dell'attuale testo del decreto-legge riguardo all'assegnazione delle riserve di posti.

Lo stesso invito al ritiro formula per l'emendamento Di Stanislao 9.4 — anch'esso assorbito dall'eventuale approvazione dei citati identici emendamenti dei relatori e Ascierito — posto che l'obiettivo di porre i congiunti delle vittime nella stessa posizione degli orfani, viene perseguito dall'ultimo comma dell'emendamento dei relatori.

Formula, inoltre, parere contrario sugli identici emendamenti Di Stanislao 9.5 e Villecco Calipari 9.6 — anch'essi assorbiti dall'eventuale approvazione dei citati identici emendamenti dei relatori e Ascierito — volti ad escludere tra i beneficiari delle riserve di posti i diplomati delle scuole militari. Formula, invece, parere favorevole sugli emendamenti Villecco Calipari 9.7 e Cicu 9.8, volti a prevedere, rispettivamente, la proroga dei contratti a tempo determinato del personale dei reparti del Genio militare nonché alcune integrazioni alla disciplina dell'aspettativa per riduzione quadri.

Infine, formula un invito al ritiro sugli emendamenti Di Stanislao 9.9 e Recchia 9.10, che tendono a modificare la disci-

plina introdotta dal decreto-legge in materia di non punibilità dei comandanti militari per violazioni di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e della sicurezza dei luoghi di lavoro, restringendone l'ambito di applicazione. Ritiene, infatti, che sia opportuno svolgere un approfondimento delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge, ai fini del successivo esame in Assemblea, anche alla luce del parere che renderà al riguardo la Commissione Giustizia.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nell'esprimere parere conforme a quello testé formulato dai relatori, segnala peraltro che nel testo del decreto-legge, all'articolo 9, comma 1, per un mero errore materiale, la riserva di posti nei concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali nonché del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, non è stata estesa anche agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri. Evidenzia, pertanto, l'opportunità di riformulare gli identici emendamenti dei relatori 9.1 e Ascierito 9.2 nel senso appena delineato.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore della IV Commissione*, anche a nome del relatore della III Commissione, e Filippo ASCIERITO (PdL) riformulano i propri emendamenti all'articolo 9 nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

Augusto DI STANISLAO (IdV), esprime il proprio rammarico per il fatto che gli emendamenti presentati dall'opposizione non siano presi nella dovuta considerazione dalla maggioranza, che impedisce in questo modo all'opposizione di dare il proprio contributo ai fini della stesura del testo da presentare in Assemblea.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore della IV Commissione*, nel replicare

alle osservazioni del deputato Di Stanislao, fa presente, anche a nome del relatore della III Commissione, che tutti gli emendamenti presentati sono stati valutati da parte dei relatori con la dovuta attenzione. Ciò premesso, ribadisce come i relatori non abbiano espresso un parere contrario sugli emendamenti Evangelisti 1.1 e 1.2, ma un invito al ritiro motivato in relazione ai profili problematici concernenti la relativa copertura finanziaria. Si dichiara peraltro disponibile, nel prosieguo dell'esame in Assemblea, a sottoscrivere un ordine del giorno che impegni il Governo ad adottare iniziative per incrementare le risorse da destinare alla cooperazione, così come indicato negli emendamenti in discussione.

Augusto DI STANISLAO (IdV), esprimendo apprezzamento per la disponibilità manifestata dai relatori, ritira l'emendamento Evangelisti 1.1.

Federica MOGHERINI REBESANI (PD), nel sottolineare come la finalità dell'emendamento 1.2 a sua firma, sia analoga a quella dell'emendamento Evangelisti 1.1 — ossia l'aumento delle risorse da destinare alla cooperazione — evidenzia, da un lato, come l'incremento previsto dal proprio emendamento risulti notevolmente inferiore rispetto a quello dell'emendamento Evangelisti e, dall'altro, come la copertura finanziaria sia riferita a specifiche voci di spesa e non sia stata invece realizzata mediante tagli lineari agli stanziamenti dei vari ministeri, posto che questa forma di copertura, prevista peraltro dal decreto in esame, era stata oggetto di critiche da parte del proprio gruppo durante l'esame preliminare del provvedimento in oggetto. Pertanto, pur auspicando che sul tema dell'incremento delle risorse alla cooperazione possa essere presentato un apposito ordine del giorno, condiviso da maggioranza e opposizione, durante l'esame in Assemblea, insiste comunque per la votazione del proprio emendamento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mogherini Rebesani 1.2.

Augusto DI STANISLAO (IdV), in qualità di cofirmatario ritira l'emendamento Evangelisti 2.1.

Federica MOGHERINI REBESANI (PD), nel ribadire le considerazioni poc'anzi formulate con riferimento all'emendamento 1.2, evidenzia come l'emendamento 2.2 a sua firma, preveda un incremento di risorse da destinare alla cooperazione civile in Kosovo, nell'intento di compensare in tal modo l'annunciata riduzione del contingente militare impegnato in tale regione. Ritiene peraltro che l'incremento delle risorse previsto dall'emendamento, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2010, sia tale da non comportare problemi di copertura finanziaria.

Franco NARDUCCI (PD), con riferimento all'emendamento in esame, ricorda che in più occasioni la Commissione Affari esteri ha ribadito l'esigenza di assicurare il massimo impegno dell'Italia per la stabilizzazione del Kosovo. Segnala pertanto l'opportunità di prendere in seria considerazione il predetto emendamento.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore della IV Commissione*, fermo restando l'invito al ritiro, segnala, anche a nome del relatore per la III Commissione, l'opportunità di ripresentare l'emendamento in discussione ai fini del successivo esame in Assemblea, in modo tale che, qualora la Commissione Bilancio non evidenziasse sull'emendamento stesso profili problematici dal punto di vista della copertura finanziaria, il Comitato dei nove potrebbe esprimersi favorevolmente su di esso.

Federica MOGHERINI REBESANI (PD), alla luce delle considerazioni svolte dai relatori, ritira l'emendamento 2.2 a sua firma.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore della IV Commissione*, dichiara decaduto per assenza del presentatore l'emendamento Bernardo 6.1, segnalando che la proposta emendativa potrà essere comunque ripresentata in Assemblea.

Antonio RUGGHIA (PD), pur preannunciando il proprio voto favorevole sugli identici emendamenti 9.1 dei relatori e Ascierto 9.2, ritiene tuttavia che tali proposte emendative a differenza dell'emendamento 9.3 a sua firma non assicurino una perfetta identità di posizione tra tutti i beneficiari delle riserve di posti, con particolare riguardo ai congiunti delle vittime appartenenti al personale delle Forze di polizia.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore della IV Commissione*, nel segnalare come i citati emendamenti identici tengano conto al comma 1-ter della posizione dei familiari delle vittime degli appartenenti alle Forze di polizia, si impegna comunque a prendere nella massima considerazione eventuali ulteriori profili riguardanti i ruoli delle Forze di polizia che dovessero emergere nel parere che sarà formulato dalla Commissione Affari costituzionali.

Le Commissioni approvano all'unanimità gli identici emendamenti 9.1 dei relatori e Ascierto 9.2, così come riformulati.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, in seguito all'approvazione degli identici emendamenti 9.1 dei relatori e Ascierto 9.2, dichiara assorbiti gli emendamenti Ruggia 9.3, Di Stanislao 9.4 nonché gli identici emendamenti Di Stanislao 9.5 e Villicco Calipari 9.6.

Le Commissioni approvano quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Villicco Calipari 9.7 e Cicu 9.8.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ritira l'emendamento 9.9 a sua firma.

Pier Fausto RECCHIA (PD), intervenendo sull'emendamento 9.10 a sua firma, insiste per la votazione, sottolineando come la finalità di tale proposta emendativa sia quella di limitare la non punibilità

a titolo di colpa alle sole violazioni delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e della tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro per fatti commessi nel corso di missioni internazionali, con esclusione, quindi, di quelli relativi a servizi connessi alle missioni stesse. Stando all'attuale tenore del testo, a suo avviso, infatti, rientrerebbero nella non punibilità, ad esempio, anche i fatti commessi nello svolgimento di attività realizzate sul territorio nazionale in preparazione di missioni all'estero, per le quali non appaiono sussistere quelle particolari condizioni organizzative citate dal provvedimento in esame.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di effettuare un approfondimento dei rilievi formulati dal deputato Recchia ai fini dell'esame in Assemblea.

Francesco BOSI (UdC) ritiene opportuno specificare le fattispecie alle quali risulterebbe applicabile la non punibilità, anche al fine di evitare possibili problemi interpretativi.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ribadisce l'opportunità di attendere il parere della Commissione Giustizia prima di procedere ad un'eventuale riformulazione del comma 4 dell'articolo 9 del provvedimento in esame.

Pier Fausto RECCHIA (PD), alla luce della disponibilità manifestata dai relatori e dal Governo, ritira l'emendamento 9.10 a sua firma.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento in oggetto, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso per il parere alle Commissioni competenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

## ALLEGATO

**DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa (C. 3097 Governo)**

## EMENDAMENTI

## ART. 1.

*Al comma 1, sostituire le parole: « la spesa di euro 22.300.000 » con le seguenti: « la spesa di euro 52.300.000 ».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, alinea, sostituire le parole: « a euro 804.208.663 » con le seguenti: « a euro 834.208.663 »; conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: « b-bis) quanto a euro 30.000.000 mediante corrispondente riduzione lineare per l'anno 2010 delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa contenute nella Tabella C di cui all'articolo 2, comma 245, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili. »*

**1. 1.** Evangelisti, Di Stanislao.

*Al comma 1, sostituire la cifra: « 22.300.000 » con la seguente: « 27.300.000 ».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, alinea, sostituire le parole: « a euro 804.208.663 » con le seguenti: « a euro 809.208.663 »; conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: « b-bis) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento delle Agen-*

*zie fiscali (Agenzia del Demanio), di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999 come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. »*

**1. 2.** Mogherini Rebesani, Maran, Villecco Calipari, Narducci, Corsini, Tempestini, Barbi, Parisi.

## ART. 2.

*Al comma 1, sostituire le parole: « la spesa di euro 22.700.000 » con le seguenti: « la spesa di euro 52.700.000 ».*

*Conseguentemente all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: « a euro 804.208.663 » con le seguenti: « a euro 834.208.663 »; conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: « b-bis) quanto a euro 30.000.000 mediante corrispondente riduzione lineare per l'anno 2010 delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa contenute nella Tabella C di cui all'articolo 2, comma 245, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili ».*

**2. 1.** Evangelisti, Di Stanislao.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « e Somalia » con le seguenti: « , Somalia e Kosovo » e sostituire*

le parole: « la spesa di euro 22.700.000 » con le seguenti: « 24.700.000 ».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, alinea, sostituire le parole: « a euro 804.208.663 » con le seguenti: « a euro 806.208.663 »; conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: « b-bis) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento delle Agenzie fiscali (Agenzia del Demanio), di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999 come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 ».

**2. 2.** Mogherini Rebesani, Maran, Villecco Calipari, Narducci, Corsini, Tempestini, Barbi, Parisi.

#### ART. 6.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

3-bis. All'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Comandante generale della Guardia di finanza è scelto fra i Generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo ovvero dell'Esercito ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa ».

b) Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il mandato del Comandante Generale, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età o per altra causa prevista dalla legge, ha una durata massima di due anni ed è rinno-

vabile con provvedimento da emanarsi secondo la procedura di cui al primo comma. Al termine del mandato è disposto il collocamento in congedo da equipararsi a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione delle previsioni di cui all'articolo 6 comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 ».

3-ter. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo le parole: « più anziano in ruolo » sono aggiunte le seguenti: « ovvero il parigrado che lo segue in ordine di anzianità se il primo ricopre la carica di Comandante Generale »,

b) Dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis). rimane in carica per un periodo massimo di un anno, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o altra causa prevista dalla legge ».

3-quater. Le disposizioni di cui al comma 3-bis, lettera b), ed al comma 3-ter, lettera b), entrano in vigore dalla data di assunzione della carica del Comandante Generale della Guardia di finanza nominato secondo le procedure di cui al comma 3-bis, lettera a), del presente articolo. Con la medesima decorrenza, è abrogato l'articolo 9 della legge 25 maggio 1989, n. 190.

**6. 1.** Bernardo.

#### ART. 9.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, fino al 25 per cento dei posti messi a concorso:

a) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali, nonché del

personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;

b) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;

c) per il reclutamento del personale dei marescialli dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.

1-bis. I posti relativi al reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli di cui al comma 1, lettere a) e c), sono altresì riservati ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare e dall'Opera nazionale figli degli aviatori, in possesso dei requisiti prescritti.

1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, si applicano anche al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale ivi indicato.

\* 9. 1. I Relatori.

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, fino al 25 per cento dei posti messi a concorso:

a) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali, nonché del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;

b) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;

c) per il reclutamento del personale dei marescialli dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.

1-bis. I posti relativi al reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli di cui al comma 1, lettere a) e c), sono altresì riservati ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti prescritti.

1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, si applicano anche al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale ivi indicato.

**\* 9. 1. I Relatori (nuova formulazione)**

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, fino al 25 per cento dei posti messi a concorso:

a) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali, nonché del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;

b) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;

c) per il reclutamento del personale dei marescialli dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.

1-bis. I posti relativi al reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli di cui al comma 1, lettere a) e c), sono altresì

riservati ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare e dall'Opera nazionale figli degli aviatori, in possesso dei requisiti prescritti.

1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, si applicano anche al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale ivi indicato.

**\* 9. 2. Ascierto, Paglia.**

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, fino al 25 per cento dei posti messi a concorso:

a) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali, nonché del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;

b) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;

c) per il reclutamento del personale dei marescialli dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa

l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.

1-bis. I posti relativi al reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli di cui al comma 1, lettere a) e c), sono altresì riservati ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti prescritti.

1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, si applicano anche al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale ivi indicato.

\* 9. 2. Ascierio, Paglia (nuova formulazione)

(Approvato)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali, nonché del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.

9. 3. Ruggia, Vilecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Letta, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico.

*Al comma 1, sopprimere le parole: « , ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, ».*

9. 4. Di Stanislao, Evangelisti.

*Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

\*\* 9. 5. Di Stanislao, Evangelisti.

*Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

\*\* 9. 6. Vilecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Letta, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. In considerazione della specialità dei lavori effettuati dai reparti del Genio militare, in situazioni di urgenza ed emergenza, anche con riferimento alle missioni internazionali di cui alla presente legge, il Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse già stanziare a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è autorizzato a prorogare o rinnovare per una o più volte il contratto di lavoro a tempo determinato di ciascun lavoratore, fino alla durata massima complessiva di cinque anni. Con riferimento alle qualifiche per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, il Ministero della difesa, trascorso il citato periodo, qualora abbia la necessità di continuare ad avvalersi delle medesime prestazioni lavorative, procede all'assunzione diretta del lavoratore, in deroga alla vigente disciplina del collocamento obbligatorio, nel limite del dieci per cento delle assunzioni autorizzate annualmente ai sensi della normativa vigente ».

9. 7 Vilecco Calipari, Cicu, Gidoni, Bosi, Di Stanislao.

(Approvato)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, dopo il primo capoverso, sono inseriti i seguenti:

« ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni che ne facciano richiesta;

ufficiali che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età del grado rivestito che ne facciano richiesta; »;

3-ter. All'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Il personale collocato in aspettativa per riduzione quadri può chiedere all'Amministrazione militare il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al primo comma, secondo periodo, decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami.

3-quater. All'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che

elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito del collocamento in aspettativa per riduzione quadri, di cui all'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224. Il diritto del coniuge può essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non può più essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo. ».

3-quinquies. Dalle disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ».

9. 8. Cicu, Villecco Calipari, Gidoni, Bosi, Di Stanislao.

*(Approvato)*

Al comma 4, sopprimere le parole: « nell'espletamento del servizio connesso ad attività operative o addestrative svolte »

9. 9. Di Stanislao, Evangelisti.

Al comma 4, sostituire le parole: « del servizio connesso ad » con la seguente: « di ».

9. 10. Recchia, Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Letta, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	31
AVVERTENZA .....	31

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 19 gennaio 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.25.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.  
Atto n. 169.*

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Emendamenti C. 2326-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	32
Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. Testo unificato C. 889 Consolo ed abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rimessione alla Commissione</i> ) .	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	35
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazioni nella composizione del Comitato permanente per i pareri .....	35
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 170 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	36
SEDE REFERENTE:	
Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia. C. 588 Tassone ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	39
AVVERTENZA .....	40

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

##### La seduta comincia alle 13.30.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.**

**Emendamenti C. 2326-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, impossibilitato ad essere presente alla seduta odierna, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e l'emendamento 4.100 delle Commissioni non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.****Testo unificato C. 889 Consolo ed abb.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e rimessione alla Commissione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, illustra il testo unificato delle proposte di legge in materia di impedimento a comparire in udienza (C. 889 e abbinate), elaborato dalla II Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

Rileva che le finalità del provvedimento, individuate all'articolo 1, consistono nell'esigenza di assicurare il sereno svolgimento delle funzioni attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri.

Quanto al contenuto del testo unificato, si sofferma sull'articolo 1, comma 1, che delimita la sfera di applicazione che, quanto all'ambito soggettivo, è individuata nelle figure del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri e, quanto al profilo oggettivo, non si applica ai reati c.d. funzionali, in considerazione della clausola che fa espressamente salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

In proposito, ricorda che l'articolo 96 della Costituzione, nel testo introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, stabilisce che « il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale ». La legge costituzionale n. 1 del 1989 e le norme attuative, introdotte dalla legge 5 giugno 1989, n. 219, disciplinano il procedimento per i reati ministeriali, che si configura come speciale per ciò che concerne la fase delle indagini preliminari (la cui competenza è attribuita al cd. Tribunale dei ministri) e dell'autorizzazione a procedere.

Evidenzia, quindi, come il testo in esame limiti l'ambito temporale di applicazione ai diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso. Il riferimento all'attesa dell'approvazione di una legge costituzionale organica sulle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri e sulle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali contenuto nel comma 1 attribuisce un carattere transitorio alle disposizioni contenute nei commi successivi. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 1, inoltre, le disposizioni del provvedimento si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Rileva che il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che per il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato o parte offesa, il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, delle attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque connessa alle funzioni di governo.

Sottolinea come i riferimenti normativi indicati nel testo attengano alle attribuzioni del Presidente del Consiglio, all'attività del Consiglio di Gabinetto, dei Comitati di ministri e dei Comitati interministeriali nonché della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Ulteriori richiami normativi riguardano le funzioni della Presidenza del Consiglio, l'attività di partecipazione all'Unione europea, i rapporti con il sistema delle autonomie.

Fa presente che in base al comma 3 dell'articolo 1 per i Ministri l'esercizio

delle attività previste dalle leggi e regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati o parti offese.

Ricordare quindi che l'articolo 420-ter c.p.p. prescrive che quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1 c.p.p. (comma 1); allo stesso modo il giudice provvede quando « appare probabile » che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. La probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione (comma 2); anche in relazione alle successive udienze, la mancata comparizione dell'imputato, anche se detenuto, quando risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, comporta l'obbligo del giudice di rinviare anche d'ufficio l'udienza, fissare con ordinanza la data della nuova udienza e disporre la notificazione all'imputato (comma 3); nel caso di impedimento del difensore, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza quando risulta che l'assenza del medesimo è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi, ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito (comma 5).

In base a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1, nelle ipotesi di cui ai sud-

detti commi 2 e 3, il giudice, su richiesta di parte, rinvia il processo ad altra udienza.

Rileva che ai sensi del comma 5 del testo unificato è stabilito, come effetto giuridico dell'impedimento, il dovere del giudice di rinviare l'udienza. Infatti, se gli uffici di appartenenza attestano che l'impedimento è continuativo in relazione alle funzioni svolte, il giudice rinvia ad udienza successiva al periodo attestato. Ciascun rinvio non può essere superiore a sei mesi.

Il comma 6 stabilisce che il corso della prescrizione rimanga sospeso per l'intera durata del rinvio, secondo quanto previsto dall'articolo 159, primo comma, numero 3), del codice penale, e si applica il terzo comma del medesimo articolo 159 del codice penale.

Ricorda che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza (da ultimo, sentenze della Corte di Cassazione 4071/08 e 5956/2009), la sospensione della prescrizione opera per il tempo dell'impedimento e per il periodo successivo sino alla data dell'udienza, nei limiti di sessanta giorni.

L'articolo 2 del testo unificato, infine, individua l'entrata in vigore del provvedimento nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, ricorda che il provvedimento è riconducibile alla materia « giurisdizione e norme processuali » di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

In merito al rispetto delle altre disposizioni della Costituzione, sottolinea come il testo investa una materia in cui si confrontano i principi costituzionali in materia di esercizio della funzione giurisdizionale e di svolgimento delle funzioni pubbliche riconducibili ad organi costituzionali.

Rileva come il testo evidenzia espressamente la natura transitoria delle disposizioni introdotte, applicabili sino all'entrata in vigore di disposizioni di natura costituzionale.

Ricorda che tale disposizione riproduce una norma contenuta in una delle proposte di legge originarie (C. 3013 Vietti) la cui relazione illustrativa precisa che l'indicazione della transitorietà della norma permette di superare l'eventuale eccezione di violazione dell'articolo 138 della Costituzione. In proposito, è utile altresì segnalare che il profilo della dichiarata transitorietà della disciplina è stato preso in considerazione dalla Corte costituzionale, nell'ambito di un più ampio ragionamento sul merito delle norme impugnate, quale argomento *ad adiuvandum* per dichiarare non fondate le questioni poste (sentenze 24 del 2000 e 148 del 1999). Inoltre, secondo la Corte, il carattere transitorio della norma esaminata costituisce elemento di rilievo ai fini dello scrutinio di ragionevolezza della norma stessa (sentenza n. 94 del 2009).

L'effetto del provvedimento – che dal punto di vista dell'ambito soggettivo di applicazione riguarda situazioni omogenee disciplinate in modo paritario – è la sospensione del processo penale conseguente a tale impedimento di carattere continuativo per la durata dell'impedimento medesimo e fino alla fissazione di una nuova udienza.

Doris LO MORO (PD) formula la richiesta, a nome del gruppo del Partito democratico, di esaminare il provvedimento in titolo nell'ambito della Commissione plenaria anziché nel Comitato permanente per i pareri. Pur nel grande rispetto per l'attività che svolge il Comitato ritiene infatti che la complessità della materia trattata richieda un dibattito ampio, con il contributo di tutti i colleghi della Commissione.

Rileva che già il comma 1 dell'articolo 1 reca una dichiarazione di carattere essenzialmente politico nel momento in cui preannuncia la presentazione di una proposta di legge costituzionale sulla materia. Evidenzia, in proposito, come ogni legge – a prescindere dal riferimento ad un *iter* di modifica costituzionale in corso – debba avere i caratteri di ragionevolezza e di armonia con la Costituzione.

Pierluigi MANTINI (UdC) concorda con quanto testé richiesto dalla collega Lo Moro in merito ad un tema che richiede di essere esaminato e discusso nell'ambito della Commissione plenaria.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, comunica che, alla luce della richiesta formulata, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regolamento, il seguito dell'esame del provvedimento in titolo è rimesso alla Commissione nella sua composizione plenaria, in una seduta da convocare secondo quanto sarà deciso nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già prevista per oggi alle ore 14.

**La seduta termina alle 13.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 19 gennaio 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.20.

**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Variazioni nella composizione  
del Comitato permanente per i pareri.**

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che per il gruppo Italia dei Valori entra a far parte del Comitato permanente per i pareri il deputato David Favia in sostituzione del deputato Pino Pisicchio.

Comunica che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna ha concordato sulla nomina del deputato David Favia a componente dell'Ufficio di Presidenza del Comitato permanente per i pareri, con le funzioni di segretario, in sostituzione del deputato Pisicchio.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 170.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Piergus VANALLI (LNP), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, volto al recepimento della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, in attuazione della delega prevista dalla legge n. 88 del 2009 (Legge comunitaria 2008).

Ricorda preliminarmente come la citata direttiva colmi un vuoto legislativo, in quanto la direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile – su la I Commissione ha espresso il parere di competenza il 25 novembre scorso –, escludeva gli articoli pirotecnici dal suo campo di applicazione rimandando la loro regolamentazione ad una direttiva complementare in ragione del fatto che tali articoli richiedono misure adeguate per le esigenze di tutela dei consumatori e la sicurezza del pubblico.

La direttiva cui il provvedimento in esame dà attuazione fissa dunque i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere commercializzati e prevede che gli

stati membri vi diano attuazione entro il 4 gennaio 2010.

Lo schema di decreto legislativo consta di 20 articoli e cinque allegati tecnici di cui i primi quattro mutuati direttamente dalla direttiva 2007/23/CE; l'allegato 5 contiene indicazioni relative all'etichetta di tracciabilità.

Rileva come la finalità del provvedimento sia quella di conciliare la libera circolazione degli articoli pirotecnici all'interno dell'UE con le fondamentali esigenze di protezione della salute umana, della sicurezza ed incolumità pubblica, con particolare riferimento alla tutela dei consumatori, avuto, altresì, riguardo alla protezione ambientale, nel rispetto dei principi ispiratori della direttiva *de qua*.

Si sofferma quindi sull'articolo 1, che definisce l'oggetto del provvedimento delimitandone il campo di applicazione agli articoli pirotecnici indicati dalla direttiva in esame ed esclude materialmente indicati, tra i quali i fuochi d'artificio prodotti per uso proprio che restano assoggettati alle disposizioni di cui all'articolo 53 del Testo unico di pubblica sicurezza.

Evidenza poi che l'articolo 2 reca le definizioni dei soggetti e degli oggetti cui si riferisce il testo mentre l'articolo 3 prevede la classificazione degli articoli pirotecnici da parte del fabbricante in categorie in relazione ad utilizzo, finalità e livello di rischio potenziale dei medesimi articoli. In particolare, vengono disciplinate, per la prima volta nel nostro ordinamento, la tipologia dei fuochi artificiali ed articoli pirotecnici per uso esclusivamente professionale nonché gli articoli ad uso cinematografico e teatrale.

L'articolo 4 prescrive il superamento di un apposito corso di formazione sul tema della pirotecnica per ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di manipolazione ed utilizzazione degli articoli pirotecnici e la licenza per l'esercizio del mestiere di fochino di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 302 del 1956.

L'articolo 4 rimette, poi, al Ministro dell'interno il compito di definire con decreto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, le modalità di attuazione dei suddetti corsi con indicazione delle relative tariffe qualora vengano organizzati dalla pubblica amministrazione.

L'articolo 5 reca specifici divieti di vendita di articoli pirotecnici in relazione al tipo ed all'età dell'acquirente fissando a sedici anni l'età minima per l'acquisto e l'impiego di articoli inoffensivi. Rileva che viene disciplinata la vendita di fuochi di categoria 2 ai maggiorenni; la cessione a titolari di licenza di polizia dei fuochi di categoria 3; la cessione ai soli professionisti qualificati dei fuochi di categoria 4 e degli altri articoli pirotecnici professionali. È fatto, inoltre, divieto di cessione di articoli pirotecnici con massa attiva superiore a limiti indicati dalla Commissione Consultiva Centrale competente in materia di esplosivi, in relazione alle miscele che li compongono introducendo una disciplina transitoria per lo smaltimento delle giacenze dei predetti articoli entro il termine del 4 luglio 2011, attraverso cessione limitata ai soli soggetti qualificati.

L'articolo 6 indica le formalità e le procedure relative all'apposizione della « marcatura CE » prevista dalla direttiva cui si dà attuazione. L'articolo 7 disciplina le formalità e le competenze per il rilascio dell'autorizzazione, previa notifica alla Commissione europea e alle competenti autorità degli altri Stati membri, agli organismi autorizzati ad espletare le attività di certificazione stabilite dal provvedimento in esame.

L'articolo 8 istituisce, presso il Ministero dell'interno, un comitato tecnico di vigilanza sull'attività dei predetti organismi dettando norme sulla sua composizione, durata in carica, competenze e poteri. L'articolo 9 detta norme circa le caratteristiche grafiche del « marchio CE », le relative modalità di apposizione, il periodo di obbligatoria conservazione degli attestati e i destinatari di tali obblighi.

L'articolo 10 dispone l'applicazione delle norme di cui alla legge comunitaria

per il 1994 alle procedure di valutazione previste dallo schema e a quelle finalizzate all'autorizzazione ed alla vigilanza sugli organismi notificati ed ai controlli sui prodotti. L'articolo 11 indica tutte le informazioni che debbono obbligatoriamente essere riportate sulle etichette degli articoli pirotecnici disciplinati dalle disposizioni in esame; l'articolo 12, a sua volta, reca le informazioni che vanno riportate nelle etichette degli articoli pirotecnici per veicoli.

L'articolo 13 disciplina le modalità di identificazione degli articoli pirotecnici anche attraverso la predisposizione di un modello conforme a quello riportato nell'Allegato 5 allo schema. Si rinvia, poi, ad un decreto del Ministro dell'interno per l'individuazione di taluni aspetti tecnici inerenti la formazione del codice di identificazione. Con l'articolo 14 s'impone al fabbricante, importatore e distributore l'utilizzo del sistema informatico di gestione delle procedure di raccolta dei dati relativi agli articoli pirotecnici ai fini dell'identificazione univoca e tracciabilità lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'articolo pirotecnico. Spetta al Ministro dell'interno, con proprio decreto, la definizione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, delle modalità di utilizzo del sistema informatico e di gestione dei dati di cui sopra nonché le modalità di tenuta del registro informatico.

L'articolo 15 attribuisce al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a quello dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell'interno, i compiti di sorveglianza sul mercato degli articoli pirotecnici. Spetta, in particolare, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sentito quello dei Vigili del Fuoco, il compito di adottare eventuali misure limitative della libera circolazione dei prodotti marchiati CE ritenuti pericolosi.

L'articolo 16 disciplina la partecipazione dei soggetti interessati nei procedimenti relativi alla limitazione della libera circolazione dei prodotti marchiati CE

ma ritenuti pericolosi, secondo le disposizioni del precedente articolo 15. L'articolo 17 attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza l'ulteriore potere di adottare provvedimenti limitativi della libera circolazione dei prodotti esplosivi, in aggiunta ai casi già disciplinati dal Testo unico di pubblica sicurezza, conferendo al prefetto il potere di sospendere i trasferimenti di articoli pirotecnici o d'imporre particolari prescrizioni tese a prevenire la detenzione o l'uso illecito di tale materiale. Al contempo, viene attribuita al Ministro dell'interno la facoltà di disporre ulteriori provvedimenti coercitivi relativamente a fabbricazione, vendita, cessione o consegna per la custodia in deposito degli articoli pirotecnici che, pur marcati CE, risultino pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica oltre che per la salute, l'ambiente e la pubblica incolumità.

L'articolo 18 reca una specifica disciplina sanzionatoria in caso di violazione delle disposizioni di cui allo schema in esame e sostituisce il testo dell'articolo 53 del Testo unico di pubblica sicurezza. L'articolo 19 contiene una serie di disposizioni volte a disciplinare la fase attuativa e transitoria connessa alle innovazioni recate dal provvedimento in esame attraverso il rinvio ai decreti ministeriali e regolamenti necessari per la completa attuazione delle disposizioni del decreto in esame. Più specificamente, si prevede l'adozione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, di un regolamento di esecuzione volto ad adeguare le vigenti norme del Testo unico di pubblica sicurezza.

L'articolo 20, infine, assicura che dall'attuazione del presente decreto non derivino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica stabilendo, inoltre, che le amministrazioni interessate provvedano nell'ambito delle risorse disponibili.

Fa presente che allo schema di decreto in esame sono allegate la relazione illustrativa, l'analisi tecnico-normativa, l'analisi di impatto della regolamentazione e la relazione tecnico-finanziaria.

Per quanto riguarda la conformità con la legge di delega, il cui termine di scadenza per la relativa attuazione – tenuto conto della data in cui è stato presentato per il parere – è prorogato al 4 aprile 2010, rileva la necessità di tenere conto dei principi generali di delega contenuti nell'articolo 2 della legge n. 88 del 2009, unitamente ai principi e criteri direttivi specifici previsti dall'articolo 29, comma 1, della medesima legge.

In proposito, ritiene opportuno svolgere un'attenta riflessione alla luce del fatto che alcuni criteri e principi direttivi fissati dal predetto articolo 29 non risultano pienamente attuati con il provvedimento in esame; in più disposizioni, inoltre, si prevede il rinvio a fonti di rango inferiore, talora anche senza la previsione di un termine di emanazione, come nel caso di cui all'articolo 19, comma 4.

Sottolinea come tali previsioni, oltre a concretizzare una dequalificazione della fonte disposta non dalla legge ma dal decreto delegato, comportino anche un effetto di slittamento nel tempo nell'adozione della normativa rispetto alle previsioni della legge di delega e, quindi, anche della normativa comunitaria. In particolare, nel caso dei principi e criteri della lettera b) del comma 1 dell'articolo 29, il rinvio a regolamento – che interviene in materia disciplinata da un complesso concorso di normazione primaria e secondaria – produce un effetto di slittamento che può arrivare ad un termine di emanazione di 150 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Illustrando nel dettaglio i criteri e principi direttivi, la citata lettera b) del comma 1 dell'articolo 29 prevede «l'armonizzazione delle norme di recepimento della direttiva con quelle nazionali vigenti in materia di sicurezza delle fabbriche, dei depositi e degli esercizi di vendita dei prodotti esplosivi, anche sotto il profilo della prevenzione incendi». L'attuazione di tali profili è rinviata, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del provvedimento in esame, ad un decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di altri due decreti

previsti dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 19 che, a loro volta, devono essere emanati nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Inoltre, l'attuazione dei principi e criteri direttivi della lettera c) dell'articolo 29 – «assicurare la produzione, l'uso e lo smaltimento ecocompatibili dei prodotti esplosivi, compresi quelli pirotecnici per uso nautico, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, prevedendo una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di tali prodotti e dei prodotti scaduti» – non appare contenuta nel provvedimento in esame, ma rinviata dall'articolo 19, comma 4, ad un decreto del Ministro dell'ambiente limitatamente alla disciplina delle modalità per la consegna, lo smaltimento e la distruzione dei rifiuti in materia di articoli pirotecnici.

Rileva che anche i principi e i criteri direttivi di cui alla lettera f) dell'articolo 29 della legge comunitaria – «prevedere ogni misura volta al rispetto delle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e di prevenzione incendi nell'acquisizione, detenzione ed uso degli artifici pirotecnici e ad escludere dal possesso di tali prodotti persone comunque ritenute pericolose» – non sembrano ricevere completa attuazione nel testo in esame che non dispone in merito all'esclusione dal possesso di tali prodotti persone comunque ritenute pericolose.

Ricorda, infine, che il contenuto del provvedimento è riferibile alla materia «armi, munizioni ed esplosivi», riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere alla luce del dibattito in Commissione e di quanto emergerà dalle audizioni informali che saranno programmate.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia.**

**C. 588 Tassone.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 gennaio 2010.

Pierangelo FERRARI (PD) nel richiamare la discussione svolta in Commissione, rileva preliminarmente come sia stato a suo avviso improprio fare riferimento ad una proposta di legge «grave» o «pericolosa», come emerge dall'*iter* parlamentare.

Rileva come la proposta di legge abbia il grande pregio di avere acceso i riflettori su una tematica seria e significativa, che attiene alla mancanza di equilibrio, a livello locale, tra poteri esecutivi e organi elettivi.

La proposta di legge in esame, tuttavia, non è condivisibile nella parte in cui si propone di modificare il sistema che è alla base della legge 25 marzo 1993, n. 81, recante elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio comunale. Di tale legge, infatti, da più parti è stato fatto un bilancio positivo, evidenziando come essa rappresenti uno dei fondamenti della democrazia funzionante.

In particolare, la proposta di legge interviene sul principio noto con l'espressione *simul stabunt, simul cadent*, introdotto nella Costituzione, per le elezioni regionali, dalla legge costituzionale n. 1 del 1999: il nuovo terzo comma dell'articolo 126 Costituzione, infatti, dispone che, nel caso di elezione diretta del presidente

della giunta regionale, l'approvazione di una mozione di sfiducia nei suoi confronti comporta automaticamente sia le dimissioni della giunta, sia lo scioglimento del consiglio.

La proposta di legge contravviene a tale principio, prevedendo una discutibile prevalenza della titolarità della carica rispetto alla volontà dell'elettorato.

Rileva poi come la proposta di legge utilizzi la locuzione « vicende personali e giudiziarie » per individuare il presupposto alla base del nuovo istituto, con una dizione che appare eccessivamente generica.

Sottolinea, quindi, che l'istituto della sfiducia costruttiva, seppur non previsto dall'ordinamento italiano per nessun organismo, non appare di per sé criticabile. Ricorda, in proposito, come una disposizione volta a introdurre tale istituto per la Camera dei deputati era contenuta nel testo di legge costituzionale di riforma della Parte seconda della Costituzione approvato nella XIV legislatura ma non entrato in vigore a causa dell'esito negativo del *referendum* confermativo di cui all'articolo 138 della Costituzione.

L'articolo 32 del testo della legge modificava l'articolo 94 della Costituzione. In particolare, il nuovo quinto comma così stabiliva: « Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale ».

La scelta di continuità con il mandato elettorale sarebbe stata volta ad impedire modifiche delle maggioranze e processi degenerativi. Le previsioni della proposta di legge in esame aprono invece il varco a possibili « ribaltoni ». In ogni modo, la

proposta di legge pone all'attenzione del Parlamento un problema importante, tenuto conto del fatto che in questi anni si è verificato uno svuotamento dei poteri dei consigli provinciali e dei consigli comunali, quale conseguenza della mancata previsione di adeguati poteri di controllo in funzione di contrappeso rispetto all'ampliamento dei poteri del presidente di provincia e del sindaco.

Ritiene, in conclusione, opportuno — come evidenziato anche dai colleghi Pastore e Favia nel corso del dibattito parlamentare sul provvedimento — che la Commissione prosegua nella discussione di una tematica di particolare rilievo che investe il mancato equilibrio, in ambito comunale e provinciale, tra poteri esecutivi ed organi elettivi.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009.*

*Emendamenti C. 3014 Governo, approvato dal Senato.*

*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007.*  
*Emendamenti C. 3015 Governo, approvato dal Senato.*

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. C. 2966, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 41

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Atto n. 150 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 42

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del relatore*) ..... 49

ALLEGATO 2 (*Proposta alternativa di parere dell'onorevole Capano*) ..... 52

ALLEGATO 3 (*Proposta alternativa di parere dell'onorevole Vietti*) ..... 57

##### SEDE REFERENTE:

DL 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 3084 Governo (*Seguito esame e rinvio*) ..... 44

ALLEGATO 4 (*Emendamenti*) ..... 59

AVVERTENZA ..... 48

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

##### La seduta comincia alle 13.30.

**Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue.**

**C. 2966, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, osserva che l'articolo unico del disegno di legge in esame modifica il comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto «Codice ambientale»), che prevede sanzioni in caso di violazione delle norme che regolano lo scarico delle acque reflue industriali.

La modifica circoscrive esplicitamente l'ambito di applicazione della sanzione penale alle ipotesi di violazione più gravi, quelle in cui, oltre a superare i valori limite previsti, lo si faccia in relazione a specifiche sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 del citato decreto legislativo (ad esempio: arsenico, cadmio, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, fenoli, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, pesticidi fosforiti).

Pertanto, perché ricorra la sanzione penale occorre che siano superati i valori limite per le 18 sostanze più pericolose, fissati nella tabella 5, allegato 5: in tal caso è previsto l'arresto fino a 2 anni e l'ammenda da 3.000 a 30.000 euro.

Il superamento dei soli limiti fissati nelle tabelle 3 e 4, con riferimento ad altre sostanze, sempre inquinanti ma meno pericolose per la salute (come alluminio, bario, boro, ferro, manganese) comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 133 del Codice ambientale. Si tratta di sanzioni comunque consistenti, che vanno dai 3.000 ai 30.000 euro, con un minimo di 20.000 euro in caso di inquinamento di risorse idriche destinate al consumo umano o situate in aree protette.

Secondo la relazione governativa al disegno di legge in esame, l'intervento mira a risolvere alcune incongruenze derivanti dall'attuale formulazione della norma, sulla quale si è andato formando un orientamento giurisprudenziale minoritario, in ordine all'interpretazione della norma in questione, foriero di grandissime incertezze.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.35.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.**

**Atto n. 150.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (*vedi allegato 1*) e che proposte alternative di parere sono state presentate dall'onorevole Capano (*vedi allegato 2*) e dall'onorevole Vietti (*vedi allegato 3*).

Manlio CONTENUTO (PdL) osserva come il provvedimento in esame presenti taluni profili problematici sui quali ritiene necessario soffermarsi. In primo luogo, pur condividendo in linea di principio che la mediazione sia configurata quale condizione di procedibilità in relazione a determinate materie, tuttavia rileva che la relativa previsione esorbita dai limiti della delega legislativa. In particolare, non ritiene conferente, allo scopo di sostenere la contraria tesi della conformità alla delega, il riferimento al considerando n. 14 della direttiva 2008/52/CE, posto che lo strumento della direttiva fa salva l'autonomia normativa degli Stati membri e, comunque, non pone il principio dell'obbligatorietà della mediazione. Osserva quindi che, al fine di evitare eventuali future pronunce di incostituzionalità, tale vizio potrebbe essere sanato *ex post* con un apposito intervento normativo, volto ad integrare l'articolo 60 della legge n. 69 del 2009 con l'espressa previsione della possibilità di configurare un procedimento obbligatorio di mediazione.

Esprime forti perplessità sul contenuto dell'articolo 4, comma 3, ritenendo del tutto inutile ed inefficace la previsione dell'obbligo di informazione a carico dell'avvocato e improprio l'utilizzo della sanzione della nullità. Più in generale, rileva che nello schema di decreto legislativo non si è adeguatamente tenuto conto della differenza concettuale tra l'istituto della mediazione e quello, distinto, della conciliazione, ravvisandosi talune sovrapposizioni in proposito.

Evidenzia quindi come, in relazione al sistema configurato dal provvedimento, sia indispensabile che il mediatore operi secondo criteri di assoluta trasparenza e sia dotato di preparazione specifica nelle materie giuridiche. Dovrebbe inoltre esserne identificata più chiaramente la natura, ad esempio in termini di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche ai fini dell'applicazione di eventuali sanzioni nei suoi confronti. Con riferimento alle parti della mediazione, ritiene che la questione circa l'opportunità di prevedere l'obbligatorietà dell'assistenza dell'avvocato dovrebbe essere oggetto di un'approfondita riflessione.

Anche con riferimento alle materie elencate dall'articolo 5 del provvedimento invita ad effettuare ulteriori riflessioni. Da un lato, infatti, rileva la presenza di alcune materie, come quella dei « patti di famiglia », dove non è sempre agevole distinguere il confine tra diritti disponibili e diritti indisponibili e, dall'altro, osserva che sarebbe stato più opportuno selezionare le materie in ragione dell'impatto deflattivo che il filtro della mediazione potrebbe produrre sul processo. Ritiene, segnatamente, che sarebbe stato preferibile applicare il nuovo istituto, in via sperimentale, con riferimento a un limitato numero di materie non particolarmente complesse, come quella condominiale, che tuttavia rappresentano una percentuale rilevante del carico giudiziario.

Per quanto concerne le conseguenze del mancato accordo delle parti, pur esprimendo talune perplessità su alcuni automatismi, ritiene la disciplina dell'articolo 13 sostanzialmente condivisibile, anche perché non ritiene facilmente praticabili soluzioni alternative che operino sul piano sanzionatorio prescindendo dalle conseguenze sulle spese processuali.

Ritiene inoltre più opportuno che la litispendenza, e quindi anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, siano ancorati al momento del deposito dell'istanza di conciliazione. Dovrebbero inoltre essere individuati dei cri-

teri di competenza territoriale che consentano di individuare il mediatore più vicino a entrambe le parti.

Osserva altresì che i regolamenti di procedura di cui all'articolo 16, pur dovendo essere molto elastici e non dovendo vincolare eccessivamente il mediatore, non possano non fare riferimento a talune regole fondamentali, quali, ad esempio, il principio del contraddittorio, inteso quantomeno come obbligo del mediatore di sentire entrambe le parti.

Sottolinea, infine, l'importanza di predisporre strumenti di monitoraggio che consentano di valutare l'impatto che il nuovo istituto è destinato a produrre sul processo civile.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, dopo avere rilevato che la materia in esame è estremamente delicata ed offre numerosi spunti critici, evidenzia come la sua proposta di parere fornisca una risposta adeguata a molti dei rilievi emersi nel corso della discussione, compresi quelli oggi avanzati dall'onorevole Contento. Non condivide tuttavia l'osservazione secondo la quale il Governo, nel configurare la mediazione come condizione di procedibilità del giudizio per determinate materie, abbia superato i limiti della delega legislativa. Si tratta, infatti, di un principio evidentemente desumibile dalla delega e, segnatamente, dall'articolo 60, comma 3, lettera a) della legge n. 69 del 2009, secondo il quale la mediazione deve avere ad oggetto diritti disponibili « senza precludere l'accesso alla giustizia ». La delega, pertanto, implicitamente consente al Governo di prevedere un procedimento obbligatorio di mediazione, purché non ne risulti precluso l'accesso alla giustizia. Ritiene quindi che non vi sia stato un eccesso di delega, bensì una corretta interpretazione della delega e sottolinea come, in tale contesto, il considerando n. 14 della direttiva 2008/52/CE non possa non essere ritenuto un fondamentale elemento interpretativo, oltre che una solida conferma del corretto operato del legislatore delegato. Rileva, inoltre, che sarebbe del tutto inutile ed ultronea l'in-

roduzione nell'ordinamento dell'istituto in esame senza la previsione, per determinate materie, della sua obbligatorietà.

Condivide sostanzialmente le osservazioni dell'onorevole Contente in ordine al contenuto dell'articolo 4, comma 3. Quanto ai concetti di mediazione e conciliazione, osserva che lo schema di decreto configura un procedimento caratterizzato da una fase mediativa e da una fase conciliativa, non ravvisando quindi alcuna incoerenza nell'uso dei relativi termini. Rileva, infine, come il procedimento di mediazione, che il considerando n. 13 della citata direttiva inserisce nell'alveo della volontaria giurisdizione, appaia incompatibile con la previsione dell'obbligatorietà della difesa tecnica.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**DL 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.**

**C. 3084 Governo.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in esame (*vedi allegato 4*). Rileva che alcuni di questi sono da considerare inammissibili. In particolare se-

gnala che il decreto-legge contiene disposizioni in materia di proroga dell'incarico dei giudici onorari, di copertura delle sedi disagiate e di processo telematico.

Considerato il particolare regime di ammissibilità degli emendamenti riferiti a decreti-legge, di cui all'articolo 96-bis, comma 8, del Regolamento, così come interpretato ai sensi del punto 5.3 della circolare del Presidente della Camera del 7 gennaio 1997, osserva che appaiono estranei per materia alcuni emendamenti attinenti solo genericamente alle materie oggetto del decreto-legge in esame, investendo ulteriori aspetti rispetto a quelli specificamente trattati dal decreto-legge medesimo. Ricorda che il richiamato articolo stabilisce che sono inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi non strettamente attinenti alla materia del decreto e che la predetta circolare precisa che la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. Non è pertanto utilizzabile un criterio teleologico per poter valutare l'attinenza di emendamenti alla materia oggetto del decreto-legge. Osserva altresì che neanche il titolo del decreto legge può essere considerato un parametro di ammissibilità degli emendamenti.

Per le ragioni esposte, rileva che sono quindi da considerare inammissibili quegli emendamenti che, pur essendo finalizzati a garantire ulteriormente la funzionalità del sistema giudiziario, non siano strettamente attinenti agli specifici aspetti delle materie sulle quali il provvedimento in esame interviene.

Avverte pertanto che sono da considerare inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative: 1.1 Antonio Pepe, che ha ad oggetto la normativa sulla assegnazione di posti nei concorsi notarili; 1.01 Torrisi, che riduce il termine del periodo necessario per lo svolgimento di funzioni di legittimità necessario per poter assumere incarichi direttivi, direttivi superiori ed apicali presso la Corte di cassazione; 4.01 e 4.03 Cassinelli, che si riferiscono a disposizioni in materia di arbitrato societario; 4.02 Cas-

sinelli diretto a ripristinare il contributo fisso per le spese giudiziarie in materia di delibere condominiali e di locazioni.

Donatella FERRANTI (PD) interviene per evidenziare che il Governo ha da pochi minuti presentato una serie di emendamenti che sostanzialmente riscrivono il decreto legge in esame, senza che sia stato possibile procedere ad un approfondimento del loro contenuto prima dell'inizio della seduta. Inoltre, la loro presentazione finisce per impedire sostanzialmente l'esame degli emendamenti presentati dall'opposizione con spirito costruttivo. Per tale ragione chiede che sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti. Conclude evidenziando come il Governo presentando anche un emendamento volto a modificare l'ordinamento giudiziario disciplinando l'assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio abbia mostrato di non voler tenere in alcun conto il confronto parlamentare con l'opposizione.

Enrico COSTA (PdL) osserva che gli emendamenti presentati dal Governo attingono in maniera diretta alle questioni oggetto del decreto legge e che pertanto possono essere esaminati senza l'esigenza di sospendere l'esame per consentire un loro specifico approfondimento. Per quanto attiene la questione della possibilità di presentare eventuali subemendamenti, ritiene che questa non possa costituire un ostacolo per il prosieguo dell'esame del provvedimento, iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da venerdì prossimo, in quanto l'eventuale contrarietà ad essi potrà tradursi in un voto contrario agli emendamenti.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara di condividere l'intervento dell'onorevole Ferranti, rappresentando l'esigenza che sia garantito alla Commissione un tempo congruo per esaminare gli emendamenti appena presentati dal Governo, sui quali esprime qualche dubbio di ammissibilità sotto il profilo sia della coerenza con l'oggetto del decreto legge sia della neces-

sità ed urgenza. Invita pertanto la Presidenza a non procedere all'esame degli emendamenti ed a fissare un congruo termine per la presentazione di subemendamenti.

Lorenzo RIA (UdC) si associa alle richieste di fissazione di un termine adeguato per la presentazione di subemendamenti.

Alfonso PAPA (PdL), *relatore*, dichiara di non condividere l'intervento dell'onorevole Ferranti, ritenendo che il comportamento del Governo non possa essere in alcun modo riconducibile ad un atteggiamento di scarsa considerazione dell'opposizione, essendo piuttosto dettato da una serie di scelte in materia di ordinamento giudiziario effettuate in piena autonomia.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, prendendo atto del dibattito svoltosi, dopo aver ricordato che il provvedimento in esame è inserito nel calendario dell'Assemblea a partire da venerdì prossimo e che sul testo risultante dagli emendamenti eventualmente approvati dovranno esprimere il parere alcune Commissioni, ritiene che il termine per la presentazione dei subemendamenti possa essere fissato alle ore 18 di oggi e che l'esame degli emendamenti possa iniziare nella seduta da convocare al termine dei lavori pomeridiani odierni dell'Assemblea.

Donatella FERRANTI (PD) invita la Presidenza a fissare un termine per i subemendamenti che tenga conto della circostanza che i deputati della Commissione giustizia saranno direttamente impegnati nella seduta pomeridiana dell'Assemblea, essendo iscritto all'ordine del giorno il disegno di legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote in materia di pedofilia. Per quanto attiene al contenuto degli emendamenti presentati dal Governo, ribadisce che questi già da una prima lettura appaiono introdurre delle rilevanti novità nell'ordinamento giudiziario che sostanzialmente esulano dall'oggetto del decreto legge. Ricorda inoltre di aver chiesto

la possibilità di effettuare l'audizione del Consigliere dottor Alfredo Pompeo Viola, presidente della III Commissione del Consiglio superiore della magistratura, che da regolamento è addetta alla gestione delle pratiche relative ai trasferimenti ordinari e d'ufficio dei magistrati, al fine di acquisire dati e informazioni rilevanti sulla situazione riguardante la copertura degli organici e sugli impatti organizzativi e ordinamentali che possono derivare dall'approvazione del decreto in esame.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, accogliendo i rilievi dell'onorevole Ferranti, fissa il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del Governo alle ore 10 di domani. Avverte che gli emendamenti saranno esaminati nella seduta convocata per domani alle ore 14 e che il loro esame si concluderà nell'ambito della medesima seduta, per consentire poi alle Commissioni competenti di esprimere i pareri in tempo utile per concludere l'esame in sede referente secondo i tempi stabiliti dalla programmazione dei lavori dell'Assemblea.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO preliminarmente respinge ogni critica al Governo circa un atteggiamento poco rispettoso del Parlamento a causa del contenuto degli emendamenti presentati, i quali non possono essere considerati innovativi della materia oggetto del decreto legge in esame, quanto piuttosto dei miglioramenti della disciplina ivi prevista. In particolare rileva che l'emendamento richiamato dall'onorevole Ferranti sull'assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio dei magistrati, non può in alcun modo essere considerato un fatto nuovo in quanto di esso si parla già dal momento di adozione del decreto legge in esame, nel cui testo originario non si era ritenuto di inserirlo in ragione di un possibile contrasto della sua natura di disposizione a regime con i parametri di necessità di urgenza propri del decreto legge. Diversa è a suo parere la questione di un inserimento della disposizione nel corso dell'esame parlamentare.

Esprime un forte rammarico per l'atteggiamento dell'ANM sul decreto legge in esame e sul tentativo del Governo di trovare una soluzione adeguata per risolvere la drammatica questione della carenza di copertura delle sedi disagiate. A tale proposito ritiene che l'ANM continui a comportarsi come un vero e proprio partito politico, che assume delle posizioni politiche in ordine non solamente a questioni che attengono all'ordinamento giudiziario o a norme processuali, ma anche ad interventi normativi su questioni del tutto estranee agli interessi della magistratura, come ad esempio quelli in materia di immunità parlamentare. Ritiene che troppo spesso le scelte del Governo siano state valutate dall'ANM sulla base di parametri politici, come è avvenuto anche in relazione alla normativa in materia di trasferimento d'ufficio dei magistrati, oggetto sia del decreto legge in esame che del decreto legge n. 143 del 2008. In entrambe le occasioni il Governo è stato sostanzialmente accusato di aver introdotto nell'ordinamento un istituto, quale quello del trasferimento d'ufficio dei magistrati, che in realtà in termini ancora più rigorosi e più ampi sotto il profilo applicativo era stato introdotto nel 1991 e confermato in maniera incisiva nel 1998 da un Governo di centrosinistra. Nel caso in esame non si tiene in alcun conto che la ratio del provvedimento è quella di garantire la copertura di sedi prive di magistrati senza voler ricorrere a concorsi straordinari. Data la natura di decretazione d'urgenza dello strumento utilizzato, non è stato possibile inserire nel testo originario delle disposizioni a regime che possano comunque ridurre il rischio di continuare ad avere sedi giudiziarie prive di adeguata copertura di personale togato. L'esigenza di dover coprire quelle sedi rimaste scoperte nonostante l'emanazione del decreto-legge n. 143 del 2008 è stata dettata dalla constatazione che, anche a causa della mancanza di collaborazione da parte dell'ANM, gli incentivi previsti da tale decreto non si sono poi dimostrati del tutto idonei a garantire una copertura totale delle sedi disagiate.

La scelta di individuare il 2014 come termine finale di applicazione della nuova normativa sul trasferimento d'ufficio è stata fatta al fine di poterla applicare ai magistrati assunti a seguito del concorso svoltosi quest'anno. Dichiarò comunque la disponibilità del Governo ad esaminare con attenzione gli emendamenti presentati dall'opposizione.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati, sottolineò come tutti siano direttamente collegati alle singole questioni oggetto del decreto legge.

Manlio CONTENTO (Pdl) interviene in relazione alle disposizioni contenute nell'articolo 4 in materia di digitalizzazione della giustizia, rilevando quanto sia opportuno procedere, anche in vista della presentazione degli emendamenti in Assemblea, a delle audizioni sulle questioni tecnico-organizzative relative a tale materia. A questo proposito ritiene che si possa sentire il dirigente del ministero responsabile della materia.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiarando di condividere l'esigenza rappresentata dall'onorevole Contento, ritiene che l'audizione proposta si possa svolgere la prossima settimana.

Mario CAVALLARO (PD) preliminarmente esprime forti perplessità sulla scelta del Governo di presentare, ad un decreto-legge emanato dal Governo stesso, una serie di emendamenti volti a modificarlo in maniera sostanziale, ampliandone la portata applicativa a questioni originariamente estranee ad esso, come ad esempio quella dell'assegnazione di magistrati successivamente al periodo di tirocinio.

Dichiara di condividere la richiesta dell'onorevole Contento, ritenendo che la disciplina in materia di digitalizzazione della giustizia sia estremamente complessa sotto il profilo tecnico e delicata per le implicazioni in ordine allo sviluppo del processo sia civile che penale.

In relazione alle disposizioni sul trasferimento d'ufficio, sottolineò che la contrarietà del suo gruppo non deriva da

interessi corporativi quanto piuttosto dalla constatazione che si tratta di un istituto di carattere eccezionale che rischia di mettere in pericolo alcune di quelle garanzie riconosciute dalla Costituzione alla magistratura per consentirle di svolgere in maniera indipendente le funzioni che le sono attribuite. Ritiene che il Governo, anziché applicare istituti di carattere eccezionale per risolvere la carenza di copertura delle sedi disagiate, dovrebbe intervenire sulle cause che hanno determinato tale circostanza, tra le quali ricorda in primo luogo la disposizione che vieta lo svolgimento di funzioni requirenti e giudicanti monocratiche da parte di magistrati che non abbiano ancora conseguito la prima verifica di professionalità e tutti quei divieti che rendono estremamente difficoltosa la possibilità di trasferimento di magistrati da un ufficio ad un altro. A suo parere tale errore del Governo, qualora non dovesse essere rimediato nel corso dell'esame parlamentare, impedirà di risolvere la questione della carenza di copertura delle sedi disagiate.

Sulla questione della informatizzazione della giustizia, della quale la digitalizzazione rappresenta un aspetto particolare, ribadisce quanto da lui più volte affermato sull'esigenza di introdurre negli uffici giudiziari la figura di un *manager* al quale affidare tutti gli aspetti organizzativi, tra i quali anche quelli inerenti all'informatica.

Conclude sottolineando l'opportunità che le disposizioni sulla digitalizzazione siano oggetto di un'attenta riflessione che deve essere effettuata necessariamente con l'ausilio di soggetti esperti della materia, che siano in grado anche di chiarire quali debbano essere i tempi necessari per poter applicare la nuova disciplina.

Federico PALOMBA (IdV) osserva che il decreto-legge in esame, del quale non condivide il contenuto, è la testimonianza oggettiva della fondatezza delle critiche che il gruppo di Italia dei Valori aveva mosso al decreto-legge n. 143 del 2008 in ragione della inadeguatezza degli incentivi ivi previsti per il trasferimento presso le sedi disagiate. L'insuccesso di questi in-

centivi ha costretto il Governo a presentare un nuovo decreto-legge, il cui contenuto appare al suo gruppo del tutto inadeguato, in quanto non affronta la questione nodale del divieto per i giovani magistrati di svolgere le funzioni requiranti. Ritiene che tale divieto sia del tutto incongruo in quanto non tiene conto che le procure sono degli uffici gerarchicamente organizzati nei quali i magistrati di prima nomina non svolgerebbero delle funzioni in via esclusiva e senza alcun controllo da parte di magistrati con maggiore esperienza. Eliminando il divieto in questione sarebbe sufficiente attingere dai magistrati dell'ultimo concorso per risolvere la questione della copertura delle sedi disagiate. A tutto ciò si deve aggiungere la considerazione che i concorsi in magistratura sono ormai diventati dei concorsi di secondo grado, ai quali non accedono più concorrenti che abbiano unicamente conseguito la laurea in giurisprudenza. Per tale ragione non vi sarebbe il rischio di attribuire funzioni requiranti a neolaureati senza alcuna esperienza.

Conclude soffermandosi sugli emendamenti del Governo, che, in alcuni casi, ritiene non essere strettamente attinenti alla materia oggetto del decreto-legge.

Donatella FERRANTI (PD) si sofferma sull'emendamento del Governo relativo all'assegnazione di magistrati dopo lo svolgimento del tirocinio, ritenendo che si tratti di una disposizione che non possa essere applicata nell'immediato ma solamente dal 2014 e che di fatto condanni i giovani magistrati al precariato, in quanto questi dovranno attendere quattro anni prima di essere assegnati in maniera definitiva ad una sede giudiziaria. Ritiene, pertanto, che non sia assolutamente condivisibile la disposizione del Governo che assegna i magistrati dopo il periodo di tirocinio ad una sede provvisoria per la

durata di due anni e sei mesi. Tutto ciò, a suo parere, comporterà una instabilità non solo professionale ma anche umana. Inoltre l'emendamento in questione introdurrebbe modifiche all'ordinamento giudiziario che andrebbero a scardinare, solamente per alcuni magistrati, quel principio fondamentale della distinzione delle funzioni nell'ambito dello stesso distretto. A suo parere abolire questo principio è da considerare un intervento prodromico a giustificare un successivo intervento per la separazione delle carriere, considerato che si potrà agevolmente sostenere la tesi della confusione dei ruoli e delle funzioni da parte dei magistrati.

Ritiene infine sbagliata la scelta del Governo di non prendere in considerazione per la copertura delle sedi disagiate anche i magistrati del concorso a 300 posti precedente a quello attuale, rilevando come questi siano in grado di svolgere funzioni giudiziarie requiranti ed eventualmente giudicanti monocratiche in quelle sedi.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver rilevato che sono imminenti votazioni in Assemblea, ricorda che il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del Governo è stato fissato alle ore 10 di domani, mercoledì 20 gennaio. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione  
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.  
Atto n. 150.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,

rilevato che:

l'istituto della « mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali », nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 60 della legge n. 69 del 2009 nonché dei principi della direttiva 2008/52/CE, viene configurato, per determinate materie, come condizione di procedibilità del successivo eventuale giudizio;

al mediatore, in caso di mancato raggiungimento di un accordo amichevole, è attribuito il potere di formulare una proposta di mediazione: potere che – deve ritenersi – le parti implicitamente gli conferiscono nel momento stesso in cui instaurano il procedimento di mediazione;

la predetta proposta, in caso di fallimento della conciliazione, produrrà, nell'ambito del successivo eventuale giudizio, le rilevanti conseguenze in materia di spese processuali previste dall'articolo 13;

il sistema configurato dallo schema di decreto legislativo, pertanto, non può che reggersi su una figura di mediatore « forte »: dotato di solida preparazione, di competenze tecniche specialistiche nelle materie in relazione alle quali è chiamato ad operare, di requisiti che garantiscano il massimo grado di imparzialità; gli organismi di conciliazione, a loro volta, dovranno assicurare il massimo livello di serietà ed efficienza;

risulta quindi necessario che sia prevista direttamente dal decreto legislativo quantomeno una disciplina di principio relativa ai requisiti che garantiscano elevati livelli di formazione, competenza tecnica e imparzialità del mediatore, nonché la serietà e l'efficienza degli organismi di conciliazione;

l'articolo 4, comma 1, primo periodo, prevede che la domanda di mediazione sia presentata mediante il deposito di un'istanza presso un organismo di conciliazione, senza indicare alcun criterio di competenza territoriale; appare quindi necessario prevedere opportuni criteri di competenza territoriale al fine di scongiurare che la norma si presti a strumentalizzazioni che, in ipotesi, potrebbero rendere eccessivamente onerosa alla parte convenuta la partecipazione al procedimento di mediazione in un luogo molto distante dalla sua residenza o sede;

la competenza territoriale dell'organismo di conciliazione potrà essere determinata in ragione della presenza della sede dello stesso nell'ambito del distretto della Corte d'appello comprendente la circoscrizione del tribunale competente per la causa di merito;

l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, fa dipendere la litispendenza non dal deposito dell'istanza di mediazione ma dal fatto di un terzo, poiché per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione alle altre parti, effettuata dal responsabile dell'organismo ai sensi dell'articolo 8, comma 1;

appare opportuno che anche il tempo della domanda sia determinato con riguardo al deposito dell'istanza;

l'articolo 4, comma 3, prevede a carico dell'avvocato un obbligo di informazione sanzionato con la nullità del contratto stipulato con l'assistito;

l'applicazione della sanzione della nullità e della relativa disciplina appaiono, nel caso di specie, inappropriate; al contrario, non sembrano sussistere ostacoli alla qualificazione del comportamento omissivo dell'avvocato in termini di illecito disciplinare;

l'articolo 5, comma 1, elenca le materie per le quali il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità rispetto all'azione giudiziaria, comprendendovi la materia dei « patti di famiglia »; tale materia si caratterizza non solo per la frequente intersezione di diritti disponibili e diritti indisponibili, ma anche per gli ambiti e confini ancora incerti nell'elaborazione della dottrina e della giurisprudenza;

appare quindi opportuna una precisa indicazione dell'oggetto delle controversie, riconducibili alla predetta materia, che possono costituire oggetto di mediazione;

risulta inoltre necessario sopprimere il comma 7 dell'articolo 5, poiché non appare conferente configurare la mediazione come condizione di procedibilità rispetto al procedimento arbitrale, che è procedimento privato, per sua natura celere e dotato di attitudine alla conciliazione;

all'articolo 8, appare opportuno disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione di una parte alla mediazione, anche con riferimento all'articolo 116 del codice di procedura civile;

la disciplina del dovere di riservatezza di cui all'articolo 9, potrebbe essere completata con la previsione dell'obbligo del mediatore di restituire alle parti la documentazione dalle stesse redatta o pro-

dotta nel corso del procedimento medesimo; tale previsione risulterebbe tra l'altro prodromica e strumentale in ordine al rispetto del divieto di utilizzazione in giudizio delle dichiarazioni e informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione, previsto dall'articolo 10;

all'articolo 10, in considerazione della *ratio* della disposizione medesima, che è quella di impedire che le dichiarazioni e informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione siano successivamente riversate nel giudizio, occorre valutare la possibilità di prevedere che sulle predette dichiarazioni e informazioni non sia ammessa, oltre alla prova testimoniale, anche il giuramento decisivo;

appare altresì opportuno valutare la possibilità di prevedere che la conciliazione conclusa dagli organismi di conciliazione predisposti in base agli articoli 18 e 19, nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, producano gli effetti di cui all'articolo 2113 del codice civile,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) sia prevista direttamente dal decreto legislativo una disciplina di principio relativa ai requisiti che garantiscano elevati livelli di formazione, competenza tecnica e imparzialità del mediatore, nonché la serietà e l'efficienza dell'organismo di conciliazione;

2) all'articolo 4, comma 1, sia previsto che la competenza territoriale dell'organismo di conciliazione sia determinata in ragione della presenza della sede dello stesso nell'ambito del distretto della Corte d'appello comprendente la circoscrizione del tribunale competente per la causa di merito;

3) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, siano soppresse le parole « a pena di nullità del contratto concluso con l'assistito »;

4) sia soppresso il comma 7 dell'articolo 5;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* all'articolo 4, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la litispendenza si produca dal momento del deposito dell'istanza di mediazione presso l'organismo di conciliazione;

*b)* all'articolo 5, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di precisare l'oggetto della materia « patti di famiglia »;

*c)* all'articolo 8, valuti il Governo l'opportunità di disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione di

una parte alla mediazione, anche con riferimento all'articolo 116 del codice di procedura civile;

*d)* all'articolo 9, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il mediatore, concluso il procedimento di mediazione, sia tenuto a restituire alle parti la documentazione dalle stesse redatta o prodotta;

*e)* all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'inammissibilità anche del giuramento decisorio;

*f)* valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la conciliazione conclusa dagli organismi di conciliazione predisposti in base agli articoli 18 e 19, nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, producano gli effetti di cui all'articolo 2113 del codice civile.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione  
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.  
Atto n. 150.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE  
DELL'ONOREVOLE CAPANO**

La II Commissione,  
considerato che:

il procedimento su mediazione e conciliazione è stato oggetto di riflessione della dottrina nonché del Consiglio Nazionale Forense e di altre organizzazioni dell'avvocatura o di operatori della giustizia come gli osservatori sulla giustizia civile, e di esse si terrà conto nel presente parere.

Occorre però rilevare che la conciliazione e la mediazione non sono termini omogenei e si riferiscono ad un approccio del tutto diverso. Infatti, mentre la conciliazione è il risultato positivo di un processo che seleziona gli interessi contrapposti pervenendo ad un minimo comune denominatore, la mediazione è tutt'affatto diversa, poiché essa tende a ricostruire una relazione tra le parti e da detta relazione dovrà scaturire la soluzione del conflitto.

La mediazione, pertanto, non si pone l'obiettivo di risolvere un conflitto, ma di aiutare le parti a trovare un linguaggio comune che le aiuti a risolverlo tra loro.

L'articolo 1 dello schema del decreto legislativo usa alla lettera *a*) il termine mediazione per connotare la procedura e alla lettera *b*) il termine conciliazione per connotare il risultato positivo della mediazione stessa.

Evidentemente questa differenziazione non è sufficiente a dar conto della diversità concettuale prima rilevata; tuttavia, assumendo tale differenza è evidente che l'istituto della mediazione viene così im-

mediatamente finalizzato alla conciliazione e, in caso di suo fallimento, è destinata ad entrare nel processo e ad incidere sul suo esito anche relativamente al regolamento delle spese processuali. Come ammoniscono gli studiosi di questa esperienza, tuttavia, condizione di efficacia della mediazione è che essa lasci libere le parti di pervenire ad una soluzione del conflitto e non li obblighi a farlo prevedendo conseguenze punitive per il caso che ad essa non si pervenga.

La consapevolezza della particolarità dell'istituto è certamente avvertita nella legge delega, laddove indica tra i principi e criteri direttivi il «prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione»: la lettera *r*) della medesima norma indica il «prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni».

Lo schema di decreto applica i criteri o principi direttivi appena riferiti all'articolo 3 comma 2, il quale stabilisce che il regolamento di ciascun organismo deve garantire modalità di nomina del mediatore che ne assicurino l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. Inoltre il capo terzo dello schema, dedicato agli organismi di conciliazione (qui le vecchie abitudini linguistiche tradiscono il legislatore, che avrebbe dovuto parlare di organismi di

mediazione) si preoccupa della professionalità dei singoli mediatori, richiedendo garanzie di serietà ed efficienza agli enti, pubblici o privati che intendano costituire gli organismi (articolo 14, comma 1), l'iscrizione in apposito registro e la vigilanza sul medesimo operata dal Ministero della Giustizia, i requisiti di qualificazione professionale del mediatore da stabilire con decreto ministeriale, la previsione di un albo dei formatori presso lo stesso ministero (articolo 14 comma 5).

Tuttavia è qui da osservare che in virtù della delega il decreto avrebbe dovuto stabilire i criteri di qualificazione professionale del mediatore e non già inviarli ad un decreto ministeriale, consentendo alla Commissione la valutazione in concreto di tali requisiti in una situazione in cui in generale non è prevista una regolamentazione di questa qualificazione e spesso l'acquisizione del titolo è consentita con la frequentazione di corsi di pochi mesi e privi di un controllo pubblico dall'efficacia formativa, così come accade per la qualificazione dei cosiddetti mediatori familiari.

Un rigoroso controllo del meccanismo formativo si palesa ancor più necessario laddove la mediazione assume carattere di obbligatorietà e di condizione di procedibilità dell'azione e peraltro è destinata a trovare ingresso nel processo, con la previsione della formulazione e successiva acquisizione al processo della proposta del mediatore in caso di esito negativo della procedura.

Ben vero che, come inopportuno stabilisce l'articolo 11, comma 1, quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore formula una proposta di conciliazione dopo aver informato le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 6, comma 1.

Ma questa è una norma estremamente criticabile. Essa snatura il concetto stesso di mediazione. La proposta di un accordo può venire da un mediatore nel corso della procedura, ma non dopo che essa ha dato esito negativo. Obbligare il mediatore a produrre una proposta a questo stadio avvicina la sua figura a quella del giudice, visto che non è prevista almeno la con-

corde richiesta delle parti a riportarla entro la procedura di mediazione. Oltretutto questa previsione è tanto più criticabile se si va a guardare il suo effetto sul processo ai sensi dell'articolo 13. Questa norma prevede che la proposta « solitaria » determini la totale eccezione al principio della soccombenza in materia di spese. Con una forte tentazione per il giudice di adeguarvisi, per punire la parte che non gli ha risparmiato la fatica di fare il processo e di decidere. A meno che il mediatore si guardi bene da uno studio approfondito della controversia, una volta constatato che tra le parti non si è raggiunto l'accordo, ma si limiti a tener conto degli elementi sorti nei colloqui tra le parti e faccia una proposta con un contenuto fortemente transattivo.

È proprio l'obbligatorietà la caratteristica che lascia più perplessi, quindi, anche perché essa non era prevista dalla legge delega. Anzi, l'articolo 60, comma 3, lettera c) della legge 69, nell'enunciare i principi e criteri direttivi, parla di disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. La normativa comunitaria non indirizza verso ipotesi di tentativi obbligatori, lasciando libera la scelta al legislatore nazionale, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 52/2008. Il tentativo di conciliazione societaria, cui si riferisce la norma appena richiamata, è facoltativo.

Non sembra dunque campato in aria il dubbio di uno sconfinamento dalla delega con conseguente esposizione del primo comma dell'articolo 5, una volta definitivamente approvato, ad una declaratoria di illegittimità costituzionale.

Ovviamente la speranza del legislatore è di ottenere una forte diminuzione del contenzioso ordinario grazie all'esito positivo in una percentuale rilevante delle controversie portate in mediazione a pena di improcedibilità della domanda, come dispone il primo comma dell'articolo 5. E infatti il Ministro della Giustizia ha presentato lo schema di decreto come « l'in-

roduzione di un nuovo istituto giuridico finalizzato alla deflazione del sistema giudiziario italiano».

Peraltro l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione nel processo del lavoro ha portato ad un esito talmente negativo che questo governo con il ddl 1441-*quater* ha eliminato questa obbligatorietà.

A tale riguardo si consideri che l'esito negativo si è prodotto nonostante che per detto tentativo siano stati impiegate le risorse umane e le competenze delle Direzioni regionali del lavoro, evitando che i costi fossero a carico delle parti, mentre nelle odierne previsioni i costi della procedura di mediazione sono interamente a carico della stesse.

Non hanno avuto sorte migliore le procedure conciliative obbligatorie. Se si considera che circa un milione l'anno di controversie dovranno passare per il filtro della mediazione, almeno se dobbiamo credere alla relazione tecnico-fiscale; se si considera che molte di queste controversie avranno una tipologia molto più complessa rispetto alle cause di lavoro; se si considera altresì che molti esistenti organismi di conciliazione – a cominciare da quelli delle Camere di commercio, specializzati solo nelle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori – sono prive della necessaria organizzazione e competenza; se si considera infine che i 18 mesi previsti dall'articolo 24 per l'efficacia delle norme relative alla mediazione obbligatoria sono pochi per preparare in modo adeguato le molte migliaia di conciliatori per i nuovi organismi «deputati a gestire il procedimento di mediazione» ai sensi dell'articolo 16: non è azzardato prevedere che tantissimi processi vedranno soltanto aumentare di quattro mesi la loro durata.

Peraltro, si poteva forse immaginare un meccanismo di riduzione del danno. Prima di tutto occorre mettere a regime la disciplina soltanto dopo che i nuovi organismi di conciliazione fossero istituiti, al termine di un congruo periodo di tempo necessario per la formazione dei conciliatori.

Come osserva il Prof. Sergio Chiarloni, componente del comitato scientifico del CNF in «Prime riflessioni sullo schema di

decreto legislativo di attuazione della delega in materia di mediazione»: «l'effetto di deflazione sul processo ordinario sarà trascurabile. In regime di tentativo obbligatorio non si può capire se almeno una delle parti ha disponibilità alla conciliazione o se invece il procedimento di mediazione viene attivato solo per adempiere al comando legislativo. Né si può fare a meno di prendere in considerazione gli interessi e i possibili atteggiamenti delle parti. Sovente la controversia civile vede una parte (di solito il futuro convenuto) interessata a speculare sulle durate processuali. Sovente appariranno sulla scena convenuti interessati a tirare in lungo la procedura di mediazione e a tenere l'atteggiamento opportuno per ottenere questo risultato. Senza contare poi che i quattro mesi previsti dall'articolo 6 potranno incoraggiare i violatori più scaltri dei diritti dell'avversario a farsi attori in accertamento negativo, magari scegliendo un organismo lontano e scomodo da raggiungere, nella speranza che la controparte preferisca non presentarsi. Il che offre il destro per osservare che non aver legato la scelta dell'organismo di conciliazione alla competenza dell'organo giurisdizionale può prestarsi ad abusi. Senza contare l'eventualità che i diversi organismi sparsi sul territorio vengano investiti delle procedure di mediazione secondo quantità irrazionalmente disomogenee, con eccessiva concentrazione presso alcuni, a danno di altri.

Con riferimento ai tentativi di mediazione che si riuscirà ad esperire nei termini sono poi da tenere in conto i possibili atteggiamenti dei mediatori. L'enorme numero di procedimenti potrà indurli ad un atteggiamento di resa burocratica senza un particolare impegno a procurare la conciliazione.

Il loro compenso è comunque garantito, anche se la conciliazione non riesce. È vero che non si avrà la maggiorazione (massima del 25 per cento) per il caso di successo della mediazione e che anzi si andrà incontro ad una riduzione ai sensi dell'articolo 17 lettera *d*) per i casi di mediazione obbligatoria. Ma, dal punto di

vista dei redditi del conciliatore, meglio dieci conciliazioni non riuscite, perché il procedimento di mediazione si è svolto in maniera affrettata e senza il necessario approfondimento dei termini della controversia, piuttosto che una mediazione riuscita grazie a tutto l'impegno necessario per ottenere il risultato. Né si obietti che va incontro a responsabilità professionale il mediatore che non studia a fondo le carte, non approfondisce i problemi nelle controversie complesse anche attraverso i colloqui separati con le parti e non si fa assistere, quando opportuno, da esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali secondo la previsione dell'articolo 8 comma 4.

Se così operasse la procedura non potrebbe esaurirsi nei quattro mesi allo spirare dei quali viene meno la causa di improcedibilità (come risulta indirettamente dal comma 1 dell'articolo 5 quarto periodo, ai cui sensi « il giudice, ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 1 »).

Nello stesso senso ed ancor più puntuali le osservazioni fatte pervenire alla Commissione dal Consiglio Nazionale Forense che qui si riportano.

L'articolato presenta aspetti da condividere e profili che sembrano necessitare ulteriori riflessioni.

Sono da condividere le disposizioni che prevedono l'istituzione di organismi per lo svolgimento della mediazione, nonché quelle che disciplinano il procedimento, i doveri e gli obblighi dei mediatori, l'efficacia della conciliazione e così via (capo III della bozza in esame).

Alcune norme, al contrario, abbisognano di essere chiarite o appaiono superflue. Così, ad esempio, circa la disciplina transitoria, è necessario mettere a fuoco i rapporti tra gli organismi di conciliazione per le controversie societarie e quelli di nuova istituzione (articolo 23); appare, poi, inopportuna la previsione specifica in materia di mediazione di classe,

in quanto la soluzione è già ricavabile dalle previsioni dell'articolo 140-bis del codice del consumo (articolo 15).

Altre disposizioni, invece, debbono essere ripensate in quanto non sono chiari i criteri informativi delle stesse. Si pensi, ad esempio, alla previsione delle controversie sottoposte alla conciliazione obbligatoria di cui all'articolo 5, la cui individuazione presenta caratteri di contraddittorietà e di irragionevolezza in quanto non parametrata sulle caratteristiche intrinseche della lite, da ritenersi, al contrario, privilegiate ai fini della conciliazione; od anche all'articolo 13 in tema di spese processuali, di cui si propone la soppressione e la sostituzione con una norma di rinvio alle disposizioni del codice di rito, come modificate dalla legge n. 69/2009 con particolare riferimento all'articolo 91, comma 1, seconda parte del codice di procedura civile.

Va, poi, evidenziato con nettezza che vi sono disposizioni che richiedono modifiche radicali, perché non in linea con i principi generali. Tra queste si segnalano:

a) l'articolo 4, comma 3 il quale sanziona con la nullità il contratto concluso tra il professionista e l'assistito per il caso in cui manchi l'informazione preventiva e per iscritto circa la possibilità di ricorrere alla mediazione, l'utilizzo della categoria della nullità, infatti, non è in linea con le figure di patologia del contratto che le norme generali colpiscono con tale sanzione (da segnalare anche, su questo tema l'opportunità di prevedere l'obbligo di informazione prima della proposizione della domanda giudiziale e non in occasione del primo incontro con l'assistito);

b) il combinato disposto degli articoli 4 e 5, comma 6 che sembra individuare una disciplina non coerente circa la determinazione della litispendenza e la produzione degli effetti sostanziali della domanda; è da auspicare a tale riguardo un sistema che ne rimetta la produzione alla parte prescindendo dall'attività e, dunque, dall'eventuale inerzia di terzi;

c) l'articolo 11 laddove prevede l'obbligo per i mediatori di formulare una

proposta di conciliazione alla cui mancata adesione sono ricollegati gli effetti di cui all'articolo 13 in assenza di accordo delle parti; tale sistema rischia di mettere in crisi il concetto stesso di mediazione e preclude possibili esiti positivi della stessa, per cui la proposta è da ancorare rigorosamente ad una richiesta concorde di tutte le parti interessate;

*d)* in ordine ai procedimenti esclusi dall'obbligo di mediazione, l'articolo 4, comma 3, deve essere razionalizzato, escludendo che il tentativo di conciliazione possa inserirsi nel corso del procedimento provocando rallentamenti dello stesso e possibili lesioni al diritto delle parti ad una tutela celere ed effettiva;

*e)* deve essere soppresso l'articolo 4, comma 7, laddove prevede il tentativo di conciliazione obbligatoria nei procedimenti davanti agli arbitri; a tacer d'altro, tale disposizione è incompatibile con la natura e la funzione del giudizio arbitrale come forma di giurisdizione privata scelta dalle parti per la risoluzione delle loro controversie.

Va osservato poi che la mancata individuazione dei criteri di competenza per l'individuazione dell'ufficio di mediazione competente espone a gravi rischi anche

per eventuali strumentalizzazioni prescegliendo luoghi che rendono più difficile l'esercizio del diritto per la controparte.

Infine, si sottolinea che la particolarità delle discipline assoggettate alla conciliazione obbligatoria impone peraltro di prevedere l'obbligatorietà dell'assistenza legale nei limiti di valore di cui all'articolo 82 del codice di procedura civile, soprattutto in relazione alla previsione di ingresso dei risultati della mediazione nel processo attraverso la proposta del mediatore a seguito del fallimento della conciliazione.

L'assistenza tecnica, peraltro, si impone anche in relazione alla disciplina sull'utilizzabilità delle dichiarazioni e informazioni assunte nel procedimento di mediazione. Solo una copertura qualificata, infatti, può garantire che dette dichiarazioni e informazioni e le modalità della loro assunzione possano non pregiudicare i diritti anche processuali delle parti,

esprime:

#### PARERE CONTRARIO

« Capano, Ferranti, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro ».

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.  
Atto n. 150.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DELL'ONOREVOLE VIETTI**

La Commissione II,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (atto n. 150);

premessi che:

risulta positiva l'introduzione in ambito civile più ampio rispetto alle attuali previsioni settoriali, di procedimenti di conciliazione che consentano alle parti di realizzare rapidamente i loro interessi e, al contempo, di ristabilire una relazione duratura in grado di porre fine stabilmente al conflitto;

di fronte al radicato e generale malfunzionamento del sistema giurisdizionale, di cui tuttavia va ribadita la centralità, può – in determinate ipotesi – rispondere agli interessi del cittadino risolvere la propria controversia accedendo alla mediazione;

la procedura conciliativa non può risolversi in una mera formalità, ma deve avere caratteristiche, soggettive ed oggettive, che garantiscano la possibilità di un suo proficuo esperimento;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti condizioni:

1) sopprimere l'obbligo di mediazione, nelle materie previste dall'articolo 5, nel procedimento davanti agli arbitri, atteso che si tratta di procedimento privato, già di per sé dotato di celerità e di attitudine alla conciliazione;

2) introdurre all'articolo 4 regole che disciplinino la competenza territoriale, al fine di evitare strumentali individuazioni dell'organo di mediazione,

3) modificare l'articolo 20 dello schema di decreto, onde rendere effettivo il riconosciuto credito di imposta (nei limiti di 500 euro), senza proporzionarlo alle risorse finanziarie stanziare dal Ministero della giustizia;

4) individuare chiari principi per garantire una seria formazione dei conciliatori, la parità di accesso a tutti coloro in possesso dei prescritti requisiti, assoluta trasparenza nei criteri di assegnazione e distribuzione degli incarichi, tassative ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità tra coloro che ricoprono o hanno ricoperto incarico di mediatori in detti organismi di conciliazione e la carica e/o l'elezione a consigliere dell'ordine;

5) assicurare piena imparzialità allorché i suddetti organismi vengano interessati per controversie tra professionisti e cliente, in ossequio al principio di neutra-

lità previsto dal comma 3, lettera r), dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

6) introdurre, anche solo per un periodo transitorio, l'obbligatorietà della difesa tecnica nei procedimenti di mediazione, al fine di favorire la capillare diffusione della cultura della conciliazione,

soprattutto tenuto conto della positiva esperienza in tal senso maturata in altri paesi dove l'istituto è da tempo fortemente radicato;

7) individuare in modo compiuto gli aspetti organizzativi e il reperimento delle necessarie risorse.

« Vietti, Rao, Ria ».

## ALLEGATO 4

**DL 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (C. 3084 Governo).****EMENDAMENTI**

ART. 1.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010 e per i quali non è consentita una ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010. »

**1. 200.** Governo.*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari nonché i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2009 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto

30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati, a far data dal 1° gennaio 2010, nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

**1. 5.** Zaccaria.*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*2-bis.* Alla legge 18 maggio 1973, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1, le parole: « dodici per cento » sono sostituite dalle seguenti: « trentacinque per cento »;

*b)* all'articolo 2, il secondo comma è abrogato.

**1. 1.** Antonio Pepe.*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

« *2-bis.* In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere ulteriormente conformati nell'esercizio delle rispettive funzioni per un periodo di ulteriori due anni dopo il termine dell'incarico, in attesa della riforma organica della magistratura onoraria, che garantisca la continuità dell'incarico per l'ufficio del giudice di pace. »

**1. 100.** Zeller, Brugger.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 1-bis – (Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160). – Al comma 11 dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni ».

**1. 01.** Torrisi.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Per le esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano, tenuti all'osservanza dei principi costituzionali della proporzionalità e del bilinguismo, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i magistrati ordinari al termine del tirocinio possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anche anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

**1. 02.** Zeller, Brugger.

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**2. 1.** Vietti, Rao, Ria.

ART. 3.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è abrogato.

**3. 13.** Di Pietro, Palomba.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3.

*(Modifiche al Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di « Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati).*

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile, n. 160 è sostituito dal seguente:

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali se non hanno prima svolto, per almeno un anno continuativamente, un ulteriore periodo di tirocinio mirato nella specifica funzione. Essi, in nessun caso, possono essere destinati a svolgere le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

**3. 12.** Vietti, Rao, Ria.

*Sostituirlo con il seguente:*

Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 160 le parole « requirenti » sono soppresse.

**3. 20.** Di Pietro, Palomba.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3.

Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 160, aggiungere in fine le seguenti parole: « ad eccezione degli uffici di procura della repubblica ».

**3. 19.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 160, aggiungere in fine le seguenti parole « Si può tuttavia assegnare ai posti sopra indicati, in deroga a quanto prima

disposto, magistrati di prima nomina nel caso in cui il bando per la copertura di posti nelle funzioni monocratiche sia andato deserto, ovvero nella misura in cui ciò sia avvenuto. Se tuttavia restano ancora posti scoperti si provvede a norma delle disposizioni seguenti.

### 3. 15. Di Pietro, Palomba.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Fino al 31 dicembre 2011, per le sedi individuate quali disagiate ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, anche in deroga al divieto di passaggio di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, sia all'interno dello stesso distretto che di altri distretti della stessa regione, il Consiglio superiore della magistratura provvede, nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, con il trasferimento d'ufficio dei magistrati, prioritariamente dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o che, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Quindi, ove permangano esigenze di dar corso al trasferimento d'ufficio, i magistrati interessati devono essere individuati in base al criterio della minore anzianità di ruolo, il trasferimento d'ufficio di cui al presente articolo può essere disposto esclusivamente in sedi disagiate che distano oltre 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. 11 trasferimento d'ufficio in assenza di disponibilità o di consenso, di

cui al presente articolo, può essere disposto in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, sia all'intero dello stesso distretto che all'interno di altri distretti della stessa regione come previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. In ogni caso il trasferimento non può essere disposto per magistrati già in servizio presso altre sedi disagiate. Il trasferimento di ufficio, in assenza di disponibilità o di consenso, di cui al presente articolo, ove comporti il passaggio di funzioni, non richiede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, cinque anni di servizio continuativo nelle funzioni esercitate e non si computa nel numero massimo delle volte per le quali è consentito tale passaggio ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 13.

**3. 2.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

*Al comma 1, sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2011.*

*Conseguentemente dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### ART. 3-bis. 1.

Al decreto legislativo n. 160 del 2006, articolo 13 sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

*Conseguentemente dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

1. Al decreto legislativo n. 106 del 20 febbraio del 2006, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo:

ART. 3-bis.

*(Prerogative del procuratore della Repubblica in tema di azione penale).*

1. Gli atti di esercizio dell'azione penale compiuti, nei procedimenti per reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, da magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione di professionalità devono essere assertati per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o dal magistrato appositamente delegato ai sensi dell'articolo 1 comma 4.

2. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto di cui al comma 1 non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio.

**3. 3.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

*Al comma 1, dopo le parole: consenso al trasferimento aggiungere le seguenti parole: anche in deroga al divieto di passaggio, di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, all'interno di altri distretti della stessa regione,.*

**3. 1.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

*Al comma 1 le parole da: nei limiti fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: in deroga alla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del D.Lgs del 5 aprile 2006, n. 160, all'assegnazione agli uffici di procura della repubblica di magistrati di prima nomina, vincitori di concorso ed immessi nel ruolo organico della magistratura al termine del tirocinio, anche se non hanno ancora superato la prima valutazione di professionalità.*

**3. 18.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 1, dopo le parole: con il trasferimento d'ufficio dei magistrati aggiungere le seguenti: al termine del tirocinio o.*

**3. 14.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: Il trasferimento d'ufficio di cui al presente articolo può essere disposto esclusivamente in sedi disagiate che distano oltre 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio.*

*Conseguentemente al comma 8 aggiungere il seguente periodo: Nel caso di trasferimento d'ufficio in una sede disagiata che dista meno di 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio, l'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998 n. 133 è ridotta ad un quarto di quanto previsto dal medesimo articolo.*

**3. 8.** Contento.

*Al comma 1, terzo periodo dopo le parole: esclusivamente in sedi disagiate che distano aggiungere la seguente: non.*

**3. 16.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

**3. 17.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 1, all'ultimo periodo sopprimere le seguenti parole:* all'interno di altri distretti della stessa regione.

**3. 9.** Contento.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché in deroga agli altri divieti previsti dai medesimi commi.

**3. 11.** Contento.

*Al comma 2 premettere le seguenti parole:* Fuori dei casi di trasferimento con disponibilità o consenso.

*Conseguentemente sopprimere la lettera b).*

**3. 4.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

*Al comma 2 inserire la seguente lettera:*

e) magistrati di sorveglianza.

**3. 7.** Torrisi.

*Al comma 5, sopprimere le seguenti parole:* distretti limitrofi o.

**3. 6.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

*Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Per la Sardegna si considerano limitrofe le Regioni Liguria, Toscana, Piemonte, Emilia Romagna; per la Sicilia si considerano limitrofe le Regioni Campania, Veneto e Lombardia; per

la Calabria si considerano limitrofe oltre la Sicilia, il Lazio, la Puglia e le Marche e il Molise.

**3. 5.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

*Al comma 5 dopo la parola:* Palermo *inserire le seguenti:* per il distretto di Palermo si considera limitrofo il distretto di Cagliari;

*Conseguentemente dopo la parola:* Catania *inserire le seguenti:* per il distretto di Catania si considera limitrofo il distretto di Reggio Calabria.

*Conseguentemente sostituire le parole:* per la Sicilia si considera limitrofa la regione Calabria *con le seguenti:* per la Sicilia si considerano limitrofe le regioni Calabria e Sardegna.

**3. 10.** Contento.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160).*

1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Articolo 9-bis. (Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio). 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, con provvedimento motivato il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 ad una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi.

2. Dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalità, con provvedimento motivato il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna, anche in deroga all'articolo 13, commi 3 e 4, i magistrati di cui al comma 1 agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dallo stesso Consiglio superiore della magistratura »;

b) all'articolo 13, comma 1, le parole: « e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione » sono soppresse;

**3. 0100.** Governo.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240).*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio.

1-ter. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario è tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di monitorare la produttività dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica sul sito internet del Ministero della giustizia ».

ART. 3-ter.

*(Formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi).*

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado; ».

2. Nel titolo III, dopo il capo II è inserito il seguente:

CAPO II-bis.

CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO

ART. 26-bis.

*(Oggetto).*

1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.

2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, formula per ciascun partecipante una valutazione di idoneità al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.

3. La valutazione è comunicata al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo.

4. La valutazione positiva di idoneità conserva validità per cinque anni.

5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione ».

#### ART. 3-quater.

(Modifica della legge 24 marzo 1958, n. 195).

1. All'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: « , esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture, » sono soppresse;

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: « Il Ministro della giustizia, nell'atto del concerto, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi ».

**3. 0300.** Governo.

#### ART. 4.

*Al comma 1 dopo le parole:* pubblica amministrazione e l'innovazione *aggiungere le seguenti:* acquisito il parere del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio Superiore della Magistratura,.

**4. 1.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

*Al comma 1 sostituire la parola:* sessanta *con la seguente:* centottanta.

**4. 2.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* fino all'adozione *con le seguenti:* fino all'entrata in vigore.

*Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* Fino all'adozione *con le seguenti parole:* Fino all'entrata in vigore.

**4. 7.** Zaccaria.

*Al comma 2 sopprimere le parole:* , nei casi consentiti,.

\* **4. 3.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* nei casi consentiti.

\* **4. 100.** Governo.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1 contenente le regole tecniche in materia di notificazioni e comunicazioni per via telematica, le stesse *con le seguenti:* dei predetti decreti, le notificazioni e comunicazioni.

**4. 200.** Governo.

*Al comma 3, lettera a) dopo le parole:* Allo stesso modo si procede *sono inserite le seguenti:* per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e.

**4. 106.** Governo.

Al comma 3, lettera a), capoverso comma 2, dopo le parole: avvocati interessati aggiungere le seguenti: il Consiglio Superiore della Magistratura,.

**4. 4.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 5, primo periodo, le parole: all'Allegato n. 6 sono sostituite dalle seguenti: agli Allegati n. 6 e n. 7.

**4. 105.** Governo.

Al comma 5, secondo periodo, è aggiunta in fine la seguente frase: limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate.

**4. 110.** Governo.

Al comma 8, lettera d), capoverso « ART. 149-bis », primo comma, sostituire le parole: Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi con le seguenti: La notificazione è eseguita.

Conseguentemente al medesimo capoverso, secondo comma sopprimere le parole: Se procede ai sensi del primo comma.

**4. 30.** Contento.

Al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

e) all'articolo 530, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

« Il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.

In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490 secondo comma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto. »;

f) all'articolo 533, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« Il Commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo. »;

g) all'articolo 540 il primo comma è soppresso.

h) all'articolo 569, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche. »;

i) all'articolo 591-bis, primo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo:

« Si applica l'articolo 569 quarto comma. »;

**4. 112.** Governo.

Dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

« 8-bis. Al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante « Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile » sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 169-ter è aggiunto il seguente:

« ART. 169-quater. Ulteriori modalità del pagamento del prezzo di acquisto – Il prezzo di acquisto può essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale. »;

b) l'articolo 173-quinquies è sostituito dal seguente:

« ART. 173-quinquies. Ulteriori modalità di presentazione delle offerte di acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo. – Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo

569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta di acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi.

Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma »;

c) dopo l'articolo 161-*bis* è aggiunto il seguente:

« ART. 161-*ter*. Vendite con modalità telematiche – Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili ed immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice di procedura civile, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.

Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica. »;

d) dopo l'articolo 169-*ter* è inserito il seguente:

ART. 169-*quater*. Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite – I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale ed all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte

le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita. ».

8-*ter*. Il decreto del Ministro della giustizia che individua le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle vendite con modalità telematiche previsto dall'articolo 161-*quater* del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante « Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile », introdotto dal presente decreto, è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto.

**4. 113.** Governo.

*Sopprimere il comma 10.*

**4. 5.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

*Al comma 11, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 20, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

**4. 6.** Zaccaria.

*Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:*

ART. 4-*bis*.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modificazioni, devono essere interpretate nel senso che re medesime non precludono alle parti di valersi, in alternativa al particolare tipo di arbitrato societario da esse previsto, di clausole compromissorie di diritto comune, siano esse per arbitrato rituale che per arbitrato irrurale.

**4. 01.** Cassinelli.

*Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:*

ART. 4-bis.

Il punto 3), della lettera c), del comma 212, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è soppresso.

**4. 02.** Cassinelli.

*Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:*

ART. 4-bis.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modificazioni, devono essere interpretate nel senso che le medesime non precludono alle parti

di valersi, in alternativa al particolare tipo di arbitrato societario da esse previsto di clausole compromissorie di diritto comune, siano esse per arbitrato rituale che per arbitrato libero.

**4. 03.** Cassinelli.

*Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Modifica della legge 24 dicembre 2007, n. 244).*

1. All'articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: « per gli anni 2008, 2009 e 2010 » sono sostituite dalle parole: « fino al 31 dicembre 2012 ».

**4. 05.** Governo.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998. C. 2934 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	69
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamento approvato</i> ) .....	71
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006. C. 2935 Governo e C. 1608 Nicco ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	70
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamento approvato</i> ) .....	72
ERRATA CORRIGE .....	70

#### SEDE REFERENTE

Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI.

#### La seduta comincia alle 12.10.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998.**

**C. 2934 Governo.**

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 gennaio scorso.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che, come preannunciato nella precedente

seduta, il relatore, onorevole Pianetta, ha presentato l'emendamento 3.1 (*vedi allegato 1*).

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, illustra l'emendamento presentato, finalizzato a coordinare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, con le nuove norme in tema di contabilità e di finanza pubblica, approvate con la legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed entrate in vigore il 1 gennaio scorso.

Franco NARDUCCI, *presidente*, ricorda che il rappresentante del Governo ha manifestato nella scorsa seduta il parere favorevole alla prospettata proposta emendativa del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento del relatore 3.1.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire,

è quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006. C. 2935 Governo e C. 1608 Nicco.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 gennaio scorso.

Franco NARDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che al disegno di legge C. 2935 è stata abbinata la proposta di legge C. 1608 Nicco in quanto vertente sulla stessa materia, ferma restando l'adozione del progetto di legge C. 2935 come testo base per il seguito dell'esame in sede referente. Inoltre, come preannunciato nella precedente seduta, segnala la presentazione dell'emendamento 3.1, che, procede ad illustrare in analogia con quanto illustrato dal collega Pianetta sul disegno di legge C. 2934. Ricorda quindi che il rappresentante del Governo ha manifestato nella scorsa seduta il parere

favorevole sulla prospettata proposta emendativa.

La Commissione approva quindi l'emendamento del relatore 3.1 (*vedi allegato 2*).

Franco NARDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.15.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* parlamentari n. 269 del 14 gennaio 2010, a pagina 8, seconda colonna, sostituire il secondo paragrafo con il seguente: «Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, VII, IX, XI, il parere favorevole con un'osservazione della XII Commissione, nonché il parere favorevole della XIV Commissione, mentre la V Commissione ha comunicato che esprimerà il suo parere all'Assemblea».

ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998 (C. 2934 Governo).**

**EMENDAMENTO APPROVATO**

ART. 3.

*Al comma 1, sostituire le parole: valutati in con le seguenti: pari a.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo 3, sopprimere il comma 2.*

**3. 1.** Il Relatore.

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006 (C. 2935 Governo e C. 1608 Nicco).**

**EMENDAMENTO APPROVATO**

ART. 3.

*Al comma 1, sostituire le parole: valutati in con le seguenti: pari a.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo 3, sopprimere il comma 2.*

**3. 1.** Il Relatore.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani e C. 2115 Barbieri ..... 73

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione ..... 74

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici. Atto n. 167 (Rilievi alle Commissioni II e VIII) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio*) ..... 74

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei. Atto n. 132 (Rilievi alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi*) ..... 75

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici. Atto n. 133 (Rilievi alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi*) .. 77

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali. Atto n. 134 (Rilievi alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi*) .. 78

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) ..... 80

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Nuovo testo C. 2364, approvato dal Senato e abb. (Parere alla II Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione*) ..... 82

ALLEGATO (*Parere approvato*) ..... 86

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 19 gennaio 2010.*

**Disposizioni in favore dei territori di montagna. C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani e C. 2115 Barbieri.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.10 alle 13.55.

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 19 gennaio 2010. – Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Variazione nella composizione della Commissione.**

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che l'onorevole Roberto Occhiuto, che ringrazia per il lavoro svolto, ha cessato di far parte della Commissione

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.**

**Atto n. 167.**

(Rilievi alle Commissioni II e VIII).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in oggetto, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 44 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), recepisce la direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 – che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio – relativa al miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Osserva che la direttiva è inserita nell'elenco B allegato alla legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), del quale fanno parte le direttive da attuare con provvedimenti i cui schemi devono essere trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione dei pareri e, se suscettibili di conseguenze finanziarie, devono essere corredati di relazione tecnica. Rileva che lo schema di decreto legislativo in esame, composto da 15 articoli, non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento all'analisi degli effetti finanziari del provvedimento, ritiene che non vi sia nulla da osservare riguardo all'articolo 3, relativo

alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, nel presupposto che i costi connessi all'obbligo di comunicazione scritta siano ricompresi negli stanziamenti predisposti per l'aggiudicazione dell'appalto, senza nuovi o maggiori oneri a carico dell'amministrazione aggiudicatrice. Con riferimento all'articolo 5, concernente misure di incentivazione dell'accordo bonario, ritiene opportuno acquisire elementi informativi circa l'impatto finanziario connesso ad un più sistematico ricorso all'accordo bonario, anche sulla base dei dati relativi all'applicazione dell'accordo medesimo, come disciplinato dalla normativa vigente. Riguardo all'articolo 6, recante disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato, analogamente a quanto osservato con riferimento all'articolo 5, rileva l'opportunità di acquisire elementi informativi circa l'impatto finanziario connesso ad un incremento del ricorso all'arbitrato. Relativamente all'articolo 13, sulle comunicazioni tra la Presidenza del Consiglio e la Commissione europea, sostiene che non vi sia nulla da osservare nel presupposto, su cui ritiene opportuna una conferma da parte del Governo, che la Presidenza del Consiglio e gli enti ed organi interessati, stazioni appaltanti e organi giurisdizionali, possano effettuare gli adempimenti previsti, come espressamente disposto dalla clausola di salvaguardia, di cui al successivo articolo 15, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Rispetto alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 15 del provvedimento, rileva l'opportunità di acquisire elementi da parte del Governo circa l'idoneità della clausola stessa a garantire l'effettiva neutralità finanziaria delle norme. Ritiene peraltro tale richiesta di chiarimenti opportuna anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 17, comma 7 della legge n. 196 del 2009, che prevede, tra l'altro, che per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria la relazione tecnica riporti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle

somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI nel comunicare che sono in corso approfondimenti istruttori, si riserva di intervenire in altra seduta.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel rilevare che non è ancora pervenuto il prescritto parere del Consiglio di Stato, rinvia il seguito del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta, sospesa alle 14.05, riprende alle 14.30.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei.**

**Atto n. 132.**

(Rilievi alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, rinviato nella seduta del 19 novembre 2009.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che, in data 15 gennaio 2010, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso i pareri espressi dal Consiglio di Stato sugli schemi dei regolamenti concernenti la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, norme sul riordino degli istituti tecnici, nonché norme sul riordino degli istituti professionali e che, pertanto, la Commissione può ora concludere l'esame dei provvedimenti, il cui seguito era stato a suo tempo rinviato.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo e tenendo conto

di quanto evidenziato nel parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in esame, formula la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

i dati posti a base delle quantificazioni indicate nella relazione tecnica, seppure riferiti all'anno scolastico 2008/2009 in luogo dell'anno scolastico 2009/2010, scontano gli effetti delle misure previste a legislazione vigente e in particolare le norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Ai fini dell'aggiornamento dei dati all'anno scolastico 2009/2010, si provvederà nell'immediato all'avvio dell'attività di monitoraggio e verifica del processo attuativo della riforma di cui al comma 7 dell'articolo 64 sopra citato, allo scopo di adottare interventi correttivi in caso di scostamenti rispetto alle previsioni;

ai fini di garantire il conseguimento dei risparmi connessi alle riduzioni di personale, sono previste specifiche misure finalizzate al riassorbimento degli esuberanti, in modo tale da non superare nel triennio 2009-2011 il numero degli esuberanti riscontrato nell'anno scolastico 2008/2009. Inoltre, con riferimento alle immissioni in ruolo, per motivi prudenziali si è proceduto all'autorizzazione di assunzioni di personale docente (8.000 unità) ed ATA (8.000 unità), per l'anno scolastico 2009/2010, in misura inferiore rispetto ai posti vacanti stimati sulla base delle modifiche ordinamentali in corso di attuazione;

la costituzione dei Comitati scientifici, di cui all'articolo 10 e del Comitato nazionale per l'istruzione liceale, di cui all'articolo 12, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica;

alle attività formative e di aggiornamento si farà fronte con le risorse stanziata a legislazione vigente dalla legge n. 440 del 1997; tali attività coinvolgerebbe peraltro un numero di docenti ricompreso tra 9.000 e 12.000 unità;

le eventuali esigenze di carattere logistico connesse alla riorganizzazione delle sedi esulano dalle disposizioni del presente schema di regolamento e potranno trovare una più adeguata definizione mediante l'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 10, comma 2, lettera a), sostituire le parole: « senza nuovi e maggiori oneri » con le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri »;

all'articolo 10, comma 2, lettera b), sostituire le parole: « senza nuovi e maggiori oneri » con le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri »;

all'articolo 16, sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta del relatore.

Maino MARCHI (PD), nel formulare alcune considerazioni di carattere generale

sugli atti del Governo n. 132, n. 133 e n. 134, sulle cui implicazioni finanziarie la Commissione è chiamata oggi a esprimere rilievi, osserva che detti schemi di regolamento nel loro complesso prevedono una radicale revisione dell'ordinamento della scuola secondaria, che certamente non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, pertanto, non presentano rilevanti profili problematici con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione bilancio. Rileva, peraltro, che l'intera riforma avviata dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, essendo essenzialmente volta a conseguire risparmi di spesa, prevede una generale riduzione del numero dei docenti, del numero di ore di lezione e delle attività, determinando un rilevante impoverimento dell'offerta formativa. Tale disegno di riforma si muove, quindi, a suo avviso, in assoluta controtendenza rispetto alle esigenze del Paese, dal momento che, per una stabile ripresa economica al termine della crisi finanziaria ed economica, si rendono necessari rilevanti investimenti in materia di conoscenza ed innovazione.

Per quanto attiene, più specificamente, ai profili di copertura finanziaria dello schema di regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ritiene necessario un chiarimento con riferimento agli effetti di risparmio derivanti dall'articolo 13, comma 1, dello schema, il quale prevede che, a partire dalle prime e dalle seconde classi funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011, tutti i percorsi liceali confluiscono nei nuovi licei secondo quanto previsto nella tabella allegata allo schema, ferma restando la prosecuzione ad esaurimento dei percorsi dell'ultimo triennio in atto sino all'anno scolastico 2009-2010. Al riguardo, segnala infatti che il ministro Gelmini ha più volte espresso la volontà di applicare la riforma solamente al primo anno della scuola secondaria e non al biennio già iniziato, come previsto dall'articolo 13, comma 1, dello schema, ma che tale ipotesi – più volte illustrata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – sembra determinare una

rilevante riduzione degli effetti di risparmio derivanti dal provvedimento. Ritiene, pertanto, necessario che il rappresentante del Governo, stante l'unitarietà dell'Esecutivo, fornisca chiarimenti in ordine agli effetti finanziari delle modifiche anticipate dal ministro Gelmini.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, pur comprendendo il significato politico delle osservazioni dell'onorevole Marchi, evidenzia che le valutazioni sulla copertura finanziaria dello schema di regolamento in esame non possono che riferirsi al testo trasmesso al Parlamento, non essendo possibile tenere conto di possibili futuri adattamenti della disciplina ivi prevista.

Maino MARCHI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici.**

**Atto n. 133.**

(Rilievi alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, rinviato nella seduta del 19 novembre 2009.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo e tenendo conto di quanto evidenziato nel parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in esame, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma

2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

i dati posti a base delle quantificazioni indicate nella relazione tecnica, seppure riferiti all'anno scolastico 2008/2009 in luogo dell'anno scolastico 2009/2010, scontano gli effetti delle misure previste a legislazione vigente e in particolare le norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Ai fini dell'aggiornamento dei dati all'anno scolastico 2009/2010, si provvederà nell'immediato all'avvio dell'attività di monitoraggio e verifica del processo attuativo della riforma di cui al comma 7 dell'articolo 64 sopra citato, allo scopo di adottare interventi correttivi in caso di scostamenti rispetto alle previsioni;

ai fini di garantire il conseguimento dei risparmi connessi alle riduzioni di personale, sono previste specifiche misure finalizzate al riassorbimento degli esuberi, in modo tale da non superare nel triennio 2009-2011 il numero degli esuberi riscontrato nell'anno scolastico 2008/2009. Inoltre, con riferimento alle immissioni in ruolo, per motivi prudenziali si è proceduto all'autorizzazione di assunzioni di personale docente (8.000 unità) ed ATA (8.000 unità), per l'anno scolastico 2009/2010, in misura inferiore rispetto ai posti vacanti stimati sulla base delle modifiche ordinamentali in corso di attuazione;

la costituzione dei Comitati tecnico-scientifici, di cui all'articolo 5 e del Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, di cui all'articolo 7, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, anche tenuto conto, con riferimento al Comitato nazionale l'istruzione

tecnica e professionale, che contestualmente alla costituzione di tale Comitato viene soppresso il Comitato nazionale per il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge n. 144 del 1999;

alle attività di formative e di aggiornamento si farà fronte con le risorse stanziata a legislazione vigente dalla legge n. 440 del 1997; tali attività coinvolgerebbe peraltro un numero di docenti ricompreso tra 9.000 e 12.000 unità;

le eventuali esigenze di carattere logistico connesse alla riorganizzazione delle sedi esulano dalle disposizioni del presente schema di regolamento e potranno trovare una più adeguata definizione mediante l'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;

la possibilità per le commissioni di esame di avvalersi di esperti è già contemplata a legislazione vigente dal decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 392 del 1998 e da altri decreti interministeriali concernenti la determinazione dei compensi spettanti ai commissari d'esame. Peraltro, tali compensi sono determinati annualmente in via amministrativa ed in ogni caso nei limiti degli stanziamenti previsti sia dalla legge n. 1 del 2007, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università, sia dal decreto-legge n. 147 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2007, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi;

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula i seguenti

rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 5, comma 3, lettera b), sostituire le parole: « senza nuovi e maggiori oneri » con le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri »;

all'articolo 5, comma 3, lettera c), sostituire le parole: « senza nuovi e maggiori oneri » con le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri »;

all'articolo 9, sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta del relatore.

Maino MARCHI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali.**

**Atto n. 134.**

(Rilievi alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, rinviato nella seduta del 19 novembre 2009.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo e tenendo conto

di quanto evidenziato nel parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in esame, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

i dati posti a base delle quantificazioni indicate nella relazione tecnica, seppure riferiti all'anno scolastico 2008/2009 in luogo dell'anno scolastico 2009/2010, scontano gli effetti delle misure previste a legislazione vigente e in particolare le norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Ai fini dell'aggiornamento dei dati all'anno scolastico 2009/2010, si provvederà nell'immediato all'avvio dell'attività di monitoraggio e verifica del processo attuativo della riforma di cui al comma 7 dell'articolo 64 sopra citato, allo scopo di adottare interventi correttivi in caso di scostamenti rispetto alle previsioni;

ai fini di garantire il conseguimento dei risparmi connessi alle riduzioni di personale, sono previste specifiche misure finalizzate al riassorbimento degli esuberanti, in modo tale da non superare nel triennio 2009-2011 il numero degli esuberanti riscontrato nell'anno scolastico 2008/2009. Inoltre, con riferimento alle immissioni in ruolo, per motivi prudenziali si è proceduto all'autorizzazione di assunzioni di personale docente (8.000 unità) ed ATA (8.000 unità), per l'anno scolastico 2009/2010, in misura inferiore rispetto ai posti vacanti stimati sulla base delle modifiche ordinamentali in corso di attuazione;

la costituzione dei Comitati tecnico-scientifici, di cui all'articolo 5 e del Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, di cui all'articolo 7, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, anche tenuto conto, con riferimento al Comitato nazionale l'istruzione tecnica e professionale, che contestualmente alla costituzione di tale Comitato viene soppresso il Comitato nazionale per il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge n. 144 del 1999;

alle attività di formative e di aggiornamento si farà fronte con le risorse stanziata a legislazione vigente dalla legge n. 440 del 1997; tali attività coinvolgerebbe peraltro un numero di docenti ricompreso tra 9.000 e 12.000 unità;

le eventuali esigenze di carattere logistico connesse alla riorganizzazione delle sedi esulano dalle disposizioni del presente schema di regolamento e potranno trovare una più adeguata definizione mediante l'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera d), che prevedono la sostituzione – subordinata al mancato raggiungimento di un'intesa con le regioni – di un'area di professionalizzazione (post-qualifica biennale), le stesse non comportano effetti finanziari negativi posto che nella relazione tecnica viene indicato che le due ore settimanali di alternanza scuola-lavoro, da effettuarsi nelle classi quarte e quinte, sostituirebbero la quota dell'orario corrispondente alla terza area professionalizzante, oggi priva di effetti sull'organico. Posto che anche l'alternanza scuola-lavoro non ha effetti sugli organici, considerata che la relativa copertura finanziaria è a carico dei fondi già iscritti allo scopo in bilancio (articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 2009 recante definizione delle norme

generali relative all'alternanza scuola-lavoro), dalla norma non derivano effetti sul fabbisogno di personale;

la possibilità per le commissioni di esame di avvalersi di esperti è già contemplata a legislazione vigente dal decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 392 del 1998 e da altri decreti interministeriali concernenti la determinazione dei compensi spettanti ai commissari d'esame. Peraltro, tali compensi sono determinati annualmente in via amministrativa ed in ogni caso nei limiti degli stanziamenti previsti sia dalla legge n. 1 del 2007, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università, sia dal decreto-legge n. 147 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2007, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi;

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 5, comma 3, lettera *b*), sostituire le parole: « senza nuovi e maggiori oneri » con le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri »;

all'articolo 5, comma 3, lettera *c*), sostituire le parole: « senza nuovi e maggiori oneri » con le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri »;

all'articolo 9, sostituire il comma 2 con il seguente: « All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta del relatore.

Maino MARCHI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.**

**C. 2326-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione — Parere favorevole — Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame concernente la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, è già stato esaminato, nel nuovo testo, dalla Commissione bilancio, nella seduta del 13 gennaio 2010 e che in quella occasione aveva chiesto chiarimenti al Governo con riferimento, in particolare, agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 1, lettera *m-bis*), del disegno di legge. Ricorda, altresì, che il rappresentante del Governo, nel rilevare che il Ministero della giustizia non aveva ancora trasmesso gli elementi di valuta-

zione necessari anche in riferimento alle osservazioni formulate dal relatore, aveva chiesto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento. Nel segnalare che le Commissioni II e III hanno terminato, in data 14 gennaio 2010, l'esame in sede referente del disegno di legge, senza apportarvi ulteriori modificazioni, fa presente che la disposizione di cui al predetto articolo 4, comma 1, lettera *m-bis*), è peraltro ora contenuta nell'articolo 9 del testo all'esame dell'Assemblea. Alla luce di quanto evidenziato, ritiene, quindi, necessario acquisire dal Governo i chiarimenti richiesti con riferimento agli articoli 3, comma 2 e 9 del disegno di legge in esame.

Per quanto riguarda le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, fa presente che il fascicolo contiene gli emendamenti Contento 4.1 e 4.2 che prevedono modifiche al codice penale e l'emendamento Ferranti 5.1 che introduce modifiche al codice di procedura penale. In proposito, osserva che, mentre gli emendamenti Contento 4.1 e 4.2 non appaiono determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, l'emendamento Ferranti 5.1, al capoverso articolo 489-*bis* – in materia di audizione protetta dei testimoni vulnerabili – introduce alcune tutele procedurali nei confronti degli stessi, quali l'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria nell'esame testimoniale del minore e l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico nell'esame del minore vittima di determinati reati. Ritiene, pertanto, opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari pregiudizievoli per il bilancio dello Stato derivanti da quest'ultimo emendamento, nonché sulla neutralità finanziaria dei restanti emendamenti. Rileva, infine, che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 4.100 della Commissione, il quale apporta esclusivamente modifiche di carattere formale e che, pertanto, non presenta profili problematici di carattere finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, rilevando che il provvedimento in esame

non presenta profili problematici di carattere finanziario, per quanto concerne la richiesta di chiarimenti formulata dal relatore, fa presente che le attività di prelievo, analisi e conservazione dei dati dei condannati per reati sessuali nei confronti dei minori previste dall'articolo 3, comma 2, del disegno di legge trovano disciplina e apposita copertura nel Trattato di Prüm, ratificato con legge n. 85 del 30 giugno 2009.

Per quanto attiene, invece, alle disposizioni di cui all'articolo 9, segnala che il decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009 già prevede il patrocinio gratuito per le vittime di reato a sfondo sessuale di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, comprendendo nella platea dei beneficiari anche le vittime minori di età. In proposito, segnala che detti reati rappresentano non meno dell'80 per cento del totale dei reati a sfondo sessuale nei confronti dei minori e che, pertanto, con riferimento a tali fattispecie sussiste la necessaria copertura finanziaria. Quanto al restante 20 per cento dei reati, sulla base delle informazioni acquisite per le vie brevi dal Ministero della giustizia, fa presente che il numero dei minori vittime di atti di violenza sessuale segnalati dall'autorità giudiziaria e presi in carico dagli uffici di servizio sociale ammontano a 135 nell'anno 2008 e a 61 nel corso del primo semestre 2009, con una proiezione prudenziale pari ad una media di 140 casi annui. Segnala, pertanto, che, ipotizzando un'incidenza dei nuovi reati per una quota pari al 20 per cento, i minori beneficiari del patrocinio a spese dello Stato risulterebbero pari a 28 unità all'anno, ferma restando una possibile ulteriore riduzione dei casi legata alla facoltà di scegliere il difensore di fiducia e alla possibilità di accedere comunque al patrocinio in presenza dei limiti reddituali attualmente vigenti. Fa presente, pertanto, che eventuali nuovi oneri derivanti da tali ultime fattispecie potranno essere fronteggiati con gli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.

Con riferimento, infine, agli emendamenti presentati in Assemblea, esprime il proprio avviso contrario sull'emendamento Ferranti 5.1, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Claudio D'AMICO, *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati il disegno di legge C. 2326-A, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno e gli emendamenti ad esso riferiti trasmessi dall'Assemblea;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base a cui:

le attività di prelievo, analisi e conservazione dei dati dei condannati per reati sessuali nei confronti dei minori, previste all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge trovano disciplina e apposita copertura finanziaria nel Trattato di Prüm, ratificato con la legge 30 giugno 2009, n. 85;

gli effetti finanziari relativi all'estensione della platea dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 9 del disegno di legge possono essere fronteggiati con gli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente, in quanto la platea dei nuovi soggetti interessati al beneficio è stimabile in 28 unità all'anno, potendosi anche ipotizzare una ulteriore riduzione dei casi in considerazione sia della facoltà di scegliere il difensore di fiducia sia della possibilità di accedere, comunque, al patrocinio in presenza dei limiti reddituali attualmente vigenti;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea

**PARERE CONTRARIO**

sull'emendamento 5.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.**

**Nuovo testo C. 2364, approvato dal Senato e abb.** (Parere alla II Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2010.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, nel richiamare i rilievi espressi dal rappresentante del Governo nella precedente seduta, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2364 e abb., recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, che prevede la partecipazione a titolo gratuito dei componenti alla commissione di cui all'articolo 15, comma 8,

della legge n. 108 del 1996, è idonea a garantire la neutralità finanziaria della disposizione;

l'articolo 2, comma 1, lettera *d*), numero 1), che dispone l'estensione a dodici mesi, con la possibilità di una ulteriore proroga per ulteriori dodici mesi, della proroga degli atti aventi efficacia esecutiva avviate nei confronti dei soggetti che abbiano richiesto e per i quali sia stata richiesta l'elargizione per le vittime di richieste estorsive, determina effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto incide negativamente sui tempi di riscossione di crediti delle pubbliche amministrazioni;

la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), numero 4), capoverso *7-ter*, ai sensi della quale, per il periodo di sospensione delle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, non sono posti a carico dell'esecutato interessi e sanzioni, appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica;

al fine di garantire che dall'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 14 non derivino effetti negativi per la finanza pubblica, è necessario prevedere quale condizione per l'accesso alla procedura concordataria l'impegno all'integrale soddisfacimento dei crediti assistiti da privilegio, tra i quali rientrano quelli relativi a tributi;

la formulazione dell'articolo 18, comma 5, è suscettibile di determinare l'estensione generalizzata della rinuncia ai crediti tributari e previdenziali, di norma non disponibili, con conseguenti effetti negativi per la finanza pubblica;

i maggiori accessi ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 25 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto detta banca dati è consultabile a titolo gratuito,

la disposizione di cui all'articolo 25-*bis*, ai sensi della quale, una volta stipulato l'accordo, i creditori possano de-

durre, ai fini del reddito d'impresa, le relative perdite sui crediti ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, determina maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato privi di copertura finanziaria;

nel presupposto che la dotazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive prevista a legislazione vigente sia idonea a garantire l'inclusione dei soggetti dichiarati falliti nell'ambito dei beneficiari sia dei mutui di cui all'articolo 1, comma 1, sia dell'elargizione erogata a titolo di ristoro del danno patrimoniale subito per effetto di attività estorsive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a-bis*), capoverso comma *1-bis*;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, comma 1, lettera *b-bis*), capoverso ART. 18-*ter*, sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ad essi assegnati ai fini del patto di stabilità interno, a carico dei propri bilanci. »;

all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), sopprimere il numero 1);

all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), numero 4), sopprimere il capoverso *7-ter*;

all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: « dall'articolo 15, comma 4 », aggiungere le seguenti: « nonché l'integrale soddisfacimento dei crediti assistiti da privilegio »;

all'articolo 18, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: », limitatamente alla possibilità di dilazionare il pagamento dei tributi e dei contributi »;

all'articolo 22, comma 6, sostituire le parole: « oneri aggiuntivi » con le seguenti: « nuovi o maggiori oneri »;

sopprimere l'articolo 25-*bis*.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel condividere la proposta di parere formulata da relatore, rileva che le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 5, del provvedimento in esame, malgrado la condizione proposta dal relatore, sarebbero comunque suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica e pertanto suggerisce di sopprimerle.

Maino MARCHI (PD) chiede di poter discutere del provvedimento congiuntamente alla Commissione giustizia per poter approfondire maggiormente gli aspetti di merito, poiché, se il parere proposto dal relatore venisse approvato, si chiederebbe in sostanza alla Commissione di merito di sopprimere i contenuti fondamentali del provvedimento. Osserva che non è possibile occuparsi dei temi dell'usura, dell'estorsione e delle crisi da sovraindebitamento, che si riferiscono solitamente a soggetti vittime della criminalità organizzata, senza stanziare le adeguate risorse finanziarie. Ritiene che la questione assuma una indubbia rilevanza politica e che con le soppressioni proposte dal relatore la proposta di legge perderebbe ogni efficacia. Osserva che la mancanza di risorse deriva anche dalla mancata previsione di appositi stanziamenti nella legge finanziaria recentemente approvata dal Parlamento. Chiede anche di verificare la disponibilità del Governo ad individuare una soluzione alle questioni prospettate, in considerazione anche della condivisione sul testo raggiunta in seno alla Commissione giustizia.

Massimo VANNUCCI (PD), nell'associarsi integralmente alle considerazioni del collega Marchi, ritiene che la Commissione non debba limitarsi ad un ruolo di mera certificazione delle criticità del provvedimento sotto il profilo finanziario, chiedendo pertanto al presidente Giorgetti di

attivarsi per pervenire, in primo luogo, alla quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta in esame, eventualmente richiedendo al Governo di predisporre una relazione tecnica al riguardo, e reperire, nel quadro delle risorse disponibili, una opportuna copertura finanziaria. Ritiene, dunque, opportuno che la Commissione bilancio non proceda nella seduta odierna all'espressione del parere, attivando piuttosto un dialogo con la Commissione giustizia al fine di superare le criticità di carattere finanziario emerse nel corso dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel ricordare che non è prevista la possibilità di svolgere una seduta delle Commissioni giustizia e bilancio riunita ai fini dell'espressione del parere in discussione, rileva che il coinvolgimento della Commissione di merito è già avvenuto per le vie brevi e che quindi non rimane alla Commissione che esprimersi formalmente attraverso il parere di propria competenza, ponendo la Commissione giustizia nelle condizioni di adottare conseguentemente i comportamenti che riterrà più opportuni.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, nel condividere quanto osservato dal presidente Giorgetti, ritiene che i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame del provvedimento consentano di avere un quadro sufficientemente definito delle sue implicazioni finanziarie e, pertanto, è possibile procedere sin d'ora all'espressione del parere. Per quanto attiene alla necessità di un'interlocuzione con la Commissione di merito, ritiene che una relazione per le implicazioni finanziarie del provvedimento potrà essere definita successivamente alla trasmissione del parere da parte della Commissione bilancio, qualora la Commissione giustizia ritenga necessario il mantenimento di disposizioni sulle quali sia stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Per quanto attiene al contenuto della proposta di parere, ritiene opportuno riformulare la

proposta già formulata al fine di tenere conto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo (*vedi allegato*).

Maino MARCHI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, dichiara di non potere esprimere un voto favorevole sulla proposta di parere, pur comprendendo come, dal punto di vista procedurale, il percorso seguito sia pienamente legittimo. Esprime a tal proposito la preoccupazione

che, con l'approvazione di tale proposta di parere, il provvedimento venga, di fatto, affossato. Auspica comunque un ulteriore approfondimento nel merito con la Commissione giustizia in tutte le sedi che sarà possibile individuare.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore nel testo riformulato.

**La seduta termina alle 14.30.**

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Nuovo testo C. 2364, approvato dal Senato e abb.**

**PARERE APPROVATO**

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2364 e abb., recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, che prevede la partecipazione a titolo gratuito dei componenti alla commissione di cui all'articolo 15, comma 8, della legge n. 108 del 1996, è idonea a garantire la neutralità finanziaria della disposizione;

l'articolo 2, comma 1, lettera *d*), numero 1), che dispone l'estensione a dodici mesi, con la possibilità di una ulteriore proroga per ulteriori dodici mesi, della proroga degli atti aventi efficacia esecutiva avviate nei confronti dei soggetti che abbiano richiesto e per i quali sia stata richiesta l'elargizione per le vittime di richieste estorsive, determina effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto incide negativamente sui tempi di riscossione di crediti delle pubbliche amministrazioni;

la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), numero 4), capoverso *7-ter*, ai sensi della quale, per il periodo di sospensione delle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, non sono posti a carico dell'esecutato interessi e sanzioni, appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica;

al fine di garantire che dall'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 14 non derivino effetti negativi per la finanza pubblica, è necessario prevedere quale condizione per l'accesso alla procedura concordataria l'impegno all'integrale soddisfacimento dei crediti assistiti da privilegio, tra i quali rientrano quelli relativi a tributi;

la formulazione dell'articolo 18, comma 5, è suscettibile di determinare l'estensione generalizzata della rinuncia ai crediti tributari e previdenziali, di norma non disponibili, con conseguenti effetti negativi per la finanza pubblica;

i maggiori accessi ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 25 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto detta banca dati è consultabile a titolo gratuito,

la disposizione di cui all'articolo 25-bis, ai sensi della quale, una volta stipulato l'accordo, i creditori possano dedurre, ai fini del reddito d'impresa, le relative perdite sui crediti ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, determina maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato privi di copertura finanziaria;

nel presupposto che la dotazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive prevista a legislazione vigente sia idonea a garantire l'inclusione dei soggetti dichiarati falliti nell'ambito dei beneficiari sia dei mutui di cui all'articolo

1, comma 1, sia dell'elargizione erogata a titolo di ristoro del danno patrimoniale subito per effetto di attività estorsive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a-bis*), capoverso comma 1-bis;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, comma 1, lettera *b-bis*), capoverso ART. 18-*ter*, sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti locali provvedono, nel rispetto degli obiet-

tivi di finanza pubblica ad essi assegnati ai fini del patto di stabilità interno, a carico dei propri bilanci. »;

all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), sopprimere il numero 1);

all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), numero 4), sopprimere il capoverso 7-*ter*;

all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: « dall'articolo 15, comma 4 », aggiungere le seguenti: « nonché l'integrale soddisfazione dei crediti assistiti da privilegio »;

all'articolo 18, sopprimere il comma 5;

all'articolo 22, comma 6, sostituire le parole: « oneri aggiuntivi » con le seguenti: « nuovi o maggiori oneri »;

sopprimere l'articolo 25-*bis*.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati. C. 2426 Golfo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	88
Variazione nella composizione della Commissione .....	89

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	89
---	----

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.*

##### **La seduta comincia alle 13.30.**

**Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati.**

**C. 2426 Golfo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2009.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che il Presidente della Camera ed il Presidente del Senato hanno raggiunto le intese, ai sensi dell'articolo 78 del regolamento della Camera e dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento del Senato, in merito alle modalità di esame delle proposte di legge in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate, contemporanea-

mente in discussione sia presso la Commissione Finanze della Camera sia presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato.

Come richiesto dall'ufficio di presidenza della Commissione, le intese raggiunte prevedono che sia la Commissione della Camera a procedere prioritariamente nell'esame della proposta di legge C. 2426 Golfo, recante « Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati ».

Informa inoltre che è stata presentata la proposta di legge C. 2956 Mosca, recante disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, la quale, vertendo sulla medesima materia della proposta di legge C. 2426, sarà abbinata a quest'ultima non appena sarà stata assegnata in sede referente alla Commissione.

In tale contesto propongo altresì, in considerazione delle notevoli ricadute, anche sul piano tecnico – giuridico, delle norme contenute nella proposta di legge, di approfondire tali tematiche attraverso un ciclo di audizioni, che potrà essere

precisato nei dettagli dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ma che potrebbe comunque riguardare la Consob, l'Assonime, le organizzazioni datoriali, la Fondazione Marisa Bellisario, nonché esperti e studiosi della materia.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, concorda con la proposta del Presidente di procedere ad alcune audizioni, suggerendo di ascoltare anche i rappresentanti dell'ABI, dell'Assogestioni e della Federmanager, nonché Livia Amidani Aliberti, esponente della Aliberti *Governance Advisor*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Variazione nella composizione della Commissione.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica che il deputato Roberto Occhiuto entra a far parte della Commissione.

**La seduta termina alle 13.35.**

#### **COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

*Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

#### **Sulla programmazione dei lavori della Commissione.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione di giovedì 14 gennaio 2010 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sono stati predisposti il seguente programma e calendario dei lavori della Commissione:

#### **PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2010**

*Gennaio.*

*Sede referente:*

C. 1807 De Micheli, C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 2292 Versace, C. 2378 Labocchetta e C. 2758 Antonio Pepe: Regime tributario dei redditi da locazione di immobili (Rel. Fluvi);

C. 2426 Golfo: Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati (Rel. Comaroli);

C. 2079 Letta: Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.

*Sede consultiva:*

Alla II Commissione: DL 193/09: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (C. 3084 Governo – Rel. da nominare);

Alle Commissioni III e IV: DL 1/10: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa (C. 3097 Governo – Rel. da nominare);

Alla XI Commissione: Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in materia in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-*quater*-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato – Rel. Comaroli);

Alla XI Commissione: Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno al reddito (C. 2424 Antonino Foti – Rel. Fontana).

*Atti di indirizzo.*

Risoluzioni segnalate dai gruppi.

*Attività conoscitiva:*

Audizioni sulle tematiche relative all'andamento delle entrate tributarie;

Audizioni sulle problematiche del settore assicurativo, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.

*Febbraio.*

*Sede referente:*

C. 2426 Golfo: Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati (Rel. Comaroli).

C. 2521 Leo, C. 2578 Strizzolo e C. 2709 Jannone: Contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria;

C. 2699 ed abbinate: Disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di prevenzione nel settore del credito al consumo e nel settore assicurativo;

C. 2079 Letta: Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia;

C. 1642 Foti: Trasferimento del diritto d'uso riconosciuto in favore del Pio Ritiro di Santa Chiara.

*Atti di indirizzo:*

Risoluzioni segnalate dai gruppi.

*Attività conoscitive:*

Indagine sul credito al consumo: Discussione del documento conclusivo;

Audizioni sulle tematiche relative all'andamento delle entrate tributarie;

Audizioni sulle problematiche relative all'applicazione dell'Accordo di Basilea 2;

Audizioni sulle problematiche del settore assicurativo, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno;

Audizioni sulle tematiche relative all'erogazione del credito alle famiglie ed alle imprese.

*Incontri:*

Incontri con deputati di parlamenti esteri sulle tematiche relative all'armonizzazione delle aliquote IVA ridotte.

*Marzo.*

*Sede referente:*

C. 2426 Golfo: Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati (Rel. Comaroli);

C. 2521 Leo, C. 2578 Strizzolo e C. 2709 Jannone: Contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria;

C. 2079 Letta: Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia;

C. 2699 ed abbinate: Disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di prevenzione nel settore del credito al consumo e nel settore assicurativo;

C. 1642 Foti: Trasferimento del diritto d'uso riconosciuto in favore del Pio Ritiro di Santa Chiara.

*Atti di indirizzo:*

Risoluzioni segnalate dai gruppi.

*Attività conoscitive:*

Audizioni sulle problematiche relative all'applicazione dell'Accordo di Basilea 2;

Audizioni sulle problematiche del settore assicurativo, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno;

Audizioni sulle tematiche relative all'erogazione del credito alle imprese ed alle famiglie;

Audizioni sugli aspetti tributari e finanziari della cooperazione internazionale in materia fiscale.

Nel programma dei lavori della Commissione sarà eventualmente inserito l'esame di disegni di legge di conversione di decreti – legge, l'esame di atti del Governo e di nomine, l'esame di progetti di legge in sede consultiva sollecitati da altre Commissioni.

CALENDARIO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO 18 GENNAIO – 5 FEBBRAIO 2010

*Martedì 19 gennaio 2010.*

Ore 13.30.

*Sede referente:*

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati (Seguito esame C. 2426 Golfo – Rel. Comaroli).

Al termine.

*Comunicazioni del Presidente.*

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

*Mercoledì 20 gennaio 2010.*

Ore 14.

*Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:*

Su questioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al termine.

*Sede consultiva:*

Alla II Commissione:

DL 193/09: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma

1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, C. 3084 Governo – Rel. Germanà).

Alle Commissioni III e IV:

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, C. 3097 Governo – Rel. Soglia);

Alla XI Commissione:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in materia in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (Esame C. 1441-*quater*-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato – Rel. Comaroli);

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno al reddito (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, C. 2424 Antonino Foti – Rel. Fontana).

Al termine.

*Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.*

*Giovedì 21 gennaio 2010.*

Ore 9.30.

*Sede referente:*

Regime tributario dei redditi da locazione di immobili (Seguito esame C. 1807 De Micheli, C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 2292 Versace, C. 2378 Labocetta e C. 2758 Antonio Pepe – Rel. Fluvi).

Ore 10.

*Audizioni:*

Audizione del Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sulle tematiche relative all'andamento delle entrate tributarie.

*Martedì 26 gennaio 2010.*

Ore 12.30.

*Sede referente:*

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati (Seguito esame C. 2426 Golfo – Rel. Comaroli).

*Mercoledì 27 gennaio 2010.*

Ore 14.

*Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:*

Su questioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al termine.

*Sede referente:*

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (C. 2079 Letta – Rel. da nominare).

Al termine.

Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

*Giovedì 28 gennaio 2010.*

Ore 10.30.

*Audizioni:*

Audizione da definire sulle problematiche del settore assicurativo, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.

*Martedì 2 febbraio 2010.*

Ore 12.30.

*Audizioni:*

Audizione da definire sulle problematiche relative all'applicazione dell'Accordo di Basilea 2.

Al termine.

*Sede referente:*

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (C. 2079 Letta – Rel. da nominare).

*Mercoledì 3 febbraio 2010.*

Ore 14.

*Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:*

Su questioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ore 14.15.

*Audizioni:*

Audizione da definire sulle problematiche relative all'applicazione dell'Accordo di Basilea 2.

Al termine.

Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

*Giovedì 4 febbraio 2010.*

Ore 10.30.

*Sede referente:*

Contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria

(Esame C. 2521 Leo, C. 2578 Strizzolo e C. 2709 Jannone – Rel. da nominare).

Ore 14.15.

*Indagine conoscitiva:*

Sul credito al consumo:

Discussione del documento conclusivo.

Nel calendario dei lavori della Commissione sarà eventualmente inserito l'esame di disegni di legge di conversione di decreti – legge, l'esame di atti del Governo e di nomine, l'esame di progetti di legge in sede consultiva sollecitati da altre Commissioni.

**La seduta termina alle 13.40.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI:

5-01937 Garagnani: Iniziative a tutela del sereno svolgimento dell'attività scolastica in Emilia-Romagna .....	95
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	103
5-02056 De Pasquale: Sull'assegnazione di risorse per il funzionamento all'Istituto comprensivo « Montagnola-Gramsci » di Vicchio (FI) .....	95
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	104
5-02107 Schirru: Sulle risorse destinate ai servizi educativi per l'infanzia .....	95
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	105
5-02129 Codurelli: Costi relativi all'assistenza degli insegnanti durante l'orario di mensa scolastica degli alunni .....	96
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	106
5-02131 Ghizzoni: Sull'operatività del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) .....	96
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	108
5-02142 Lovelli: Sulla possibile chiusura delle sedi decentrate del Politecnico di Torino in Piemonte e Valle d'Aosta .....	96
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	111
5-02159 Binetti: Sull'assegnazione di posti presso la scuola di Geriatria dell'Università Campus Bio Medico di Roma e questioni correlate .....	97
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	113
5-02161 Mazzuca: Chiarimenti sui progetti finanziati dal MiBac per l'accessibilità dei libri alle persone con disabilità visiva.	
5-02172 Mattesini: Chiarimenti sui progetti finanziati dal MiBac per l'accessibilità dei libri alle persone con disabilità visiva .....	97
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....	117
5-02179 Sereni: Tutela e valorizzazione del Tempio di Santa Maria della Consolazione a Todi (PG) .....	97
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i> .....	118
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano. ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) .....	98
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei. Atto n. 132. ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i> ) .....	98
<i>ALLEGATO 10 (Riformulazione della nuova proposta di parere del relatore)</i> .....	120

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici. Atto n. 133 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i> ) .....	100
ALLEGATO 11 ( <i>Riformulazione della nuova proposta di parere del relatore</i> ) .....	123
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali. Atto n. 134 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i> ) .....	101
ALLEGATO 12 ( <i>Riformulazione della nuova proposta di parere del relatore</i> ) .....	127
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori .....	102
Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna. C. 2955 Garagnani ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	102
AVVERTENZA .....	104

### INTERROGAZIONI

*Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Piza, ed il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.*

#### **La seduta comincia alle 11.10.**

##### **5-01937 Garagnani: Iniziative a tutela del sereno svolgimento dell'attività scolastica in Emilia-Romagna.**

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giancarlo MAZZUCA (PdL), in qualità di cofirmatario, replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta.

##### **5-02056 De Pasquale: Sull'assegnazione di risorse per il funzionamento all'Istituto comprensivo « Montagnola-Gramsci » di Vicchio (FI).**

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta, in quanto nella domanda formulata al Governo erano stati

richiesti i criteri di assegnazione dei fondi per ogni alunno degli istituti comprensivi, che hanno subito più di altri problematiche notevolissime circa i finanziamenti. Rileva che nel 2006, infatti, tali istituti non possedevano ancora lo *status* di istituti comprensivi, ma che lo sono diventati nel 2007 e hanno avuto un'assegnazione di fondi molto bassa, di circa euro 2,50 per ogni alunno, registrando una situazione ancora peggiore di quella creatasi per gli studenti di altri istituti. Richiede ancora una volta quali siano stati i criteri per tale assegnazione.

##### **5-02107 Schirru: Sulle risorse destinate ai servizi educativi per l'infanzia.**

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Amalia SCHIRRU (PD), replicando, si dichiara soddisfatta. Registra che finalmente sono arrivati i finanziamenti oggetto della interrogazione, che nasceva appunto dall'esigenza di sollecitare l'erogazione di tali fondi alle Regioni, in particolare per quel che riguarda la Regione Sardegna, per far proseguire ai comuni i progetti delle sezioni primavera, dedicati ai bambini dai 24 ai 36 mesi.

Rileva che le sezioni primavera, partite quindi con progetti sperimentali, si sono poi rilevati servizi integrativi fondamentali

che vanno conservati e implementati, dando però la certezza del diritto e la continuità alle famiglie, evitando quindi che le stesse possano vivere situazioni di disagio.

**5-02129 Codurelli: Costi relativi all'assistenza degli insegnanti durante l'orario di mensa scolastica degli alunni.**

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Lucia CODURELLI (PD), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatta, rilevando che la risposta a suo giudizio è falsa, cioè priva di ogni fondamento. Rileva che il problema riguarda il trasferimento dei fondi alle istituzioni scolastiche, che a loro volta su questi finanziamenti devono basarsi per rifondere i comuni in merito ai servizi ricevuti. Per quello che concerne i Comuni specifici di cui si è occupata, sottolinea che a tutt'oggi gli stessi non hanno ancora ricevuto i fondi e che per tale motivo reputa la risposta falsa.

**5-02131 Ghizzoni: Sull'operatività del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).**

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Rosa DE PASQUALE (PD), in qualità di cofirmataria, replicando, si dichiara insoddisfatta. Ricorda come l'interrogazione in oggetto trattasse dei fondi FIRST e progetti PRIN e che la risposta non è esauriente in rapporto a quanto richiesto. Rileva che il Governo fornisce dati riferendosi al comma 872 della legge n. 296 del 2006 e non riferendosi agli stanziamenti del comma 871, che era quello su cui si appuntavano le richieste dell'atto ispettivo. In particolare, si sottolineava al Governo che agli stanziamenti non erano

poi seguiti i prescritti regolamenti attuativi e che, in mancanza di tali atti, non era possibile erogare i 300 milioni di euro stanziati in particolare dal 2007 al 2009. Aggiunge altresì che, ben conoscendo, la sensibilità del sottosegretario chiede di poter ottenere una risposta effettiva sulle cifre a suo tempo stanziata e come queste cifre vengano effettivamente spese o se vengano poi accantonate.

**5-02142 Lovelli: Sulla possibile chiusura delle sedi decentrate del Politecnico di Torino in Piemonte e Valle d'Aosta.**

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Mario LOVELLI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto in quanto la risposta fornita dal sottosegretario si configura come la fotocopia della relazione, peraltro allegata, fornita al ministero dallo stesso Politecnico di Torino. Rileva come non veda nel merito quale sia stato il contributo aggiunto del ministero ed anzi, tale tipo di risposta, non fa che confermare una disattenzione del ministero stesso rispetto a una vicenda locale molto importante che ha visto le Province e la Regione interessate pronunciarsi su ordini del giorno molto dettagliati. Ricorda come le realtà locali del Politecnico di Torino sono frutto di investimenti rilevanti di questi ultimi anni, come ad esempio quello della Provincia di Alessandria. Rileva come queste sedi qualificate ora vengano adibite per altri scopi. Chiede che il ministero si faccia parte attiva per quello che riguarda i passaggi ulteriori di cui sicuramente la Regione Piemonte si farà promotrice. Sottolinea come da episodi come questi la nota 160 del 2009 della Gelmini in attuazione della legge 133 del 2008, si configuri ancora una volta in termini di tagli e non vada nel senso di una razionalizzazione qualitativa e quantitativa dell'università italiana.

**5-02159 Binetti:** Sull'assegnazione di posti presso la scuola di Geriatria dell'Università Campus Bio Medico di Roma e questioni correlate.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Paola BINETTI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta, rileva come la risposta registri molto bene il disagio in cui versano le diverse amministrazioni: mancanza di dialogo tra la Commissione di esperti e gli altri interlocutori istituzionali. Stigmatizza il fatto che non si prenda atto del grande invecchiamento delle popolazioni, si tratta di dati statistici che tutti conoscono. Ma sembra che a questo dato in costante crescita non corrisponda un numero elevato di personale qualificato. Aggiunge altresì un secondo punto, a suo giudizio, importante e cioè che oggi la vecchia specialità della clinica medica è passata di fatto alla geriatria. Infatti, il geriatra è l'unico medico che deve curare il malato nella sua complessità con uno sguardo d'insieme sul paziente. Di fatto, quindi, la clinica medica nella sua espressione più profonda è riassunta dalla geriatria. Ricorda infine che la risposta del MIUR non può essere solo una delega in bianco o un'attesa ma si deve operare affinché questa specializzazione, a fronte di un crescente fabbisogno, sia valorizzata con più cattedre e più borse di studio.

**5-02161 Mazzuca:** Chiarimenti sui progetti finanziati dal MiBac per l'accessibilità dei libri alle persone con disabilità visiva.

**5-02172 Mattesini:** Chiarimenti sui progetti finanziati dal MiBac per l'accessibilità dei libri alle persone con disabilità visiva.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Giancarlo MAZZUCA (PdL), replicando si dichiara soddisfatto, facendo però rilevare la necessità di un *iter* più veloce e sollecito per la questione in oggetto. Chiede al Governo di velocizzare più possibile al fine di arrivare quanto prima alla conclusione della questione.

Donella MATTESINI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta, apprezzando il fatto che finalmente si intraveda come imminente il termine di questa questione. Spera, infatti, che nel prossimo mese questa vicenda si possa concludere. Ricorda come per le persone non vedenti lo scorrere del tempo è più importante e più evidente. Stigmatizza infatti come i termini burocratici non tengano conto della vita reale dei bisogni di queste persone se si pensa che il termine ultimo per l'insediamento dell'apposita Commissione era previsto in maggio e che l'insediamento è avvenuto in ottobre. Chiede, quindi, al sottosegretario di poter accelerare per quanto possibile questo percorso in relazione alle delicate esigenze e alla particolare tipologia degli utenti.

**5-02179 Sereni:** Tutela e valorizzazione del Tempio di Santa Maria della Consolazione a Todi (PG).

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Marina SERENI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta, rilevando come comunque le notizie fornite dal Governo erano già note alla comunità regionale e umbra. Ricorda come in queste ultime settimane siano accadute delle cose e come la comunità locale si sia divisa sul progetto di illuminazione del Tempio della Consolazione. Informa che gli esperti chiamati, il professor Sgarbi e il ragioniere Romani,

hanno messo in luce le problematiche dell'intervento portato a termine dall'Ente Tuderte di assistenza e beneficenza (ETAB). Ricorda come il professore Scoppola abbia richiesto un nuovo progetto. Ritiene positivo il fatto che questa proposta sia stata accettata ma ricorda come al Tempio siano stati procurati dei fori nocivi all'edificio stesso e ricorda come vadano tolte le strutture attuali e che peraltro sono stati sprecati dei soldi pubblici. Chiede al sottosegretario di essere rassicurata in merito non solo che il nuovo progetto che ci sarà, ma che questo venga licenziato con il parere positivo e preventivo delle Sovrintendenze.

Rammenta infatti come i lavori progressi sono stati attivati senza il parere definitivo della Sovrintendenza. Ritiene che tali episodi non debbano più ripetersi né a Todi né per nessun altro monumento del patrimonio storico artistico nazionale ovunque ubicato. Ricorda infine il contributo dato dalla comunità locale per la valorizzazione di questo monumento così di pregio.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 12.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

**Sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano.**

*(Deliberazione di una proroga del termine).*

Valentina APREA, *presidente*, avverte che è pervenuta l'autorizzazione del Presidente della Camera all'ulteriore proroga del termine per la conclusione dell'inda-

gine conoscitiva sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano, sulla base di quanto deliberato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione del 13 gennaio 2010.

Propone quindi di deliberare la proroga del termine per la conclusione dell'indagine al 31 marzo 2010.

La Commissione concorda.

**La seduta termina alle 13.25.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei.**

**Atto n. 132.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 12 gennaio 2010.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, avverte che sono pervenuti i pareri del Consiglio di Stato sui tre schemi di decreto in esame. Illustra, quindi, una riformulazione della nuova proposta di parere sul provvedimento in oggetto che tiene conto anche del suddetto parere (*vedi allegato 10*).

Paola GOISIS (LNP) desidera intervenire sugli schemi di regolamento in oggetto

in quanto occorre dare risposta ai tanti colleghi insegnanti che si trovano in difficoltà e alle stesse famiglie. Ricorda come una riforma fosse sicuramente necessaria, ritiene che con il lavoro svolto dal gruppo da lei presentato e quindi con le condizioni che sono state portate all'attenzione si siano date delle possibilità di soluzione ai tanti dubbi emersi. Ritiene di poter preannunciare un parere positivo una volta valutate che le condizioni da lei presentate siano state accolte. Aggiunge, altresì, che in particolare per quello che riguarda i licei, non ritenga opportuno la cancellazione dei licei psicopedagogici convertiti in quelli delle scienze umane. Rammenta come vi sia un complessivo decurtamento di ore, naturalmente da riallacciare al problema delle classi di concorso in particolare si riferisce ai docenti delle classi passati da 036 a 037. Ritiene che si possano fare, per quello che riguarda tutti e tre i settori dell'istruzione secondaria, vari esempi per le varie specificità, ma che si possa sintetizzare con un rilievo riguardante la diminuzione delle discipline di indirizzo per i vari settori. Ricorda infatti la riduzione dell'insegnamento delle scienze sociali, della metodologia della ricerca, che andrebbe implementata per tecnici. Rileva ancora come vi siano discipline importanti che vengono trasmesse con l'espletamento di sole due ore settimanali. Rileva, altresì, come andrebbero meglio definite le materie riguardanti i licei, istituti che non portano ad un immediato sbocco professionale, ma che devono garantire una formazione culturale ampia per l'accesso universitario e gli istituti tecnici che invece privilegiano uno sbocco professionale. Ritiene di dover esprimere una preferenza a favore del liceo scientifico informatico rispetto a liceo tecnologico, come previsto dalla presidente Aprea. Rammenta come tutto il comparto delle scienze umane sia stato ridotto del 40 per cento; non ritiene, inoltre opportuno operare ulteriori riduzioni sia dal punto di vista didattico ed economico in quanto si genererebbe un forte numero di esuberanti che andrebbe poi sistematizzato. Lamenta peraltro come nel

liceo delle scienze si siano ridotte discipline importanti come la geografia, chimica e fisica e come diminuiscano nel complesso le discipline tecniche

Rosa DE PASQUALE (PD), pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore nella predisposizione delle proposte di parere, sottolinea innanzitutto che gli schemi in esame non configurano una vera e propria riforma, mancando di un disegno unitario ed essendo invece gli stessi caratterizzati dall'unica preoccupazione di prevedere tagli alle risorse, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008. Rileva al contrario che persino in precedenti riforme messe in atto da precedenti Governi vi era un disegno e che in definitiva con i provvedimenti in questione non si affrontano le questioni fondamentali attinenti alla scuola. I regolamenti sono stati inoltre posti in essere in modo molto frettoloso e ciò non ha sicuramente permesso di prendere in considerazione le questioni fondamentali relative ai licei. Aggiunge altresì che con gli schemi in esame si riducono in modo significativo le sperimentazioni e che ciò è un aspetto molto negativo, in quanto le sperimentazioni anche se forse erano in un numero eccessivo, costituivano sicuramente un punto di forza importante della scuola italiana, un tentativo cioè da parte della scuola di riformarsi dall'interno e di adeguarsi alle nuove esigenze man mano evidenziatesi nella società. Se il Ministro fosse venuto in seduta, sarebbe stato possibile chiederle in base a quali criteri sono state mantenute alcune sperimentazioni e altre no. Esistono inoltre molti problemi sulle tabelle di confluenza. Ritiene pertanto fondamentale che la riforma venga spostata di un anno, come ha peraltro anche riconosciuto il Governo accogliendo un ordine del giorno in Aula, al fine di avere più tempo per approfondire e capire come veramente poter riformare in modo positivo la scuola secondaria di secondo grado e dare la possibilità alle famiglie di scegliere in modo consapevole la scuola per i loro figli. Ritiene che sia inoltre

molto negativo il taglio delle ore di diritto e il taglio delle ore relativamente a tutte le classi, oltre che la trasformazione degli istituti d'arte in licei. Considera negativo accorpamento classi in concorso, la riduzione delle ore di chimica, delle ore della seconda lingua. Ricorda inoltre che il liceo scientifico-tecnologico, senza laboratorio è brutta copia dei tecnici e liceo scienze sociali, che risulta privo di materie specializzanti.

Valentina APREA, *presidente*, assicura l'onorevole Goisis che la maggior parte delle indicazioni da lei evidenziate sono state accuratamente tenute in conto nelle condizioni e osservazioni inserite nella proposta di parere presentata.

Caterina PES (PD) ricorda, come a suo giudizio, non sia presente ancora nei pareri il rafforzamento delle strutture laboratoriali e l'approfondimento del liceo musicale e coreutico.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici.**

**Atto n. 133.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 12 gennaio 2010.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, illustra una riformulazione della nuova proposta di parere sul provvedimento in oggetto che tiene conto anche del parere espresso dal Consiglio di Stato (*vedi allegato 11*).

Paola GOISIS (LNP) ritiene necessario, in riferimento agli istituti tecnici e pro-

fessionali, inserire l'insegnamento anche della materia di psicologia della comunicazione. A questo proposito, rileva che le stesse associazioni turistiche alberghiere hanno rappresentato che solo studiando gli aspetti psicologici è possibile sviluppare una comunicazione chiara e persuasiva nei confronti degli utenti.

Rosa DE PASQUALE (PD) giudica negativamente il fatto che siano ridotte le ore di laboratorio e le ore in seconda, terza e quarta classe.

Fabio GARAGNANI (PdL) segnala che occorre distinguere gli istituti tecnici dagli istituti professionali e che in ogni caso gli istituti professionali devono essere disciplinati con riferimento al loro collegamento col territorio. Ritiene inoltre che deve essere posta enfasi sull'importanza dell'insegnamento della religione cristiana nella nostra scuola. Va quindi valorizzato ulteriormente l'insegnamento della religione e non deve essere solamente insegnata la storia della religione. Ritiene inoltre importante incentivare l'autonomia scolastica e evitare che possa essere diminuito l'insegnamento della storia che è invece fondamentale. Sottolinea infine l'importanza di garantire che l'insegnamento della fisica sia mantenuto negli istituti tecnici.

Antonino RUSSO (PD) ricorda che gli istituti d'arte non possono essere ricondotti neanche con visto e violente forzature agli istituti tecnici professionali. Non sono nemmeno assimilabili al liceo artistico che si occupa di formare esclusivamente giovani artisti legati all'espressione riconducibile alle arti visive in generale (pittura, sculture e architettura). Rileva che percorsi che andassero in tale direzione porterebbero sicuramente allo snaturamento e alla cancellazione d'identità ben precise che si fondano su radici e tradizioni fortemente legate al territorio. In particolare il ragionamento vale per gli indirizzi speciali e talvolta esclusivi degli istituti d'arte come quelli del mosaico, dell'alabastro, del corallo, del vetro. Si sofferma sull'istituto d'arte del mosaico

che conosce meglio in quanto alle medie vi ha pure studiato, ricordando che in Italia ce ne sono due: uno a Ravenna e un altro a Monreale. Si tratta di due realtà legate all'arte e alla cultura del mosaico. Ritiene che bisogna prendere in considerazione l'arte del mosaico come disciplina autonoma e linguaggio specifico non riconducibile alla «figurazione tridimensionale», come invece previsto dalla riforma. Occorre prevedere come è accaduto per il vetro, la ceramica, i metalli, i tessuti o il libro, la denominazione *design* del mosaico, collegata esclusivamente alle classi di concorso 21/A discipline pittoriche e 20/B arte del mosaico. Sottolinea infine che va posta attenzione alle scuole medie annesse agli istituti laddove esistono.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, fa osservare che la condizione n. 10 della proposta di parere sullo schema di regolamento n. 132 tiene conto delle esigenze rappresentate dal collega Russo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali.**

**Atto n. 134.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo nella seduta del 12 gennaio 2010.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, illustra una riformulazione della nuova proposta di parere sul provvedimento in oggetto che tiene conto anche del parere del Consiglio di Stato (*vedi allegato 12*).

Maria Letizia DE TORRE (PD) ricorda di avere seguito in particolare la vicenda relativa alcuni istituti professionali, a questo proposito la valutazione del gruppo parlamentare da lei presentato è che il

regolamento in oggetto sia stato frutto di una stesura particolarmente frettolosa, senza aver operato un approfondimento della «missione» legata a questo tipo di istruzione secondaria. Ricorda come la formazione professionale sia strettamente legata al territorio, anche per quelle nicchie particolare che riguardano il *made in Italy*. Stigmatizza, infatti, che a fronte di queste specificità territoriali, la riorganizzazione a livello nazionale abbia comportato un impoverimento e una mortificazione di queste peculiarità. Il parere del gruppo parlamentare da lei rappresentato è che questo comparto dell'istruzione, vada completamente rivisitato, dando piena dignità a questo settore nodale per la formazione professionale dei giovani. Ricorda come alla Commissione siano presenti diversi strumenti acquisiti tramite le audizioni, i vari pareri, ricorda ancora come ci sia a breve un accordo quadro in Conferenza unificata su alcune qualifiche professionali e che tutti questi elementi non possono che portare alla richiesta fatta al Governo di operare un ulteriore lavoro di revisione e approfondimento.

Rosa DE PASQUALE (PD) ribadisce di non condividere il fatto che siano ridotte le ore di laboratorio, con la mancanza di previsione di un biennio comune agli altri corsi di studi.

Valentina APREA, *presidente*, rispondendo all'onorevole De Torre, rileva che la questione da lei indicata, che condivide, consegue alla statalizzazione degli istituti professionali prevista dal Governo Prodi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Sull'ordine dei lavori.**

Manuela GHIZZONI (PD) riterrebbe opportuno passare dapprima all'esame della proposta di legge n. 2955.

Valentina APREA, *presidente*, condividendo la proposta della collega Ghizzoni, propone di passare subito all'esame della proposta di legge n. 2955.

La Commissione concorda.

**Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna.  
C. 2955 Garagnani.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2009.

Emerenzio BARBIERI (Pdl) riterrebbe opportuno che si verificasse un'adeguata copertura finanziaria per il provvedimento in oggetto.

Valentina APREA, *presidente*, concorda con la proposta del collega Barbieri, rilevando l'esigenza che sul provvedimento di cui è cofirmataria si acquisisca anche il parere del rappresentante del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*SEDE REFERENTE*

*Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.*

*C. 2131, approvata dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti.*

*Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.*

*C. 2393 Pisicchio.*

## ALLEGATO 1

**5-01937 Garagnani: Iniziative a tutela del sereno svolgimento dell'attività scolastica in Emilia-Romagna.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'atto in discussione l'onorevole interrogante torna su un argomento che è stato già oggetto di precedenti atti di sindacato ispettivo: le manifestazioni avverso le riforme scolastiche promosse dal Governo ed approvate dal Parlamento.

Nel confermare quanto già riferito in precedenti, analoghe occasioni, ribadisco che il Governo è aperto al confronto dialettico e all'ascolto delle diverse posizioni, anche critiche, che sui provvedimenti proposti si possono avere. Tuttavia, quando i provvedimenti sono legge dello Stato, dobbiamo tutti osservarli e l'eventuale dissenso va manifestato nei modi consentiti.

Ciò vale, ovviamente, anche per il personale delle istituzioni scolastiche nell'esplicazione dei compiti attribuiti dalle norme vigenti, ferma restando la libertà di insegnamento e ferma restando, altresì, la libertà di espressione del pensiero e del diritto di critica secondo quanto previsto dall'ordinamento.

La scuola – in quanto luogo deputato all'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità – non è luogo

deputato a svolgere attività politica da parte del personale scolastico che vi opera.

Detto questo, vengo alla situazione della scuola in Emilia-Romagna e, in particolare, in provincia di Bologna, cui si fa specifico riferimento nell'atto in discussione.

La Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna ha in proposito fatto presente che la scuola della provincia di Bologna, nonostante sia frequentemente oggetto di campagne mediatiche – che amplificano e rilanciano, con clamore spesso sproporzionato alla realtà, polemiche di tipo politico e sindacale – opera con ordinato e regolare andamento; ciò in un quadro di collaborazione con gli Enti locali che, tuttavia, salvaguarda l'autonomia della scuola e le sue finalità istituzionali.

In questo contesto è costante l'azione di vigilanza della Direzione scolastica regionale sulle istituzioni scolastiche, per assicurarne il buon andamento e l'imparzialità, e non risultano segnalazioni dei dirigenti scolastici e dei dirigenti degli uffici scolastici provinciali che abbiano richiesto interventi ispettivi sulle problematiche cui si fa riferimento nell'interrogazione.

## ALLEGATO 2

**5-02056 De Pasquale: Sull'assegnazione di risorse per il funzionamento all'Istituto comprensivo « Montagnola-Gramsci » di Vicchio (FI).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Vorrei ricordare preliminarmente che nella finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), all'articolo 1, comma 601, è stata introdotta una nuova procedura per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche; in particolare nello stato di previsione del Ministero sono stati istituiti, in un'apposita unità previsionale di base, due grandi capitoli di bilancio, uno concernente le spese per il funzionamento amministrativo e didattico e uno relativo alle spese per il personale, con assegnazione diretta alle scuole, sulla base di criteri e parametri che sono stati definiti con decreto ministeriale n. 21 del 1° marzo 2007.

L'importo per alunno di cui alla tabella 2 allegata al decreto ministeriale citato, è una media di riferimento che è stata calcolata a livello nazionale sulla base delle assegnazioni complessive per il funzionamento amministrativo e didattico del 2006.

Tale media deriva da dati acquisiti scuola per scuola che sono risultati molto difforni sul territorio nazionale anche per scuole del medesimo ordine.

Pertanto al fine di perequare in maniera graduale il livello della contribuzione per alunno tra le varie scuole, si è provveduto ad assegnare ad ogni istituzione scolastica una quota determinata in modo tale che il suo valore fosse compreso tra la media nazionale e il valore riscontrato a consuntivo per la scuola medesima nel 2006.

Premesso quanto sopra faccio presente che per quanto riguarda l'Istituto comprensivo « Montagnola-Gramsci » di Firenze a fronte di una dotazione finanziaria comunicata in data 15 marzo 2007 di euro 148.170,00, la scuola ha ricevuto nell'anno 2007 finanziamenti per un importo complessivo di euro 385.941,97.

Nell'anno 2008 sono stati assegnati finanziamenti pari a 302.344,57 euro e nell'anno 2009 393.159,23 euro.

## ALLEGATO 3

**5-02107 Schirru: Sulle risorse destinate ai servizi educativi per l'infanzia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come già riferito dall'Onorevole interrogante la finanziaria del 2007 ha previsto l'attivazione di progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alla specifica fascia di età.

In base a quanto disposto dalla finanziaria 2007, la Conferenza Unificata Stato-regioni e autonomie locali, da ultimo in data 29 ottobre 2009, ha definito l'accordo per la prosecuzione del servizio educativo denominato sezioni primavera che è aggregato a scuole dell'infanzia statali e paritarie, a nidi comunali e a nidi privati convenzionati con i comuni.

Il servizio viene finanziato con fondi statali a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e del Dipartimento per la famiglia. Per il corrente anno sco-

lastico, il finanziamento statale è pari a 25,4 milioni di euro, così suddivisi: 19 milioni di euro erogati dai MIUR, 5 milioni di euro erogati dal Dipartimento per la famiglia e 1,4 milioni di euro erogati dal Ministero del lavoro. La riduzione complessiva del finanziamento statale è data dal minore impegno del Dipartimento per la famiglia, il cui contributo è passato da 10 a 5 milioni di euro.

I contributi statali vengono, comunque, integrati, a livello territoriale, da risorse regionali, che possono consentire anche l'attivazione di ulteriori sezioni primavera.

Il Ministero appena ricevuto il testo dell'Accordo lo ha trasmesso agli Uffici scolastici regionali per consentire a ciascun Ufficio di procedere, in tempi rapidi, alla definizione della intesa con la regione, sentita l'ANCI regionale, assumendo a riferimento i criteri per l'attivazione del servizio educativo definiti dal decreto direttoriale n. 9 dello scorso 11 novembre.

## ALLEGATO 4

**5-02129 Codurelli: Costi relativi all'assistenza degli insegnanti durante l'orario di mensa scolastica degli alunni.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'argomento oggetto dell'atto in discussione concerne la fruizione del servizio di mensa da parte del personale insegnante, dipendente dallo Stato, impegnato nella vigilanza ed assistenza degli alunni durante la refezione scolastica. L'onorevole interrogante segnala al riguardo che in alcuni comuni della provincia di Lecco, ed in particolare nel comune di Calolziocorte, le amministrazioni comunali hanno deciso di non coprire i costi per il pasto degli insegnanti — che sono quindi costretti a pagarlo personalmente — adducendo la insufficienza dei fondi a tal fine trasferiti dallo Stato.

Un breve, preliminare *excursus* sulla materia può risultare utile per comprendere, in linea generale, i termini della questione.

Come è noto, gli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, richiamati dall'articolo 327 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, attribuirono ai comuni le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica e, in specie, l'onere di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico mediante erogazione di servizi o attività, tra cui il servizio di mensa scolastica.

I comuni si organizzarono in vari modi per erogare questo servizio e sorse così il problema di chi avrebbe dovuto assistere gli alunni durante il tempo mensa.

Dopo esperienze diverse e al fine di contenere i costi, l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 10 aprile 1987 — « Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola » — stabilì che per il perso-

nale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica. Da qui l'obbligo per i docenti di assistere gli alunni durante la refezione, in qualche misura compensato dal diritto ad usufruire del pasto gratuitamente, come del resto era sempre avvenuto nella scuola materna (ora scuola dell'infanzia).

Insorsero comunque dei contenziosi e nel settembre del 1991 intervenne una sentenza del Consiglio di Stato secondo la quale gli insegnanti in servizio alla mensa hanno diritto al pasto gratuito.

Questa decisione del Consiglio di Stato non risolse definitivamente la questione e periodicamente il Ministero ha emanato dei decreti che autorizzavano gli enti locali ad erogare gratuitamente la mensa ai docenti. Tale impegno veniva sostenuto con l'erogazione di un contributo.

La Legge n. 4 del 14 gennaio del 1999 — articolo 3 — ha poi disposto, a posteriori, l'erogazione di un contributo agli enti locali per gli anni dal 1995 fino al 1997; ha inoltre disposto che dal 1998 si sarebbe provveduto a contribuire a questo tipo di spese con le disponibilità finanziarie previste per il rinnovo dei contratti di lavoro.

I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale della scuola recepirono questa decisione confermando il diritto alla gratuità della mensa per gli insegnanti in servizio. Tale situazione è stata confermata dall'articolo 21 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 29

novembre 2007, che ha esteso il diritto alla mensa gratuita anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) eventualmente di servizio alla mensa.

La suddetta legge n. 4 del 1999 ha dunque provveduto a dare copertura finanziaria agli oneri sostenuti dagli enti locali ed ha, altresì, stabilito che a decorrere dal 1998 agli oneri si provvede con le disponibilità destinate alla contrattazione collettiva per il comparto scuola. Come si evince dal descritto sistema normativo, tale disponibilità si traduce in un « contributo », vale a dire in una partecipazione all'onere di spesa sostenuto e non in « rimborso » del costo.

Annualmente le singole istituzioni scolastiche, sulla base di quanto ricevuto, effettuano il relativo versamento ai comuni di competenza.

Il contributo alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado per la fruizione della mensa da parte del personale docente e non docente viene determinato sulla base del numero dei pasti rilevati e tenendo conto delle risorse finanziarie previste dalle disposizioni vigenti.

Ciò premesso, passo a quanto specificamente segnalato nell'interrogazione relativamente alla provincia di Lecco.

Il Direttore scolastico regionale per la Lombardia ha in proposito acquisito le necessarie informazioni dal dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Lecco. Questi ha riferito che, effettivamente, alcuni comuni della provincia di Lecco – precisamente Lecco stesso, Calolziocorte e Galbiate – hanno sollevato il problema dell'applicazione dell'articolo 21 del CCNL della scuola. Il medesimo dirigente ha inviato agli amministratori comunali interessati un'apposita nota, nella quale sono illustrate, nei termini sopra esposti, le ragioni che sostengono il diritto degli insegnanti che assistono gli alunni a mensa.

In merito, poi, allo specifico caso del docente della Direzione didattica di Calolziocorte che, secondo quanto riportato nell'interrogazione, « ha iniziato lo sciopero della fame », il dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Lecco, con nota del 10 dicembre scorso, ha comunicato che il problema si è risolto in quanto l'Amministrazione comunale di Calolziocorte, dal 1° dicembre, ha ripreso a fornire i pasti ai docenti. Il medesimo dirigente ha successivamente comunicato che anche negli altri comuni interessati il problema si è risolto positivamente.

## ALLEGATO 5

**5-02131 Ghizzoni: Sull'operatività del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione illustrata dall'onorevole interrogante occorre preliminarmente ricordare la normativa di riferimento del Fondo per gli investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) istituito dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

In particolare:

il comma 870 ha istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero il Fondo, nel quale confluiscono, come previsto dal comma 871, gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di interesse nazionale delle Università (PRIN), il Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) nonché le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE;

il comma 872 ha dettato le procedure per l'emanazione di apposito decreto di ripartizione del FIRST da parte del Ministro dell'università e della ricerca ed il successivo comma 873 le procedure per l'emanazione, da parte dello stesso Ministro, di un apposito regolamento per la definizione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo e gestione del FIRST, nonché il rinvio all'applicazione delle vigenti disposizioni nelle more della entrata in vigore del predetto regolamento;

il comma 874 ha individuato le risorse aggiuntive pluriennali destinate al FIRST, nella misura di 300 Milioni di Euro per gli anni 2007 e 2008 e 360 milioni di euro per l'anno 2009, assicurandone la relativa copertura finanziaria dal « Fondo

per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile », istituito dal comma 755, previo accertamento annuale delle effettive risorse disponibili così come previsto dal successivo comma 759.

Il decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159 convertito in legge 29 novembre 2007 n. 222 ha successivamente apportato alcune modifiche alla predetta normativa, in particolare:

*a)* l'articolo 3 comma 1 lettera *a)* consente l'utilizzo di quota delle risorse aggiuntive senza necessità di alcuna verifica preventiva, nel limite dell'80 per cento per l'anno 2007 e del 70 per cento per gli anni 2008 e 2009;

*b)* l'articolo 13 comma 1 prevede per il triennio 2008/2010 l'attuazione di quanto disposto dal succitato comma 873 attraverso l'emanazione di un decreto di natura non regolamentare da parte del Ministro.

In attesa dell'emanazione del suddetto decreto da parte del Ministro si precisa, comunque, che il FIRST è stato utilizzato negli anni 2007, 2008 e 2009 ripartendo le risorse annuali con i sottoindicati decreti ministeriali sulla base della normativa previgente.

**ANNO 2007**

Le risorse individuate nel comma 871 e provenienti dagli stanziamenti pluriennali

relativi al FAR e al PRIN rispettivamente ridotti a 64,97 e 68,10 milioni di euro a seguito degli accantonamenti previsti dal comma 507 legge finanziaria 2007, sono state completamente utilizzate per le stesse finalità delle originarie leggi di finanziamento.

Le ulteriori risorse stanziolate dal citato comma 874, disponibili nella misura di 240 milioni di euro (80 per cento di 300 milioni di euro stanziati), sono state così ripartite dal decreto ministeriale n. 2043 Ric del 21 dicembre 2007, registrato dalla Corte dei conti in data 12 marzo 2008 reg. 1 foglio 271:

110 milioni di euro per la copertura finanziaria del bando PRIN 2007 ed il completamento del bando 2006;

91 milioni di euro per interventi del FAR;

39 milioni di euro per interventi del FIRB.

La quota del 20 per cento delle ulteriori risorse stanziolate, pari 60 milioni di euro, è rimasta accantonata in attesa di conferme da parte del MEF circa l'effettiva disponibilità e ne è stata richiesta la conservazione in bilancio.

#### ANNO 2008

Le risorse individuate nel comma 871 e provenienti dagli stanziamenti pluriennali relativi al FAR e al PRIN rispettivamente ridotti a 56,53 e 60,99 milioni di euro a seguito degli accantonamenti previsti dal comma 507 legge finanziaria 2007, sono state completamente utilizzate per le stesse finalità delle originarie leggi di finanziamento.

Le ulteriori risorse stanziolate dal citato comma 874, disponibili nella misura di 210 milioni di euro (70 per cento di 300 milioni di euro stanziati), sono state così ripartite dal decreto ministeriale n. 992 Ric del 6 ottobre 2008, registrato dalla Corte dei conti in data 26 novembre 2008 Reg. 6 foglio 91:

35 milioni di euro per la copertura finanziaria del bando PRIN 2008, ad integrazione dello stanziamento di 60,99 milioni di euro di cui sopra;

125 milioni di euro per interventi del FAR;

50 milioni di euro per interventi del FIRB.

Con successivo provvedimento (decreto ministeriale n. 1402 Ric del 3 dicembre 2008, registrato dalla Corte dei conti in data 26 gennaio 2009 Reg. 1 foglio 44) si è proceduto alla ripartizione delle ulteriori risorse, pari a 53,94 milioni di euro, rese disponibili dal MEF in relazione alla quota di 60 milioni di euro accantonata nel 2007, assegnando l'intero importo al FAR.

La quota del 30 per cento delle ulteriori risorse stanziolate, pari 90 milioni di euro, è stata accantonata in attesa di conferme da parte del MEF circa l'effettiva disponibilità e ne è stata richiesta la conservazione in bilancio.

#### ANNO 2009

Le risorse individuate nel comma 871 e provenienti dagli stanziamenti pluriennali relativi al FAR derivanti da assegnazioni sul FAS previste dalla delibera CIPE 35/2005, pari a 69,91 milioni di euro, sono state utilizzate sul FAR per le finalità indicate nella delibera stessa.

Le ulteriori risorse disponibili provenienti dagli stanziamenti PRIN e dal comma 874 rispettivamente nella misura di 73,27 e 206,60 milioni di euro nonché i residui di lettera F derivanti dall'accantonamento operato nell'anno 2008 di cui sopra e resi interamente disponibili con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2009 per un importo di 90,00 milioni di euro, sono state così ripartite dal decreto ministeriale n. 755 Ric del 18 novembre 2009, inviato per la registrazione alla Corte dei conti:

106,00 milioni di euro per interventi del PRIN;

173,87 milioni di euro per interventi del FAR;

90,00 milioni di euro per interventi del FIRB.

Sulla scorta delle predette assegnazioni il Ministero ha pertanto pubblicato i bandi PRIN 2007 e 2008, il bando FIRB 2008 « Futuro in ricerca » ed ha emanato il decreto di ripartizione delle disponibilità del FAR per gli anni 2007 e 2008.

È inoltre prevista l'imminente pubblicazione dei bandi PRIN e FIRB 2009 nonché la definizione di vari accordi con istituzioni scientifiche pubbliche e private a valere sulle disponibilità FIRB.

Infine, per quanto si riferisce al FAR, è stata definita la direttiva ministeriale per la ripartizione delle disponibilità 2009 che consentirà, a breve, l'emanazione del decreto di ripartizione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2009.

## ALLEGATO 6

**5-02142 Lovelli: Sulla possibile chiusura delle sedi decentrate del Politecnico di Torino in Piemonte e Valle d'Aosta.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Politecnico di Torino, fin dagli anni '90, ha attivato poli universitari in sedi decentrate con l'obiettivo di fornire un servizio al territorio portando l'Università verso l'utenza.

La creazione di poli decentrati era, all'epoca, peraltro favorita e spinta non solo da motivazioni e richieste forti sia dell'Ateneo che degli *stake-holders* locali ma da condizioni di contesto particolarmente favorevoli, anche di carattere finanziario, che si sono tradotti in investimenti specifici il cui impegno, in funzione della loro destinazione, ha consentito di supportare le azioni dei poli stessi.

Il Politecnico di Torino deve, invece, ora – in una realtà sempre più tesa alla globalizzazione – evidentemente tener conto di un quadro di sostenibilità complessiva della propria offerta didattica, compresa quella dei poli decentrati, assai differente da quella del passato.

Infatti, come è noto il decreto ministeriale 270/04 per il riordino dell'offerta didattica delle università e la recente nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. 160 del 4 settembre 2009 riguardante « Ulteriori interventi per la razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa nella prospettiva dell'accREDITAMENTO dei corsi di studio », hanno imposto limiti stringenti alle possibilità di progettazione dei percorsi formativi universitari. In particolare, poi, tale ultimo provvedimento ha previsto espressamente che gli Atenei, nel tener presente i tre obiettivi disposti dalla nota (1. determinazione dell'offerta formativa effettivamente sostenibile tramite la definizione di più adeguati parametri quantitativi; 2.

eliminazione degli ostacoli organizzativi e formali alla libera circolazione degli studenti, 3. assicurazione che le Università erogino un'offerta formativa qualificata, in coerenza con la Dichiarazione di Bologna e con l'Agenda di Lisbona), possano valutare « le implicazioni per quanto riguarda la prosecuzione dell'attività formativa nelle sedi decentrate ».

In questo senso il Politecnico, ha, pertanto, avviato una riformulazione dell'offerta formativa dovendo, però, tener anche conto del quadro di compatibilità gestionale ed economica derivante dalla riduzione degli organici, in conseguenza del blocco del Turn Over, e del FFO disposti dalla normativa nazionale.

Alla luce di tali circostanze e nell'ottica di mantenere ed accrescere la qualità dell'attività didattica offerta dal Politecnico, il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo nelle sedute del 15 luglio e del 9 settembre ha stabilito di contenere significativamente l'ammontare delle ore retribuibili di didattica frontale svolte dai docenti, oltre a quanto a loro istituzionalmente richiesto per legge.

Nell'ambito, quindi, della revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa, alla luce dei vincoli di sostenibilità sopra descritti, il Senato Accademico dell'Ateneo il 21 ottobre 2009 ha deliberato di ridurre, dall'anno accademico 2010/2011, di oltre 80.000 le ore di didattica erogate dall'Ateneo a partire dalle attuali 180.000. Nello specifico è stata prevista la riduzione di 40.000 ore di didattica presso la Sede Centrale del Politecnico e la disattivazione dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale presso sedi non metropolitane, essendo tali

percorsi intrinsecamente molto più costosi di quelli metropolitani e frequentemente repliche decentrate di tali corsi. Nella definizione dell'offerta formativa relativa ai corsi di laurea e laurea magistrale presso le sedi metropolitane si terrà conto delle caratterizzazioni di tale offerta derivanti dalle peculiarità dei territori delle sedi decentrate.

Il Senato Accademico ha comunque stabilito, in ciò supportato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 novembre 2009, di garantire in tutte le sedi non metropolitane, il regolare completamento di tutti i corsi di studio, organizzati secondo l'ordinamento 509/99, attivi nell'Anno accademico 2009/2010. In particolare nell'Anno accademico 2010/2011 saranno assicurate lezioni, esercitazioni e laboratori nelle forme tradizionali per il secondo e il terzo anno dei corsi di Laurea triennali; nell'Anno accademico 2011/2012 saranno assicurate lezioni, esercitazioni e laboratori per il terzo anno delle Lauree triennali e gli studenti potranno sostenere gli esami in sede. Negli anni successivi al terzo, per gli studenti della Laurea triennale, saranno individuate appropriate soluzioni di Ateneo per consentire agli studenti di sostenere eventuali esami arretrati e saranno altresì individuate modalità opportune per l'accesso dei laureati triennali alle Lauree metropolitane di II livello.

Le Sedi decentrate, pertanto, non verranno chiuse, bensì rafforzate, in linea con il Piano Strategico di Ateneo e la sua caratterizzazione in termini di ricerca, trasferimento tecnologico, servizi al territorio, localizzazione di attività formative non istituzionali (Master di primo e secondo livello) di percorsi formativi professionalizzanti (Istituti Tecnici Superiori) e di formazione continua e permanente (pensando soprattutto alla riqualificazione di personale laureato tecnico « giovane » per il dopo crisi) e di formazione istituzionale erogata con modalità diverse (tutorati, esercitazioni e laboratori *in loco*, lezioni in formato *e-learning*).

In quest'ultima direzione il Senato ha, infatti, dato mandato al Rettore di avviare con la regione Piemonte un tavolo per la pianificazione e la progettazione degli Istituti Tecnici Superiori, con il concorso del Ministero, di quello dello Sviluppo e delle Attività Produttive e degli altri attori del sistema socio-economico, con l'obiettivo di adottare in Piemonte un nuovo sistema di alta formazione che preveda accanto ai percorsi curriculari di primo, secondo e terzo livello, concentrati nella sede metropolitana, percorsi professionalizzanti post-secondari prevalentemente localizzati sul territorio e specificamente presso i poli decentrati del Politecnico di Torino.

## ALLEGATO 7

**5-02159 Binetti: Sull'assegnazione di posti presso la scuola di Geriatria dell'Università Campus Bio Medico di Roma e questioni correlate.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto riguarda le scuole di specializzazione medica, la fonte normativa è rappresentata dal decreto legislativo n. 368/99 concernente i criteri di determinazione dei fabbisogni regionali dei medici specialisti da formare.

Il sistema, globalmente considerato, prevede il coinvolgimento sinergico di diverse Amministrazioni: le regioni, attivamente coinvolte nella definizione delle stime del fabbisogno nonché destinatarie del successivo riparto, le Amministrazioni dello Stato ed in particolare il Ministero della salute, cui compete l'elaborazione dei flussi informativi in ingresso e la proposta di riparto sulla scorta dell'analisi di congruenza e sostenibilità rispetto ad alcune variabili quali, ad esempio, l'offerta e la capacità formativa degli Atenei, gli indicatori di qualità dell'offerta formativa medesima, la distribuzione delle Università sul territorio nazionale, nonché, come nel caso specifico delle specializzazioni mediche, la compatibilità dei fabbisogni rappresentati con le risorse finanziarie messe a disposizione dello Stato per il finanziamento dei contratti di formazione.

Riguardo l'anno accademico 2009/2010, si fa presente che presso il Ministero, si è riunita la Commissione di Esperti per la razionalizzazione delle Scuole di specializzazione, nominata con decreto del Capo Dipartimento dell'Università, dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e della Ricerca.

La Commissione, in tale sede, ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione sull'importanza rivestita dal procedimento di verifica e controllo dei requisiti quale procedura necessaria all'attivazione delle

Scuole individuato dall'Osservatorio Nazionale per la Formazione Medica Specialistica, ufficializzato con decreto direttoriale del 21 luglio 2009 e successivamente comunicato ai Rettori: tale procedimento di verifica e controllo dei requisiti prevede la valutazione critica dei dati inseriti dagli Atenei nel sito del CINECA.

Sono anche state indicate, attenendosi alla graduatoria dei fabbisogni indicati dalle Regioni, le 10 tipologie di Scuole di maggior impatto per il Servizio Sanitario Nazionale e cioè Anestesia e rianimazione, Chirurgia generale, Ginecologia ed ostetricia, Igiene e medicina preventiva, Malattie dell'apparato cardiovascolare, Medicina interna, Ortopedia e traumatologia, Pediatria, Psichiatria e Radiodiagnostica: la Geriatria non è stata inserita in quanto è risultata al 15° posto.

Per quanto riguarda la Scuola di specializzazione in Geriatria del Campus Bio-medico di Roma, si precisa che alla stessa nell'anno accademico 2008/2009 sono stati assegnati 2 contratti statali che, laddove vengano soddisfatti i requisiti e gli *standard* formativi prescritti, saranno confermati.

In merito alle richieste di carattere generale formulate dall'Onorevole interrogante sulla problematica delle Scuole di specializzazione in parola, si ritiene che l'impianto previsto dal decreto legislativo n. 368 del 1999, ad oltre un decennio dalla sua applicazione, mostri alcune disfunzioni.

Infatti, sul versante regionale le Amministrazioni si sono per lo più limitate a trasmettere al Ministero della salute i dati quantitativi relativi ai fabbisogni senza

esplicitare i principali indicatori utilizzati per la determinazione degli stessi e senza altresì chiarire se detti criteri sono adottati uniformemente sul territorio nazionale.

Riguardo le Amministrazioni centrali, si è dovuto contemperare una serie di variabili quali i dati regionali con le criticità evidenziate, l'offerta formativa, la distribuzione territoriale degli Atenei, le risorse finanziarie limitate, l'introduzione di nuove norme regolatorie del sistema della formazione universitaria e specialistica; l'analisi dei dati a disposizione, infatti, fa emergere che in alcuni casi non vi è corrispondenza tra dimensioni del territorio, popolazione e capacità formativa.

Per quanto esposto, tutte le Amministrazioni coinvolte hanno manifestato, più volte ed in diverse sedi, l'esigenza di una revisione dell'intero sistema concernente la rilevazione dei fabbisogni basata sulla condivisione di criteri oggettivi e trasparenti, confermando la necessità che si pervenga ad una rivalutazione e condivisione delle regole del sistema medesimo.

In occasione, quindi, dell'Accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Balzano concernente la determinazione del fabbisogno per il servizio sanitario nazionale dei medici specialisti da formare per il triennio 2008-2011, è stata prevista l'attivazione presso il Dicastero della salute di un tavolo politico Governo-regioni al fine individuare una procedura trasparente e condivisa di determinazione del fabbisogno e di criteri di ripartizione dei contratti tra le singole Scuole.

Detto tavolo ha iniziato i propri lavori nell'aprile scorso al fine di pervenire ad una revisione delle regole del sistema e, ad oggi, non ha ancora portato a termine il proprio mandato essendo impegnato nella rimodulazione del fabbisogno dei medici specialisti da formare nell'anno accademico 2009/2010.

**ELEMENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO LAVORO, SALUTE.**

**DEL 10 DICEMBRE 2009 SCANNERIZZATI OGGETTO:** Interrogazione parla-

mentare n. 5-02159 della Sen. Binetti. Si fa riferimento all'interrogazione dell'On. Binetti in oggetto indicata, trasmessa da codesto ufficio Legislativo, tramite fax, in data 9 dicembre 2009.

Al riguardo è opportuno rappresentare in via preliminare che l'intera questione sollevata dalla Senatrice interrogante riveste la specifica sfera di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in quanto attiene al processo di razionalizzazione della rete formativa delle scuole di specializzazione medica. Ciò trova conferma nel fatto che in detta interrogazione si fa, infatti, riferimento ad una nota del citato Dicastero che, sulla scorta dei lavori di una Commissione di esperti, cui non ha preso parte questa Amministrazione, si forniscono indicazioni su alcuni dei principi che dovrebbero ispirare detta razionalizzazione.

Sulla base delle predette considerazioni si rappresenta, pertanto, che questo ufficio non ha elementi di competenza relativi all'interrogazione in oggetto, che potranno essere forniti unicamente dal sopraccitato Ministero.

Per completezza di informazioni si rappresenta tuttavia quanto segue. Per quanto riguarda le scuole di specializzazione medica, la normativa nazionale ossia il decreto legislativo 368/99 fornisce, indicazioni concernenti i criteri di determinazione dei fabbisogni regionali dei medici specialisti da formare.

Il sistema, globalmente considerato, prevede il coinvolgimento sinergico di diverse Amministrazioni: le regioni, attivamente coinvolte nella definizione delle stime del fabbisogno nonché destinatarie del successivo riparto, le Amministrazioni dello Stato ed in particolare questo Dicastero cui compete l'elaborazione dei flussi informativi in ingresso e la proposta di riparto sulla scorta dell'analisi di congruenza, a sostenibilità rispetto ad alcune variabili quali, ad esempio, l'offerta e la capacità formativa degli Atenei, gli indicatori di qualità dell'offerta formativa medesima, la distribuzione delle Università sul territorio nazionale, nonché, come nel

caso specifico delle specializzazioni mediche, la compatibilità dei fabbisogni rappresentati con le risorse finanziarie messe a disposizione dello Stato per il finanziamento dei contratti di formazione. Tuttavia, l'impianto previsto dalla citata norma, ad oltre un decennio dalla sua applicazione, mostra alcune disfunzioni.

Infatti, sul versante regionale dette Amministrazioni si sono per lo più limitate a trasmettere a questo Ministero i dati quantitativi relativi ai fabbisogni senza esplicitare i principali indicatori utilizzati per la determinazione degli stessi e senza altresì chiarire se detti criteri sono adottati uniformemente sul territorio nazionale.

Sul versante delle Amministrazioni centrali si è dovuto temperare una serie di variabili quali i dati regionali con le criticità sopraevidenziate, l'offerta formativa, la distribuzione territoriale degli Atenei, le risorse finanziarie limitate, l'introduzione di nuove norme regolatorie del sistema della formazione universitaria e specialistica. Tale sistema presenta, come già segnalato, alcuni elementi di criticità. Infatti, l'analisi dei dati a disposizione fa emergere che in alcuni casi non vi è corrispondenza tra dimensioni del territorio, popolazione e capacità formativa.

Atteso ciò, tutte le Amministrazioni coinvolte hanno manifestato più volte ed in diverse sedi l'esigenza di una revisione, dell'intero sistema concernente la rilevazione dei fabbisogni basata sulla condivisione di criteri oggettivi e trasparenti, confermando la necessità che si pervenga ad una rivalutazione e condivisione delle regole del sistema.

In occasione dell'Accordo tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente la determinazione del fabbisogno per il servizio sanitario nazionale dei medici specialisti da formare per il triennio 2008-2011 in conseguenza delle istanze su illustrate, i termini di detto Accordo hanno previsto l'attivazione presso questo Dicastero di

un tavolo politico Governo-regioni al fine di individuare una procedura trasparente e condivisa di determinazione del fabbisogno e di criteri di ripartizione dei contratti tra le singole scuole. Detto tavolo presieduto dal Vice Ministro professor Fazio ha iniziato i propri lavori nell'aprile scorso al fine appunto di pervenire come anzi detto ad una revisione delle regole del sistema.

All'Ufficio Legislativo  
Ufficio Rapporti Parlamento  
Sede

OGGETTO: Interrogazione parlamentare n. 5-02159 Senatrice Binetti

Si fa riferimento al fax in data 8 gennaio 2010 con cui codesto ufficio chiede di conoscere lo stato di avanzamento dei lavori del tavolo politico citato da questo ufficio nella nota del 10 dicembre 2009 pari oggetto.

A tal riguardo, si fa presente che il citato tavolo di lavoro non ha ancora portato a termine il proprio mandato e che, al momento, è impegnato nella rimodulazione del fabbisogno dei medici specialisti da formare nell'anno accademico 2009/2010.

Nel confermare, come già rappresentato nella richiamata nota del 10 dicembre 2009, che l'intera questione sollevata dalla Senatrice interrogante riveste specifiche aree di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si fa comunque presente che, da quanto risulta, gli Atenei privati sarebbero esclusi dal processo di razionalizzazione. Pertanto, con particolare riguardo al funzionamento della scuola di specializzazione in geriatria del Campus Biomedico, laddove soddisfatti i requisiti e gli standard formativi prescritti, non si prevedono modifiche rispetto al trascorso anno accademico.

Prot. 4647 Roma, 3 dicembre 2009  
All'Ufficio Legislativo  
SEDE

OGGETTO: Interrogazione parlamentare n. 5-02159 dell'On. Binetti – Scuole di specializzazione in Geriatria.

Si fa riferimento alla nota n. 2046/4.6.1/ur/2009, del 26 novembre 2009, con la quale si chiedono, elementi per rispondere all'interrogazione citata in oggetto.

Al riguardo si fa presente che la Commissione di Esperti nell'indicare le

10 tipologie di scuole di maggior impatto per il Servizio Sanitario Nazionale, si è semplicemente attenuta alla graduatoria dei fabbisogni indicati dalle Regioni per singole specializzazioni. La Geriatria non è stata inserita perché risulta al 15° posto.

Per quanto concerne l'assegnazione dei contratti statali alla scuola di specializzazione in Geriatria del Campus Biomedico nell'anno accademico 2008/2009 ne sono stati assegnati 2 e non 1 come indicato nell'interrogazione.

## ALLEGATO 8

**5-02161 Mazzuca: Chiarimenti sui progetti finanziati dal MiBac per l'accessibilità dei libri alle persone con disabilità visiva.**

**5-02172 Mattesini: Chiarimenti sui progetti finanziati dal MiBac per l'accessibilità dei libri alle persone con disabilità visiva.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle richieste di informazioni degli onorevoli interroganti sui finanziamenti ai progetti sull'accessibilità delle persone disabili alle novità librerie si fa presente quanto segue.

Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali datato 18 dicembre 2007 a firma dell'allora Ministro Rutelli, relativo all'attribuzione dei finanziamenti in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti, veniva fissata il 7 maggio 2008 quale data ultima di presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti da parte delle case editrici. A tale scadenza sono pervenute n. 13 istanze progetto.

Successivamente, con decreto ministeriale datato 16 settembre 2008, il Ministro Bondi ha istituito una Commissione con lo specifico compito di valutare i progetti presentati, secondo quanto indicato dall'articolo 4 del citato decreto ministeriale 18 dicembre 2007.

La Commissione si è insediata presso il Centro per il Libro e la Lettura il 22

ottobre 2008 ma, a causa di dimissioni di alcuni componenti nel periodo compreso tra i mesi di febbraio e marzo 2009, la sua composizione è stata modificata con un ulteriore decreto ministeriale datato 8 maggio 2009.

Si rappresenta inoltre che nel corso di svolgimento dei lavori è stata sollevata, nella riunione del 7 luglio 2009, una questione giuridica in relazione alla quale si è resa necessaria l'acquisizione di un parere dell'Ufficio legislativo di questo Ministero.

Sulla base di quanto esposto, faccio infine presente che la Commissione ha ripreso nuovamente i lavori in data 18 novembre 2009 ed ha completato la fase di valutazione dei progetti in data 2 dicembre 2009, che prevede, appunto, la possibilità di erogare contributi ordinari annuali alle Istituzioni culturali non inserite nella tabella.

Si fa presente che è imminente la conclusione del procedimento.

ALLEGATO 9

**5-02179 Sereni: Tutela e valorizzazione del Tempio di Santa Maria della Consolazione a Todi (PG).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione dell'onorevole Sereni ed altri con la quale si chiedono informazioni in merito ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione esterna al tempio di Santa Maria della Consolazione di Todi.

A tal proposito voglio rappresentare brevemente lo sviluppo delle varie fasi della procedura autorizzatoria.

In data 23 luglio 2009 l'Ente di diritto pubblico ETAB proprietario del bene monumentale in argomento, presentava istanza di autorizzazione alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria per la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione esterna del monumento, in sostituzione dell'esistente impianto realizzato nel 1988. Su tale progetto la Soprintendenza esprimeva un parere di massima favorevole, a condizione di una puntuale verifica dei sistemi di fissaggio dei corpi illuminanti; di una attenta valutazione, da effettuarsi sul posto, del passaggio e ancoraggio dei cavi prima della definitiva realizzazione dell'impianto; dell'effettuazione di prove di illuminazione diurna e notturna da espletare alla presenza dei funzionari di zona della Soprintendenza.

L'ETAB in data 16 ottobre 2009 presentava una nuova soluzione progettuale corredata da simulazioni grafiche rappresentanti l'effetto dell'illuminazione proposta. La Soprintendenza, sulla scorta della documentazione presentata, rilasciava una autorizzazione di massima al progetto, ribadendo però le condizioni già in precedenza fissate e prescrivendo l'esecuzione di preventive prove di illuminazione fina-

lizzate alla verifica dell'effettiva idoneità dell'impianto allo speciale scopo a cui era destinato.

Nel mese di novembre 2009 a seguito della notizia di azioni poste in essere da alcuni cittadini di Todi costituitisi in comitato per contrastare i lavori del nuovo impianto che la società « Enel Sole », incaricata dalla proprietà ETAB, stava approntando, la Soprintendenza disponeva l'effettuazione di un nuovo sopralluogo svoltosi in data 27 novembre a seguito del quale il funzionario responsabile di zona rilevava che, diversamente da quanto disposto nell'autorizzazione, si stava procedendo alla posa in opera dell'impianto senza effettuare le prescritte prove di illuminazione che dovevano effettuarsi alla presenza dei funzionari della Soprintendenza.

In data 1° dicembre 2009 il Soprintendente effettuava un ulteriore sopralluogo a cui erano invitati l'Ente ETAB, proprietario dell'immobile, la società Enel Sole, progettista ed esecutrice delle opere, il comune di Todi ed un consigliere comunale. In sede di sopralluogo il Soprintendente, verificato che l'impianto di illuminazione era stato installato senza procedere alle prescritte prove di illuminazione che si sarebbero dovute effettuare con apparecchiature mobili non ancorate all'edificio monumentale, si esprimeva criticamente nei riguardi dell'impianto in corso di realizzazione e, rilevando l'incompatibilità dei corpi illuminanti con l'architettura del monumento, invitava l'ETAB a prevedere la sostituzione dell'impianto con soluzioni progettuali che assicurassero la tutela del bene monumentale.

A fronte del predetto invito di procedere alla completa revisione dell'impianto, il presidente dell'ETAB, fornendo assicurazioni circa il rispetto del parere espresso dal Soprintendente, manifestava la necessità di utilizzare provvisoriamente l'illuminazione in occasione della festività dell'Immacolata dell'8 dicembre.

In data 9 dicembre 2009 la Soprintendenza, formalizzava quanto già disposto dal Soprintendente in occasione del sopralluogo del 1° dicembre circa la non prosecuzione dei lavori e la presentazione di una soluzione progettuale più consona alla tutela del bene monumentale. Del recepimento della disposizione di non pro-

secuzione dei lavori, peraltro, la esecutrice Società Enel Sole aveva già dato conferma in data 4 dicembre 2009 comunicando alla Soprintendenza l'avvenuta sospensione degli stessi.

In relazione a quanto esposto, voglio far presente che la Soprintendenza sta procedendo alla verifica degli obblighi dell'Ente proprietario in ordine alla presentazione di un nuovo progetto ed alla rimozione delle opere eseguite in assenza dell'autorizzazione. A tal proposito assicuro che, in assenza di tali adempimenti, si procederà a tutelare il bene monumentale sulla base di quanto previsto dal Codice dei beni culturali.

ALLEGATO 10

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (atto n. 132).**

**RIFORMULAZIONE DELLA NUOVA PROPOSTA DI PARERE  
DEL RELATORE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (atto n. 132);

considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti – di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 –, è stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria, della Cabina di regia sui nuovi licei e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;

tenuto conto del parere del Consiglio di Stato espresso in data 13 gennaio 2010 e pervenuto il 15 gennaio 2010;

rilevata, in particolare, l'opportunità di prevedere una specifica disciplina nor-

mativa in materia di governo delle istituzioni scolastiche, tenendo conto a tale proposito del citato parere del Consiglio di Stato, assicurando comunque la *governance* delle scuole sulla base di un'organizzazione per dipartimenti e comitati;

premesso che va ribadita la centralità formativa della metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità offerte dall'apprendistato fino al terzo livello (dottorati);

considerato che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo;

apprezzato il richiamo all'applicazione dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) si ritiene necessario prevedere l'avvio della riforma a partire dal primo anno del ciclo scolastico e non dal primo e secondo anno, come attualmente previsto;

2) appare, altresì, necessario rafforzare ulteriormente l'obbligo di istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;

3) si considera necessario svolgere un'accurata verifica dei quadri orari allegati e una migliore scansione dei due bienni, al fine di contemperare obbligo di istruzione, diritto-dovere all'istruzione, possibile reversibilità delle scelte compiute dagli studenti ai fini del successo formativo. In particolare, occorre valutare l'opportunità di introdurre le scienze naturali nel primo biennio di tutti i licei e di rafforzare ulteriormente, ove necessario, la matematica e la lingua straniera con la necessaria caratterizzazione data dalle materie di indirizzo;

4) si ritiene altresì necessario, rispetto all'articolazione dei quadri orari e dei profili in uscita, delineare con maggiore nettezza il percorso di studi del liceo delle scienze umane, inclusa la relativa opzione economico-sociale – la cui attivazione è definita nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa – con riferimento alle discipline caratterizzanti e ad un necessario rafforzamento dell'area giuridica ed economica;

5) con riferimento al liceo scientifico, l'opzione scientifico-tecnologica – la cui attivazione è definita nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa –, così come formulata, anche dal punto di vista nominale, sembra per molti aspetti sovrapponibile all'analoga offerta formativa dell'istruzione tecnica: si reputa pertanto necessario modificarne la denominazione in opzione scientifico-informatica, tenendo conto delle sperimentazioni del PNI, pur con i necessari aggiornamenti;

6) risulta altresì necessario procedere ad una ricognizione puntuale del rapporto tra profili e quadri orari, per verificarne la congruenza, anche a seguito delle verifiche di cui alle condizioni numeri 3 e 4 del presente parere;

7) si rende necessario inoltre rafforzare, per quanto riguarda il liceo musicale e coreutico, il monte ore destinato alle discipline storiche di indirizzo, quali storia della musica e storia della danza, al fine di meglio garantire una solida preparazione culturale;

8) sempre con riferimento al liceo musicale e coreutico, nelle more del processo di attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e del riordino del settore, appare necessario privilegiare la scelta di attivazione delle sezioni previste dall'articolo 13, comma 6, dello schema di decreto attraverso lo strumento della convenzione tra licei ed istituzioni dell'Afam consentito dall'articolo 2, comma 8, lettera g), della medesima legge n. 508 del 1999; ciò, al fine di tutelare la tradizione di eccellenza degli studi musicali e coreutici, integrandola con la tradizione liceale, e di tutelare la possibilità di accesso all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica;

9) si ritiene inoltre necessario verificare la possibilità di superare, senza oneri aggiuntivi, il limite posto di 40 sezioni musicali e 10 sezioni coreutiche;

10) con riferimento al liceo artistico, si ritiene necessario separare i sub-indirizzi attualmente raggruppati negli indirizzi: arti figurative; architettura e ambiente; design; audiovisivo e multimediale; grafica; scenografia, anche al fine di preservare i passaggi tra vecchio e nuovo ordinamento e alla luce della trasformazione degli istituti d'arte in licei artistici, e tenendo conto dell'esigenza ordinamentale di riconoscere per gli istituti d'arte la possibilità di confluenza negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato;

11) all'articolo 3, comma 3, appare necessario prevedere la disciplina delle sezioni liceali a indirizzo sportivo;

12) si ritiene infine necessario modulare la tabella di confluenza di cui all'allegato I, in modo da chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 10, comma 6, si ritiene opportuno utilizzare l'espressione « diploma di laurea conseguito in uno Stato dell'Unione europea » invece che « titolo di laurea comunitario »;

b) all'articolo 11, comma 1, sarebbe inoltre opportuno sostituire le parole « dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge » con le parole « e dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 »;

c) all'articolo 13, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di chiarire gli eventuali termini per la presentazione di proposte alternative e le modalità di eventuale formalizzazione delle stesse, ove accolte, rispetto al quadro di corrispondenza di cui all'allegato L;

d) al comma 10 del medesimo articolo 13, si ritiene opportuno esplicitare inoltre a chi fa capo l'emanazione del decreto ministeriale previsto;

e) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

f) si valuti l'opportunità di consentire l'utilizzo della quota dell'autonomia nei limiti dell'organico assegnato a livello regionale e altresì di definire il concetto di flessibilità in modo distinto da quello dell'autonomia, per esplicitare meglio gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche ai fini di corrispondere alle esigenze degli studenti e del territorio;

g) considerato, inoltre, che l'articolo 64, comma 4, del già citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede anche, nell'ambito della complessiva revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, e che l'articolo 2, comma 416, della legge 24

dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) stabilisce che con regolamento del Ministro della pubblica istruzione sia definita una nuova disciplina dei requisiti e delle modalità di formazione degli insegnanti, e che tali argomenti si correlano con la revisione dell'assetto dell'istruzione secondaria superiore, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una fase transitoria che comporti la confluenza degli insegnamenti previsti nei nuovi indirizzi di studio, opportunamente raggruppati funzionalmente, nelle vigenti classi di concorso, anche allo scopo di assicurare la perfetta corrispondenza alle nuove classi di concorso dei nuovi percorsi formativi magistrali, per garantire la regolare formazione degli organici, nonché la puntuale attuazione delle operazioni di mobilità e di reclutamento del personale, tenendo altresì in debito conto i principi che informano l'operazione di razionalizzazione delle classi di concorso attuali con lo specifico regolamento previsto dall'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

h) si proceda infine alla corretta indicazione dei seguenti riferimenti normativi e riferimenti interni:

1) all'articolo 2, comma 3, il riferimento corretto è all'articolo 13, comma 11, lettera a), e non all'articolo 13, comma 9, lettera a);

2) all'articolo 12, comma 2, il riferimento corretto è alle indicazioni relative agli obiettivi di apprendimento di cui all'articolo 13, comma 11, lettera a) e non al comma 10 del medesimo articolo;

3) al comma 6 dell'articolo 13 il riferimento corretto è al « decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 » e non al « decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 186 »;

4) al comma 9 dell'articolo 13, il riferimento corretto è alla « legge 20 maggio 1982, n. 270 » e non alla « legge 20 maggio 1981, n. 270 ».

ALLEGATO 11

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici. (Atto n. 133).**

**RIFORMULAZIONE DELLA NUOVA PROPOSTA DI PARERE  
DEL RELATORE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (atto n. 133);

considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti – di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 –, è stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;

tenuto conto del parere del Consiglio di Stato espresso in data 13 gennaio 2010 e pervenuto il 15 gennaio 2010;

rilevata, in particolare, l'opportunità di prevedere una specifica disciplina normativa in materia di governo delle istituzioni scolastiche, tenendo conto a tale

proposito del citato parere del Consiglio di Stato, assicurando comunque la *governance* delle scuole sulla base di un'organizzazione per dipartimenti e comitati;

premesso che va ribadita la centralità formativa della metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità offerte dall'apprendistato fino al terzo livello (dottorati);

premesso che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale – pari a 660 – rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo – pari a 396;

considerato che al fine di raccogliere le proposte degli ordini professionali interessati e per rendere più chiara la natura della certificazione finale per gli utenti, appare necessario modificare la denominazione dei titoli di studio contenuta nello schema di regolamento in esame;

tenuto conto che la disciplina prevista dalla riforma esplica i suoi effetti con riduzione di orario per le classi già avviate;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) si ritiene necessario fissare l'avvio della riforma a partire dal primo anno del ciclo scolastico e non dal primo e secondo anno, come attualmente previsto;

2) si considera altresì necessario rafforzare ulteriormente l'obbligo di istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;

3) si ritiene necessario all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole « diploma di perito », con le parole « diploma di istruzione tecnica », allo scopo di evitare confusioni con l'analogo titolo rilasciato a conclusione degli esami di Stato per l'accesso agli albi dei periti industriali e agrari;

4) all'articolo 8 occorre chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti, in particolare, ove non indicata espressamente nell'allegato d), facendo riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

5) si considera altresì necessario riesaminare le tabelle di confluenza di cui all'allegato d), accogliendo il criterio di cui al precedente punto 5), nonché le osservazioni espresse dai soggetti interessati nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione cultura;

6) con riferimento agli istituti tecnici del Settore tecnologico:

a) appare necessario modificare la denominazione dell'indirizzo « Agraria e agroindustria » in: « Agraria, agroalimentare ed agroindustria », e aggiungere una ulteriore articolazione denominata « Viticoltura ed enologia », anche allo scopo di tenere conto delle indicazioni del Ministero delle politiche agricole e forestali;

b) si ritiene necessario inoltre modificare l'articolo 8 dello schema in esame, per consentire che l'articolazione di cui alla lettera a) si sviluppi a livello post-secondario con un ulteriore percorso di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di due semestri, con l'utilizzo del personale attualmente in organico;

c) si considera necessario chiarire le articolazioni previste per l'indirizzo « Chimica, materiali e biotecnologie », eliminando il riferimento alla chimica nelle articolazioni per le biotecnologie ambientali e sanitarie, anche sulla base di quanto richiesto dalle parti sociali interessate;

d) appare necessario inoltre prevedere una coerente confluenza degli istituti tecnici del settore minerario nell'indirizzo « Costruzioni, ambiente e territorio », richiamando per questo indirizzo anche il riferimento alle tecnologie del legno e inserendo un'articolazione denominata: « Geotecnica », tenendo conto delle richieste rappresentate in questo senso dalle parti sociali e dagli istituti interessati, visto che la questione assume particolare rilievo anche per la necessità di assicurare tecnici preparati sui temi riguardanti il dissesto idrogeologico del territorio e la sua prevenzione;

7) con riferimento agli istituti tecnici del Settore economico, si ritiene necessario prevedere due articolazioni dell'indirizzo « Amministrazione, finanza e marketing », riguardanti: 1) « Relazioni internazionali per il marketing », allo scopo di raccogliere i risultati delle sperimentazioni – cosiddetto progetto Erica – attuate dagli istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, come richiesto anche dalla Conferenza unificata; 2) « Sistemi informativi aziendali », per raccogliere i risultati delle sperimentazioni – cosiddetto progetto Mercurio – attuate dagli istituti tecnici commerciali ad indirizzo programmatori, considerando in particolare che in relazione a quest'ultima articolazione vanno ripristinate le compresenze con gli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di informatica;

8) con riferimento agli istituti tecnici di cui all'Allegato C.2, indirizzo trasporti e logistica, si espliciti ulteriormente il profilo relativo al settore aeronautico;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) si rileva l'esigenza di inserire in premessa il riferimento al parere delle Commissioni parlamentari, previsto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69;

b) all'articolo 6, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole « dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge » con quelle « e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 »;

c) all'articolo 6, comma 3, si ritiene altresì opportuno chiarire le modalità con le quali le Commissioni possono avvalersi di esperti per la configurazione delle prove di esame;

d) all'articolo 8, comma 3, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di chiarire ulteriormente il riferimento all'intervento sulle classi di concorso;

e) al fine di definire una data e termini certi per le abrogazioni conseguenti all'entrata in vigore del provvedimento in esame, si valuti l'opportunità di riformulare l'articolo 10, comma 1, come segue: « 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppressi: a) al primo periodo, le parole: « gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico »; b) l'ultimo periodo. », non sembrando, infatti, necessaria la soppressione delle parole « gli istituti tecnici » all'articolo 191, comma 2;

f) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

g) appare opportuno richiamare l'applicazione dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già pre-

vista dallo schema di regolamento n. 132 concernente la revisione dell'assetto dei licei;

h) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 8, rispetto all'ordinamento previgente limitando, di norma, a non più di due ore la riduzione dell'orario settimanale delle lezioni;

i) si valuti l'opportunità di consentire l'utilizzo della quota dell'autonomia nei limiti dell'organico assegnato a livello regionale e altresì di definire il concetto di flessibilità in modo distinto da quello dell'autonomia, per esplicitare meglio gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche ai fini di corrispondere alle esigenze degli studenti e del territorio;

l) considerato, inoltre, che l'articolo 64, comma 4, del già citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede anche, nell'ambito della complessiva revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, e che l'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) stabilisce che con regolamento del Ministro della pubblica istruzione sia definita una nuova disciplina dei requisiti e delle modalità di formazione degli insegnanti, e che tali argomenti si correlano con la revisione dell'assetto dell'istruzione secondaria superiore, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una fase transitoria che comporti la confluenza degli insegnamenti previsti nei nuovi indirizzi di studio, opportunamente raggruppati funzionalmente, nelle vigenti classi di concorso, anche allo scopo di assicurare la perfetta corrispondenza alle nuove classi di concorso dei nuovi percorsi formativi magistrali, per garantire la regolare formazione degli organici, nonché la puntuale attuazione delle operazioni di mobilità e di reclutamento del personale, tenendo altresì in debito conto i principi che infor-

mano l'operazione di razionalizzazione delle classi di concorso attuali con lo specifico regolamento previsto dall'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

*m)* si consideri, ancora, l'opportunità di emanare linee guida, con riferimento a quanto disposto all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per lo sviluppo di poli tecnico professionali per il settore turistico e dell'enogastronomia sin dalla fase di prima attuazione dei nuovi ordinamenti degli istituti tecnici per il turismo e degli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera;

*n)* per gli istituti tecnici del settore tecnologico, infine, si valuti l'opportunità di potenziare la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di chimica e fisica del primo biennio, in quanto strettamente collegati alle discipline di indirizzo, anche in considerazione del fatto che senza il potenziamento indicato rischiano di essere gravemente compromessi gli aspetti operativi della didattica in laboratorio con riferimento alle discipline scientifiche a carattere sperimentale; tenuto conto che le ore inizialmente previste dalla Commissione ministeriale hanno subito un taglio del 50 per cento per accogliere le richieste del Ministero dell'economia e delle finanze, suscitando perplessità da parte degli istituti interessati.

ALLEGATO 12

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (Atto n. 134).**

**RIFORMULAZIONE DELLA NUOVA PROPOSTA DI PARERE  
DEL RELATORE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (atto n. 134);

considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti – di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 –, è stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;

tenuto conto del parere del Consiglio di Stato espresso in data 13 gennaio 2010 e pervenuto il 15 gennaio 2010;

rilevata, in particolare, l'opportunità di prevedere una specifica disciplina normativa in materia di governo delle istituzioni scolastiche, tenendo conto a tale

proposito del citato parere del Consiglio di Stato, assicurando comunque la *governance* delle scuole sulla base di un'organizzazione per dipartimenti e comitati;

premessi che va ribadita la centralità formativa della metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità offerte dall'apprendistato dal primo livello (qualifiche) al terzo livello (dottorati);

premessi che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale – pari a 660 – rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo – pari a 396;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) appare necessario rafforzare ulteriormente l'obbligo di istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;

2) all'articolo 6, comma 4, appare necessario sostituire le parole « diploma di tecnico », con le parole « diploma di istruzione professionale », allo scopo di evitare confusioni con l'analogo titolo di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che si consegue a conclusione dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione

professionale: così, si corrisponderebbe anche alle richieste formulate da alcune Regioni interessate a dare una completa articolazione al sistema di istruzione e formazione professionale (qualifiche e anche diplomi professionali);

3) all'articolo 8 occorre chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti, in particolare, ove non indicata espressamente nell'allegato d), facendo riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero;

4) si considera altresì necessario riesaminare le tabelle di confluenza di cui all'allegato d), in modo da accogliere il criterio di cui al precedente punto 4), nonché le osservazioni espresse dai soggetti interessati nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione cultura;

5) si ritiene necessario ricondurre nel settore Industria e artigianato l'indirizzo « Servizi di manutenzione e assistenza tecnica ». Inoltre, occorre prevedere la possibilità di confluenza nel medesimo settore Industria e artigianato, oltretutto nei licei artistici, anche degli istituti d'arte, come rappresentato da alcuni istituti che formano giovani per le lavorazioni artigianali a carattere artistico;

6) con riferimento all'indirizzo « Servizi socio-sanitari », appare inoltre necessario prevedere due articolazioni specifiche per « Ottici » e per « Odontotecnici », come richiesto dal Ministero delle politiche sociali, del lavoro e della salute, dalle associazioni di categoria e dagli istituti interessati;

7) con riferimento al profilo degli indirizzi del settore Industria e artigianato, è necessario prevederne l'integrazione con i riferimenti relativi alle filiere che attualmente caratterizzano gli istituti professionali del settore;

8) appare necessario, in merito all'indirizzo « Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera », prevedere adeguate specificazioni relative ai diversi ser-

vizi concernenti i laboratori dei settori di: 1) enogastronomia; 2) servizi di sala e di vendita; 3) accoglienza turistica;

9) si ritiene infine necessario prevedere un nuovo comma all'articolo 6 che stabilisca che nelle province autonome di Trento e di Bolzano, ove previsto dalla legislazione provinciale, per coloro che hanno superato i concorsi quadriennali di formazione professionale e che intendono sostenere l'esame di Stato di cui al comma 6 dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le medesime province autonome realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato dinnanzi ad apposite commissioni d'esame nominate, ove richiesto dalle province medesime, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello Statuto della regione Trentino – Alto Adige, stabilendo altresì che il percorso finale sia coerente con quello seguito;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) si rileva l'esigenza di inserire in premessa il riferimento al parere delle Commissioni parlamentari, previsto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69;

b) all'articolo 6, comma 1, appare opportuno sostituire le parole « dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge » con le parole « e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 »;

c) al comma 3 del medesimo articolo 6, si considera altresì opportuno chiarire le modalità con le quali le Commissioni possono avvalersi di esperti per la configurazione delle prove di esame;

d) all'articolo 8, comma 4, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di chiarire il riferimento all'intervento sulle classi di concorso;

e) si valuti inoltre l'opportunità di riformulare l'articolo 10, comma 1, al fine di definire una data e termini certi per l'abrogazione, come segue: « « 1. A decor-

rere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppressi: *a)* al primo periodo, le parole: « gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello di fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciale e dei servizi, industriale e artigiano, agrario e nautico »; *b)* l'ultimo periodo », non sembrando, infatti, necessaria la soppressione delle parole « gli istituti professionali » al comma 2 del medesimo articolo 191;

*f)* anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

*g)* appare opportuno richiamare l'applicazione dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già prevista dallo schema di regolamento n. 132 concernente la revisione dell'assetto dei licei;

*h)* valuti il Governo l'opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 8, rispetto all'ordinamento previgente, limitando, di norma, a non più di due ore la riduzione dell'orario settimanale delle lezioni;

*i)* si valuti l'opportunità di consentire l'utilizzo della quota dell'autonomia nei limiti dell'organico assegnato a livello regionale e altresì di definire il concetto di flessibilità in modo distinto da quello dell'autonomia, per esplicitare meglio gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche ai fini di corrispondere alle esigenze degli studenti e del territorio;

*l)* considerato, inoltre, che l'articolo 64, comma 4, del già citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede anche, nell'ambito della complessiva revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, e che l'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) prevede che con regolamento del Ministro della pubblica istruzione sia definita una nuova disciplina dei requisiti e delle modalità di formazione degli insegnanti, e che tali argomenti si correlano con la revisione dell'assetto dell'istruzione secondaria superiore, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una fase transitoria che comporti la confluenza degli insegnamenti previsti nei nuovi indirizzi di studio, opportunamente raggruppati funzionalmente, nelle vigenti classi di concorso, anche allo scopo di assicurare la perfetta corrispondenza alle nuove classi di concorso dei nuovi percorsi formativi magistrali, per assicurare la regolare formazione degli organici, nonché la puntuale attuazione delle operazioni di mobilità e di reclutamento del personale, tenendo altresì in debito conto i principi che informano l'operazione di razionalizzazione delle classi di concorso attuali con lo specifico regolamento previsto dall'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

*m)* si consideri, infine, l'opportunità di emanare linee guida, con riferimento a quanto disposto all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per lo sviluppo di poli tecnico professionali per il settore turistico e dell'enogastronomia sin dalla fase di prima attuazione dei nuovi ordinamenti degli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera e degli istituti tecnici per il turismo;

*n)* per gli istituti professionali del settore industria e artigianato, appare opportuno potenziare la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di chimica e fisica del primo biennio, in

quanto strettamente collegati alle discipline di indirizzo, anche in considerazione del fatto che senza il potenziamento indicato, rischiano di essere gravemente compromessi gli aspetti operativi della didattica in laboratorio con riferimento alle discipline scientifiche a carattere sperimentale, tenuto conto che le ore inizialmente previste dalla Commissione ministeriale hanno subito un ridimensionamento del 50 per cento per assecondare le richieste espresse dal Ministero dell'economia e delle finanze;

*o)* appare opportuno prevedere un nuovo comma all'articolo 8 dello schema di regolamento in esame, volto a riconoscere agli istituti professionali di Stato la facoltà di assicurare l'offerta formativa nel

settore con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche – sino alla compiuta attuazione da parte di tutte le Regioni degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale – almeno con riferimento agli atti dispositivi che le Regioni devono compiere in base all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

*p)* si ritiene opportuno richiamare la possibilità di ammettere all'esame di Stato coloro che sono in possesso del diploma professionale di tecnico, conseguito a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, previa frequenza dell'apposito corso di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	131
SEDE CONSULTIVA:	
Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ....	131
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	134
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). Atto n. 144 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	136
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	139
Proposta di nomina del professor Pierleonardo Zaccheo a Presidente dell'Ente nazionale parco della Val Grande. Atto n. 55 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	136
CONFLITTO DI COMPETENZA:	
Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative. Atto n. 174 ( <i>Deliberazione di un conflitto di competenza</i> ) ....	137
ERRATA CORRIGE .....	138

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 19 gennaio 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 14.

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.**

**C. 3097 Governo.**

(Parere alle Commissioni III e IV).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Sergio PIZZOLANTE (PdL), *relatore*, sottolinea che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite III e IV sul disegno di legge C. 3097 « Conversione in legge del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa ».

Il provvedimento è inteso ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2010. Sono altresì previste disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.

Il decreto-legge, che consta di 11 articoli, si suddivide in quattro capi: il capo I, relativo ad interventi di cooperazione allo sviluppo e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e a disposizioni per l'attivazione del servizio europeo per l'azione esterna; il capo II relativo alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, fra le quali ricorda quelle in Afghanistan, Libano, Balcani e in Bosnia-Erzegovina; il capo III relativo a disposizioni per l'amministrazione della difesa; il capo IV recante disposizioni finali.

Con particolare riferimento alle competenze della VIII Commissione, segnala l'articolo 3, comma 4, e l'articolo 9, comma 4.

Per quanto riguarda l'articolo 3, esso prevede alcune disposizioni destinate a disciplinare il regime degli interventi con particolare riguardo al quadro derogatorio in tema di conferimento di incarichi di consulenza da attribuire a personale in possesso di specifiche professionalità indispensabili per la realizzazione degli interventi nei Paesi indicati nel provvedimento,

destinatari dell'attività di cooperazione e di sostegno all'imprenditoria. Inoltre, al fine di assicurare il necessario coordinamento delle azioni e degli interventi, sotto il profilo sia politico che organizzativo-funzionale, si prevede la costituzione di strutture operative temporanee (*task force*) mediante uno o più decreti ministeriali non regolamentari e senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato. È inoltre indicata la disciplina per l'adeguamento delle diarie per il personale inviato in missione nell'ambito degli interventi di cooperazione, in analogia con quanto già previsto nei precedenti provvedimenti in favore di altre categorie di personale operante nei Paesi destinatari dell'intervento italiano nell'ambito del presente decreto.

In particolare, con riferimento ai profili di connessione con le competenze della VIII Commissione, il comma 4 dell'articolo 3 reca disposizioni concernenti il regime derogatorio per i contratti di servizi e di lavori. Più precisamente, si prevede che agli interventi, alle attività e alle iniziative in materia di cooperazione allo sviluppo e di sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione si applicano le norme contenute in due distinti provvedimenti: i commi 6 e 7 dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cosiddetto « Codice appalti ») e gli articoli 3, commi 1 e 5, e 4, comma 2, del decreto legge n. 165 del 2003, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena.

Quanto al contenuto di tali norme derogatorie rispetto alla disciplina comune, rileva anzitutto che il citato articolo 57 del Codice appalti riguarda la procedura negoziata di affidamento di lavori, servizi o forniture, senza previa pubblicazione di un bando di gara: in particolare, esso prevede la possibilità di procedere sulla base della valutazione delle offerte presentate da almeno tre operatori economici e di affidare l'appalto a chi fra questi abbia presentato le più vantaggiose condizioni, previa verifica del possesso dei necessari requisiti di qualificazione.

Più complesso appare nel provvedimento in titolo il rinvio al decreto legge n. 165 del 2003, poiché quest'ultimo, nelle

parti richiamate, rinvia a sua volta ad altri atti normativi. Comunque, il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 165 del 2003 riguarda il regime degli interventi, per il quale si rinvia tra l'altro alle norme contenute nella già richiamata legge n. 49 del 1987 e al decreto legge n. 347 del 1996. Lo stesso comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 165 del 2003 dispone, inoltre, che si applichino le disposizioni contenute nella n. 180 del 1992, anche relativamente alla stipula dei contratti e dell'utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali.

Al riguardo, rammenta che la richiamata legge n. 180 del 1992 autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri.

Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge n. 165 del 2003 estende la deroga prevista dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 79 del 1997 agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto legge medesimo, precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, è necessaria una garanzia fidejussoria bancaria. In tal modo, viene ampliata la deroga al divieto generale posto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi.

Con riferimento invece all'articolo 9, il comma 4 introduce tutele, sul piano dell'applicazione della legge penale, nei riguardi del personale militare investito di responsabilità di comando che, nell'esecuzione del dovere di mantenere in costante efficienza le strutture e gli apprestamenti operativi – in situazioni del tutto peculiari nel panorama della pubblica amministrazione – di cui abbia la responsabilità, nonché nell'espletamento delle attività operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali, sia potuto incorrere in violazioni, esclusivamente colpose, di norme in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza del lavoro. In parti-

colare si prevede che non è punibile a titolo di colpa per violazione di disposizioni, tra l'altro, in materia di tutela dell'ambiente, in relazione a specifiche peculiarità organizzative, per fatti commessi nell'espletamento del servizio connesso ad attività operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali, il militare dal quale non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli.

Si tratta di una soluzione normativa elaborata – come si legge nella relazione illustrativa – sulla scorta di contributi tecnici forniti dall'Avvocatura generale dello Stato. Si intende quindi consentire ai comandanti militari di poter proficuamente espletare le molteplici attribuzioni e adempimenti connessi alla concreta applicazione della vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente, valutando i singoli comportamenti, non semplicemente in via oggettiva, ma tenendo conto, in concreto, delle competenze, dei mezzi e delle risorse delle quali questo personale poteva effettivamente disporre e in relazione ai compiti e ai doveri specifici ad esso affidati in ragione della specificità del suo ufficio e del suo *status*.

Conclude evidenziando che il provvedimento in questione è un provvedimento di particolare rilevanza, stante la delicatissima fase dello scenario internazionale, segnato da una ripresa della minaccia terroristica e dall'accendersi di nuovi focolai di tensione nel mondo. Inoltre esso si pone nel solco della tradizione nelle missioni internazionali dove la presenza italiana è orientata all'obiettivo del rafforzamento del multilateralismo e ad una forte iniziativa collaterale nei settori dell'assistenza civile, della promozione dello sviluppo e dell'aiuto umanitario.

In questo senso, e valutate positivamente le disposizioni afferenti agli ambiti di competenza della Commissione, ritiene che si possa esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

**Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.**

**C. 1441-quater-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, sottolinea che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul testo del provvedimento in titolo, che figura fra i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica per il 2009, con tutto quello che ne consegue in termini procedurali, a partire dallo specifico regime di emendabilità del testo in discussione.

Il testo, approvato dalla Camera nell'ottobre del 2008 e modificato dal Senato a novembre del 2009, è attualmente in discussione presso la XI Commissione. Al riguardo, ritiene opportuno specificare subito che proprio nella seduta odierna la XI Commissione avvierà la discussione dei numerosi emendamenti presentati, avendo l'intenzione di concludere tale fase dei lavori nella seduta di domani, per poi procedere alla trasmissione alle Commissioni del nuovo testo risultante dall'approvazione di eventuali emendamenti.

Osserva, quindi, che, da un lato, molte parti del provvedimento in titolo, per essere state già approvate nell'identico testo sia dalla Camera che dal Senato, non possono costituire oggetto di ulteriore esame parlamentare, dall'altro, con riferimento alle disposizioni del provvedimento che sono state modificate o integralmente introdotte dal Senato, che esse vertono sempre – salvo un caso – su temi e questioni certamente di sicuro rilievo economico e sociale, ma che esulano, oggettivamente, dalle competenze della VIII

Commissione e dunque dal contenuto del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere.

Sotto questo profilo, rileva che l'unica disposizione che introduce norme di competenza della VIII Commissione è contenuta nel terzo comma dell'articolo 37 del provvedimento in esame, inserito nel corso della discussione al Senato, il quale dispone l'abrogazione del comma 7-bis dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, introdotto dall'articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 185 del 2008.

Nonostante il carattere specifico della disposizione introdotta al Senato, ricorda che la materia in esame è stata lungamente dibattuta in questa Commissione; ritiene, pertanto, opportuno ripercorrere brevemente la vicenda legislativa che ne è all'origine e chiarirne la portata e le finalità.

In tal senso, ricorda che l'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cosiddetto «Codice degli appalti») ha fin dall'origine previsto che una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro (cosiddetto «incentivo per la progettazione»), sia ripartita, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

Tale disposizione era stata tuttavia radicalmente modificata dal comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, per effetto del quale la somma in questione era stata ridotta dal 2 allo 0,5 per cento, destinando il restante 1,5 per cento ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinato al fondo per la tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente.

Successivamente, erano stati, peraltro, emanati due ulteriori provvedimenti d'urgenza, il primo dei quali aveva ripristinato

l'incentivo in questione, mentre il secondo lo aveva ricondotto negli stretti limiti fissati dal citato decreto legge n. 112 del 2008.

In particolare, il comma 10-*quater* del decreto-legge n. 162 del 2008 aveva abrogato il comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, facendo in tal modo rivivere la originaria disciplina dell'incentivo per la progettazione previsto dal Codice degli appalti stabilendo, peraltro, in ordine alle modalità di corresponsione dell'incentivo, che la sua corresponsione fosse disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

Il secondo provvedimento d'urgenza, vale a dire il comma 4-*sexies* dell'articolo 18 del decreto legge n. 185 del 2008, con l'aggiunta del comma 7-*bis* all'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, aveva infine reintrodotta, sostanzialmente, la restrittiva disciplina fissata da questo decreto legge riducendo quindi nuovamente allo 0,5 per cento l'originaria quota del 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro prevista come incentivo per la progettazione.

Oggi, infine, per effetto della richiamata iniziativa di modifica approvata al Senato, si ritorna all'originaria disciplina del Codice degli appalti e, sostanzialmente, alla reintroduzione dell'istituto dell'incentivo per la progettazione, nella misura massima del 2 per cento a favore dei tecnici comunali incaricati della redazione del progetto, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché ai loro collaboratori.

Al riguardo, ritiene necessario sottolineare i seguenti elementi. In primo luogo, l'incentivo in questione è sempre stato utilizzato dai comuni per mantenere all'interno dell'ente le attività progettuali, con conseguente ottenimento di forti risparmi rispetto alla esternalizzazione di queste attività. Inoltre, la gestione delle

attività progettuali mediante i collaboratori interni ha consentito una maggiore azione di controllo sull'attività stessa, con una innegabile e opportuna gratificazione economica e professionale per tutti i dipendenti che partecipano alla realizzazione delle opere e dei piani oggetto di incentivazione. Infine, la norma attualmente in vigore, vale a dire quella da ultimo fissata dal comma 4-*sexies* dell'articolo 18 del decreto legge n. 185 del 2008 penalizza in modo particolare gli enti locali minori che sono stati di fatto obbligati – vista l'esiguità dell'incentivo per i tecnici interni – ad affidare a progettisti esterni la progettazione delle opere pubbliche con conseguente notevole aumento dei costi e senza alcun reale incremento del fondo statale al quale i tre quarti dell'incentivo in questione sarebbero dovuti affluire.

Fa, inoltre, presente che la VIII Commissione della Camera, nella seduta del 29 luglio 2008, in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente «ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ha espresso parere favorevole allo schema stesso, ponendo tra le condizioni la necessità di «reperire le risorse necessarie al fine di ripristinare l'originaria somma del 2 per cento di cui al comma 5 del medesimo articolo 92, inopportuna ridotta allo 0,5 per cento dall'articolo 61, comma 8, del decreto legge n. 112 del 2008»;

Tutto ciò premesso, nell'esprimere il suo convinto apprezzamento per questa norma, che allo stato appare la sola norma d'interesse della VIII Commissione contenuta nel provvedimento in titolo, annuncia la predisposizione di un parere favorevole sul provvedimento stesso, nelle cui premesse ritiene opportuno richiamare, da un lato, il dispositivo del citato parere della VIII Commissione sullo schema di decreto legislativo correttivo del Codice appalti, dall'altro, ribadire la necessità di una sollecita approvazione della norma in que-

stione, ferma restando la necessità di integrare la relazione qualora la Commissione di merito dovesse approvare emendamenti che presentino profili di particolare interesse e rilievo per la VIII Commissione.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per domani, mercoledì 20 gennaio.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).**

**Atto n. 144.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 2 dicembre 2009.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che il Presidente della Camera ha trasmesso una lettera con la quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento comunica che è inutilmente decorso il termine assegnato alla Conferenza unificata per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo, chiedendo che la Commissione si esprima sul medesimo provvedimento per garantire la prosecuzione dell'*iter* approvativo.

Sergio PIZZOLANTE (PdL), *relatore*, illustra la proposta di parere presentata (allegato) che tiene conto di alcune osservazioni espresse informalmente dalle regioni sul provvedimento in esame.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) sottolinea l'importanza di creare un sistema informativo in campo ambientale che non solo tenga in considerazione la rete di informazione già svolta in tale ambito dalle regioni, ma che preveda risorse economiche sufficienti per garantire oltre alla comunicazione, l'utilizzabilità e l'accesso dei dati da parte dei cittadini.

Raffaella MARIANI (PD) esprime soddisfazione sul fatto che si sia tenuto conto di alcune osservazioni espresse dalle regioni nella proposta di parere predisposta dal relatore, ritenendo particolarmente rilevante che vengano meglio definite le funzioni che sarà chiamato a svolgere il tavolo tecnico e venga garantita maggiore trasparenza nelle informazioni fornite ai cittadini. Annuncia, quindi, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole presentata.

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime parere favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere formulata dal relatore.

**Proposta di nomina del professor Pierleonardo Zaccheo a Presidente dell'Ente nazionale parco della Val Grande.**

**Atto n. 55.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente relatore*, ricorda che la proposta di nomina del professor Pierleonardo Zaccheo a Presidente dell'Ente nazionale parco della Val Grande è stata trasmessa alle Camere per l'espressione del parere da parte della VIII

Commissione Ambiente. Fa notare che il professor Zaccheo è attualmente commissario del Parco in esame, istituito nel 1992 e ricadente in una superficie di circa 15.000 ettari di territorio di montagna. Dal curriculum trasmesso dal Ministro dell'Ambiente risulta evidente il proficuo lavoro svolto dal professore per la promozione del territorio del Parco. Al riguardo ricorda le iniziative assunte dal professor Zaccheo per la promozione di prodotti tipici del luogo che hanno portato all'inserimento della Val Grande nell'atlante dei prodotti tipici dei banchi italiani promosso dal Ministero dell'Ambiente. Rammenta, altresì, il sostegno profuso a favore dell'istituzione del gruppo « Donne del Parco », che attualmente promuove le tradizioni di costumi del Parco, le iniziative volte all'attivazione di numerose ricerche e studi sulla specificità del territorio, la costituzione della società italo-svizzera per favorire gli scambi culturali oltre il confine, nonché la costituzione di un gruppo di volontari per gli interventi contro gli incendi boschivi.

Ritiene, pertanto, di poter esprimere un convinto parere favorevole alla proposta di nomina del Professor Zaccheo a Presidente dell'Ente nazionale parco della Val Grande.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) esprime soddisfazione rispetto alla scelta effettuata dal Governo sottolineando l'esperienza maturata dal Professor Zaccheo sul territorio e la profonda conoscenza delle problematiche legate alla gestione del Parco. Esprime, pertanto, il proprio un convinto giudizio positivo, auspicando che anche in futuro il Governo effettui delle scelte legate non tanto a ragioni di carattere politico quanto alla conoscenza e all'esperienza delle persone prescelte.

Angelo ALESSANDRI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, ad altra seduta il seguito dell'esame della proposta di nomina in esame.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### **CONFLITTO DI COMPETENZA**

*Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative.**

**Atto n. 174.**

*(Deliberazione di un conflitto di competenza).*

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che nella riunione odierna dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto sull'opportunità di rivendicare un coinvolgimento diretto della VIII Commissione nell'esame in sede primaria dello schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative (Atto n. 174), già assegnato alla X Commissione.

Propone, pertanto, alla Commissione di promuovere un conflitto per vedere riconosciuta la competenza primaria delle Commissioni riunite VIII e X sullo schema di decreto legislativo in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di elevare conflitto di competenza per l'assegnazione alle Commissioni riunite VIII e X dello schema di decreto legislativo in titolo.

**La seduta termina alle 14.30.**

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 268 del 13 gennaio 2010, a pagina 55, prima colonna, dopo l'intervento del sottosegretario Aldo Brancher, inserire i seguenti interventi:

Mauro LIBÈ (UdC) dichiara che il suo gruppo si asterrà sulle proposte emendative presentate mentre voterà a favore del provvedimento in esame.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) dichiara che gli emendamenti presentati dal suo gruppo intendono evitare che restino impuniti penalmente coloro che creano rischi per la salute attraverso lo scarico di acque reflue che superino i limiti fissati dalla normativa.

Alessandro BRATTI (PD) annuncia che il suo gruppo si asterrà nella votazione

sugli emendamenti presentati ritenendo che nei casi di specie la sanzione amministrativa abbia un'efficacia deterrente maggiore della sanzione penale. Preannuncia, inoltre, che voterà a favore del provvedimento in esame.

Sempre a pagina 55, seconda colonna, prima delle parole: **La seduta termina alle 14.40.**, inserire il seguente paragrafo:

**Sull'ordine dei lavori.**

Ermete REALACCI (PD) chiede che la Presidenza della Commissione si accordi con il Presidente della VII Commissione Cultura affinché venga prontamente inserito all'ordine del giorno delle due Commissioni la discussione della risoluzione n. 7-00238.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, assicura il deputato Realacci che si attiverà nel senso richiesto.

## ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). Atto n. 144.**

**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,  
premessò che:

la finalità della Direttiva INSPIRE è di consentire la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali nonché dei servizi legati a tali dati, per gli scopi delle politiche ambientali comunitarie e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente;

INSPIRE si applica alle informazioni legate ad un quadro geografico, detenute sotto formato elettronico dalle autorità pubbliche o a loro nome, che riguardano le aree sui quali uno Stato membro possiede o esercita una competenza, con riferimento a temi come le frontiere amministrative, le osservazioni della qualità dell'aria, delle acque, del suolo, la biodiversità, la copertura del suolo, le reti di trasporto, l'idrografia, l'elevazione, la geologia, la ripartizione della popolazione o delle specie, gli habitat, i siti industriali o ancora le zone a rischio naturale (allegati I, II e III della direttiva);

in sede di recepimento della direttiva si ritiene opportuno tener conto degli aspetti legati all'organizzazione di un sistema a rete che garantisca la cooperazione tra le pubbliche amministrazioni e tra queste ed i soggetti privati, mediante la realizzazione dell'infrastruttura tecnico-informatica, nonché la predisposizione delle regole che governano i rapporti tra i soggetti cooperanti;

si dovrebbe altresì tener conto degli aspetti connessi alla effettiva disponibilità e confrontabilità dei dati geografici necessari per gli scopi ambientali, con particolare riferimento alle esigenze di armonizzazione e di integrazione delle iniziative previste nell'ambito di direttive comunitarie,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* si valuti l'opportunità di garantire comunque le funzioni del Tavolo tecnico di coordinamento fra Ministero, Regioni e sistema delle agenzie (oggi denominato Tavolo Sina – Sistema Informativo Nazionale Ambientale) al fine di potere assicurare lo sviluppo coordinato del SINA che si articola nei SIRA gestiti dalle Regioni, in congruenza con le deleghe di gestione in materia ambientale;

*b)* si valuti l'opportunità di esplicitare che il geoportale nazionale sia gestito dal ministero in logica di architettura a rete con il repertorio nazionale dei metadati di dati territoriali gestito da CNIPA e con i portali regionali;

*c)* si valuti l'opportunità di chiarire modalità e criteri dell'eventuale imposi-

zione di tariffe per l'accesso all'informazione ambientale, in particolare rendendo autonoma l'imposizione di tariffe da parte di enti territoriali, non richiedendo contributi per la consultazione delle informazioni ambientali, ma solo eventualmente per scarico ed elaborazione, imponendo in via eccezionale tariffe per lo scambio di dati fra pubbliche amministrazioni per i

dati elaborati in virtù delle competenze istituzionali;

*d)* si valuti l'opportunità di garantire sviluppi pianificati per il piano nazionale di telerilevamento, in cui è previsto che i dati elaborati vengano resi disponibili sul portale cartografico del Ministero dell'Ambiente, denominato nello schema di decreto « geoportale nazionale ».

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei vertici delle Ferrovie dello Stato SpA sui criteri di definizione del nuovo orario ferroviario e sulla gestione delle situazioni di emergenza causate dal maltempo ..... 141

AVVERTENZA ..... 141

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 19 gennaio 2010.*

**Audizione dei vertici delle Ferrovie dello Stato SpA sui criteri di definizione del nuovo orario ferroviario e sulla gestione delle situazioni di emergenza causate dal maltempo.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 15.25.

##### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.*

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative. Atto n. 174 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 142

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Atto n. 172 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 148

##### SEDE CONSULTIVA:

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. C. 2966 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 149

##### COMITATO RISTRETTO:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali e C. 2680 Jannone ..... 150

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

#### La seduta comincia alle 13.10.

**Schema di decreto legislativo la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative.**

Atto n. 174.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giovanni FAVA (LNP), *relatore*, illustra lo schema di decreto che costituisce attuazione dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante « Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia ».

Ricorda che ai sensi del citato articolo 25, il Governo, entro il 15 febbraio 2010 deve disciplinare con uno o più decreti legislativi la localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione di combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; devono essere altresì definiti i sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e le misure compensative in favore delle popolazioni interessate. De-

vono essere anche stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione dei citati impianti

La relazione illustrativa evidenzia alcuni punti ritenuti più significativi del decreto legislativo: la definizione di una strategia del Governo in materia nucleare, propedeutica all'avvio delle procedure localizzative ed autorizzative, alla quale queste ultime devono aderire (articolo 3); la previsione di un ruolo « forte » delle regioni interessate, chiamate ad esprimere un'intesa fin dalla fase di localizzazione, propedeutica all'intesa con la Conferenza unificata prevista, secondo l'articolo 25, comma 2, lettera g) della legge n. 99/09, nell'ambito della procedura di autorizzazione per gli impianti nucleari (articolo 11) e per il deposito nazionale (articolo 26), in quest'ultimo caso previa manifestazione d'interesse e protocollo di accordo; la possibilità di concludere i procedimenti delle intese, sia con le regioni che con la Conferenza unificata, attraverso le forme di sussidiarietà già previste da leggi vigenti e nel rispetto del principio di leale collaborazione; l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione, previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera f) della legge n. 99/09, nei confronti degli enti locali nell'ambito delle conferenze di servizi finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche; l'istituzione di « Comitati di confronto e trasparenza » per ciascun sito, finalizzati a garantire alla popolazione l'informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull'attività concernente il procedimento autorizzativo, la realizzazione, l'esercizio e la disattivazione del relativo impianto nucleare, nonché sulle misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente (articolo 21); la previsione di uno stretto coinvolgimento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare in ogni passaggio procedurale, al fine di garantire i massimi livelli di sicurezza per l'ambiente, la popolazione ed i lavoratori; la fissazione di tempi procedu-

rali che contemperino le esigenze di sicurezza sopra richiamate e di celere attuazione della strategia del Governo in materia nucleare.

Secondo la relazione tecnica, in linea generale, dalle disposizioni legislative in questione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e tutte le misure ed attività previste dal provvedimento in esame vengono attuate con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 5 Titoli e 35 articoli.

Il Titolo I (articoli 1-3) contiene le disposizioni generali; il Titolo II (articoli 4-23) reca le disposizioni in materia di « Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione, l'esercizio e la disattivazione degli impianti nucleari e relative misure compensative »; il Titolo III (articoli 24-29) reca disposizioni in materia di « Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco tecnologico e delle relative misure compensative »; il Titolo IV (articoli 30 e 31) disciplina la campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare; il Titolo V (articoli 32, 32-bis e 33) reca, infine, le norme finali.

Illustra quindi l'articolo 1 che definisce l'oggetto del decreto e ne riassume i contenuti principali.

L'articolo 2 fornisce alcune definizioni specifiche di concetti e termini utilizzati nel decreto, nonché su taluni organi coinvolti.

L'articolo 3 dispone che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Consiglio dei ministri adotti un documento programmatico, definito « Strategia nucleare », in cui si delineano gli obiettivi strategici in materia nucleare e le linee guida del processo di realizzazione, si indica la consistenza degli impianti nucleari da realizzare, la relativa potenza complessiva ed i tempi attesi di realizzazione e di messa in esercizio degli stessi, gli interventi in materia di ricerca e

formazione e, infine, si valuta il contributo dell'energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica, riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, benefici economici e sociali. Tale documento costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale.

L'articolo 4, in materia di autorizzazione agli impianti, dispone che la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono considerate attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza dell'operatore, con decreto interministeriale.

L'articolo 5 riguarda i requisiti soggettivi che gli operatori devono possedere in termini di disponibilità delle risorse umane e finanziarie, capacità tecniche, materiali e delle strutture organizzative, che devono essere individuati attraverso un decreto interministeriale.

L'articolo 6 prevede che gli operatori presentino il proprio programma di intervento per lo sviluppo di impianti nucleari, allo stesso Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale programma non riguarda la localizzazione degli impianti.

L'articolo 7, in materia di verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari, prevede che l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, ai fini del rilascio del parere di competenza nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica, effettui una serie di verifiche tecniche, sia con riferimento alle priorità ed agli indirizzi di politica energetica nazionale ed agli standard nazionali, comunitari ed internazionali in materia di tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni e dell'ambiente.

L'articolo 8, prevede che, in coerenza con la « Strategia nucleare » del Governo, l'Agenzia per la sicurezza nucleare elabori una proposta al Ministero dello sviluppo economico e ad altri Ministeri competenti relativa a specifici parametri relativi alle caratteristiche ambientali e tecniche cui devono rispondere le aree del territorio

nazionale per essere idonee ad ospitare un sito nucleare. Sulla base di tale proposta, i ministeri in questione predispongono una prima bozza di schema, che verrà pubblicato su internet e su alcuni quotidiani, sulla quale verranno raccolte osservazioni e proposte tecniche provenienti dalle regioni, dagli enti locali, nonché dai soggetti portatori di interessi qualificati. L'Agenzia per la sicurezza nucleare valuterà l'opportunità di integrare tali contributi nella versione finale dello schema, motivando l'eventuale mancato accoglimento, e sulla base di questa proposta i citati ministeri adotteranno lo schema in versione definitiva.

L'articolo 9 assoggetta la Strategia nucleare, insieme ai parametri sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee, a valutazione ambientale strategica (VAS) e al rispetto del principio di giustificazione di cui alla direttiva 96/29/EURATOM.

L'articolo 10 disciplina la presentazione delle istanze per la certificazione di uno o più siti nucleari da parte degli operatori interessati al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia per la sicurezza ed elenca i dati e le informazioni che devono essere contenuti in ciascuna istanza, pena l'irricevibilità della stessa.

L'articolo 11, recante la disciplina in materia di certificazione dei siti, prevede che l'Agenzia per la sicurezza nucleare verifichi la regolarità formale di ciascuna istanza, esegua l'istruttoria tecnica (entro trenta giorni), certifichi ciascun sito (entro i successivi novanta giorni) ed infine trasmetta la certificazione, contenente eventuali specifiche prescrizioni, al Ministero dello sviluppo economico e ad altri Ministeri competenti. Il Ministero dello sviluppo economico sottopone ciascuna certificazione all'intesa con la regione interessata. In caso di mancata intesa, la stessa è ricercata nell'ambito di un Comitato interistituzionale, pariteticamente costituito dai rappresentanti dei suddetti ministeri e della regione. Ove non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si adotta un atto

sostitutivo dell'intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del Presidente della regione interessata. Definito un elenco di siti corredati dall'intesa delle regioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico lo trasmette alla Conferenza unificata, che esprime la propria intesa. In mancanza di intesa, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata, sulla base delle intese già raggiunte con le singole regioni interessate da ciascun sito. A questo punto viene adottato il decreto ministeriale di approvazione dell'elenco dei siti certificati, dalla cui pubblicazione decorre il termine di ventiquattro mesi (prorogabile una sola volta per non oltre sei mesi) a disposizione degli operatori per sviluppare il progetto e formulare l'istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto nucleare in uno di tali siti. Decorso inutilmente tale termine, il decreto di certificazione perde efficacia e l'operatore è ritenuto responsabile per i danni economici conseguenti.

L'articolo 12 elenca le attività preliminari finalizzate alla caratterizzazione del sito che l'operatore può svolgere una volta che lo stesso sia stato certificato e che sia stato oggetto dell'intesa della Regione, previa comunicazione o denuncia all'ente locale secondo la normativa vigente.

L'articolo 13 disciplina il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione del proponente che avviene mediante la presentazione, da parte dell'operatore titolare del sito, di apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico; quest'ultimo rilascia l'autorizzazione previo parere vincolante dell'Agenzia e a seguito di valutazione di impatto ambientale (VIA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA).

L'articolo 13-bis consente al ministro dello sviluppo economico di disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione unica, nei casi di gravi o reiterate violazioni degli obblighi e delle prescrizioni impartite nell'autorizzazione

nonché nell'ipotesi di commissione di uno dei reati previsti dal successivo articolo 32.

L'articolo 14 affida al titolare dell'autorizzazione unica alcune specifiche responsabilità in materia di controlli sulla sicurezza e sulla radioprotezione. Lo stesso articolo pone a carico del titolare sia gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione effettuati dall'Agenzia sia la valutazione e la verifica periodica, nonché il costante miglioramento della sicurezza nucleare dell'impianto in modo sistematico e verificabile.

L'articolo 15 prevede una serie di obblighi per il titolare dell'autorizzazione unica. Il comma 1 prevede la tempestiva trasmissione all'Agenzia delle informazioni circa incidenti ed accadimenti rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e della radioprotezione verificatisi all'interno del sito e delle conseguenti misure di ripristino e di tutela della salute e dell'ambiente. I commi 2 e 3, invece, la trasmissione all'Agenzia e al Comitato di confronto e trasparenza di cui all'articolo 21, nonché la pubblicazione sul web di un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle misure adottate per la sicurezza, per adempiere alle prescrizioni autorizzative e per limitare i rifiuti radioattivi.

L'articolo 16 prevede l'individuazione, con decreto del MISE di concerto con il MEF, di strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa contro il rischio di ritardi nei tempi di costruzione e messa in esercizio degli impianti, per motivi indipendenti dalla volontà degli operatori e con esclusione per i rischi derivanti dai rapporti contrattuali con i fornitori.

L'articolo 17 dispone che l'Agenzia per la sicurezza nucleare è responsabile delle verifiche di ottemperanza sul corretto adempimento, da parte del titolare dell'autorizzazione unica, a tutte le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione. L'Agenzia, se rileva elementi di rischio indebito, emette prescrizioni tecniche e misure correttive per la sua eliminazione assegnando un termine per la loro esecuzione, pena la sospensione delle attività di cui all'autorizzazione unica.

L'articolo 18 pone in capo al titolare dell'autorizzazione unica la responsabilità, per tutta la durata della vita dell'impianto, della gestione dei rifiuti radioattivi operazionali e del combustibile nucleare, nonché l'obbligo di provvedere – a proprie spese – al loro trattamento e smaltimento/immagazzinamento presso il Deposito nazionale.

L'articolo 19 affida alla Società gestione impianti nucleari ( Sogin Spa), costituita il 1° novembre 1999 per curare lo smantellamento degli impianti nucleari dell'ENEL, l'attività di disattivazione degli impianti fino al rilascio dei siti per altri usi e ne pone il finanziamento a carico del Fondo per il *decommissioning*, alimentato con i contributi dei titolari dell'autorizzazione unica.

L'articolo 20 istituisce il Fondo per il *decommissioning* presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico che provvede alla sua gestione. Tale fondo viene alimentato dai titolari dell'autorizzazione unica attraverso il versamento di un contributo per ogni anno di esercizio dell'impianto, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, su proposta della Sogin Spa e commisurato ad analoghe esperienze internazionali, secondo criteri di efficienza.

L'articolo 21 prevede l'istituzione, presso ciascuna regione interessata da un sito certificato, di un « Comitato di confronto e trasparenza », con decreto interministeriale. Lo scopo di tali Comitati è quello di garantire alla popolazione l'informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull'attività concernente il procedimento autorizzativo, la realizzazione, l'esercizio e la disattivazione del relativo impianto nucleare, nonché sulle misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente. Il titolare del sito è pertanto tenuto a fornire al Comitato tutte le informazioni ed i dati richiesti.

L'articolo 22 definisce le misure compensative previste dalla legge di delega a carico del titolare dell'autorizzazione unica ed a favore delle persone residenti,

delle imprese operanti nei territori sede di impianti nucleari e degli enti locali interessati. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare sono previsti contributi annuali per tutta la durata della costruzione dell'impianto, commisurato alla potenza elettrica nominale di quest'ultimo, e per tutta la durata dell'esercizio dell'impianto, commisurato all'energia prodotta ed immessa in rete in ciascun trimestre. Per gli impianti di produzione di combustibile nucleare il contributo è annuale. Le compensazioni sono destinate per il 10 per cento alla provincia o alle province, per il 55 per cento al comune o ai comuni ove è ubicato l'impianto e per il 35 per cento ai comuni limitrofi. In particolare, il contributo di costruzione è destinato per il 40 per cento agli enti locali e per il 60 per cento alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell'impianto nucleare mediante la riduzione della spesa energetica e di alcuni tributi, quali la TRASU, le addizionali IRPEF e IRPEG e ICI. Il contributo di esercizio è destinato alla riduzione della spesa per energia elettrica dei clienti finali ubicati nei territori interessati, secondo i criteri e le modalità fissati con decreti del MISE, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentiti gli enti locali interessati.

L'articolo 23 disciplina la decadenza automatica dei benefici riconosciuti alle persone residenti, agli enti locali ed alle imprese in caso di arresto definitivo della realizzazione o dell'esercizio dell'impianto, dovuto a qualunque ragione.

Con l'articolo 24 si apre il Titolo III volto a disciplinare le procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, del Parco tecnologico e delle relative misure compensative. La realizzazione del Parco tecnologico, ed in particolare del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e delle strutture tecnologiche di supporto, è affidata alla Sogin Spa e finanziata prioritariamente con i fondi provenienti dal finanziamento delle attività di competenza della stessa Sogin.

L'articolo 25 attribuisce alla Sogin Spa la responsabilità della disattivazione degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Parco tecnologico e Deposito nazionale e definisce puntualmente le attività di competenza.

Le disposizioni dell'articolo 26 delineano le fasi procedurali necessarie per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio del Parco tecnologico: una prima fase finalizzata all'individuazione del sito (imperiata sulla definizione di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico e di un progetto preliminare di massima per la realizzazione del Parco stesso) cui segue la fase procedurale necessaria al rilascio dell'autorizzazione unica (che si conclude con apposita intesa raggiunta in Conferenza di servizi con le regioni interessate e successivo rilascio con apposito decreto interministeriale). In caso di mancata intesa, è prevista la costituzione di un Comitato interistituzionale. Viene altresì disciplinato il caso in cui non si riesca a pervenire comunque alla definizione di un'intesa entro i 60 giorni successivi alla costituzione del Comitato, eventualmente per l'impossibilità di costituire il Comitato stesso. In tal caso si provvede all'intesa con apposito decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione del presidente della regione interessata.

L'articolo 27 disciplina i contenuti informativi dell'istanza e le modalità di svolgimento dell'istruttoria relative all'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco tecnologico e delle opere connesse.

L'articolo 28 affida all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la determinazione annuale delle tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato al Deposito nazionale, disciplinando altresì i criteri per il loro aggiornamento, sulla base della stima dei costi dell'operatore della struttura.

L'articolo 29 prevede il riconoscimento, a favore dei territori circostanti il sito del

Parco tecnologico, di un contributo compensativo di natura economica, di cui disciplina le modalità di calcolo e di trasferimento agli enti locali interessati. Viene altresì previsto che una quota di tale contributo sia riversata, dagli enti locali beneficiari, alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito.

Gli articoli 30 e 31 prevedono la promozione di un programma per la realizzazione di una « Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare » da parte del Ministero dello sviluppo economico, che a tal fine potrà avvalersi dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.

L'articolo 32 individua le fattispecie di reati in violazione delle norme del presente decreto e le relative sanzioni penali.

L'articolo 32-bis definisce le sanzioni amministrative pecuniarie previste in caso di violazione di norme del provvedimento prevedendo, nei casi più gravi, il ricorso alla sospensione dell'attività o alla revoca dell'autorizzazione unica.

L'articolo 33 prevede infine l'abrogazione di tutte le disposizioni attualmente in vigore che risultino incompatibili con il decreto legislativo in esame.

Ludovico VICO (PD) chiede chiarimenti in merito ai tempi di esame previsti per il provvedimento in titolo.

Giovanni FAVA (LNP), *relatore*, sottolinea preliminarmente che per poter concludere l'esame dello schema di decreto è necessario acquisire il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, la cui espressione è prevista — da notizie a lui pervenute — per il prossimo 28 gennaio. Riterrebbe pertanto opportuno concludere l'esame del provvedimento entro la fine del mese di gennaio, immediatamente dopo l'acquisizione del parere della Conferenza unificata, tenuto conto che, in base alla legge n. 99 del 2009, il termine per l'adozione dei decreti legislativi è fissato entro i sei mesi successivi alla sua entrata in vigore e, quindi, entro il 15 febbraio 2010.

Gabriele CIMADORO (IdV) sottolinea la necessità di disporre di tempi congrui per l'esame dello schema di decreto in materia nucleare molto rilevante per le competenze della Commissione attività produttive.

Andrea GIBELLI, *presidente*, assicura che saranno previsti tempi adeguati per il necessario approfondimento del provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE.**

**Atto n. 172.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Lella GOLFO (Pdl), *relatore*, illustra lo schema in esame che reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 115 del 2008, con il quale si è provveduto al recepimento della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.

Il provvedimento, volto a definire in maniera più puntuale il quadro delle misure destinate al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia individuato in precedenza dal decreto legislativo n. 115 del 2008, apporta modifiche al citato decreto legislativo – riguardanti in particolare le modalità procedurali – finalizzate ad una maggiore semplificazione e ad una maggiore efficacia delle disposizioni in esso contenute.

Lo schema consta di sei articoli.

L'articolo 1 – che modifica l'articolo 2, comma 1, lettera *t*) del decreto legislativo n. 115/2008 – innalza da 10 a 20 MWe la soglia di potenza che definisce i sistemi efficienti di utenza, chiarendo che tale limite è riferito alla potenza « nominale »

dell'impianto. In tal modo, come si legge nella relazione illustrativa, il campo di applicazione della disciplina recata dall'articolo 10 del decreto legislativo (Disciplina dei servizi energetici e dei sistemi efficienti di utenza) viene estesa ad un numero maggiore di impianti. Ai sensi della lettera *t*) è definito « sistema efficiente di utenza » il « sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 10 Mwe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente ». L'articolo, infine, precisa che i sistemi efficienti di utenza riguardano solo i collegamenti privati senza obbligo di connessione ai terzi.

Gli articoli 2 e 3 che modificano, rispettivamente gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008, prevedono il coinvolgimento del Ministero dell'ambiente nell'approvazione con decreto dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico e nelle decisioni concernenti il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica che il nuovo provvedimento ridenomina « Unità per l'efficienza energetica ». L'esercizio delle suddette funzioni è attualmente assegnato al solo ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 4, che modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 2008, recante norme di semplificazione volte ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato dell'energia elettrica che ostacolano l'accesso alla rete elettrica dei sistemi efficienti di utenza, provvede a richiamare la futura attuazione della direttiva 2009/72/CE in materia di sistemi di distribuzione chiusi; a modificare il comma 1 dell'articolo 10, precisando che, nella definizione delle modalità di regolazione dei suddetti sistemi efficienti e delle modalità e dei tempi per la gestione dei

rapporti contrattuali, affidata all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, si deve tenere conto dei principi del mercato e della concorrenza; a chiarire, infine, le modalità di regolazione dei sistemi efficienti di utenza da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG). In particolare, con la modifica si precisa che – ai fini della regolazione dei corrispettivi di trasporto, dispacciamento e degli oneri generali di sistema – il sistema efficiente di utenza viene trattato facendo esclusivo riferimento all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione, in modo da equiparare il trattamento dell'energia prelevata da un sistema efficiente di utenza a quello previsto per qualsiasi cliente (comma 2, primo periodo); si prevede, altresì, da parte dell'AEEG l'estensione del regime di regolazione dell'accesso anche ai sistemi esistenti conformi ai requisiti richiesti per l'appartenenza alla fattispecie « sistema efficiente di utenza ».

L'articolo 5 interviene sull'articolo 11 del decreto legislativo n. 115 del 2008 provvedendo, in particolare a introdurre (lettera a)) la distanza minima dai confini della proprietà in cui è ubicato l'edificio tra le deroghe alle normative nazionali, regionali o dei regolamenti edilizi comunali, consentite in merito alle distanze minime tra edifici; a precisare in modo più puntuale i riferimenti all'articolo 26, comma 1, della legge n. 10 del 1991 (« Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia ») contenuti nel comma 3 dell'articolo; a precisare che le procedure semplificate di cui al comma 7 dell'articolo, relative all'autorizzazione degli impianti di cogenerazione, non incidono sulle esenzioni dall'autorizzazione ambientale contemplata dall'articolo 249, comma 14, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale), in quanto – come si evince dalla relazione illustrativa – le modalità autorizzative ivi previste sono già a carattere semplificato. Si precisa, inoltre, che la convocazione della Conferenza dei servizi spetta all'amministrazione competente e non più alla

regione. L'articolo 5 prevede infine alla correzione di errori materiali contenuti nell'articolo 11 del decreto legislativo n. 115.

L'articolo 6, da ultimo, come si legge nella relazione illustrativa, reca il coordinamento delle disposizioni in materia di procedure autorizzative previste dalla legge n. 99 del 2009 per gli impianti di cogenerazione con quelle di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, con la modifica introdotta all'articolo 27, comma 20, della citata legge n. 99, si precisa che gli impianti di cogenerazione di potenza termica nominale inferiore a 3MW, già esenti dall'autorizzazione ambientale, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività recata dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue.**

**C. 2966 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA (LNP), *relatore*, illustra l'articolo unico del disegno di legge C. 2966 recante disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue, presentato dal

Governo e modificato nel corso dell'*iter* al Senato.

L'articolo unico in esame, modifica il comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo n. 152 del 2006, cosiddetto Codice ambientale, che prevede sanzioni in caso di violazione delle norme che regolano lo scarico delle acque reflue industriali. La modifica intende chiarire l'ambito di applicazione della sanzione penale nel senso di circoscrivere esplicitamente alle ipotesi di violazione più gravi, quelle in cui, oltre al superamento di valori limite previsti, siano interessate specifiche sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 del citato decreto legislativo. Pertanto, perché ricorra la sanzione penale, nel caso di superamento tabellare (tabelle 3 e 4), occorre che siano superati i valori limite per le 18 sostanze più pericolose, fissati nella tabella 5, allegato 5. Al contrario, il superamento dei soli limiti fissati nelle tabelle 3 e 4 comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 133 del Codice ambientale.

Sottolinea che il disegno di legge è volto a definire un quadro di maggiore certezza giuridica per i cittadini, chiarendo la natura e l'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di illecito relativo all'inquinamento da scarichi di acque reflue, di gravità sostanzialmente distinte per scarichi reflui contenenti sostanze pericolose per la salute, o per scarichi reflui contenenti sostanze inquinanti ma meno pericolose. Rileva, pertanto, che il disegno

di legge, in piena conformità con i principi comunitari prevede la proporzionalità delle sanzioni rispetto alle violazioni ambientali e anche il cosiddetto doppio binario tra sanzioni di tipo amministrativo e sanzioni di tipo penale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Ludovico VICO (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Gabriele CIMADORO (IdV) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 19 gennaio 2010.*

**Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.**

**C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali e C. 2680 Jannone.**

Il Comitato si è riunito dalle 13.50 alle 14.30.

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Lavoro pubblico e privato)

### S O M M A R I O

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione ..... 151

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'ENASARCO sulle problematiche relative alla gestione e all'andamento dei fondi pensione e della previdenza complementare ..... 154

#### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-*quater*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 154

ALLEGATO (*Emendamenti e articoli aggiuntivi*) ..... 163

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 12.20.**

#### Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione di giovedì 14 gennaio 2010 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione per il periodo gennaio-marzo 2010:

#### PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2010

GENNAIO 2010

#### *Sede referente:*

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti,

misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Piscicchio.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.

C. 2424 Antonino Foti.

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.

C. 1524 Lo Presti.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.

C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino.

Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate.

C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci.

Norme concernenti i ruoli e le carriere del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

C. 1022 Carlucci, C. 1542 Tassone, C. 1768 Cassinelli, C. 2486 Catanoso.

#### *Indagine conoscitiva:*

Su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera) – Audizioni previste nel programma.

### FEBBRAIO 2010

#### *Sede referente:*

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiaco, C. 870 Ciochetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.

C. 2424 Antonino Foti.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.

Testo unificato C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti, C. 2509 Carlucci.

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra.

C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1347 Rigoni, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate.

C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci.

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.

C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino.

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.

C. 1524 Lo Presti.

Norme concernenti i ruoli e le carriere del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

C. 1022 Carlucci, C. 1542 Tassone, C. 1768 Cassinelli, C. 2486 Catanoso.

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio.

Testo unificato C. 1421 Paglia, C. 1827 Pelino e C. 2571 Volontè.

Istituzione dell'Ente sociale italiano della navigazione.

C. 2863 Moffa.

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori.

C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2890 Letta.

Disposizioni in materia di oneri previdenziali degli amministratori locali.

C. 2875 Gnechi.

*Indagine conoscitiva:*

Su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera) – Audizioni previste nel programma.

## MARZO 2010

*Sede referente:*

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.

C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

Disposizioni in materia di oneri previdenziali degli amministratori locali.

C. 2875 Gnechi

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.

C. 1524 Lo Presti.

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio.

Testo unificato C. 1421 Paglia, C. 1827 Pelino e C. 2571 Volontè.

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra.

C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1347 Rigoni, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli.

Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate.

C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci.

Istituzione dell'Ente sociale italiano della navigazione.

C. 2863 Moffa.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

C. 2715 Damiano.

Norme in favore del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze italiane all'estero.

C. 111 Angeli, C. 719 Fedi, C. 1632 Di Biagio, C. 1963 Codurelli.

*Indagine conoscitiva:*

Su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera) – Audizioni previste nel programma.

Comunica, inoltre, che il gruppo Lega Nord Padania ha richiesto l'inserimento, nel programma dei lavori, della proposta di legge n. 2691 Grimoldi, assegnata alle Commissioni riunite I e XI, recante « Delega al Governo per l'adozione di norme in materia di tutela previdenziale e antinfortunistica in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco », in ordine alla quale occorre acquisire la previa intesa con la I Commissione.

Fa presente, altresì, che la presidenza si riserva di verificare, previa intesa con la presidenza della VII Commissione, l'eventuale ripresa dell'esame della proposta di legge n. 1286 Di Centa, recante « Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica », nonché l'eventuale inizio dell'esame della proposta di legge n. 1949 Fedriga, in materia di formazione universitaria degli studenti lavoratori e di diritto degli studenti stranieri allo studio universitario, rispetto alla quale è stata preannunciata la possibile presentazione di eventuali proposte di legge di iniziativa di altri gruppi.

Segnala, quindi, che il programma potrà essere integrato e aggiornato con l'esame di ulteriori provvedimenti, in relazione alla valutazione della loro urgenza e conformemente alle determinazioni che l'ufficio di presidenza assumerà nel corso dei mesi di riferimento del programma

medesimo; le modalità di attuazione del programma saranno definite mediante i calendari dei lavori della Commissione, aggiornati – con cadenza settimanale – dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Comunica, infine, che saranno iscritti all'ordine del giorno:

i disegni di legge di conversione di decreti-legge;

gli ulteriori atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere;

lo svolgimento di interrogazioni in Commissione e di eventuali risoluzioni nel frattempo segnalate;

lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata;

gli ulteriori progetti di legge assegnati in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 12.25.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 19 gennaio 2010.*

**Audizione di rappresentanti dell'ENASARCO sulle problematiche relative alla gestione e all'andamento dei fondi pensione e della previdenza complementare.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.25 alle 13.05.

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.**

**C. 1441-quater-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che risultano presentate numerose proposte emendative riferite al provvedimento in esame (*vedi allegato*). In proposito, avverte che, essendo il predetto disegno di legge esaminato dalla Camera in terza lettura, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati sono stati valutati dalla presidenza anzitutto alla luce dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, ai sensi del quale, riguardo ai progetti di legge già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato, la Camera delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera, nonché ai sensi dell'articolo 89 dello stesso Regolamento che, in particolare, attribuisce al Presidente la facoltà di negare l'accettazione di emendamenti relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione ovvero preclusi da precedenti deliberazioni e di non metterli in votazione.

Fa presente, pertanto, che, sulla base dell'indicato parametro regolamentare, sono state dichiarate irricevibili le proposte emendative volte a modificare disposizioni del testo approvate dalla Camera e non modificate dal Senato, e per le quali si è quindi già compiuta la doppia lettura conforme costituzionalmente richiesta per l'approvazione delle leggi, ovvero volte ad introdurre materie nuove rispetto sia ai contenuti del provvedimento come licenziato dalla Camera sia alle modifiche introdotte dal Senato: tali proposte emendative, pertanto, non sono state inserite nel fascicolo degli emendamenti in distri-

buzione e non saranno pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

Segnala, peraltro, che — con riferimento agli emendamenti 2.1 e 4.2 del relatore, nonché Santagata 2.2, Miotto 2.3, Grassi 2.7 e Pedoto 2.8, che introducono talune modifiche formali in relazione alla denominazione dell'ex Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, intervenendo anche su alcune, limitate, parti non modificate dal Senato — la presidenza ha ritenuto, anche alla luce di taluni precedenti in materia, di poterli considerare ammissibili, atteso che, in tal caso, l'eventuale effetto di una rigorosa e formalistica applicazione del principio della « doppia lettura conforme » porterebbe alla violazione di principi di coerenza ordinamentale e logicità, con il risultato paradossale di una legge, in parte della quale i nuovi ministeri, costituiti in luogo del precedente Ministero, sarebbero correttamente indicati, mentre in altra parte si farebbe riferimento ad una denominazione ormai superata.

Comunica, poi, che — sulla base del medesimo parametro regolamentare in precedenza richiamato — altre proposte emendative, formalmente riferite a disposizioni inserite nel provvedimento dal Senato e riconducibili a materie oggetto, per altri profili, delle modifiche introdotte da quel ramo del Parlamento, sono state comunque dichiarate inammissibili, in quanto volte sostanzialmente ad introdurre nel testo argomenti del tutto nuovi, per i quali non è rinvenibile un nesso di consequenzialità rispetto a tali modifiche. Si tratta, in particolare, delle seguenti proposte emendative:

Vincenzo Antonio Fontana 5.7, recante disposizioni in materia di reclutamento di personale ispettivo;

Bellanova 5.01 e 5.02, recanti modifiche al codice penale in tema di grave sfruttamento del lavoro, i quali presentano, peraltro, problemi di ammissibilità anche sotto il profilo della copertura finanziaria;

Villecco Calipari 5.03, in materia di tracciabilità dei processi produttivi;

Zeller 8.1, che reca modifiche ordinarie all'articolo 41 del decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di orari di lavoro;

Fedriga 13.01, recante disposizioni per l'assunzione di operatori doganali, che appare, peraltro, anche inammissibile sotto il profilo dell'idoneità della compensazione, in quanto non quantifica l'onere e non ne specifica la misura nella disposizione di copertura;

Caparini 13.02, recante norme per l'assunzione di personale presso il Parco nazionale dello Stelvio, il quale presenta, peraltro, problemi di ammissibilità anche sotto il profilo della copertura finanziaria;

Bobba 22.7, che introduce disposizioni in tema di tutela risarcitoria delle vittime del lavoro;

Gnecchi 24.2, che introduce disposizioni in tema di congedi parentali, il quale risulta, peraltro, anche inammissibile sotto il profilo della carenza di compensazione dei relativi oneri;

Gnecchi 24.3, che reca disposizioni in tema di congedi parentali, intervenendo su una materia non introdotta dal Senato;

Gnecchi 24.01, recante una disposizione in materia di aggiornamento mensile degli estratti contributivi;

Fedriga 25.01, recante disposizioni in materia contributiva concernenti gli spedizionieri doganali;

Zeller 34.03, diretto a introdurre deroghe relative a taluni soggetti, nell'ambito del testo unico sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

Poli 36.2, recante disposizioni in tema di disciplina giuridica dei soci delle cooperative artigiane, il quale, peraltro, reca minori entrate contributive non quantificate e non coperte;

Fedriga 37.01, che interviene sulla disciplina dell'istituzione delle zone franche urbane;

Fedriga 37.02, che modifica il cosiddetto « codice degli appalti » in materia di subcontratti di forniture con posa in opera;

Gnecchi 37.03, che introduce misure di sostegno alle attività artigiane;

Fedriga 38.01, recante disposizioni in materia di reclutamento di personale ispettivo, il quale presenta, peraltro, problemi di ammissibilità anche sotto il profilo della copertura finanziaria;

Codurelli 38.02, sulle modalità temporali per il godimento e la sospensione del sussidio di disoccupazione, il quale presenta, peraltro, problemi di ammissibilità anche sotto il profilo della copertura finanziaria;

Gnecchi 42.3, in materia di riscatto previdenziale dei corsi universitari e di studio;

Bucchino 44.01, recante norme in materia di abbandono del recupero delle prestazioni previdenziali indebite per i residenti all'estero, il quale presenta, peraltro, problemi di ammissibilità anche sotto il profilo della copertura finanziaria;

Fedriga 48.5, recante norme in tema di mobilità dei lavoratori nei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, il quale presenta, peraltro, problemi di ammissibilità anche sotto il profilo della copertura finanziaria;

Fedriga 48.01, recante disposizioni sull'utilizzo di personale collocato a riposo presso uffici degli enti locali;

Codurelli 48.02, che interviene sulla disciplina dei congedi di paternità;

Fedriga 49.01, che intende modificare una disposizione in tema di certificazione IPSEMA dei lavoratori esposti all'amianto, il quale presenta, peraltro, problemi di ammissibilità anche sotto il profilo della copertura finanziaria;

Mattesini 49.02, recante disposizioni in tema di periodo massimo di malattia indennizzabile per i lavoratori sottoposti a dialisi;

Fedriga 50.01, recante modifiche alla normativa concernente le collaborazioni nella pubblica amministrazione;

Schirru 51.01, che interviene sulla disciplina dei concorsi per i segretari comunali e provinciali;

Mattesini 51.02, che reca interventi modificativi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Avverte inoltre che, ai sensi dei medesimi articoli 70, comma 2, e 89 del Regolamento, e alla luce di numerosi precedenti, sono da considerarsi inammissibili – in quanto integralmente soppressive di articoli, commi o lettere, che, essendo stati solo parzialmente modificati dal Senato, hanno comunque conseguito, sia pure in parte, una doppia lettura conforme – le seguenti proposte emendative:

identici Damiano 2.5 e Lenzi 2.6;

Gatti 5.2;

Bobba 5.3;

Gatti 5.4;

Damiano 24.1;

identici Damiano 34.1 e Fedriga 34.2;

Damiano 34.3;

Damiano 34.7.

Segnala, infine, che, trattandosi di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 123-bis del Regolamento, devono altresì ritenersi inammissibili le proposte emendative che contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate come definiti dalla legislazione contabile. Alla luce di tale criterio, osserva che risultano inammissibili i seguenti emendamenti:

identici Caparini 25.6 e Poli 25.7, i quali, modificando in senso ampliativo la normativa vigente, comportano un aumento di spesa non quantificato e non coperto;

Delfino 37.1, che reca una disposizione onerosa, nel presupposto che sia onerosa anche la disposizione che si intende modificare;

Gnecchi 47.1, che amplia la platea dei beneficiari della norma, con la conseguenza di produrre effetti onerosi;

Mattesini 49.1, il quale, riaprendo i termini per la presentazione delle relative domande, amplia la platea dei beneficiari dell'indennizzo;

Lenzi 49.2 e Porcino 49.3, che recano una riduzione lineare della Tabella C per l'anno 2009, che risulta inammissibile, in quanto riferita ad un esercizio ormai concluso;

Fedriga 50.25 e Caparini 50.30, che — attraverso i relativi interventi — recano una riduzione delle entrate contributive, i cui oneri non vengono compensati con apposita disposizione finanziaria.

Con riferimento, quindi, alle proposte emendative riferite all'articolo 23 (età pensionabile dei dirigenti medici), avverte che la presidenza non ha potuto valutarne in maniera univoca l'eventuale onerosità, atteso che — sotto un profilo generale e considerati analoghi precedenti in materia, come risultanti dalle apposite relazioni tecniche — qualunque norma che dispone un aumento dell'età di pensionamento dovrebbe considerarsi come avente effetti di risparmio, mentre, in taluni altri casi recenti, è stata segnalata l'onerosità di disposizioni vertenti su tale argomento, nel presupposto che il mantenimento in servizio dei dirigenti medici oltre quanto disposto dalla normativa vigente possa pregiudicare gli obiettivi di risparmio connessi alla riduzione degli organici che le pubbliche amministrazioni devono conseguire.

Fa presente che, per le ragioni indicate e considerato che il provvedimento costituirà, comunque, oggetto di esame in sede consultiva anche da parte della V Commissione, la presidenza ritiene di non

pronunciare, in questa fase, alcun giudizio di inammissibilità sulle proposte emendative riferite all'articolo 23.

Avverte, infine, che sono state testé depositate le nuove formulazioni degli emendamenti Fedriga 2.10 e Caparini 20.1 (*vedi allegato*), che i presentatori chiedono di porre in votazione in luogo delle proposte emendative originariamente presentate; non essendovi obiezioni, la presidenza ritiene quindi di poter accedere a tale richiesta.

Cesare DAMIANO (PD), intervenendo sulle modalità di organizzazione dei lavori, prospetta alla presidenza, per consentire al suo gruppo una valutazione più approfondita delle proposte di modifica presentate (molte delle quali predisposte dal relatore), l'opportunità di esaminare nella seduta odierna esclusivamente gli emendamenti riferiti ai primi sette articoli del testo in esame, rinviando alla seduta già fissata per la mattina di domani il prosieguo dell'esame delle restanti proposte emendative.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene che la proposta del deputato Damiano possa essere accolta, a condizione che vi sia un chiaro impegno di tutti i gruppi a concludere l'esame delle proposte emendative nella mattina di domani, prima dell'inizio delle votazioni in Assemblea, al fine di trasmettere il testo risultante alle Commissioni competenti, per l'espressione del prescritto parere, e di consentire alla XI Commissione di deliberare sul mandato al relatore nella giornata di giovedì.

Cesare DAMIANO (PD) assicura l'impegno del suo gruppo a procedere nei lavori della Commissione nel senso testé indicato dal Presidente.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che anche gli altri gruppi presenti in Commissione convengono sulle modalità di organizzazione dei lavori testé definite, avverte che la seduta odierna si concluderà al termine dell'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7; nella se-

duta prevista per la mattina di domani, sarà quindi completato l'esame delle rimanenti proposte emendative.

La Commissione conviene.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo 1, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bobba 1.1 e Paladini 1.2; raccomanda, quindi, l'approvazione del suo emendamento 1.3, invitando al ritiro dell'emendamento Damiano 1.4, dal momento che le esigenze da esso poste risultano pienamente ricomprese nel citato emendamento del relatore. Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Delfino 1.5.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Cesare DAMIANO (PD) ritiene che il criterio indicato nel suo emendamento 1.4, riferito alla durata del periodo in cui i lavoratori hanno svolto attività usuranti, appaia di gran lunga preferibile a quello della data di presentazione della domanda, menzionato nell'emendamento 1.3 del relatore. Quest'ultimo, a suo avviso, potrebbe favorire un'iniqua concorrenza tra lavoratori, sulla base di un mero dato formale, tralasciando di valutare il dato, più sostanziale, della maturazione dei requisiti necessari per l'accesso al beneficio previdenziale, fondato sulla effettiva durata dello svolgimento dell'attività usurante. Chiede pertanto al relatore di riconsiderare i pareri testé espressi in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, fa notare al deputato Damiano che il testo del suo emendamento 1.3 non fa altro che riproporre requisiti di accesso al beneficio previdenziale già contenuti nello schema di decreto legislativo presentato dal precedente Governo in attuazione della delega di cui al medesimo articolo 1 del provvedimento in esame; sottolinea, peraltro, che tali requisiti sono stati ripresi successivamente dai gruppi di opposizione, in talune

proposte di legge presentate presso la stessa XI Commissione.

Cesare DAMIANO (PD) intende sottolineare come il requisito che fa riferimento alla data di presentazione della domanda sia in realtà un elemento del tutto nuovo, che non incide positivamente sull'efficacia della norma in esame.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, alla luce dei rilevati posti dal deputato Damiano, ritiene opportuno giungere ad una riformulazione dell'emendamento 1.3 del relatore, che, pur ribadendo la priorità del criterio della maturazione effettiva dei requisiti, faccia salva l'esigenza di valutare la data di presentazione della domanda nei casi di analoga durata dell'attività usurante.

Ivano MIGLIOLI (PD) auspica che, sul punto in discussione, i gruppi possano individuare una soluzione di mediazione, che sia in grado di salvaguardare la prevalenza del criterio più sostanziale indicato nell'emendamento Damiano 1.4.

Cesare DAMIANO (PD) ricorda che i criteri di priorità, oggetto dell'odierna discussione, sono stati introdotti nel testo, da parte del Senato, al fine di evitare l'insorgere di scostamenti di natura finanziaria, che potrebbero derivare dal riconoscimento del citato beneficio previdenziale. L'esigenza di far salve determinate priorità, a suo avviso, non deve tuttavia pregiudicare i diritti di quei lavoratori che hanno maturato i requisiti previsti dalla legge e che possano vantare una maggiore durata dell'attività usurante svolta.

Teresio DELFINO (UdC), preso atto della necessità di dover compiere scelte politiche sulla base delle risorse finanziarie disponibili, osserva che il requisito della data di presentazione della domanda è un elemento meramente formale, che non può prevalere né sul dato, più sostanziale, della durata delle attività usuranti né su quello — indicato nel suo emenda-

mento 1.5 – della loro natura particolarmente gravosa.

Silvano MOFFA, *presidente*, invita i gruppi ad individuare una soluzione di compromesso che possa recepire le osservazioni emerse nel corso dell'odierno dibattito; a tal fine, prospetta l'opportunità di chiarire che la priorità nella presentazione della domanda rilevi solo a parità dei requisiti maturati.

Avverte, peraltro, che la Commissione dovrà prima votare gli identici emendamenti Bobba 1.1 e Paladini 1.2, soppressivi dell'intero comma 2 dell'articolo 1.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bobba 1.1 e Paladini 1.2.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, presenta una nuova formulazione del suo emendamento 1.3 (*vedi allegato*), facendo presente che tale proposta emendativa intende ispirarsi ai principi in precedenza indicati dalla presidenza.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 1.3 (*Nuova formulazione*).

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che, con l'approvazione dell'emendamento 1.3 del relatore (*Nuova formulazione*), può intendersi conseguentemente assorbito l'emendamento Damiano 1.4.

Teresio DELFINO (UdC), preso atto dell'esito della votazione appena effettuata e considerate le motivazioni espresse in precedenza dal relatore, ritira il suo emendamento 1.5.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo 2, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.1, invitando conseguentemente al ritiro degli emendamenti Santagata 2.2 e Miotto 2.3, che risulterebbero sostanzialmente assorbiti dall'eventuale approvazione del predetto emendamento. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Porcino 2.4, Grassi 2.7 e Pedoto 2.8, invitando al

ritiro dell'emendamento Fedriga 2.9. Infine, fa presente che il parere è favorevole sull'emendamento Fedriga 2.10 (*Nuova formulazione*).

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime un parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 2.1 del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che, con l'approvazione dell'emendamento 2.1 del relatore, devono intendersi conseguentemente assorbiti gli emendamenti Santagata 2.2 e Miotto 2.3.

Anna Margherita MIOTTO (PD), intervenendo in relazione al suo emendamento 2.3, fa notare che esso non può essere considerato assorbito dall'approvazione dell'emendamento 2.1 del relatore, dal momento che l'intenzione del proprio intervento emendativo è quella di « stralciare » la materia del riordino del sistema degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute dall'ambito di operatività della delega legislativa indicata all'articolo 2 del testo in esame.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa notare che gli emendamenti Santagata 2.2 e Miotto 2.3 dovrebbero, in realtà, essere considerati addirittura preclusi dall'approvazione dell'emendamento 2.1 del relatore, pur essendo, in parte, di contenuto simile ad esso. Per tale ragione, che giudica di natura puramente tecnica, ritiene che gli emendamenti richiamati non possano essere posti in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Porcino 2.4, Grassi 2.7 e Pedoto 2.8.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ritira il suo emendamento 2.9.

La Commissione approva l'emendamento Fedriga 2.10 (*Nuova formulazione*).

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo 3, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.1, esprimendo conseguentemente parere favorevole sugli identici emendamenti Antonino Foti 3.2 e Miotto 3.3. Invita, quindi, al ritiro dei restanti emendamenti, che risulterebbero peraltro assorbiti o preclusi dall'approvazione degli identici emendamenti soppressivi.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime un parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti 3.1 del relatore, Antonino Foti 3.2 e Miotto 3.3.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che, si intendono conseguentemente assorbiti o preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo 4, nel raccomandare l'approvazione del suo emendamento 4.2, invita al ritiro dell'emendamento Miotto 4.1.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD), illustrando il suo emendamento 4.1, fa notare che esso risponde all'esigenza di garantire la sussistenza degli opportuni profili di competenza professionale ai fini della designazione dei componenti della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive. Invita pertanto il relatore a riconsiderare il suo parere su tale proposta emendativa.

Ivano MIGLIOLI (PD), giudicate condivisibili le osservazioni testé espresse dal deputato Miotto, auspica una rivalutazione del parere del relatore sull'emendamento Miotto 4.1.

Antonino FOTI (PdL), giudicato opportuno svolgere una ulteriore attività di approfondimento sull'argomento, anche alla luce delle legittime osservazioni svolte da taluni esponenti dell'opposizione, ritiene che i gruppi di maggioranza si possano impegnare sin d'ora a predisporre un emendamento, anche nell'ambito del Comitato dei nove che seguirà i lavori in Assemblea, al fine di salvaguardare le esigenze testé prospettate.

Silvano MOFFA, *presidente*, attesa la delicatezza delle questioni poste, ritiene opportuno rinviare all'esame in Assemblea lo studio di ogni possibile ipotesi di riformulazione dell'emendamento in discussione, affinché sul tema si possa addivenire, nel frattempo, ad un'ampia convergenza tra i gruppi.

Anna Margherita MIOTTO (PD), preso atto dell'impegno formale assunto dalla presidenza e dai gruppi di maggioranza, ritira il suo emendamento 4.1.

La Commissione approva l'emendamento 4.2 del relatore.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo 5, invita al ritiro dell'emendamento Fedriga 5.1, esprimendo inoltre parere contrario sugli identici emendamenti Damiano 5.5 e Borghesi 5.6.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime un parere conforme a quello del relatore, segnalando, in particolare, come le questioni poste dall'emendamento Fedriga 5.1 possano essere risolte in via amministrativa, atteso anche che lo stesso articolo 5 già prevede la salvaguardia delle sanzioni disposte dalla normativa vigente.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ritira il suo emendamento 5.1, dichiarandosi rassicurato dalle considerazioni del rappresentante del Governo.

Maria Grazia GATTI (PD) fa presente che il suo gruppo è fortemente preoccupato per le sempre più frequenti pratiche,

confermate anche dall'articolo 6 del provvedimento in esame, che tendono ad aprire « varchi » all'interno della lotta ad ogni forma di « lavoro nero ». Auspica, pertanto, l'approvazione dell'emendamento Damiano 5.5.

Cesare DAMIANO (PD) ritiene che l'articolo 5 tenti di rendere sempre più elastico ogni tipo di adempimento a carico del datore di lavoro tendente a combattere possibili forme di sfruttamento o di « lavoro nero »; tale dato, a suo giudizio, emerge in maniera ancor più evidente dalla lettura incrociata di altre disposizioni presenti nel testo.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Damiano 5.5 e Borghesi 5.6.

Maria Grazia GATTI (PD), pur nella consapevolezza della pronuncia di ammissibilità riferita agli articoli aggiuntivi, presentati dal suo gruppo, relativi al problema dello sfruttamento della manodopera straniera, esprime forti perplessità circa l'ipotesi che tale argomento, esploso in modo eclatante, di recente, a seguito dei fatti di Rosarno, non venga neanche trattato dalla Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara di condividere le preoccupazioni espresse, con grande sensibilità, dal deputato Gatti, facendo notare, tuttavia, che la dichiarazione di inammissibilità prima pronunciata ha una natura meramente tecnica e, per tale ragione, risulta sostanzialmente « insormontabile » in questa sede. Ritiene, peraltro, che nulla impedisca ai gruppi di verificare, in occasione dell'esame in Assemblea, se vi siano margini per una convergenza di tutti gli schieramenti politici verso un intervento in materia.

Maria Grazia GATTI (PD) ringrazia la presidenza per la disponibilità testé manifestata.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo 6, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.5,

esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti presentati.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Donella MATTESINI (PD) auspica la soppressione dell'articolo 6, che reca un principio culturale potenzialmente molto pericoloso, che potrebbe peraltro essere esteso anche al settore privato.

Giovanni PALADINI (IdV), nel condividere le considerazioni espresse dal deputato Mattesini, ritiene necessario sopprimere l'articolo in discussione, del quale evidenzia le criticità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Mattesini 6.1 e Paladini 6.2, nonché l'emendamento Mattesini 6.3.

Donella MATTESINI (PD), raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.4, facendo notare che, dall'attuale formulazione dell'articolo 6, emerge una concezione negativa della pubblica amministrazione, che risulterebbe incapace di assolvere a determinati obblighi di comunicazione in tempi certi.

La Commissione respinge l'emendamento Mattesini 6.4.

Ivano MIGLIOLI (PD), intervenendo sull'emendamento 6.5 del relatore, fa notare che esso introduce nell'articolo 6 un comma aggiuntivo potenzialmente in contraddizione rispetto ai precedenti, dal momento che esso autorizza la trasmissione in via telematica di comunicazioni per le quali, in base ai commi precedenti del medesimo articolo, si autorizzano tempi molto più lunghi.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, fa presente che gli obblighi di comunicazione di cui al suo emendamento 6.5 riguardano la trasparenza dei dati.

Ivano MIGLIOLI (PD) ritiene che il mero « buon senso » richieda di non approvare la proposta emendativa in discussione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 6.5 del relatore e respinge l'emendamento Mattesini 6.6.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo 7, esprime parere contrario sull'emendamento Livia Turco 7.1, giudicandone pleonastico il contenuto.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD) giudica non pleonastico il richiamo, presente all'interno dell'emendamento Livia Turco 7.1, al rispetto della normativa italiana, attesa l'esigenza di evitare che possa aver luogo l'aggiramento di essa da parte di determinate categorie di professionisti sanitari.

Silvano MOFFA, *presidente*, osserva che, qualora fosse approvato l'emenda-

mento Livia Turco 7.1, ciò farebbe presuntivamente ritenere che, di regola, la normativa vigente venga disapplicata nell'ordinamento interno. Invita, pertanto, i presentatori dell'emendamento a riflettere sull'effettiva opportunità di insistere per la sua votazione.

Anna Margherita MIOTTO (PD) insiste per la votazione dell'emendamento Livia Turco 7.1.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 7.1.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che, a seguito degli accordi intercorsi in precedenza, l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo può considerarsi concluso per la giornata odierna e riprenderà nella seduta di domattina, ricordando che vi è un preciso impegno, in proposito, da parte di tutti i gruppi.

La Commissione prende atto.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

## ALLEGATO

**Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-*quater*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI**

## ART. 1.

*Sopprimere il comma 2.*

- \* **1. 1.** Bobba, Damiano, Bellanova, Berretta, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimere il comma 2.*

- \* **1. 2.** Paladini, Porcino, Borghesi.

*Al comma 2, dopo le parole: di priorità inserire le seguenti: , in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e della data di presentazione della domanda,.*

- 1. 3.** Il Relatore.

*Al comma 2, dopo le parole: di priorità inserire le seguenti: , in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda,.*

- 1. 3.** (Nuova formulazione) Il Relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 2, dopo le parole: dei trattamenti pensionistici aggiungere le seguenti: ai lavoratori che, a parità di mansioni, hanno svolto un'attività usurante per un periodo più lungo.*

- 1. 4.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*2-bis.* Il meccanismo di priorità di cui al comma 2 dovrà essere fondato dando preferenza ai seguenti criteri:

*a)* maggiore durata del lavoro usurante svolto;

*b)* lavori in cassoni ad aria compressa;

*c)* lavori in galleria, cava o miniera;

*d)* lavori espletati in spazi ristretti: all'intero di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie;

*e)* lavori notturni continuativi, a turni o per l'intero anno lavorativo;

*f)* lavori di asportazione dell'amianto;

*g)* conducenti di veicoli con capienza non inferiore ai nove posti (adibiti a servizio pubblico);

*h)* addetti alla catena di montaggio.

- 1. 5.** Delfino, Poli.

## ART. 2.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con le seguenti: dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, sostituire le parole: del Ministero del lavoro, della*

salute e delle politiche sociali con le seguenti: dei predetti Ministeri e, dopo le parole: sugli stessi enti, istituti e società, aggiungere le seguenti: rispettivamente vigilati.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con le seguenti: rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute e sopprimere le parole da: , nonché fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: tra il Ministero sino a: dei predetti indirizzi e direttive del Ministero con le seguenti: tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, per i predetti ministeri la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza e, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), la competenza ad emanare, nel quadro degli indirizzi e delle direttive adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con le seguenti: del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero del Ministro della salute, ciascuno in relazione alla propria competenza, di concerto, rispettivamente, con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché.

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con le seguenti: dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute.

2. 1. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Ministero del lavoro, della Salute e delle politiche sociali con le seguenti: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. 2. Santagata, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Schirru.

Al comma 1, ovunque, ricorrano, sopprimere le parole: della salute.

Conseguentemente, nella rubrica sopprimere le parole: della salute.

2. 3. Miotto, Lenzi, Livia Turco, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroolini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: il riordino del sistema degli enti e delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, prevedendo l'unificazione delle attuali attività, sottoposte ad un unico coordinamento con le seguenti: la creazione di un coordinamento unico tra gli enti e le amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nel rispetto della competenza e dell'autonomia operativa di ciascun ente ed amministrazione.

2. 4. Porcino, Borghesi, Paladini.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

\* 2. 5. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

\* 2. 6. Lenzi, Miotto, Livia Turco, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroolini.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) ridefinizione del rapporto di vigilanza tra i Ministeri del lavoro politiche sociali e della salute e gli enti e istituti vigilati, prevedendo per i citati Ministeri la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti stessi e per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) l'attribuzione ad emanare specifiche direttive all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) sulla materia della salute e sicurezza nei dei luoghi di lavoro, al fine di assicurare, anche attraverso la previsione di appositi modelli organizzativi a tale scopo finalizzati, l'effettivo coordinamento delle attività dei due Enti in materia previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. rispetto agli obiettivi definiti dal Comitato strategico ex articolo 5 del succitato decreto;

**2. 7.** Grassi.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:* ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero della salute e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti dei predetti Enti ed Istituti sottoposti alla sua vigilanza e, per quanto riguarda la prevenzione e la sicurezza del lavoro, emanare indirizzi e direttive in accordo con il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, all'ISPESL ed all'INAIL, secondo le rispettive competenze, al fine di assicurare, anche attraverso la previsione di appositi modelli organizzativi, l'effettivo coordinamento previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la funzionalità delle attività di ricerca svolte dall'ISPESL rispetto agli obiettivi definiti a livello nazionale.

**2. 8.** Pedoto, Grassi.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* abrogazione di ogni disposizione in contrasto con l'obiettivo della

razionalizzazione delle spese e dei costi di funzionamento degli enti, istituti e società vigilate.

**2. 9.** Fedriga, Caparini.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* la organizzazione del Casellario Centrale Infortuni, nel rispetto delle attuali modalità di finanziamento, dovrà ispirarsi al principio di autonomia funzionale da perseguire in base ai principi di cui ai punti sub *a)* e *b)* del presente articolo, anche con riferimento alla composizione del Comitato di gestione, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

**2. 10.** Fedriga, Caparini.

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis)* organizzazione del Casellario Centrale Infortuni, nel rispetto delle attuali modalità di finanziamento, secondo il principio di autonomia funzionale, da perseguire in base ai criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma;

**2. 10.** (Nuova formulazione) Fedriga, Caparini.

(Approvato)

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

\* **3. 1.** Il Relatore.

(Approvato)

*Sopprimerlo.*

\* **3. 2.** Antonino Foti.

(Approvato)

Sopprimerlo.

- \* **3. 3.** Miotto, Lenzi, Livia Turco, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

**(Approvato)**

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

- 3. 4.** Pedoto.

*Sopprimere il comma 2.*

- 3. 5.** Delfino, Poli.

*Al comma 3 sopprimere le parole: non esclusivo.*

*Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.*

- 3. 6.** Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

*Al comma 3, dopo le parole: non esclusivo delle prestazioni aggiungere le seguenti: in quest'ultimo caso le attività del direttore Scientifico non devono confliggere con i fini istituzionali dell'Ente cui è preposto.*

*Conseguentemente, al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: in caso di rapporto non esclusivo aggiungere le seguenti: e non confligente con i fini istituzionali dell'Ente.*

- 3. 7.** Pedoto.

ART. 4.

*Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

a) cinque componenti, di cui uno con funzioni di presidente, con profili professionali attinenti ed esperti in materia di

doping designati dal Ministro della salute tra cui uno specialista in medicina dello sport, un biochimico e un farmacologo;

b) cinque componenti, di cui uno con funzioni di vice presidente, designati dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, tra cui un rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori federali, un rappresentante degli atleti, un rappresentante degli enti di promozione sportiva, e da due ulteriori figure professionali esperte in materia di doping.

- 4. 1.** Miotto, Lenzi, Livia Turco, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

*All'articolo 4, comma 1, lettera a), e all'articolo 7, comma 1, capoverso 1-quinquies sostituire le parole: Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali con le seguenti: Ministro della salute, e al medesimo articolo 7, comma 1, capoverso 1-quinquies dopo le parole: di concerto, inserire le seguenti: con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,.*

*Conseguentemente, all'articolo 24, comma 2, sostituire le parole: Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali con le seguenti: Ministro del lavoro e delle politiche sociali.*

*Conseguentemente, agli articoli 43, comma 2, e 48, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali con le seguenti: Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, agli articoli 32, comma 5, 38, 39 e 50, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con le seguenti: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*

- 4. 2.** Il Relatore.

**(Approvato)**

## ART. 5.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3), primo periodo, dopo la parola: irregolare, inserire le seguenti: fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni.*

**5. 1.** Fedriga, Caparini.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sopprimere il secondo periodo.*

**5. 2.** Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sopprimere il terzo periodo.*

**5. 3.** Bobba, Damiano, Bellanova, Berretta, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**5. 4.** Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimere il comma 2.*

**\* 5. 5.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimere il comma 2.*

**\* 5. 6.** Borghesi, Paladini, Porcino.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 17, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: « degli enti di ricerca, » sono inserite le seguenti: « del personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e degli Enti di previdenza obbligatoria, da impiegarsi nei servizi ispettivi e di vigilanza, le cui procedure concorsuali di reclutamento risultano concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ».

**5. 7.** Vincenzo Antonio Fontana, Di Biagio, Antonino Foti, Germanà, Giammanco.

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

« ART. 5-bis.

*(Disciplina del grave sfruttamento del lavoro).*

1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 603-bis. — *(Grave sfruttamento del lavoro).* — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce taluno, mediante violenza, minaccia o intimidazione ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, connesso a violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore.

Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento:

a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali e comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

b) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

c) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

La pena per il fatto di cui al primo comma è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori in età non lavorative o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro.

ART. 603-ter. — (*Pene accessorie*). — La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì, quando il fatto è commesso da soggetto recidivo ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3), l'esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento ».

2. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modi-

ficazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, nonché con (l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di Impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano Impiegati contestualmente non più di due lavoratori »;

b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

« 12-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell'intermediazione non autorizzata di cui agli articoli 4, lettera c) e 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato ».

3. La condanna per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, comporta le pene accessorie di cui all'articolo 603-bis, commi quarto e quinto, del codice penale.

4. All'articolo 25-septies, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: « sicurezza sul lavoro », sono inserite le seguenti: « , nonché al delitto di cui all'articolo 603-bis del medesimo codice » e, al secondo periodo, le parole: « condanna per il delitto » sono sostituite dalle seguenti: « condanna per i delitti ».

5. All'articolo 18, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la di-

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: « legge 20 febbraio 1958, n. 75 », sono inserite le seguenti: « 603-bis, terzo comma, del codice penale.

- 5. 01.** Bellanova, Damiano, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Disciplina del grave sfruttamento del lavoro).*

1. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Oltre ai casi di cui al comma 1, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo è rilasciato anche quando siano accertate situazioni di grave sfruttamento dell'attività lavorativa dello straniero, attuate mediante violenza, minaccia o intimidazione, anche non continuative, o quando lo stesso sia sottoposto a condizioni lavorative caratterizzate da violazioni di norme contrattuali o di legge ».

- 5. 02.** Bellanova, Damiano, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Murer.

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Tracciabilità dei processi produttivi e della regolarità dell'impiego di manodopera).*

1. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata informazione sul processo di lavorazione dei pro-

dotti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 6, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, è istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, che evidenzia il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicura la tracciabilità dei prodotti stessi.

2. Nell'etichetta dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, l'impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità del processo di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all'organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.

3. L'impiego dell'indicazione « Made in Italy » è permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità.

4. Per ciascun prodotto di cui al comma 1, che non abbia i requisiti per l'impiego dell'indicazione « Made in Italy », resta salvo l'obbligo di etichettatura con l'indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per le politiche europee, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione « Made in Italy », di cui al presente articolo, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. Si applicano il sequestro e la confisca delle merci.

7. L'impresa che violi le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 70.000 euro. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da un mese a un anno.

8. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse reiteratamente si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. Qualora le violazioni siano commesse attraverso attività organizzate, si applica la pena della reclusione da tre a sette anni.

**5. 03.** Villecco Calipari, Lenzi, Damiano, Beltrandi, Fioroni, Garofani, Giacomelli, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini, Rebesani, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

#### ART. 6.

*Sopprimerlo.*

\* **6. 1.** Mattesini, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimerlo.*

\* **6. 2.** Paladini, Porcino, Borghesi.

*Sopprimere il comma 1.*

**6. 3.** Mattesini, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: entro il ventesimo giorno del mese successivo alla con le seguenti: entro il decimo giorno dello stesso mese della.*

**6. 4.** Mattesini, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « *1-bis.* Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via telematica e secondo i criteri e le modalità individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i dati di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica che li pubblica sul proprio sito istituzionale. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti ».

**6. 5.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

**6. 6.** Mattesini, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

#### ART. 7.

*(Disposizioni riguardanti i medici e altri professionisti sanitari extracomunitari).*

*Al comma 1 dopo le parole: al seguito di gruppi organizzati inserire le seguenti: nel rispetto della normativa italiana.*

**7. 1.** Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroolini.

## ART. 8.

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

« 14-bis. Le misure abrogative e di modifica di cui al presente articolo hanno effetto retroattivo per l'applicazione delle rispettive sanzioni amministrative ».

**8. 1.** Zeller, Brugger.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **8. 2.** Boccuzzi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **8. 3.** Delfino, Poli.

*Al comma 2, capoverso 7, primo periodo, sopprimere le parole: o territoriale.*

\*\* **8. 4.** Boccuzzi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 2, capoverso 7, primo periodo, sopprimere le parole: o territoriale.*

\*\* **8. 5.** Delfino, Poli.

## ART. 10.

*Al comma 1, sostituire le parole da: « dottorato » fino alla fine del comma con le seguenti: « nazionale » sono inserite le seguenti: « I tre candidati che ottengono le*

*migliori valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato, sono chiamati ad illustrare e discutere pubblicamente gli stessi davanti alla Commissione ».*

**10. 1.** Ghizzoni, De Pasquale, Nicolais, Siragusa, De Torre, Coscia.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, *le parole:* « nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 » sono soppresse.

**10. 2.** Ghizzoni, De Pasquale, Nicolais, Siragusa, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, De Torre, Coscia.

## ART. 11.

*Sopprimerlo.*

**11. 1.** Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Nicolais, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, De Torre, Coscia.

*Al comma 1, dopo le parole: legge 6 agosto 2008, n. 133 aggiungere le seguenti: e successive modificazioni.*

**11. 2.** Porcino, Borghesi, Paladini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. I professori universitari di prima fascia che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato, dopo il raggiungimento del settantaduesimo anno di età, possono chiedere, prima

della data di pensionamento, di continuare a prestare servizio, dopo tale data, in posizione di fuori ruolo per ulteriori tre anni. Essi conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono inerenti allo stato di professore universitario di ruolo. Agli stessi viene erogato il trattamento economico pensionistico ordinatamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali, corrisposto per tutta la durata del periodo del collocamento in posizione di fuori ruolo dalle rispettive università.

**11. 3.** Vincenzo Antonio Fontana.

**ART. 13.**

*Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:*

**ART. 13-bis.**

*(Disposizioni in materia di assunzioni).*

1. Il 20 per cento dei posti non coperti nel Ministero dell'economia e delle finanze, – Agenzia delle dogane e Agenzia delle entrate e nelle amministrazioni delle regioni, delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono assegnati direttamente a soggetti appartenenti alla categoria degli operatori doganali, come di seguito definita:

a) spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e successive modificazioni;

b) spedizionieri doganali di cui all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», iscritti nell'elenco di cui all'articolo 44 del medesimo testo unico;

c) personale ausiliario degli spedizionieri doganali di cui all'articolo 45 del testo unico e iscritti nel registro di cui all'articolo 46 del medesimo testo unico;

d) personale che risulta operante in dogana ai sensi dell'articolo 5 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e che risulta essere stato accreditato con le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Agenzia delle dogane;

e) personale dipendente dalle case di spedizioni nazionali o internazionali o dagli interporti operanti nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;

f) personale addetto al settore doganale, dipendente dagli autoporti delle regioni di cui alla lettera e).

2. Ai fini dell'assegnazione di cui al precedente comma, l'anzianità di servizio nelle attività di cui al medesimo comma deve essere pari almeno a due anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, per ciascuno degli anni 2010 e 2011 mediante aumento della tassa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

**13. 01.** Fedriga, Fugatti, Caparini.

*Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:*

**ART. 13-bis.**

*(Disposizioni in materia di assunzioni).*

1. Il personale svolgente mansioni impiegate assunto dal Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio anteriormente al 31

dicembre 1999 e collocato in pianta organica a far data dal 1° gennaio 2000 è inserito con efficacia retroattiva nella pianta organica approvata con decreto ministeriale 2 ottobre 1998 del Ministero dell'ambiente con il concerto dei Ministero dell'economia e delle finanze, con conservazione del trattamento economico e di tutti i diritti acquisiti alla medesima data dei 31 dicembre 1999. Le differenze di trattamento economico attualmente denominate « assegno *ad personam* » vengono conservate nel loro importo riassorbibile a titolo di retribuzione individuale di anzianità ».

**13. 02.** Caparini, Fugatti, Fedriga.

#### ART. 15.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

2. Dopo il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego, gli enti ed altri organismi previdenziali comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni pubbliche richiedenti i dati relativi all'anzianità contributiva dei dipendenti interessati ».

**15. 1.** Il Relatore.

#### ART. 20.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di armonizzare il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale

dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso;

b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437.

**20. 1.** Caparini, Grimoldi, Fedriga.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di armonizzare il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al

trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso;

b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dello Stato, nello Stato di previsione del Ministero dell'interno, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

**20. 1.** (Nuova formulazione) Caparini, Grimoldi, Fedriga.

#### ART. 21.

*Sopprimerlo.*

\* **21. 1.** Il Relatore.

*Sopprimerlo.*

\* **21. 2.** Villecco Calipari, Beltrandi, Fioroni, Garofani, Giacomelli, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini, Rebesani, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

#### ART. 22.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52 inserire il seguente:*

#### ART. 52-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedii e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.

**22. 1.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 1, lettera a), capoverso lettera c), sostituire le parole da curando la formazione fino alla fine del comma con le seguenti: assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti.*

**22. 2.** Mattesini, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) Le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate a svolgere un ruolo propulsivo ai fini della attuazione completa del principio di pari opportunità. Sono obbligatori i Piani triennali di Azioni positive (PAP) ai sensi dell'articolo 48 del D.lgs 198/06 con la previsione di un « Bilancio di Genere » su un modello nazionale in cui evidenziare, rispetto agli occupati, le progressioni medie di carriera evidenziando le promozioni di donne e di uomini e per la verifica delle ricadute sull'occupazione femminile degli investi-*

menti pubblici in materia di occupazione e formazione, il tutto in applicazione con quanto previsto dalla Direttiva 2006/54/CE.

**22. 3.** Gneccchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52 inserire il seguente:*

ART. 52-*bis*.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.

**22. 4.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 01, dopo le parole:* della presente disposizione *inserire le seguenti:* e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**22. 5.** Il Relatore.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 03, dopo le parole:* compiti propositivi, consultivi e di verifica *aggiungere le seguenti:* ed opera in collaborazione con la consi-gliera nazionale di parità.

**22. 6.** Pelino.

*All'articolo 22, apportare le seguenti mo-difiche:*

*a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis)* Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) all'articolo 1917:*

1) al secondo comma sono ag-giunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero se il danno deriva da qualunque violazione del dovere di sicurezza, restando impre-giudicata l'azione nei confronti del respon-sabile solidalmente obbligato. La presente disposizione ha valore di interpretazione autentica »;

2) dopo il secondo comma è inse-rito il seguente: « Ogni patto contrario è nullo e si applicano di diritto le disposi-zioni del secondo comma »;

*b) dopo il numero 1) dell'articolo 2751-bis è inserito il seguente:*

« *1-bis)* le richieste risarcitorie a seguito della violazione delle disposizioni per le quali è riconosciuto il diritto all'azione diretta nei confronti di chiunque ai lavo-ratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008; »;

*1-ter)* Dopo il numero 1) del primo comma dell'articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il se-guente:

« *1-bis)* i crediti nei confronti delle imprese di assicurazione derivanti dalla violazione delle disposizioni in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da parte dei datori di lavoro; ».

*b) sostituire la rubrica con la se-guente:* « Misure atte a garantire pari op-portunità, benessere di chi lavora, assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche e ad assicurare tutela risarcito-ria delle vittime del lavoro ».

**22. 7.** Bobba, Damiano, Bellanova, Berretta, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Al comma 11, quarto periodo, dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ai ricercatori universitari e figure a questi equiparate di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230 ».

**22. 8.** Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Nicolais, De Torre, Coscia.

#### ART. 23.

*Sopprimerlo.*

\* **23. 1.** Lenzi, Miotto, Livia Turco, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroolini.

*Sopprimerlo.*

\* **23. 2.** Delfino, Poli.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### ART. 23.

*(Età pensionabile dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale).*

1. Al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« 1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del settantesimo anno di età. ».

**23. 3.** Di Virgilio.

*Al comma 1, dopo le parole: 30 dicembre 1992, n. 502, inserire le seguenti:* le parole: « dirigenti medici del Servizio

sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale » e.

\* **23. 4.** Vincenzo Antonio Fontana, Antonino Foti, Di Biagio.

*Al comma 1, dopo le parole: 30 dicembre 1992, n. 502, inserire le seguenti:* le parole: « dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale » e.

\* **23. 5.** Pedoto, Binetti.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: settantesimo con la seguente: sessantasettesimo.*

**23. 6.** Miotto, Lenzi, Livia Turco, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroolini.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentano la domanda almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo ».

**23. 7.** Palumbo, Vincenzo Antonio Fontana.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 la parola: « medici » è soppressa.

*Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: medici.*

**23. 8.** Miotto, Lenzi, Livia Turco, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroolini.

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: Tale normativa si applica anche ai medici Universitari convenzionati con il Sistema Sanitario nazionale.

**23. 9.** Pedoto.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 sopprimere il secondo periodo.

**23. 10.** Miotto, Livia Turco, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'ultimo periodo del comma 35-novies dell'articolo 17 della legge n. 102 del 2009 è sostituito dal seguente: « Le disposizioni del presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari ed ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale ».

**23. 11.** Miotto, Lenzi, Livia Turco, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini, Ghizoni.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, così come modificato dal comma 35-novies dell'articolo 17 della legge 102 del 2009 è soppresso.

**23. 12.** Miotto, Lenzi, Livia Turco, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al quarto periodo del comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « ed ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa » sono sostituite con le seguenti: ed ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del servizio sanitario nazionale.

**23. 13.** Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbroellini.

ART. 24.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52 inserire il seguente:*

ART. 52-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.

**24. 1.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*d-bis)* riqualificazione ed estensione dei congedi parentali di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevedendo che alle lavoratrici e ai lavoratori sia dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un'indennità pari al 50 per Cento della retribuzione. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indi-

catore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, e successive modificazioni, come risultanti assumendo il valore 35.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità può essere innalzata fino al 75 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste;

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52, inserire il seguente:*

ART. 52-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.

**24. 2.** Ghecchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*d-bis)* riconoscimento a tutti gli effetti della computabilità dei periodi di congedo parentale come attività lavorativa, ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione nella carriera, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti;

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52, inserire il seguente:*

ART. 52-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.

**24. 3.** Ghecchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:*

ART. 24-bis.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'INPS provvede all'aggiornamento mensile degli estratti dei contributi versati dai lavoratori nelle varie gestioni ed alla possibilità di consultare i suddetti estratti *on line*.

**24. 01.** Ghecchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 25.

*Sopprimerlo.*

\* **25. 1.** Il Relatore.

*Sopprimerlo.*

\* **25. 2.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Ghecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimerlo.*

- \* **25. 3.** Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

*Sopprimerlo.*

- \* **25. 4.** Porcino, Borghesi, Paladini.

*Sopprimere il comma 1.*

- 25. 5.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 1, sostituire le parole: in costanza di rapporto di lavoro con le parole: in costanza di qualsiasi attività lavorativa.*

- \* **25. 6.** Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino.

*Al comma 1, sostituire le parole: in costanza di rapporto di lavoro con le parole: in costanza di qualsiasi attività lavorativa.*

- \* **25. 7.** Poli, Delfino.

*Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:*

ART. 25-bis.

*(Disposizioni in materia contributiva).*

1. Agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito dal titolo III della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di uno dei seguenti requisiti:

a) un'anzianità contributiva minima di quaranta anni, ancorché maturata, in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza;

b) un'anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni e un requisito anagrafico indicato nelle Tabelle A e B della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, computata secondo il criterio di cui alla lettera a) del presente articolo.

2. Il trattamento pensionistico di anzianità liquidato ai sensi del comma 9, lettere a) e b), del presente articolo, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 16 luglio 1997, n. 230.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 6 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012, si provvede, per il 2010 ed il 2011 mediante aumento della tassa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

- 25. 01.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

ART. 29.

*Aggiungere, infine, i seguenti commi:*

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di armonizzare il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al

trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso;

b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.

3-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2010 ed in un milione di euro a decorrere dal 2011, si provvede, per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante aumento del 5 per cento delle accise sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ed a decorrere dal 2012 mediante mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**29. 1.** Caparini, Grimoldi, Fedriga.

#### ART. 30.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: arruolato con le seguenti: reclutato.*

**30. 1.** Villecco Calipari, Beltrandi, Fioroni, Garofani, Giacomelli, La Forgia, Laganà, Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini, Rebesani, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico, Damiano, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

#### ART. 33.

*Al comma 1, capoverso articolo 410, terzo comma, sopprimere le parole: a livello territoriale.*

**33. 1.** Berretta, Damiano, Ferranti, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 1, capoverso articolo 410, terzo comma, sostituire le parole: a livello territoriale con le seguenti: comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.*

**33. 2.** Berretta, Damiano, Ferranti, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 1, sostituire le parole: a livello territoriale con le seguenti: su base nazionale.*

**33. 3.** Paladini, Porcino, Borghesi.

*Al comma 1, settimo capoverso, sostituire le parole: il lavoratore può farsi assistere anche con le seguenti: il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche.*

**33. 4.** Paladini, Porcino.

*Sopprimere il comma 2.*

**33. 5.** Berretta, Damiano, Ferranti, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 3, capoverso articolo 411, secondo comma, sopprimere l'ultimo periodo.*

**33. 6.** Berretta, Damiano, Ferranti, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimere il comma 4.*

**33. 7.** Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 7, primo capoverso, dopo le parole: arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti. aggiungere le seguenti: È nulla ogni clausola del contratto individuale di lavoro o comunque pattuita che obblighi una parte o entrambe a proporre le controversie indicate nel periodo precedente al collegio di conciliazione e arbitrato o che ponga limitazioni a tale facoltà.*

**33. 8.** Porcino, Paladini, Borghesi.

*Al comma 7, decimo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: e autenticato.*

**33. 9.** Delfino, Poli.

*Al comma 7, decimo capoverso, dopo le parole: agli articoli 1372 sopprimere le seguenti: e 2113, quarto comma,.*

**33. 10.** Poli, Delfino.

*Al comma 8, dopo la parola: 410, inserire la seguente: 412.*

**33. 11.** Il Relatore.

*Sopprimere il comma 9.*

\* **33. 12.** Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimere il comma 9.*

\* **33. 13.** Paladini, Porcino, Borghesi.

*Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: le parti contrattuali aggiungere le seguenti: senza pregiudizio della possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.*

**33. 14.** Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 9, sopprimere le parole: , comma 1, lettere a), b) e c),.*

*Conseguentemente, ai commi 10, primo e secondo periodo, 11 e 12, lettera a), sopprimere le parole: , comma 1, lettere a), b) e c),.*

**33. 15.** Il Relatore.

*Al comma 9, sopprimere le parole: , comma 1, lettere a), b) e c),.*

*Conseguentemente al comma 10, al primo e secondo periodo, ovunque ricorrono, sopprimere le parole: , comma 1, lettere a), b) e c).*

**33. 16.** Poli, Delfino, Vietti.

*Al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro. aggiungere le seguenti: Il lavoratore ha sempre la facoltà di revocare la propria volontà di devolvere ad arbitri le controversie in relazione al rapporto di lavoro*

entro diciotto mesi dalla data dell'avvenuta certificazione della clausola da parte delle commissioni di certificazione, fatto salvo che per le controversie per le quali si sia già proceduto alla nomina degli arbitri. La caducazione della clausola compromissoria non inficia il contratto di lavoro.

**33. 17.** Borghesi, Porcino.

*Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.*

**33. 18.** Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* In assenza dei predetti accordi interconfederali o contratti collettivi, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto, sentite le parti sociali, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al presente comma.

**33. 19.** Il Relatore.

*Al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* In assenza dei predetti accordi interconfederali o contratti collettivi, trascorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro convocherà le parti sociali per definire, anche attraverso un avviso comune, le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

**33. 20.** Delfino, Poli.

*Al comma 9, ultimo periodo, dopo le parole:* trascorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, *inserire le seguenti:* il Ministero del lavoro si attiverà con le parti sociali per definire

le modalità attuative delle disposizioni del presente comma, che possono avvenire anche attraverso un avviso comune tra le parti.

**33. 21.** Delfino, Poli.

*Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole:* di cui al presente comma *con le seguenti:* di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.

**33. 22.** Delfino, Poli.

*Al comma 11, sopprimere le parole: , comma 1, lettere a), b) e c),.*

*Conseguentemente, al comma 12, lettera a) sopprimere le parole:* comma 1, lettere a), b) e c),.

**33. 23.** Poli, Delfino, Vietti.

#### ART. 34.

*Sopprimerlo.*

\* **34. 1.** Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimerlo.*

\* **34. 2.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Sopprimere il comma 1.*

**34. 3.** Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole:* sessanta *con le seguenti:* centoventi.

**34. 4.** Gatti, Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimere il comma 2.*

- \* **34. 5.** Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimere il comma 2.*

- \* **34. 6.** Delfino, Poli.

*Sopprimere il comma 3.*

- 34. 7.** Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimere il comma 4.*

- \* **34. 8.** Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimere il comma 4.*

- \* **34. 9.** Delfino, Poli.

*Al comma 4, dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;

d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

- 34. 10.** Il Relatore.

*Sopprimere il comma 5.*

- \* **34. 11.** Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimere il comma 5.*

- \* **34. 12.** Delfino, Poli.

*Sopprimere il comma 6.*

- 34. 13.** Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimere il comma 7.*

- 34. 14.** Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:*

ART. 34-bis.

*(Spese di giustizia nel processo del lavoro).*

1. La voce n. 1639 dell'allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativa alla legge 2 aprile 1958, n. 319, è soppressa.

2. Per i processi di cui al titolo IV del libro II del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari a euro 103,30.

3. La disposizione introdotta dal comma 2 acquista efficacia decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- \* **34. 01.** Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:*

ART. 34-bis.

*(Spese di giustizia nel processo del lavoro).*

1. La voce n. 1639 dell'allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativa alla legge 2 aprile 1958, n. 319, è soppressa.

2. Per i processi di cui al titolo IV del libro II del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari a euro 103,30.

3. La disposizione introdotta dal comma 2 acquista efficacia decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

\* **34. 02.** Vincenzo Antonio Fontana.

*Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:*

ART. 34-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: « i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile » sono soppresse.

**34. 03.** Zeller, Brugger.

ART. 35.

*Al comma 4, dopo la parola: notificato inserire la seguente: entro quindici giorni.*

**35. 1.** Borghesi, Paladini, Porcino.

ART. 36.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

2. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS e per l'Agenzia delle entrate, si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**36. 1.** Il Relatore.

*Dopo il comma 14 inserire i seguenti:*

14-bis. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n.443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

14-ter. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

14-quater. Il comma 3 dell'articolo 2 del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1422, è soppresso.

**36. 2.** Poli, Delfino.

ART. 37.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-ter, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2009 con le seguenti: 1° gennaio 2008.*

**37. 1.** Delfino, Poli.

*Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:*

ART. 37-bis.

1. Al fine di garantire condizioni di effettiva concorrenza delle imprese italiane rispetto alle imprese degli Stati confinanti, sono istituite zone franche urbane nelle Regioni che confinano con Stati nei quali la pressione fiscale complessiva sul lavoro sia complessivamente inferiore di almeno cinque punti percentuali rispetto all'Italia. A tal fine viene istituito un Fondo con una dotazione di iniziale 15 milioni di euro per l'anno 2010, che provvede al finanziamento dei programmi di intervento nelle predette zone.

2. Le agevolazioni fiscali per le imprese che operano nelle zone franche urbane e le modalità attuative del precedente comma sono quelle stabilite dal comma 341 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010.

**37. 01.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:*

ART. 37-bis.

*(Forniture con posa in opera).*

1. Al comma 3 dell'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera che non rientrano nell'ambito di applicazione del successivo comma 11 ».

**37. 02.** Fedriga, Alessandri, Caparini.

*Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis.

*(Misure di sostegno alle attività artigianali).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un indennizzo a favore dei titolari di impresa artigiana, iscritta all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che abbiano proceduto alla cessazione definitiva dell'attività d'impresa e ne abbiano operato la cancellazione dall'Albo stesso.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta ai soggetti che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012 siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano compiuto 62 anni di età, se uomini, ovvero 57 anni di età, se donne;

b) siano iscritti, al momento della cessazione dell'attività, da almeno dieci anni alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani presso l'INPS, di cui all'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463.

3. L'erogazione dell'indennizzo è subordinata, nel periodo indicato dal comma 2, alle seguenti condizioni:

a) cessazione definitiva dell'attività artigianale;

b) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dall'albo delle imprese artigiane e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. L'indennizzo di cui al comma i è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli artigiani dell'INPS.

5. Il periodo di godimento dell'indennizzo, da computare nell'ambito della Gestione di cui al comma 4, è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione.

6. Il periodo di godimento dell'indennizzo è utile ai soli fini del conseguimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione, da computare nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività artigiane.

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 8, l'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie il 65° anno di età, se uomo, ovvero il 60° anno di età, se donna.

8. L'indennizzo di cui all'articolo 1 è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.

9. L'erogazione dell'indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso un'attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro trenta giorni dall'evento.

10. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la sussistenza di cause di incompatibilità.

11. Per le finalità di cui al presente decreto è istituito presso l'INPS il Fondo interventi crisi di settore che opera mediante contabilità separata nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività di artigiano.

12. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012 gli iscritti alla Gestione di cui al comma 1 sono tenuti al versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09 per cento; Tale contribuzione è riscossa unitamente a quella prevista dall'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463 e successive modificazioni e integrazioni.

13. Per l'anno 2010 il pagamento di cui al comma 2 deve essere effettuato in unica soluzione entro il 20 ottobre 2010 con le modalità stabilite dall'INPS,

14. La contribuzione aggiuntiva di cui al comma 12:

a) per la quota pari allo 0,07 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui al comma 1;

b) per la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività di artigiano.

15. Le somme non utilizzate o impegnate dal Fondo di cui al comma 14 a copertura degli oneri derivanti dalla concessione dell'indennizzo vengono devolute alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività artigiane ove potranno essere utilizzate a copertura delle prestazioni che fanno carico alla Gestione medesima.

16. Il Fondo di cui al comma 14, è gestito da un Comitato nominato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, presieduto da un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e composto da un rappresentante del Ministero del Tesoro, da un rappresentante del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, da un rappresentante dell'INPS e da tre rappresentanti della categoria designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

17. Il Comitato, che opera presso l'INPS, pone in essere tutte le attività necessarie a realizzare le finalità del presente decreto e definisce le procedure per l'esame delle domande e per l'erogazione dell'indennizzo.

18. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge un compito di monitoraggio sugli effetti dell'indennizzo di cui al presente decreto, e presenta, alla fine di ogni anno, un'apposita relazione al Parlamento.

19. La domanda diretta ad ottenere la concessione dell'indennizzo deve essere presentata presso le sedi periferiche dell'INPS sul modello appositamente predisposto, unitamente alla documentazione probante il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 2.

20. Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 2012.

21. L'istruttoria delle domande viene effettuata, secondo l'ordine cronologico, dalla sede periferica dell'INPS competente per territorio, che verifica i requisiti di

ammissibilità delle domande e trasmette, con parere motivato, le risultanze al Comitato di gestione entro trenta giorni dalla ricezione delle domande stesse.

22. Il Comitato di gestione decide in via definitiva sulla concessione dell'indennizzo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande alle sedi periferiche dell'INPS e nei limiti della disponibilità delle risorse del Fondo di cui all'articolo 5.

23. Il Comitato di gestione può disporre la chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande di indennizzo in caso di esaurimento delle risorse del Fondo.

**37. 03.** Gneccchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 38.

*Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:*

ART. 38-bis.

*(Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009).*

1. Al comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge n.78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Allo scopo di incrementare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di migliorare l'azione di vigilanza relativa alle violazioni in materia di lavoro, sicurezza e legislazione sociale, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è autorizzato ad assumere – nei limiti delle vacanze e in prima applicazione con decorrenza dal 15 gennaio 2010 – il personale vincitore e idoneo di concorsi già espletati, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti al 30 dicembre 2009 e fino al loro totale esaurimento ».

**38. 01.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:*

ART. 38-bis.

*(Modifica del Regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270).*

1. La lettera *b)* dell'articolo 55 del Regio decreto n. 2270 del 7 dicembre 1924 è sostituita dalla seguente:

« *b)* che prestino la loro opera per qualunque attività lavorativa di durata non superiore a 31 giorni ».

**38. 02.** Codurelli, Madia.

ART. 41.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le prestazioni previdenziali sono dovute al prestatore di lavoro, subordinato o a progetto, di collaborazione coordinata e continuativa, anche quando il datore di lavoro o committente non ha versato regolarmente i contributi dovuti all'istituto gestore dell'assicurazione obbligatoria, salvo diverse disposizioni previste dalle leggi speciali.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52 inserire le seguenti:*

ART. 52-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici in-

termini e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.

**41. 1.** Gnechi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 42.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52 inserire le seguenti:*

ART. 52-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.

**42. 1.** Gnechi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimerlo.*

**42. 2.** Paladini, Porcino, Borghesi.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:

« 4-ter. L'assicurato che, all'atto della domanda di riscatto, si impegna a scegliere il calcolo contributivo per la pensione, o che rientri obbligatoriamente in tale fattispecie, è tenuto al versamento di un

contributo, per ogni anno da riscattare, determinato tra il livello minimo annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e un'aliquota pari al 33 per cento della retribuzione percepita all'atto della domanda, da versare nella misura scelta tra detti valori, con le modalità di cui al comma 4-bis ».

**42. 3.** Gnechi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 44.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**44. 1.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:*

ART. 44-bis.

*(Abbandono del recupero delle prestazioni previdenziali indebite per i residenti all'estero).*

1. Nei confronti dei soggetti residenti all'estero i quali abbiano percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), per periodi fino al 31 dicembre 2008, non si procede al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano stati percettori di un reddito personale complessivo, prodotto sia in Italia che all'estero, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2008 di importo pari o inferiore a 8.640,84 euro.

2. Qualora i soggetti residenti all'estero i quali hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 1 siano per-

ettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2008 di importo superiore agli 8.640,84 euro non si procede al recupero dell'indebito nei limiti della metà dell'importo riscosso.

3. Il recupero per i soggetti di cui al comma 2 è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto, senza interessi ed entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto il quale ha indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'Inps. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerta il dolo del pensionato medesimo.

**44. 01.** Bucchino.

ART. 45.

*Sopprimerlo.*

\* **45. 1.** Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino.

*Sopprimerlo.*

\* **45. 2.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimerlo.*

\* **45. 3.** Poli, Delfino.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**45. 4.** Il Relatore.

ART. 47.

*Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, aggiungere le seguenti: e da malattia professionale.*

**47. 1.** Gnechi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 48.

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

a) al comma 28, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi ».

**48. 1.** Porcino, Borghesi, Paladini.

*Al comma 1, lettere a), b) e c), capoversi 28, 30 e 81, sostituire le parole: trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.*

**48. 2.** Il Relatore.

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

a) al comma 30, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi ».

**48. 3.** Borghesi, Paladini, Porcino.

*Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con le seguenti: diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*

**48. 4.** Paladini, Porcino, Borghesi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Ai fini della collocazione in mobilità entro il 31 dicembre 2010 ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, avuto anche riguardo ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione, conversione, crisi o modifica degli assetti societari aziendali, nel limite complessivo di cinquemila unità, a favore di piccole e medie imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali o la Provincia nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2010. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria. I lavoratori ammessi alla mobilità in base alla presente norma sono collocati in pensionamento al raggiungimento dei requisiti di accesso e di decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive integrazioni e modificazioni. Le imprese che intendano avvalersi della presente disposizione, previo accordo del lavoratore, devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 dicembre 2010.

2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, si provvede, per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante aumento del 5 per cento delle accise sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ed a decorrere dal 2012 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**48. 5.** Fedriga, Grimoldi, Caparini, Munerato, Bonino.

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

« ART. 48-bis.

*(Utilizzo presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica del Comune o della Provincia di personale collocato a riposo).*

1. Le limitazioni di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle assunzioni di personale disposte ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Non sono altresì soggette al divieto di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le assunzioni, presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica di Comune o Provincia, di segretari comunali o provinciali o di personale già collocati a riposo, che dichiarino la loro disponibilità a prestare presso gli uffici stessi la loro attività volontaria e gratuita. La assunzione avviene, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con contratto di diritto privato e con rapporto atipico di lavoro subordinato, a tempo determinato e a causa gratuita, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2094, 2099, 2113 e 2126 del codice civile e dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al rapporto di lavoro si applicano le disposizioni del contratto collettivo di lavoro del personale degli enti locali, ad esclusione di quelle relative al trattamento economico fondamentale e accessorio, nonché la normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. Il personale di cui al comma 2 è destinato, oltre che al supporto degli organi di direzione politica, ad attività di tutoring e formazione in favore del personale dell'ente di nuova assunzione.

4. Le assunzioni di cui al comma 2 non sono soggette alle limitazioni di cui all'articolo 76, comma 6, lettera b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo provvede l'ente Comune o Provincia interessato nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio».

**48. 01.** Fedriga, Caparini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«ART. 28. – (Congedo di paternità). – 1. Il padre lavoratore è tenuto:

a) a presentare al datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi continuativi entro i tre mesi successivi dalla data del parto, previa comunicazione al datore di lavoro.

2. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

3. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 2 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52 inserire il seguente:*

ART. 52-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.

**48. 02.** Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 49.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992 n. 210 le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici anni» e le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici anni».

*Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: al comma 1 aggiungere le seguenti: e 1-bis.*

**49. 1.** Mattesini, Binetti, Miotto, Pedoto.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante la riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge n. 191 del 2009, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili per un importo pari a 55 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.

**49. 2.** Lenzi.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera li-

neare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa contenute nella Tabella C di cui all'articolo 2, comma 245, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili per gli anni 2009 e 2010.

**49. 3.** Porcino, Borghesi, Paladini.

*Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:*

ART. 49-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 567, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).*

1. Al comma 567 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, dopo il primo periodo inserire il seguente: « A tal fine l'Istituto si avvale per la ricostruzione del curriculum lavorativo dell'estratto matricolare ovvero della fotocopia del libretto di navigazione quale documento probante di presunta esposizione all'amianto da parte del marittimo, quando non sia possibile effettuarla sulla, base di elementi derivanti da accertamenti ispettivi, mancando riscontri oggettivi sia di natura documentale che testimoniale ».

**49. 01.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente:*

ART. 49-bis.

*(Computo del periodo massimo di malattia indennizzabile per i lavoratori sottoposti ad emodialisi).*

1. Ai fini del periodo massimo di malattia indennizzabile, pari a 180 giorni l'anno, per i lavoratori sottoposti a dialisi, le giornate di trattamento emodialico non possono essere sommate alle giornate di eventuali malattie sopravvenute.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52, inserire il seguente:*

ART. 52-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.

**49. 02.** Mattesini, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnechi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 50.

*Sopprimerlo.*

**50. 1.** Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 3, prima della lettera a), inserire la seguente:*

0a) al comma 1, le parole da: « e fermo restando » fino a: « nonché l'invio di » sono sostituite dalle seguenti: « e conferiscano alla borsa continua nazionale del lavoro, secondo le modalità previste con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, i *curricula* dei propri studenti, che sono resi pubblici anche sui siti Internet dell'Ateneo per i dodici mesi successivi alla laurea. Resto fermo l'obbligo dell'invio alla borsa continua nazionale del lavoro di ».

**50. 2.** Il Relatore.

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

- 50. 3.** Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gniecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 3, lettera a), capoverso « 3 », lettera a), sopprimere le parole: che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi da queste ultime controllate.*

- 50. 4.** Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gniecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 3, lettera a), capoverso « 3 », sopprimere la lettera b).*

- 50. 5.** Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gniecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 3, lettera b), capoverso « 3-bis », sostituire le parole: attività di intermediazione con le seguenti: attività di diffusione e scambio di informazioni finalizzata a migliorare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.*

- 50. 6.** Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gniecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 3, lettera b), capoverso « 3-bis », dopo le parole: senza finalità di lucro aggiungere le seguenti: ed a titolo gratuito, fermo restando il divieto di riscuotere qualsiasi forma di compenso dai prestatori di lavoro.*

- 50. 7.** Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gniecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 3, lettera a) capoverso 3) sopprimere la lettera c).*

- 50. 8.** Fedriga, Munerato.

*Sopprimere il comma 4.*

- \* **50. 9.** Il Relatore.

*Sopprimere il comma 4.*

- \* **50. 10.** Antonino Foti.

*Sopprimere il comma 4.*

- \* **50. 11.** Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gniecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 5, sopprimere la lettera b).*

- 50. 12.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gniecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Gatti.

*Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dai contratti collettivi di lavoro del settore con le seguenti: nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo di lavoro nazionale delle imprese di somministrazione.*

- 50. 13.** Delfino, Poli.

*Al comma 5, lettera b) sostituire le parole: dai contratti collettivi di lavoro del settore con le seguenti: dal contratto collettivo di lavoro nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.*

- 50. 14.** Il Relatore.

*Al comma 5, alla lettera d), sostituire le parole da: nonché al Ministero del lavoro fino alla fine della lettera con le seguenti: nonché una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 5, alla lettera e), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Tali somme sono destinate al fondo di cui al comma 4.*

**50. 15.** Il Relatore.

*Sopprimere il comma 6.*

**50. 16.** Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 6, capoverso 5-bis, sostituire le parole: una o più agenzie con le seguenti: le associazioni di rappresentanza.*

**50. 17.** Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

*6-bis.* All'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « *1-bis.* Entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono tenute a conferire le informazioni relative alle procedure comparative previste dall'articolo 7, comma *6-bis* del medesimo decreto legislativo, nonché alle procedure selettive e di avviamento di cui agli articoli 35 e 36, ai nodi regionali e interregionali della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il conferimento dei dati previsto dal presente comma è

effettuato anche nel rispetto dei principi di trasparenza di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono definite le informazioni da conferire nel rispetto dei principi di accessibilità degli atti.

**50. 18.** Il Relatore.

*Sopprimere il comma 7.*

\* **50. 19.** Fedriga, Munerato.

*Sopprimere il comma 7.*

\* **50. 20.** Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. All'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « *2-bis.* L'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione di cui al presente articolo ».

**50. 21.** Il Relatore.

*Sostituire il comma 7, con il seguente: Il comma 1-bis dell'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è abrogato.*

**50. 22.** Paladini, Porcino, Borghesi.

*Al comma 7, capoverso, primo periodo, dopo le parole: possono stabilire inserire le seguenti: , purché non al ribasso,.*

**50. 23.** Fedriga, Munerato.

*Sopprimere il comma 8.*

**50. 24.** Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

8-bis. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 5. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano alle cooperative sociali operanti nel settore dell'assistenza domiciliare od ospedaliera alla persona ed in generale dell'*home-care*, quando i servizi medesimi siano resi al domicilio dell'assistito e da collaboratori ai quali sia espressamente riconosciuta la facoltà di rifiutare ogni singolo incarico proposto dalla committente. ».

**50. 25.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

*Sopprimere il comma 9.*

\* **50. 26.** Il Relatore.

*Sopprimere il comma 9.*

\* **50. 27.** Poli, Delfino.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:* È abolito il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

**50. 28.** Porcino, Borghesi, Paladini.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Il comma 143 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogato.

**50. 29.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Gatti.

*Dopo il comma 9 è inserito il seguente:*

9-bis. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 1, primo periodo, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « *h-quater*) di cooperative sociali operanti nel settore dell'assistenza domiciliare od ospedaliera alla persona ed in generale dell'*home-care*. ».

**50. 30.** Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino.

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 50-bis.

*(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di collaborazioni autonome nella pubblica amministrazione).*

1. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: « di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa » inserire le seguenti: « ovvero di contratti di lavoro autonomo o professionale, ».

**50. 01.** Fedriga, Caparini.

ART. 51.

*Sopprimerlo.*

\* **51. 1.** Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimerlo.*

\* **51. 2.** Paladini, Porcino, Borghesi.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: « tredici » è sostituita dalla seguente: « dodici », le parole: « sei eletti dagli iscritti al Fondo » sono sostituite dalle seguenti: « cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Il comitato amministratore è presieduto dal presidente dell'INPS o da un suo delegato Scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Nomina dei componenti di comitati istituiti presso l'INPS.

**51. 3.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 51-bis.

1. L'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, determinato il numero complessivo dei Segretari da iscrivere all'Albo ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 465/1997, provvederà a decurtare da esso un numero di posti corrispondente a quello degli idonei del concorso pubblico per l'ammissione di 390 borsisti al terzo corso – concorso di cui

alla G.U.R.I. n. 19 del 6 marzo 2007, che verranno ammessi a frequentare separato corso-concorso.

**51. 01.** Schirru, Calvisi, Sereni.

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

ART. 51-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).*

1. All'articolo 182, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovunque ricorrano, sostituire le parole: del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420 », con: « del decreto del Ministro 30 marzo 2009, n. 53 ».

**51. 02.** Mattesini.

ART. 52.

*Sopprimerlo.*

\* **52. 1.** Fedriga, Munerato.

*Sopprimerlo.*

\* **52. 2.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnechi, Mardia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimerlo.*

\* **52. 3.** Delfino, Poli.

*Sopprimerlo.*

\* **52. 4.** Porcino, Borghesi, Paladini.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina di Vincenzo Lorenzelli a Presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Giannina Gaslini» di Genova. Nomina n. 54 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) ..... 197

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (*Seguito dell'esame e rinvio*) .... 198

ALLEGATO (*Emendamenti approvati*) ..... 205

AVVERTENZA ..... 204

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il Ministro della salute Ferruccio Fazio.*

#### La seduta comincia alle 12.40.

**Proposta di nomina di Vincenzo Lorenzelli a Presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Giannina Gaslini» di Genova.**

**Nomina n. 54.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, rileva, anzitutto, che la persona proposta per la presidenza dell'Istituto Gaslini di

Genova esercita già, di fatto, la responsabilità della sua direzione, ricoprendo fin dal 2005 l'incarico di Commissario straordinario dell'istituto. Nel ricordare, inoltre, che all'atto della trasmissione della proposta di nomina del professor Lorenzelli, il Governo ha espressamente detto di avere « ritenuto che l'interessato abbia tutti i requisiti per assumere tale incarico », esprime il proprio convincimento che tale giudizio sia pienamente confermato dall'esame del *curriculum* del professor Lorenzelli. Da esso risulta, infatti, che sia sotto l'aspetto dell'attività finora svolta dal candidato che del suo profilo professionale, la candidatura del professor Lorenzelli sia di grande qualità. In tal senso, ricorda che il professor Lorenzelli è dottore in chimica e libero docente di chimica e fisica, nonché di spettroscopia molecolare; che è stato Rettore dell'Università *Campus biomedico* di Roma e Prorettore vicario dell'Università di Genova; che è stato direttore dell'Istituto di chi-

mica della facoltà di ingegneria dell'Università di Genova e direttore della rivista internazionale *Materials chemistry and physics*; che ha ricevuto la laurea honoris causa in scienze fisiche dall'Università di Nantes ed è stato insignito del titolo di *Commendatore delle Palme Accademiche* dal Ministero francese dell'educazione.

Ricorda, inoltre, che il professor Lorenzelli è stato presidente della *Fondazione RUI*, dell'*IRRSAE Liguria*, della società DATASIEL e membro del Comitato Consultivo per la Cooperazione e lo sviluppo e della Commissione per le Organizzazioni non governative del Ministero degli affari esteri. Rileva, infine, che il professor Lorenzelli è stato per diversi anni alla guida della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia; che nel 2001, su nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, è entrato a far parte del Comitato Nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie, mentre l'Università di Genova gli ha conferito la laurea *honoris causa* in Ingegneria; che è stato nominato Grand'Ufficiale al merito della Repubblica italiana e che, come detto all'inizio, dal 2005 è Commissario straordinario dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova.

Propone, in conclusione, di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritiene importante lasciare agli atti il proprio giudizio sulla relazione svolta dal deputato Bocciardo, che, a suo avviso, è stata fin troppo sintetica. Al riguardo, rileva che dal *curriculum* allegato alla proposta di nomina trasmessa dal Governo manchi qualsiasi riferimento alle pubblicazioni scientifiche del candidato. Ritiene, per questo, che tale lacuna sia grave e che sia necessario colmarla prima di procedere alla votazione della proposta di nomina in questione.

Paola BINETTI (PD) ritiene che, anche per soddisfare la legittima richiesta della deputata Farina Coscioni, la presidenza della Commissione possa senz'altro richiedere un'integrazione del *curriculum* del

professor Lorenzelli, da mettere a disposizione della Commissione prima di procedere alla votazione della nomina in questione.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), intervenendo per una precisazione, osserva di avere avanzato la richiesta di integrazione del *curriculum* del candidato non per soddisfare una propria curiosità, ma per un'esigenza di completezza della documentazione posta a disposizione della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, prende atto delle giuste richieste e proposte formulate dai deputati intervenuti e assicura che rappresenterà al Ministro Fazio, testé allontanatosi, l'esigenza di fornire alla Commissione una integrazione della documentazione relativa al *curriculum* del professor Lorenzelli. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.55.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato Eugenia Maria Roccella.*

**La seduta comincia alle 12.55.**

**Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.**

**C. 2350**, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, **C. 625 Binetti**, **C. 784 Rossa**, **C. 1280 Farina Coscioni**, **C. 1597 Binetti**, **C. 1606 Pollastrini**, **C. 1764-bis**, **C. 1840 Della Vedova**, **C. 1876 Aniello Formisano**, **C. 1968-bis Saltamartini**, **C. 2038 Buttiglione**, **C. 2124 Di Virgilio** e **C. 2595 Palagianò**.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 gennaio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge gli emendamenti Lenzi 1.52 e 1.53.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata, quindi, l'assenza dei presentatori degli emendamenti Catanoso 1.12, Mura 1.31, Palagiano 1.33, Catanoso 1.10, Mura 1.32 e 1.30: si intende vi abbiano rinunciato.

Donata LENZI (PD) annuncia voto favorevole sull'emendamento Livia Turco 1.54, in quanto tale emendamento consente di riferire anche a situazioni diverse da quella di fine vita del paziente i principi che devono guidare la condotta del medico e il suo rapporto con il paziente. Nel ribadire che, a suo avviso, la soluzione migliore sarebbe quella di sopprimere interamente la lettera *f*) dell'articolo 1 del testo in esame, ritiene comunque che la proposta emendativa in questione migliori il testo stesso e ne raccomanda l'approvazione.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) osserva che se, da un lato, l'emendamento Livia Turco 1.54 – e più ancora il successivo emendamento Livia Turco 1.55 –, non va al di là della riaffermazione di un principio assodato sul piano della deontologia medica, dall'altro lato, assecondando il processo di introduzione di sempre nuove fattispecie legislative, esso appare poco idoneo a scongiurare il doppio rischio di un irrigidimento dei comportamenti medici e dell'insorgere di inutili quanto dannosi contenziosi in sede giudiziaria. Peraltro, nell'esprimere condivi-

sione per la proposta appena ribadita dal deputato Lenzi di sopprimere l'intera lettera *f*) del testo in esame, annuncia il voto favorevole all'emendamento Livia Turco 1.54 e il voto contrario al successivo emendamento Livia Turco 1.55.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 1.54.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, nell'annunciare di voler rivedere il proprio parere sull'emendamento Livia Turco 1.55, ne propone una riformulazione, nel senso di considerare aggiuntivo alla lettera *f*) del testo in esame la proposizione conclusiva dell'emendamento stesso che enuclea in modo chiaro e puntuale il principio del divieto per il medico dell'abbandono terapeutico del malato.

Delia MURER (PD), cofirmataria dell'emendamento Livia Turco 1.55, ritiene che la proposta di riformulazione del relatore travisi lo scopo dell'emendamento stesso e, per questa ragione, ritiene di non poter accogliere la proposta formulata in tal senso.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, si dichiara stupito per il mancato accoglimento della propria proposta di riformulazione che intendeva rafforzare la portata dell'emendamento Livia Turco 1.55.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 1.55.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, propone la seguente nuova formulazione dell'emendamento Buttiglione 1.5: *Al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole da: da trattamenti, *fino alla fine delle lettere con le seguenti*: dall'attivare o proseguire trattamenti terapeutici non proporzionati e non efficaci o non tecnicamente adeguati, rispetto alle condizioni cliniche del paziente e agli obiettivi di cura.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) chiede chiarimenti sullo scopo essenziale della proposta di riformulazione del-

l'emendamento Buttiglione 1.5 appena avanzata dal relatore.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, osserva che nell'avanzare la proposta di riformulazione il suo intendimento è stato quello di espungere dal testo dell'emendamento in questione le espressioni, a suo avviso, superflue, preservando al tempo stesso le ragioni che ne sono alla base e che sono da lui condivise. Invita, pertanto, nuovamente i presentatori a valutare con attenzione la propria proposta di riformulazione dell'emendamento.

Massimo POLLEDRI (LNP) sottolinea come l'emendamento Buttiglione 1.5 si riferisca alle attività relative all'instaurazione o al proseguimento di trattamenti terapeutici non proporzionati o non efficaci, mentre nella lettera *f*) del testo in esame ci si riferisce all'obbligo di astenersi da tali trattamenti. Sotto questo profilo, esiste una differenza sostanziale, in termini di portata e di ispirazione di fondo, fra il testo in esame e la proposta emendativa del deputato Buttiglione. Al contempo, dichiara di condividere la proposta di riformulazione dell'emendamento avanzata dal relatore, che consente di accogliere la parte positiva dell'emendamento tralasciandone gli aspetti non essenziali.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) osserva che il proprio emendamento ha certamente lo scopo di ribadire il rifiuto dei trattamenti terapeutici non proporzionati o inutili, ma, al tempo stesso, si propone di chiarire sul piano legislativo che compito della medicina non è e non può essere quello di ritardare ad ogni costo l'esito finale della malattia del paziente bensì quello di accompagnare il paziente stesso verso l'esito finale della malattia. Sotto questo profilo, osserva che tutti i suoi emendamenti si propongono coerentemente di offrire alla pubblica opinione e ad ogni cittadino una serie di strumenti normativi capaci di mettere in campo efficaci azioni di lotta contro il dolore, di protezione dei malati dal dolore che si accompagna alla malattia. Si tratta, a suo

avviso, dell'unica strada percorribile per allontanare dalla pubblica opinione ogni tentazione eutanassica e per conferire alla legge la capacità, da una parte, di dare indicazioni concrete, sulla base delle effettive condizioni del paziente, ai diversi soggetti coinvolti, e, dall'altra, di porre la medicina in condizione di rispondere alla domanda profonda che i cittadini le rivolgono di accompagnare i pazienti nel loro percorso verso l'esito finale della malattia. Per tali ragioni, insiste affinché il proprio emendamento 1.5 sia posto in votazione nella sua formulazione originaria, non potendo accogliere la proposta di riformulazione cortesemente avanzata dal relatore.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL), preliminarmente dichiara di non essere d'accordo con l'affermazione del deputato Buttiglione secondo cui la discussione in corso sarebbe incentrata sul tema dell'eutanassia. Quanto alla discussione sul contenuto dell'emendamento Buttiglione 1.5, ritiene anzitutto che la proposta di riformulazione avanzata dal relatore sia assolutamente scontata e nulla aggiunge al bagaglio di principi e doveri deontologici già oggi richiesti al medico nel suo rapporto con il paziente. Quanto al testo originario dell'emendamento in questione, ritiene che esso esprima un principio in astratto superfluo sul piano legislativo, ma in concreto idoneo a mitigare la portata del testo normativo in esame e a renderlo meno squilibrato. Per questo rivolge al relatore un appello a rivedere il suo parere sull'emendamento Buttiglione 1.5, raccomandandone l'approvazione.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, insiste nella propria proposta di riformulazione dell'emendamento Buttiglione 1.5, ribadendo il proprio parere contrario sul testo originario dello stesso emendamento.

Carla CASTELLANI (PdL) annuncia il voto contrario sul testo originario dell'emendamento Buttiglione 1.5, come pure sulla proposta di riformulazione avanzata dal relatore, ritenendo che l'attuale for-

mulazione della lettera *f*) lasci ampio spazio al medico per agire e operare in scienza e coscienza.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) ribadisce di non poter accogliere la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

Massimo POLLEDRI (LNP) pur condividendo alcune delle considerazioni svolte dal deputato Buttiglione in ordine agli obiettivi che la legge deve porsi verso la pubblica opinione, osserva, tuttavia, che il contenuto del suo emendamento 1.5 resta in contrasto con uno dei principi fondamentali del testo in esame, vale a dire con il principio dell'alleanza terapeutica fra medico e paziente. Annuncia per questo il voto contrario sull'emendamento in questione.

Mario BACCINI (Misto-RRP) ritiene del tutto convincenti le considerazioni svolte dal deputato Buttiglione e annuncia il proprio voto favorevole sul suo emendamento 1.5.

La Commissione respinge l'emendamento Buttiglione 1.5.

Paola BINETTI (PD), nel fare proprio l'emendamento Calgaro 1.26, osserva che esso esplicita opportunamente il significato dell'espressione « trattamenti sproporzionati » contenuta nel comma 1, lettera *f*) del testo in esame. Invita, pertanto, il relatore a rivedere in senso favorevole il parere sull'emendamento stesso.

Carla CASTELLANI (PdL), nel condividere le osservazioni formulate dal deputato Binetti, rileva, tuttavia, che le ragioni che ne sono alla base sono di fatto già recepite dalle disposizioni contenute nel comma 1, lettera *f*), del testo in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Calgaro 1.26, fatto proprio dall'onorevole Binetti, e Buttiglione 1.8.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catanoso 1.4: s'intende che vi abbia rinunciato.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) chiede al relatore si esplicitare le ragioni del suo parere contrario sull'emendamento 1.6 a sua firma, raccomandandone l'approvazione.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, fa presente che l'emendamento 1.6 mira ad introdurre nel testo dell'articolo 1 il riconoscimento del diritto ad accedere alle terapie del dolore, finalità che condivide e che è perseguita dal suo emendamento 1.22. Per tali ragioni, invita il deputato Buttiglione a ritirare l'emendamento 1.6, ritenendo preferibile la formulazione dell'analogo emendamento 1.22 a sua firma; altrimenti il suo parere sarà contrario.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) dichiara di non voler ritirare l'emendamento 1.6, in quanto il contenuto si differenzia dalla proposta emendativa del relatore, in particolare nella parte in cui si stabilisce che il medico applica tutte le terapie del dolore disponibili « anche nel caso in cui esse possono avere l'effetto non intenzionale di accelerare la morte del paziente ». Ritiene questo inciso di primaria importanza in quanto definisce con esattezza il compito del medico, delineando la frontiera tra ciò che è eutanasia e ciò che non lo è. Inoltre, dopo aver precisato che tale inciso è ripreso testualmente dall'intervento di Pio XII al primo congresso della società di anesthesiologia, invita la Commissione a non aver paura ad esplicitare tale principio nel testo della legge in esame. Avere il coraggio di introdurre nel testo il concetto che il medico, nel caso di malati terminali, possa applicare tutte le terapie antidolore disponibili, anche se queste possono provocare, sebbene non intenzionalmente, la morte del paziente potrebbe contribuire notevolmente ad agevolare l'iter del provvedimento, svelenando il clima politico, da un lato, e risolvendo molti problemi agli anestesisti, dall'altro.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) concorda con le considerazioni del collega Buttiglione a sostegno dell'emendamento 1.6. Osserva, infatti, che quanto espresso in tale emendamento non è altro che il disvelamento di ciò che accade nella realtà, di quello che spesso è lo sbocco delle terapie antidolore e che, a suo avviso, si deve avere il coraggio di mettere per iscritto. Infine, dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento 1.6, che introdurrebbe nel testo un elemento di saggezza, ribadendo concetti che possono anche risultare scomodi.

Massimo POLLEDRI (LNP), pur comprendendo le finalità positive dell'emendamento 1.6, ritiene tuttavia che, ove fosse introdotta nel testo tale disposizione, una sua erronea interpretazione da parte della giurisprudenza potrebbe avere effetti non auspicabili, aprendo un varco alla legittimazione dell'eutanasia.

Vittoria D'INCECCO (PD) propone, per rispetto al lavoro e alla deontologia dei medici, di riformulare l'emendamento sopprimendo le parole « non intenzionale ». Non crede plausibile, infatti, che un medico possa intenzionalmente applicare una terapia del dolore che provochi la morte del paziente.

Andrea SARUBBI (PD) fa presente al relatore di leggere attentamente la lettera d) dell'articolo 1, nella quale si riconosce la priorità dell'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente. Poiché l'emendamento 1.6 va nella medesima direzione, dichiara il suo voto favorevole sul medesimo.

Paola BINETTI (PD) annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Buttiglione 1.6, dal testo del quale è contraria ad espungere le parole « non intenzionale », come suggerito dalla collega D'Incecco, osservando come la legge sia diretta non solo ai medici ma a tutti i cittadini.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ritiene che l'emendamento 1.6 potrebbe essere

riformulato, espungendo dal testo l'inciso « anche nel caso in cui esse possono avere l'effetto non intenzionale di accelerare la morte del paziente ».

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) ribadisce che è proprio questo inciso che qualifica il suo emendamento e che introduce un principio morale, non essendo attinente alla sfera della deontologia medica. La finalità a cui mira l'emendamento in oggetto è di sconfiggere il dolore e non di uccidere il paziente.

La Commissione respinge l'emendamento Buttiglione 1.6.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) chiede al relatore se le ragioni del parere contrario sul suo emendamento 1.7 siano da ravvisarsi nel secondo periodo, che prevede che gli ausili tecnici che consentono l'alimentazione e l'idratazione possono essere rimossi solo per comprovate esigenze sanitarie. Se così fosse, ritiene irragionevole tale posizione e invita il relatore e la Commissione a non assumere atteggiamenti legati a « tabù ».

Carla CASTELLANI (PdL) osserva che il secondo periodo dell'emendamento 1.7 appare pleonastico, essendo a suo avviso di tutta evidenza che il medico possa togliere al paziente ausili tecnici infetti o non funzionanti. Se fosse approvato, l'emendamento provocherebbe una ingiustificata invasione di campo nei confronti della deontologia medica. Il suo voto sarà pertanto contrario.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL), dopo aver osservato che nel testo in esame il numero di norme che ripetono regole già incluse nel codice deontologico del medico è significativamente elevato, esprime il proprio stupore nel constatare che sono proprio i medici a voler precisare regole e norme che per la deontologia medica appaiono scontate.

Sempre con riferimento all'emendamento 1.7, non condivide, inoltre, che per legge si stabilisca che non è trattamento

terapeutico ciò che invece è considerato tale dalla letteratura scientifica e dalle stesse circolari ministeriali che, a più riprese, ne hanno disciplinato i diversi aspetti. Introdurre tali affermazioni renderebbe la legge vulnerabile davanti alla magistratura e in particolare davanti alla Corte Costituzionale.

Andrea SARUBBI (PD) dichiara la propria astensione sull'emendamento 1.7, in riferimento al quale chiede di sapere come mai nel testo non si faccia riferimento anche alla installazione degli ausili tecnici ma solo al loro uso e alla loro rimozione, come invece prevede l'articolo 3 della proposta di legge presentata dall'onorevole Buttiglione C. 2038.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC), in risposta alle sollecitazioni poste dai deputati Della Vedova e Sarubbi, sottolinea anzitutto la differenza sostanziale fra i concetti di uso e di installazione degli ausili tecnici, ribadendo che il primo si riferisce ad un atto che non è terapeutico e che per questo non può essere considerato nella disponibilità del paziente, mentre il secondo, vale a dire l'installazione degli ausili tecnici lo è pienamente e, in quanto tale, nella piena disponibilità del paziente. Più precisamente, ritiene che il proprio emendamento 1.7 fissi un punto di equilibrio soddisfacente fra i diversi principi in campo, chiarendo proficuamente che altro è il rifiuto dell'uso di un ausilio tecnico installato con il consenso del paziente e non inutile sul piano sanitario, che non può essere nella disponibilità del paziente proprio perché comporterebbe sicure conseguenze dannose, altro è, invece, l'installazione degli ausili tecnici, che va confermata nella piena disponibilità del paziente, ovvero la rimozione degli stessi, che va consentita per comprovate esigenze sanitarie, vale a dire quando gli ausili tecnici in questione sono inutili per il paziente.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) chiede un chiarimento al deputato Buttiglione in merito al significato del secondo periodo del suo emendamento, e cioè se

esso prevede che l'ausilio tecnico possa essere tolto dal medico solo se infetto.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) precisa che tale norma si applicherebbe solo ai pazienti in stato di incoscienza.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) esprime il suo voto contrario sull'emendamento 1.7, sul quale sono state spese sin troppe parole e che giudica anche troppo chiaro e inaccettabile.

La Commissione respinge l'emendamento Buttiglione 1.7.

Paola BINETTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.56, il cui contenuto non può che essere unanimemente condiviso. Pertanto, chiede al relatore di esprimere parere favorevole almeno su quegli emendamenti dell'opposizione di cui si condivide il merito e le finalità.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, ribadisce il suo invito a ritirare l'emendamento 1.56, dettato dal fatto che è analogo al suo emendamento 1.22, che ritiene preferibile.

La Commissione respinge l'emendamento Binetti 1.56.

Giuseppe PALUMBO (PdL) constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Mura 1.27 e 1.28: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Livia Turco 1.57.

Livia TURCO (PD) chiede al relatore le ragioni del parere contrario sull'emendamento 1.58 a sua firma.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) ritiene incomprensibile una posizione contraria a rendere trasparenti e disponibili via *internet* le informazioni scientifiche e di metodo sulla possibilità per i cittadini

di rendere le dichiarazioni anticipate di trattamento.

Invita quindi il relatore a rivedere la sua posizione.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, fa presente che la questione oggetto dell'emendamento 1.58 sarà affrontata all'articolo 9 e, pertanto, propone di accantonare l'esame.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Livia Turco 1.58.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, riformula il suo emendamento 1.22 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Eugenia ROCCELLA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.22 del relatore (*nuova formulazione*).

Livia TURCO (PD) non può che essere favorevole all'introduzione di norme che potenzino le cure palliative. Tuttavia, auspica che il relatore tenga conto anche delle proposte emendative dell'opposizione specie se queste si muovano nella medesima direzione di emendamenti della maggioranza.

La Commissione approva l'emendamento 1.22 del relatore (*nuova formulazione*).

Livia TURCO (PD) ritira il suo emendamento 1.9.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, essendo così concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.*

C. 1732 Porcu.

*Disposizioni per l'incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.*

C. 1539 *d'iniziativa popolare*, C. 1612 Zazera e C. 2119 Fugatti.

*Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.*

C. 2713 *approvata, in un testo unificato, dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.*

## ALLEGATO

**Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

## ART. 1.

*Al comma 2, dopo le parole: di volere, inserire le seguenti: , siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi,.*

**1. 57.** Livia Turco.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

« 2-bis. I pazienti terminali o in condizioni di morte prevista come imminente hanno diritto a essere assistiti attraverso una adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia. ».

**1. 22.** *(Nuova formulazione)* Il relatore.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole AGCI Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop Agroalimentare e Ascat-UNCI sulla riforma della normativa in materia di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini . 206

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. Audizione dei rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 206

#### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Arturo Semerari a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Nomina n. 57 (*Rinvio dell'esame*) ..... 207

Proposta di nomina del dottor Tiziano Baggio a presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Nomina n. 58 (*Rinvio dell'esame*) ..... 207

Sui lavori della Commissione ..... 207

#### COMITATO RISTRETTO:

Sostegno agli agrumeti caratteristici. C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza ..... 207

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 19 gennaio 2010.*

**Audizione di rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole AGCI Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop Agroalimentare e Ascat-UNCI sulla riforma della normativa in materia di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.05.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

**La seduta comincia alle 13.05.**

**Sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.**

**Audizione dei rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Silvano TOSO, *esperto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)*, riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Su-

sanna CENNI (PD), al quale replica il dottor Silvano TOSO.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.35.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Proposta di nomina del dottor Arturo Semerari a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).**

**Nomina n. 57.**

*(Rinvio dell'esame).*

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) chiede il rinvio dell'esame delle proposte di nomina all'ordine del giorno, constatando che i deputati della maggioranza, a differenza di quelli dell'opposizione, sono scarsamente presenti, atteggiamento che ritiene poco rispettoso del ruolo istituzionale della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, precisa che aveva intenzione di proporre il rinvio dell'esame, dopo lo svolgimento delle relazioni introduttive.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) insiste per il rinvio anche delle relazioni introduttive.

Paolo RUSSO, *presidente*, prendendo atto di tale richiesta, rinvia l'esame della proposta di nomina ad altra seduta.

**Proposta di nomina del dottor Tiziano Baggio a presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE).**

**Nomina n. 58.**

*(Rinvio dell'esame).*

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, come avvenuto per la proposta di nomina n.57, rinvia l'esame della proposta di nomina ad altra seduta.

#### Sui lavori della Commissione.

Giuseppe RUVOLO (UdC) segnala la necessità di chiedere che l'Assemblea riprenda la discussione del disegno di legge C. 2260, recante « Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare », rinviata nella seduta del 12 novembre scorso.

Paolo RUSSO, *presidente*, concordando, avverte che si attiverà affinché la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi possa inserire il citato provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il prossimo mese di febbraio.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 19 gennaio 2010.*

**Sostegno agli agrumeti caratteristici.**

**C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	208
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> /B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	210

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CE. Atto n. 172 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	213
---	-----

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

**La seduta comincia alle 15.10.**

**DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.**

**C. 3097 Governo.**

(Parere alle Commissioni III e IV).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Bellotti, precisa innanzitutto che le Commissioni di merito dovrebbero concludere l'esame del provvedimento il prossimo giovedì e che pertanto la XIV Commissione dovrà esprimersi al più tardi nella prima mattina di giovedì stesso.

Illustra quindi i contenuti del provvedimento, ricordando che il decreto-legge reca disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.

Il capo I, composto dagli articoli da 1 a 4, provvede a disciplinare, agli articoli da 1 a 3, le iniziative, gli interventi e le

attività di cooperazione allo sviluppo, nonché quelle destinate al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti in eventi bellici ed agli interventi di sminamento umanitario di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.

L'articolo 4 disciplina la partecipazione italiana alla attuazione, nell'ambito del processo di integrazione europea rilanciato dal Trattato di Lisbona, del Servizio europeo di azione esterna (SEAE) in materia di sicurezza cui l'Italia è chiamata analogamente agli altri paesi comunitari. Inoltre, secondo quanto disposto dal comma 3, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, nel quinquennio 2010-2014 ad indire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova. Il medesimo comma autorizza a tale fine, in aggiunta alle risorse ordinarie consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale. Viene inoltre fissato a 90 euro, a far data dal 1° luglio 2010, ed a 105 euro, a decorrere dal 1° luglio 2011, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata – attualmente pari a 75 euro – fissato dall'articolo 1, comma 1315 della legge finanziaria per il 2007 (comma 4).

L'articolo 5 reca le autorizzazioni di spesa relative alla proroga fino al 30 giugno 2010 della partecipazione italiana a diverse missioni internazionali. Senza soffermarmi sul dettaglio delle missioni, segnalo che nel complesso il personale militare e delle forze di polizia impegnato nelle missioni internazionali risulta pari, in base alla relazione tecnica al provvedimento, a 8619 unità a fronte delle 8288 autorizzate con l'ultimo provvedimento di proroga. Inoltre, con riferimento ai principali teatri di intervento delle forze italiane si registrano questi mutamenti:

un aumento del contingente italiano impegnato in Afghanistan di circa 170 unità (l'incremento costituisce una prima attuazione della decisione annunciata dal Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2009

di aumentare di 1.000 unità il contingente impegnato in Afghanistan, con gradualità e con una maggiore incidenza nella seconda metà dell'anno);

una diminuzione di circa 180 unità del contingente impegnato nella missione UNIFIL in Libano, che può essere collegata al passaggio, che avverrà il prossimo 28 gennaio, del comando della missione dall'Italia alla Spagna;

una diminuzione del contingente impegnato nella missione Joint Enterprise nei Balcani di circa 480 unità.

Gli articoli 6, 7 e 8 recano rispettivamente, disposizioni in materia di trattamento economico del personale impegnato nelle missioni internazionali, in materia penale e in materia contabile, che riproducono in buona parte quelle contenute nei precedenti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali,

L'articolo 9 reca specifiche disposizioni in materia di amministrazione della difesa. Tra queste segnalo che il comma 4 intende tutelare il personale impiegato nelle missioni in caso di violazioni colpose delle disposizioni in materia di tutela, dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, escludendone la punibilità quando dal personale non si poteva esigere un comportamento diverso da quello tenuto.

L'articolo 10, infine, reca la copertura finanziaria del provvedimento.

L'articolo 11 dispone l'entrata in vigore del provvedimento.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione XIV, segnalo che, come rilevato dall'analisi tecnico-normativa, contenendo il provvedimento disposizioni in materia di cooperazione internazionale, di impiego delle forze armate e di polizia e di giurisdizione penale, che rientrano nella competenza esclusiva degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

In proposito, ricorda che comunque da ultimo il Trattato di Lisbona, in vigore dal 1° dicembre 2009, all'articolo 24 (ex articolo 11) del Trattato dell'Unione europea

ha confermato l'impegno per una politica estera comune, segnalando che «la competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera». Precisa però che «la politica estera e di sicurezza è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente» (vale a dire solo per misure di attuazione). «È esclusa l'adozione di atti legislativi».

Per quel che concerne i collegamenti con le attività in corso presso le istituzioni europee, meritevole di un approfondimento è il richiamo contenuto all'articolo 4 al servizio diplomatico comune. Ricorda infatti che il Trattato di Lisbona prevede l'istituzione di un «Servizio europeo per l'azione esterna» (SEAE) con il compito di assistere l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. L'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna saranno stabiliti da una decisione del Consiglio, che delibera su proposta dell'Alto rappresentante, previa consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della Commissione europea. Il Trattato prevede che tale Servizio lavori in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri e sia composto da funzionari dei servizi competenti del Segretariato generale del Consiglio, della Commissione europea e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali.

Sull'organizzazione del servizio si è registrata una parziale divergenza di opinioni tra Parlamento europeo e Consiglio. Ricorda infatti che il Parlamento europeo nella risoluzione approvata il 22 ottobre 2009 ha rilevato che il SEAE dovrebbe essere integrato nella struttura amministrativa della Commissione, ai fini di una piena trasparenza; come stabilito nel Trattato di Lisbona, il Servizio dovrebbe essere soggetto alle decisioni del Consiglio nei settori tradizionali della politica esterna (la PESC e la PESD) e, nel settore delle relazioni esterne comunitarie, alle deliberazioni della Commissione e l'Alto rappre-

sentante dovrebbe impegnarsi a informare la commissione affari esteri e la commissione sviluppo del Parlamento in merito alle sue nomine a posti di alto livello in seno al SEAE e ad accordare a dette commissioni la conduzione di audizioni con le persone nominate. Il Consiglio europeo del 30 ottobre 2009 ha invece approvato una relazione sul SEAE nella quale tra le altre cose ha osservato che il SEAE dovrebbe essere un servizio *sui generis* distinto dalla Commissione e dal segretariato del Consiglio, e dovrebbe disporre di autonomia in termini di bilancio amministrativo e gestione del personale e la procedura di assunzione del personale dovrebbe coinvolgere rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e del Segretariato Generale del Consiglio e non il Parlamento europeo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.**

**C. 1441-*quater*/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Formichella, segnala che l'esame del provvedimento in Assemblea è previsto a partire da lunedì 25 gennaio prossimo e che pertanto la XIV Commissione dovrà concluderne l'esame al più tardi nella prima mattina di giovedì.

Ricorda quindi che il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera e successivamente approvato dal Senato il 26 novembre 2009 (A.S. 1167), viene nuovamente esaminato dalla Camera in terza lettura. Nel corso dell'esame al Senato, il testo

ha subito ulteriori interventi aggiuntivi e di modifica e risulta ora composto di 51 articoli rispetto ai 28 approvati dalla Camera.

In via generale, segnala che il provvedimento reca tre deleghe al Governo per l'adozione di una disciplina sul pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti (articolo 1); per la riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro, e la ridefinizione del rapporto di vigilanza (articolo 2); per il riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi, spettanti ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati (articolo 24).

Inoltre l'articolo 48, modificando l'articolo 1 della legge n. 247/2007, differisce al 1° gennaio 2011 il termine (scaduto il 1° gennaio 2009) per l'esercizio delle deleghe concernente la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali, il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione ed apprendistato, nonché la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile.

Più in particolare, gli articoli da 3 a 8 recano le seguenti disposizioni in materia di lavoro sia pubblico sia privato; gli articoli da 9 a 13 recano disposizioni riguardanti i professori ed i ricercatori universitari; gli articoli 13, 14, 15 e 22 prevedono disposizioni per il personale delle pubbliche amministrazioni (mobilità in caso di conferimento di funzioni statali alle regioni ed agli enti locali; accessibilità delle notizie concernenti lo svolgimento e la valutazione delle prestazioni lavorative; assenza di ogni forma di discriminazione e l'istituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità); gli articoli 20, 28, 29 e 30 recano disposizioni per il personale delle Forze armate, ed in particolare il riconoscimento normativo della specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego, nonché della tutela economica, pensionistica e previdenziale (articolo 20); gli articoli 23, 25, 41 e 47 prevedono misure di carattere previdenziale (tra le quali segnalò, all'articolo 23 la possibilità per i di-

rigenti medici del Servizio sanitario nazionale di richiedere il collocamento a riposo al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. Il limite massimo di permanenza non può comunque superare i 70 anni di età e la permanenza in servizio non può comportare un aumento del numero dei dirigenti); gli articoli da 32 a 34 e 40 recano disposizioni in materia di controversie di lavoro.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione XIV, segnala che l'articolo 8, comma 2, in materia di orario di lavoro e riposo a bordo delle navi mercantili, prevede che la contrattazione collettiva di livello nazionale o territoriale, attuata con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, possa derogare alle disposizioni in materia di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 271/1999, come modificato dal decreto legislativo n. 108/2005. In assenza di contrattazione collettiva nazionale, le deroghe possono essere stabilite da quella territoriale o aziendale. Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali. Il comma 2 stabilisce i limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi, mentre il successivo comma 3 dispone la ripartizione tra i vari periodi delle ore di riposo tra i vari periodi. Tali disposizioni riproducono il contenuto dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) e recepito con la direttiva 1999/63/CE. L'accordo prevede, alla clausola n. 4 dell'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, allegato alla direttiva, che il modello normale di orario di lavoro si basa in linea di massima su una durata di otto ore al giorno con un giorno di riposo per settimana e riposo nei giorni festivi. La successiva clausola 5 stabilisce che il nu-

mero massimo di ore di lavoro non deve comunque superare 14 ore su un periodo di 24 ore e 72 ore su un periodo di 7 giorni; o il numero minimo di ore di riposo non deve essere inferiore a 10 ore su un periodo di 24 ore; e 77 ore su un periodo di 7 giorni. La clausola 4 dispone che gli Stati membri possono introdurre procedure per autorizzare o registrare accordi collettivi che stabiliscono l'orario normale di lavoro della gente di mare sulla base di modalità che non devono essere meno favorevoli di detto modello.

In coerenza con tale disposizione il comma 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 271 del 1999 autorizza i contratti collettivi a derogare ai limiti sopra richiamati, purché le deroghe consentano la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o della concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata, o adibite a servizi portuali. In tal senso, la modifica proposta appare volta a consentire, alle medesime condizioni, la definizione di tali deroghe anche a livello di contrattazione territoriale o aziendale, e appare coerente con le disposizioni comunitarie.

L'articolo 22 – che introduce modifiche al decreto legislativo n. 165 del 2001 (ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) volte a garantire maggiori pari opportunità e assenza di discriminazioni, anche attraverso l'istituzione di un « Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni » – appare coerente con la disciplina comunitaria in materia (si veda, da ultimo, la direttiva 2002/73/CE).

L'articolo 50 modifica il comma 2, l'articolo 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003, prevedendo l'obbligo dell'invio all'autorità concedente da parte delle agenzie per la somministrazione del lavoro di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro.

Segnala infine, con riferimento all'articolo 24, il quale reca una delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi, che il Con-

siglio dell'UE ha raggiunto il 30 novembre 2009 un accordo politico sulla proposta di direttiva di applicazione dell'accordo-quadro riveduto sul congedo parentale, concluso tra le parti sociali a livello europeo (BusinessEurope, UEAPME, CEEP e CES). La nuova direttiva sarà adottata ufficialmente nei prossimi mesi e gli Stati membri disporranno di un periodo di due anni per recepire i nuovi diritti nella loro legislazione nazionale. La nuova direttiva conferisce ad ogni genitore che lavora il diritto ad un congedo di almeno di quattro mesi (invece dei tre attuali) dopo la nascita o l'adozione di un bambino. Un mese almeno sui quattro non potrà essere trasferito all'altro genitore, vale a dire che i diritti non utilizzati saranno persi; ciò dovrebbe indurre i padri ad utilizzare il periodo di congedo.

Con riferimento all'articolo 48, il quale, come già ricordato differisce i termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali e di servizi per l'impiego che il 3 giugno 2009 la Commissione europea ha presentato, in vista del Consiglio europeo, la comunicazione « Un impegno comune per l'occupazione » (COM(2009)257), che propone di rafforzare la cooperazione tra l'UE e i suoi Stati membri e tra le parti sociali – utilizzando tutti gli strumenti comunitari disponibili, in particolare il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di adeguamento alla globalizzazione.

Il 15 dicembre 2009 la Commissione europea ha poi presentato il progetto di relazione comune sull'occupazione 2009/2010 (COM(2009)678). Tenuto conto dei segnali concreti che lasciano intravedere una ripresa moderata dell'attività economica nel 2010, l'obiettivo principale dei prossimi mesi sarà quello di determinare il momento e le modalità della soppressione graduale delle misure anti-crisi, perseguendo riforme ispirate al principio della flessicurezza, miranti a combinare una maggiore flessibilità a una maggiore sicurezza sul mercato del lavoro.

Il 15 dicembre 2009 il Parlamento europeo ha approvato, in prima lettura, nell'ambito della procedura di codecisione, taluni emendamenti alla proposta di de-

cisione che istituisce un nuovo strumento finanziario, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, per fornire microcrediti (prestiti di valore inferiore a 25.000 euro) alle piccole imprese e alle persone che hanno perso il lavoro e intendono avviare in proprio una piccola impresa (COM(2009)333).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinuncia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CE.**

**Atto n. 172.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, evidenzia che lo schema in esame reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 115/2008, con il quale si è provveduto al recepimento della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.

La delega relativa allo schema in esame è recata dall'articolo 1, comma 5, della legge comunitaria 2006 (Legge 6 febbraio 2007, n. 13). Tale disposizione autorizza il Governo, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della direttiva 2006/32/CE, ad adottare

disposizioni correttive ed integrative dello stesso decreto legislativo nel rispetto dei principi e dei decreti direttivi fissati dalla medesima legge comunitaria. Pertanto lo schema in esame, in conformità con la norma di delega, apporta correzioni al decreto legislativo 115/2008, di recepimento della direttiva 2006/32/CE, al fine di chiarire aspetti che potrebbero costituire un freno allo sviluppo dell'efficienza energetica e di introdurre elementi necessari allo sviluppo e alla promozione dei servizi energetici.

Lo schema consta di sei articoli.

L'articolo 1 – che modifica l'articolo 2, comma 1, lettera *t*) del decreto legislativo 115/2008 (definizioni) – innalza da 10 a 20 MWe la soglia di potenza che definisce i sistemi efficienti di utenza, chiarendo che tale limite è riferito alla potenza « nominale » dell'impianto. In tal modo, il campo di applicazione della disciplina recata dall'articolo 10 del decreto legislativo (Disciplina dei servizi energetici e dei sistemi efficienti di utenza) viene estesa ad un numero maggiore di impianti. Ai sensi della lettera *t*) è definito « sistema efficiente di utenza »: il « sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 10 Mwe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente ». L'articolo, infine, precisa che i sistemi efficienti di utenza riguardano solo i collegamenti privati senza obbligo di connessione ai terzi.

Gli articoli 2 e 3 che modificano, rispettivamente gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 115/2008, prevedono il coinvolgimento del Ministero dell'ambiente nell'approvazione con decreto dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico e nelle decisioni concernenti il funzionamento dell'Agenzia nazionale per

l'efficienza energetica che il nuovo provvedimento ridenomina « Unità per l'efficienza energetica ». L'esercizio delle suddette funzioni è attualmente assegnato al solo Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 4, che modifica l'articolo 10, recante norme di semplificazione volte ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato dell'energia elettrica che ostacolano l'accesso alla rete elettrica dei sistemi efficienti di utenza, provvede a:

richiamare la futura attuazione della direttiva 2009/72/CE in materia di sistemi di distribuzione chiusi;

modificare il comma 1 dell'articolo 10, precisando che nella definizione delle modalità di regolazione dei suddetti sistemi efficienti e delle modalità e dei tempi per la gestione dei rapporti contrattuali, affidata all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di deve tener conto principi del mercato e della concorrenza;

chiarire le modalità di regolazione dei sistemi efficienti di utenza da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG). In particolare con la modifica si precisa che – ai fini della regolazione dei corrispettivi di trasporto, dispacciamento e degli oneri generali di sistema – il sistema efficiente di utenza viene trattato facendo esclusivo riferimento all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione, in modo da equiparare il trattamento dell'energia prelevata da un sistema efficiente di utenza a quello previsto per qualsiasi cliente;

prevedere da parte dell'AEEG l'estensione del regime di regolazione dell'accesso anche ai sistemi esistenti conformi ai requisiti richiesti per l'appartenenza alla fattispecie « sistema efficiente di utenza ».

L'articolo 5 interviene sull'articolo 11 del decreto legislativo 115/2008 provvedendo, in particolare:

a introdurre (lettera *a*)), tra le deroghe alle normative nazionali, regionali o dei regolamenti edilizi comunali consentite

in merito alle distanze minime, anche la distanza dai confini della proprietà in cui è ubicato l'edificio;

a precisare in modo più puntuale i riferimenti all'articolo 26, comma 1, della legge 10/1991 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) contenuti nel comma 3 dell'articolo;

a precisare che le procedure semplificate di cui al comma 7 dell'articolo, relative all'autorizzazione degli impianti di cogenerazione, non incidono sulle esenzioni dall'autorizzazione ambientale contemplata dall'articolo 249, comma 14, del decreto legislativo 152/2006 (Norme in materia ambientale), in quanto le modalità autorizzative ivi previste sono già a carattere semplificato. Si precisa, inoltre, che la convocazione della conferenza dei servizi spetta all'amministrazione competente e non più alla regione;

alla correzione di errori materiali.

L'articolo 6 reca il coordinamento delle disposizioni in materia di procedure autorizzative previste dalla legge 99/2009 per gli impianti di cogenerazione con quelle di cui al decreto legislativo 152/2006. In particolare con la modifica introdotta all'articolo 27, comma 20, della citata legge n. 99 si precisa che gli impianti di cogenerazione di potenza termica nominale inferiore a 3MW, già esenti dall'autorizzazione ambientale, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività recata dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Testo A).

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. Nuovo testo C. 2722, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .	215
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	222
Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. C. 2966 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .	216
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	223
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> /B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .	217
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	224
DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. S. 1955 Governo (Parere alla 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i> ) .....	218
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	225
DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. S. 1956 Governo (Parere alla 13 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	219
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	226

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree**

**marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. Nuovo testo C. 2722, approvato dal Senato.** (Parere alla VIII Commissione della Camera). (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, riferisce sul provvedimento in

titolo, approvato dal Senato e su cui la Commissione ha espresso il 25 marzo 2009 parere alla 13<sup>a</sup> Commissione del Senato. Evidenzia che il testo mira a promuovere un progetto di infrastrutturazione leggera delle aree marine protette, al fine di dotarle di campi di ormeggio attrezzati laddove più alta è la pressione del diporto. Segnala che l'articolo 1, comma 1, prevede che allo scopo di tutelare l'ecosistema gli enti gestori delle aree marine protette possano istituire, in regime di esenzione concessoria, campi di ormeggio attrezzati, nelle zone di riserva per le unità da diporto autorizzate alla navigazione in tali zone, mentre il comma 2 reca le finalità dei campi di ormeggio: contenimento dei fenomeni di danneggiamento dei fondali; erogazione di un numero limitato di permessi di stazionamento; garanzia della trasparenza dei criteri di accesso. Osserva che gli enti gestori dei campi di ormeggio, d'intesa con i comuni, provvedono alla definizione di tariffe, anche in relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi esclusivamente nel settore della nautica da diporto, i cui proventi dovranno essere destinati ad interventi di tutela ambientale dell'area marina, con particolare riguardo ai servizi di pulizia e raccolta differenziata dei rifiuti nonché ai servizi di sorveglianza e prevenzione contro l'inquinamento dell'ambiente costiero. Sottolinea che il comma 9 consente direttamente ai comuni di istituire campi di ormeggio per la tutela e la salvaguardia di particolari tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica, ma non ricompresi nelle aree marine protette, sulla base di linee guida predisposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fa notare che l'articolo 2 prevede che anche nelle aree marine di reperimento i comuni possano istituire campi di ormeggio, in regime di esenzione concessoria, mentre l'articolo 3 stabilisce che i campi di ormeggio vengano segnalati in base alle indicazioni che i comuni e gli enti gestori acquisiscono dall'Istituto idrografico della Marina.

In conclusione ravvisa l'opportunità che siano riservate alla competente legisla-

zione regionale le previsioni di cui ai commi 3 e 6 dell'articolo 1, riguardanti la facoltà dei comuni di fissare tariffe di stazionamento nei campi di ormeggio anche in relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi nel settore della nautica, nonché la destinazione dei relativi proventi ad interventi di polizia urbana e raccolta differenziata dei rifiuti.

Il deputato Mario PEPE (PD), nel condividere le valutazioni del relatore, propone di apporre al parere una condizione relativa al contenuto dell'articolo 1, commi 3 e 6, nei termini evidenziati dal relatore.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, accede alla richiesta del deputato Pepe.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

#### **Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue.**

#### **C. 2966 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, approvato dal Senato, che novella il primo periodo del comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice ambientale), in materia di sanzioni per le violazioni delle norme che regolano lo scarico delle acque reflue industriali. Rileva che la modifica della norma viene prospettata al fine di superare le difficoltà interpretative evidenziate in sede giurisprudenziale prescrivendo che chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto, superi i valori limite fissati nella

tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente, venga punito con le sanzioni ivi previste. Sottolinea che la modifica circoscrive l'ambito di applicazione della sanzione penale alle ipotesi di violazioni più gravi, quelle in cui, oltre a superare i valori limite previsti, lo si faccia in relazione a specifiche sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 del decreto.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.**

**C. 1441-quater/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XI Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Maurizio SAIA (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, su cui la Commissione ha espresso parere il 1° ottobre 2008 alla XI Commissione della Camera ed il 18 novembre 2008 alle commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> del Senato. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 2 al comma 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero sugli stessi organismi. Rileva che il comma 2 definisce la

procedura per l'esercizio della delega, stabilendo che i decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata. Osserva che l'articolo 14 reca disposizioni in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche, mentre l'articolo 24 reca una delega al Governo ai fini del riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi spettanti ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati; osserva che la procedura per l'adozione dei decreti legislativi prevede la proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e con il parere della Conferenza unificata. Evidenzia che l'articolo 48 riapre i termini temporali per l'esercizio di alcune deleghe, contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 247; in particolare, esse riguardano la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali; il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato; la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile. Rileva che l'emanazione dei decreti legislativi deve avvenire in conformità all'articolo 117 della Costituzione ed agli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano. In ordine all'articolo 50, riferisce che i commi da 1 a 6 recano modifiche alla disciplina relativa alle agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003.

Il deputato Mario PEPE (PD) stigmatizza il reiterato ed eccessivo utilizzo della decretazione d'urgenza da parte del Governo. Sostiene l'esigenza che i decreti legislativi di attuazione della delega siano sottoposti al parere della Commissione per le questioni regionali. Ravvisa la necessità che in tutte le materie che coinvolgono politiche di sostegno al lavoro, ammortizzatori sociali, incentivi, ed agevolazioni sia pienamente coinvolto, nella fase decisio-

nale ed attuativa, il complessivo sistema delle autonomie territoriali.

Il senatore Maurizio SAIA (PdL), *relatore*, dichiara di condividere le osservazioni formulate dal deputato Pepe. Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Il deputato Mario PEPE (PD) dichiara il proprio voto di astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**S. 1955 Governo.**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Nicolò CRISTALDI (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1, al comma 16, prevede la proroga, per l'anno 2010, della procedura di certificazione del credito per somme dovute nei casi di somministrazione, forniture e appalti agli enti locali e alle regioni. Osserva che il comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008 ha infatti previsto la possibilità, da parte di regioni ed enti locali, nel rispetto delle norme del Patto di stabilità, di certificare ai creditori l'esigibilità di crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Fa notare che il comma 18 riguarda le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, la cui validità è prorogata al 31 dicembre 2012. Rileva che il comma 21 modifica l'articolo 24, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, laddove viene previ-

sta l'emanazione di norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale: la disposizione prevede la possibilità che, ai fini della definizione della suddetta disciplina transitoria, possano essere adottati anche più decreti legislativi. Si sofferma quindi sull'articolo 2, comma 4, in ordine all'Ente irriguo umbro-toscano, che dispone, al fine di consentire al commissario *ad acta* di garantire la continuità amministrativa del servizio pubblico, nonché la gestione dei rapporti giuridici pendenti sino al trasferimento delle competenze al soggetto costituito dalle regioni interessate, che la gestione liquidatoria dell'Ente medesimo termini entro 24 mesi dalla data del 6 novembre 2009, mentre il comma 6, riguardo all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), dispone che il termine previsto per l'adozione del regolamento di riordino del suddetto ente sia prorogato al 31 dicembre 2010, sottolinea che l'articolo 5, comma 3, proroga, sino al 31 marzo 2010, la sospensione dell'efficacia delle modifiche alla disciplina del servizio taxi e noleggio con conducente, al fine di consentire la conclusione dei lavori del tavolo tecnico-politico operativo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le rappresentanze regionali, provinciali e comunali e le associazioni di categoria interessate per addivenire a una rivisitazione concordata della normativa su cui sono stati sollevati profili di dubbia legittimità costituzionale e di competitività comunitaria. In ordine all'articolo 6, comma 1, riferisce che si proroga una norma transitoria relativa allo svolgimento, da parte dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, dell'attività libero-professionale intramuraria, con conseguente spostamento del termine entro il quale le regioni e le province autonome devono procedere all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria. Rileva che l'articolo 8, al comma 1, proroga al

28 febbraio 2010 il termine per l'adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla normativa comunitaria, mentre al comma 3 differisce al 30 giugno 2010 il termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa ambientale integrata (TIA), anche in mancanza dell'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente del regolamento volto a disciplinare l'applicazione della TIA stessa. Riferisce quindi che l'articolo 9, al comma 4, riguarda le zone franche urbane e modifica le norme della legge finanziaria per il 2007 che fissano al 1° marzo 2010 il termine a decorrere dal quale le piccole e microimprese ubicate nelle aree individuate dal CIPE come zone franche urbane dovranno presentare ai comuni le istanze per usufruire delle agevolazioni previste dalla citata legge finanziaria.

Il deputato Mario PEPE (PD) ravvisa l'opportunità che in relazione alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, in materia di adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici, siano ampiamente coinvolti gli enti locali nella fase di attuazione della norma.

Il deputato Giuseppe SCALERA (Pdl) ritiene eccessiva l'ulteriore proroga di un anno dei termini previsti dall'articolo 6, comma 1 relativa alla regolamentazione dello svolgimento, da parte dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, dell'attività libero-professionale intramuraria; sostiene che tale proroga rischi di minare il livello della qualità dell'offerta del relativo servizio. Paventa altresì il rischio del consolidarsi delle condizioni di particolare *deficit* della qualità dell'offerta dei servizi sanitari delle regioni meridionali. Auspica che il suddetto termine non venga ulteriormente prorogato e che siano previste adeguate sanzioni nei casi violazione.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), dopo aver condiviso l'osservazione del deputato Pepe, propone di apporre al parere un'apposita condizione in ordine

alla necessità di garantire un maggiore coinvolgimento del sistema delle autonomie locali nell'attuazione della norma di cui all'articolo 9, comma 4, sulla disciplina delle zone franche urbane.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut) condivide le valutazioni espresse dal deputato Scalera; ravvisa la necessità che sia tempestivamente adottato il regolamento che disciplina la professione sanitaria intramuraria, anche al fine di evitare i diffusi illeciti fiscali causati dalle continue proroghe del menzionato termine richiamato dall'articolo 6, comma 1.

Il senatore Nicolò CRISTALDI (Pdl), *relatore*, ritiene necessario considerare perentorio il termine di scadenza previsto dall'articolo 6, comma 1. Sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.**

**S. 1956 Governo.**

(Parere alla 13ª Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giuseppe SCALERA (Pdl), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1, ai commi 1 e 2, disciplina, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di

emergenza, il subentro del Presidente della regione Abruzzo nelle funzioni dell'attuale Commissario delegato, ad eccezione della competenza per il completamento del progetto CASE (Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili) e degli immobili provvisori abitativi e scolastici. Osserva che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono disciplinati il passaggio di consegne, il trasferimento delle residue risorse finanziarie e le modalità di controllo della spesa per la ricostruzione del territorio abruzzese. Riferisce che l'articolo 2, comma 1, al fine di chiudere l'emergenza rifiuti in Campania, prevede che, per garantire il subentro della regione e delle province senza soluzione di continuità nei rapporti facenti capo alle strutture del Sottosegretario all'emergenza rifiuti, vengano istituite l'Unità stralcio e l'Unità operativa che, fino al 31 gennaio 2011, attenderanno ai compiti connessi al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti, in termini di affiancamento rispetto alle strutture già esistenti. Sottolinea che l'articolo 10, relativo al deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti in Campania, al comma 3 dispone che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo del territorio della regione in conformità alle esigenze ambientali e sanitarie e per l'infrastrutturazione occorrente al funzionamento dei cicli provinciali di gestione dei rifiuti, i siti e gli impianti previsti possono essere estesi nei territori adiacenti ricompresi nell'ambito di competenza di altri enti locali. Si sofferma quindi sull'articolo 11, ai commi 1 e 2, che prevede misure volte alla costituzione e avvio delle società provinciali, quali l'attribuzione ai Presidenti della provincia dei compiti funzionali alla programmazione della gestione dei rifiuti, nonché la facoltà per le società provinciali di affidare il servizio di gestione dei rifiuti a soggetti pubblici e privati. In ordine all'articolo 15, osserva che il comma 2 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, la definizione dei livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di pro-

tezione civile. Evidenzia che l'articolo 17, al fine di consentire l'adozione di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, introduce la possibilità di nominare commissari straordinari che attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto e curano le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione; i commissari straordinari delegati vengono nominati con decreto del Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti delle regioni interessate.

Il deputato Mario PEPE (PD) valuta negativamente la presenza del personale militare nel territorio della regione a presidio dei siti destinati allo smaltimento dei rifiuti. Apprezza le previsioni dell'articolo 11, volte a restituire agli enti locali i poteri di gestione e smaltimento dei rifiuti. Ricorda che l'intervento del Governo nella fase emergenziale in taluni casi ha provocato evidenti disagi sociali e forti resistenze da parte della popolazione e degli stessi enti locali. Ravvisa la necessità che il complessivo sistema delle autonomie locali sia impegnato e coinvolto in tutte le azioni che il Governo intenda promuovere nell'attuale fase di cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel rilevare che in molti casi gli enti locali hanno gestito in modo non corretto l'emergenza rifiuti in Campania, segnala che i presidi militari nel territorio della regione si sono resi necessari per assicurare condizioni minime di sicurezza e legalità nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti.

Il senatore Claudio MOLINARI (PD) ritiene opportuno verificare che gli enti locali dispongano delle adeguate risorse organizzative e tecniche per gestire al meglio la tassa sui rifiuti loro assegnata dal decreto-legge. Esprime rilievi critici in ordine alla istituzione di una società per

azioni di supporto organizzativo alla protezione civile, che rischia inevitabilmente di comprimere le competenze riconosciute in materia alle autonomie locali.

Il deputato Giuseppe SCALERA (Pdl), *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula

una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 5*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.**

## ALLEGATO 1

**Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica.  
(Nuovo testo C. 2722, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2722 Governo, approvato dal Senato, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante l'istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica, su cui la Commissione ha espresso parere alla 13<sup>a</sup> Commissione del Senato il 25 marzo 2009;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento, pur riconducibile alla competenza legislativa regionale, contempla profili connessi alla « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione;

segnalato che la sentenza n. 233 del 2009 della Corte Costituzionale ha statuito

che le acque marine e costiere, a differenza delle acque dolci interne che si connotano per uno specifico collegamento al bacino territoriale di riferimento, in cui si configura la competenza regionale, coinvolgono interessi cui sovrintendono e presiedono organi statali;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

siano riservate alla competente legislazione regionale le previsioni di cui ai commi 3 e 6 dell'articolo 1, che, rispettivamente, consentono ai comuni di fissare tariffe di stazionamento nei campi ormeggio anche in relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi nel settore della nautica da diporto e dispongono che i proventi riscossi dai comuni siano destinati anche ad interventi di potenziamento dei servizi di pulizia urbana e raccolta differenziata dei rifiuti.

ALLEGATO 2

**Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue (C. 2966  
Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il progetto di legge C. 2966 Governo, approvato dal Senato, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante la disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue;

considerato che la proposta di legge è riconducibile alla materia tutela dell'am-

biente, assegnata dall'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera s), alla competenza esclusiva dello Stato, nonché alla materia «ordinamento civile e penale», anch'essa attribuita alla esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera l);

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-*quater*/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 1441 *quater*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, in corso di esame presso la XI Commissione della Camera, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, su cui la Commissione ha espresso parere il 1° ottobre 2008 alla XI Commissione della Camera ed il 18 novembre 2008 alle commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> del Senato;

considerato che il provvedimento reca norme in materia di benefici previdenziali, di riordino di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di rapporto di lavoro e di disciplina processuale, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *o*) (previdenza sociale), lettera *g*)

(ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali) e lettera *l*) (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale) della Costituzione;

evidenziato che le disposizioni relative al personale delle regioni e degli enti locali le relative previsioni si delineano quali norme di principio cui le regioni sono tenute a conformare la concorrente potestà legislativa loro riservata;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che i decreti legislativi di attuazione della delega siano sottoposti al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

*b)* valuti altresì la Commissione l'opportunità di prevedere un pieno coinvolgimento delle autonomie locali nell'attuazione della delega in materia di ammortizzatori sociali, incentivi, agevolazioni e politiche di sostegno al lavoro.

ALLEGATO 4

**DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.  
(S. 1955 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 194 del 2009, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, in corso di esame presso la 1<sup>a</sup> Commissione del Senato;

considerato che il testo in esame si colloca nel quadro di una serie di provvedimenti di portata generale che il Governo in più occasioni ha adottato al fine di attivare una pluralità di proroghe relative a distinti settori, talune oggetto di una o più precedenti proroghe anch'esse disposte con decretazione d'urgenza;

valutato che il testo risulta connesso ad una pluralità di materie, contemplando disposizioni che incidono su una molteplicità di settori in prevalenza riservati alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, e rilevato che le norme recanti proroghe di termini in alcuni ambiti quali la tutela della salute, il governo del terri-

torio, il servizio di trasporto con conducente, le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, attengono a materie attribuite alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

all'articolo 9, comma 4, sia prevista una più ampia concertazione tra lo Stato e le autonomie locali in relazione alla disciplina delle zone franche urbane;

*e la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere maggiori forme di collaborazione e concertazione tra lo Stato e gli enti locali in relazione alla disciplina del servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 5, comma 3, nonché in relazione alle previsioni relative all'adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 8, comma 1.

## ALLEGATO 5

**DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (S. 1956 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 195/2009, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, in corso di esame presso la 13<sup>a</sup> Commissione del Senato;

considerato che il provvedimento contiene disposizioni in materia di gestione e smaltimento di rifiuti, settore riconducibile alla materia ambientale, assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato, ed interviene altresì sulla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi della lettera g) del medesimo secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, nonché in materia di «protezione civile» e di «governo del territorio», assegnate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza concorrente tra Stato e regioni;

considerate le previsioni di cui all'articolo 1, che dispongono, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, il subentro del Presidente della regione Abruzzo nelle funzioni dell'attuale Commissario delegato – Capo del Dipartimento della protezione civile;

apprezzato il contenuto delle previsioni contemplate nell'articolo 11, commi 1 e 2, che prevede misure volte alla costituzione delle società provinciali, quali l'attribuzione ai presidenti della provincia dei compiti funzionali alla programmazione della gestione dei rifiuti, nonché delle previsioni di cui all'articolo 15, comma 2, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, la definizione dei livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il sistema delle autonomie locali in Campania sia costantemente coinvolto, nei prossimi dodici mesi, in tutte le dinamiche connesse alla nuova fase.

## COMITATO PARLAMENTARE

### di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione « Save the Children Italia ONLUS » (*Svolgimento e conclusione*) ..... 227

Comunicazioni del Presidente ..... 228

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 228

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Margherita BONIVER.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.**

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione « Save the Children Italia ONLUS ».**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

I rappresentanti dell'Associazione « Save the Children Italia ONLUS », svolgono un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i deputati Ivano STRIZZOLO (PD) e Margherita BONIVER, *presidente*.

I rappresentanti dell'Associazione « Save the Children Italia ONLUS », rispondono alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Associazione « Save the Children Italia ONLUS » e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

*Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Margherita BONIVER.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Comunicazioni del Presidente.**

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 9 dicembre 2009, ha convenuto che il Comitato possa continuare ad avvalersi, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione, e limitatamente alla sua nuova durata, prorogata al 31 dicembre 2010, del prof. Ciro Sbailò, docente di diritti umani ed esperto di integrazione, cooperazione e sviluppo, libertà religiosa e pari opportunità nei processi migratori, e della dott.ssa Katia Gervasi, psicologa specializzata in criminologia ed investigazione e docente in materie criminalistiche, quali consulenti

con incarico a tempo parziale retribuito, nonché del dott. Guido Bolaffi, esperto in materia di immigrazione, della prof.ssa Cinzia Caporale, esperta in materia di biotecnologie, nanotecnologie e biometrie, e della dott.ssa Ilaria Feliciangeli, esperta in materia di politiche dell'immigrazione, quali consulenti con incarico a tempo parziale non retribuito. I Presidenti delle Camere hanno autorizzato il rinnovo delle predette consulenze.

Il Comitato delibera di avvalersi delle citate consulenze secondo le modalità comunicate dal Presidente.

**La seduta termina alle 15.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 19 gennaio 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

#### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	229
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, Stefano Dragone (Svolgimento e conclusione) .....	229
Audizione dei giornalisti Luciano Scalettari, Alberto Chiara e Barbara Carazzolo (Svolgimento e conclusione) .....	230
AVVERTENZA .....	230

Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza  
del presidente Gaetano PECORELLA.

#### La seduta comincia alle 14.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che in data odierna il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Sergio Divina in sostituzione del senatore Cesarino Monti, entrambi appartenenti al gruppo della Lega Nord Padania.

(La Commissione prende atto).

#### Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, Stefano Dragone.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, Stefano Dragone, che ringrazia per la sua presenza.

Interviene il senatore Cosimo IZZO (Pdl) per una precisazione.

Stefano DRAGONE, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Cosimo IZZO (Pdl) e Sergio DIVINA (LNP), i deputati Alessandro BRATTI (PD), Gaetano PECORELLA, *presidente*, e Giovanni FAVA (LNP).

Stefano DRAGONE, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il Procuratore Stefano Dragone per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Avverte quindi che, d'accordo i parlamentari presenti, le imminenti audizioni dei giornalisti Luciano Scalettari, Alberto Chiara e Barbara Carazzolo avranno luogo congiuntamente.

**Audizione dei giornalisti Luciano Scalettari, Alberto Chiara e Barbara Carazzolo.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dei giornalisti Luciano Scalettari, Alberto Chiara e Barbara Carazzolo, che ringrazia per la loro presenza.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, e Alessandro

BRATTI (PD) nonché il senatore Vincenzo DE LUCA (PD).

Luciano SCALETTARI, Alberto CHIARA e Barbara CARAZZOLO, *giornalisti*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia i giornalisti Luciano Scalettari, Alberto Chiara e Barbara Carazzolo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

### **per l'infanzia e l'adolescenza**

---

#### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	231
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 19 gennaio 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
11 alle 11.30.

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa (Esame C. 3097 – Governo) (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i> ) .....	3
--	---

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale (Esame T.U. 1079-2418-2610) (Parere alla Commissione XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i> ) .....	6
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (XIII Camera e 9<sup>a</sup> Senato)

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale delle organizzazioni professionali agricole e delle corrispondenti rappresentanze dell'imprenditoria giovanile in merito ai profili attinenti ai provvedimenti di riordino della normativa sull'attività agricola .....	8
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (I e VII)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del ministro dell'interno recante modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli <i>steward</i> negli impianti sportivi. Atto n. 158 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	9
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

#### COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326/A Governo .....	13
--	----

### COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici. Atto n. 167 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	14
--	----

**COMMISSIONI RIUNITE (II e X)**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in relazione all'esame delle proposte di legge C. 3 Iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano e C. 2239 Mantini, in materia di riforma delle professioni.	
Audizione di rappresentanti della Confederazione italiana di unione delle professioni intellettuali (CIU), di Pierangelo Sardi, rappresentante italiano nel Conseil européen des professions libérales e dei rappresentanti della Confprofessioni ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	20

**COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)**

## SEDE REFERENTE:

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097 Governo. ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	21
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	25

**COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	31
AVVERTENZA .....	31

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Emendamenti C. 2326-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	32
Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. Testo unificato C. 889 Consolo ed abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rimessione alla Commissione</i> ) .	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	35

## ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione del Comitato permanente per i pareri .....	35
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 170 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	36

## SEDE REFERENTE:

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia. C. 588 Tassone ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	39
AVVERTENZA .....	40

**II Giustizia**

## SEDE CONSULTIVA:

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. C. 2966, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	41
---	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Atto n. 150 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	42
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	49

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere dell'onorevole Capano) .....	52
ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere dell'onorevole Vietti) .....	57
SEDE REFERENTE:	
DL 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 3084 Governato (Seguito esame e rinvio) .....	44
ALLEGATO 4 (Emendamenti) .....	59
AVVERTENZA .....	48
<b>III Affari esteri e comunitari</b>	
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concer- nente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998. C. 2934 Governato (Seguito esame e rinvio) .....	69
ALLEGATO 1 (Emendamento approvato) .....	71
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006. C. 2935 Governato e C. 1608 Nicco (Seguito esame e rinvio) .....	70
ALLEGATO 2 (Emendamento approvato) .....	72
ERRATA CORRIGE .....	70
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in favore dei territori di montagna. C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani e C. 2115 Barbieri .....	73
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione .....	74
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento euro- peo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici. Atto n. 167 (Rilievi alle Commissioni II e VIII) (Esami, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio) .....	74
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei. Atto n. 132 (Rilievi alla VII Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi) .....	75
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici. Atto n. 133 (Rilievi alla VII Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi) ..	77
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali. Atto n. 134 (Rilievi alla VII Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi) ..	78
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326-A Governato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti) .....	80
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Nuovo testo C. 2364, approvato dal Senato e abb. (Parere alla II Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione) .....	82
ALLEGATO (Parere approvato) .....	86

**VI Finanze**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati. C. 2426 Golfo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	88
Variazione nella composizione della Commissione .....	89

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	89
---	----

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## INTERROGAZIONI:

5-01937 Garagnani: Iniziative a tutela del sereno svolgimento dell'attività scolastica in Emilia-Romagna .....	95
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	103
5-02056 De Pasquale: Sull'assegnazione di risorse per il funzionamento all'Istituto comprensivo « Montagnola-Gramsci » di Vicchio (FI) .....	95
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	104
5-02107 Schirru: Sulle risorse destinate ai servizi educativi per l'infanzia .....	95
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	105
5-02129 Codurelli: Costi relativi all'assistenza degli insegnanti durante l'orario di mensa scolastica degli alunni .....	96
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	106
5-02131 Ghizzoni: Sull'operatività del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) .....	96
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	108
5-02142 Lovelli: Sulla possibile chiusura delle sedi decentrate del Politecnico di Torino in Piemonte e Valle d'Aosta .....	96
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	111
5-02159 Binetti: Sull'assegnazione di posti presso la scuola di Geriatria dell'Università Campus Bio Medico di Roma e questioni correlate .....	97
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	113
5-02161 Mazzuca: Chiarimenti sui progetti finanziati dal MiBac per l'accessibilità dei libri alle persone con disabilità visiva.	
5-02172 Mattesini: Chiarimenti sui progetti finanziati dal MiBac per l'accessibilità dei libri alle persone con disabilità visiva .....	97
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....	117
5-02179 Sereni: Tutela e valorizzazione del Tempio di Santa Maria della Consolazione a Todi (PG) .....	97
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i> .....	118
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano. ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) .....	98
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei. Atto n. 132. ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i> ) .....	98
<i>ALLEGATO 10 (Riformulazione della nuova proposta di parere del relatore)</i> .....	120
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici. Atto n. 133 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i> ) .....	100
<i>ALLEGATO 11 (Riformulazione della nuova proposta di parere del relatore)</i> .....	123

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali. Atto n. 134 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i> ) .....	101
ALLEGATO 12 ( <i>Riformulazione della nuova proposta di parere del relatore</i> ) .....	127
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori .....	102
Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna. C. 2955 Garagnani ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	102
AVVERTENZA .....	104
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	131
SEDE CONSULTIVA:	
Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ....	131
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	134
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). Atto n. 144 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	136
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	139
Proposta di nomina del professor Pierleonardo Zaccheo a Presidente dell'Ente nazionale parco della Val Grande. Atto n. 55 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	136
CONFLITTO DI COMPETENZA:	
Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative. Atto n. 174 ( <i>Deliberazione di un conflitto di competenza</i> ) ....	137
ERRATA CORRIGE .....	138
<b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei vertici delle Ferrovie dello Stato SpA sui criteri di definizione del nuovo orario ferroviario e sulla gestione delle situazioni di emergenza causate dal maltempo .....	141
AVVERTENZA .....	141
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative. Atto n. 174 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	142

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Atto n. 172 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	148
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. C. 2966 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	149
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali e C. 2680 Jannone .....	150
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
<b>COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:</b>	
Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	151
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione di rappresentanti dell'ENASARCO sulle problematiche relative alla gestione e all'andamento dei fondi pensione e della previdenza complementare .....	154
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	154
<i>ALLEGATO (Emendamenti e articoli aggiuntivi)</i> .....	163
<b>XII Affari sociali</b>	
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Proposta di nomina di Vincenzo Lorenzelli a Presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Giannina Gaslini» di Genova. Nomina n. 54 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	197
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764- <i>bis</i> , C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968- <i>bis</i> Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ....	198
<i>ALLEGATO (Emendamenti approvati)</i> .....	205
<b>AVVERTENZA</b> .....	204
<b>XIII Agricoltura</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione di rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole AGCI Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop Agroalimentare e Ascat-UNCI sulla riforma della normativa in materia di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini .	206
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. Audizione dei rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	206

## ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Arturo Semerari a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Nomina n. 57 ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	207
Proposta di nomina del dottor Tiziano Baggio a presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Nomina n. 58 ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	207
Sui lavori della Commissione .....	207

## COMITATO RISTRETTO:

Sostegno agli agrumeti caratteristici. C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza .....	207
--	-----

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	208
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> /B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	210

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CE. Atto n. 172 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	213
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

## SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. Nuovo testo C. 2722, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .	215
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	222
Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. C. 2966 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .	216
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	223
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> /B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .	217
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	224
DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. S. 1955 Governo (Parere alla 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i> ) .....	218
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	225
DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. S. 1956 Governo (Parere alla 13 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	219
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	226

**COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione « Save the Children Italia ONLUS » ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	227
Comunicazioni del Presidente .....	228
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	288

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

Comunicazioni del Presidente .....	229
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, Stefano Dragone ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	229
Audizione dei giornalisti Luciano Scalettari, Alberto Chiara e Barbara Carazzolo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	230
AVVERTENZA .....	230

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E PER L'ADOLESCENZA**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	231
---	-----

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO  
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

---

**INDICE**

---

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA .....	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

## DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

---

Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Luigi VITALI.

**La seduta comincia alle 14.15.**

### Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Luigi VITALI, *Presidente*, ricorda di avere inviato una lettera a tutti i componenti la delegazione nella quale si chiedevano i *desiderata* di ognuno in merito alla ripartizione nelle varie commissioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. A tale riguardo, cercherà di tenere in considerazione tutte le indicazioni che sono pervenute, favorendo tuttavia coloro che sono stati maggiormente presenti; è infatti importante che tutte le commissioni siano assiduamente frequentate dai parlamentari italiani al fine di conoscerne in dettaglio l'attività. Raccomanda inoltre di comunicare la propria presenza in commissione almeno dieci giorni prima della riunione, in quanto solo così potrà essere garantita la presenza degli interpreti. Le ristrettezze di bilancio fanno sì, infatti, che l'interpretariato sia assicurato solo ove necessario. Ricorda inoltre gli importanti appuntamenti della prossima Sessione, nella quale è previsto l'intervento del Ministro degli Affari esteri Frattini, l'elezione di un giudice italiano alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo e l'elezione del Presidente del gruppo del PPE.

Il deputato Gianni FARINA (PD) non ha personalmente bisogno di alcuna attività d'interpretariato ed esprime l'auspicio di poter far parte, come titolare, della Commissione per i Diritti umani, essendo questa la materia di cui si occupa ormai da vent'anni.

Il deputato Luca VOLONTÈ (UdC) ricorda che la delegazione polacca ha presentato un documento sulla ben nota questione della presenza del crocefisso nelle aule scolastiche. Propone che la delegazione italiana assuma un'analogha iniziativa, esprimendo la propria disponibilità a predisporlo. Chiede inoltre al presidente di intervenire nel Bureau dell'Assemblea affinché sia inserito nell'agenda dei lavori un dibattito d'urgenza sulla catastrofe umanitaria di Haiti. A tale riguardo ritiene che anche il Consiglio d'Europa debba individuare aiuti concreti e non limitarsi ad una commemorazione dell'accaduto.

Il deputato Fiamma NIRENSTEIN (PdL) osserva che nella giornata della memoria, il 27 gennaio, non è previsto nulla che ricordi l'Olocausto, proprio nell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che dovrebbe occuparsi precipuamente del rispetto dei diritti umani. Si offre pertanto per preparare un documento sul tema, da sottoporre alla firma dei parlamentari.

Ritiene altresì che ciascuno nel proprio gruppo, dovrebbe adoperarsi, eventualmente anche predisponendo una lettera a

firma collettiva, per ottenere l'autorizzazione a partire durante le sessioni di lavoro, senza dover essere continuamente richiamato. Chiede infine di poter far parte della Commissione per i diritti umani o in subordine della Commissione Emigrazione, Rifugiati e Demografia, essendosi sempre occupata di questioni relative all'immigrazione, alle discriminazioni, ai dissidenti.

Il deputato Gianni FARINA (PD), nel concordare con la proposta dell'onorevole Volontè in merito alla presentazione di un documento sulla questione del crocefisso, raccomanda tuttavia un'appropriata individuazione della terminologia, visto che

per molti paesi la questione non è poi così scontata.

Il deputato Luigi VITALI, *Presidente*, nel ringraziare i colleghi intervenuti, assicura che rispetterà, entro i limiti del possibile, i *desiderata* che sono stati espressi per l'appartenenza alle Commissioni. Attende quindi la predisposizione dei documenti preannunciati dagli onorevoli Volontè e Nirenstein per poterli illustrare al Bureau.

**La seduta termina alle 14.40.**

*L'incontro con il Rappresentante Permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa, Ambasciatore Sergio Busetto si è svolto dalle 14.40 alle 15.*

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

€ 13,00



\*16SMC0002710\*